BOLLETTINO UFFICIALE

n. 45
DEL 10 NOVEMBRE 2021

Anno LVIII n. 45

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

21_45_1_DPR_179_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2021, n. 0179/Pres.

Approvazione del Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana 2021-2025, proposto dall'Arlef - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (Agenzia regionale per la lingua friulana), ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 29/2007.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.) e, in particolare, il relativo articolo 25, secondo il quale la Regione adotta, di norma ogni cinque anni, il Piano generale di politica linguistica, proposto dall'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (Agenzia regionale per la lingua friulana) e approvato con decreto del Presidente della Regione, sentita la competente Commissione consiliare competente, ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) garantire ai cittadini di lingua friulana l'esercizio dei diritti linguistici;
b) promuovere l'uso sociale della lingua friulana e il suo sviluppo come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna;
c) perseguire una politica linguistica unitaria, mediante il coordinamento delle azioni programmate da altri enti e istituzioni pubbliche e private;
d) stabilire le priorità degli interventi regionali nel settore dell'istruzione;
e) fissare criteri e priorità per interventi nel settore dei mezzi di comunicazione e per il sostegno alle realtà associative;
RICHIAMATI:
- la legge regionale 4/2001, articolo 6, commi 66-67 Legge finanziaria 2001), la quale dispone l'istituzione di un apposito organismo per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulane e demanda la disciplina dell'ordinamento del predetto organismo al relativo Statuto, emanato con decreto del Presidente della Regione;
- il proprio decreto n. 0102/Pres./2005, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'ARLeF (nel prosieguo "St.ARLeF");
- l'articolo 1, comma 2, St.ARLeF, secondo cui "L'Agjenzie è l'organismo, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa e finanziaria, competente alla definizione degli indirizzi di politica linguistica per la lingua friulana [...]";
- l'articolo 2, comma 1, lett. c), St.ARLeF, il quale dispone che l'ARLeF propone alla Giunta regionale il Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana;
VISTO il "Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana 2021-2025", proposto dall'ARLeF e approbatory, in via preliminare, con la deliberazione della Giunta regionale n. 1125 del 16 luglio 2021, ai fini del parere della Commissione consiliare competente, così come previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale n. 29/2007;
VISTO il parere favorevole espresso in proposito dalla Commissione consiliare competente nella seduta del 18 ottobre 2021, comunicato con la nota prot. n. CRFVG/2021/0004880 di pari data;
RILEVATO che la Giunta regionale con la deliberazione n. 1624 del 22 ottobre 2021:
- ha approvato, in via definitiva, l'allegato "Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana

2021-2025” proposto dall’ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (Agenzia regionale per la lingua friulana);
- ha dato atto che alla presente deliberazione sarà data attuazione con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge regionale 29/2007;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l’articolo 14 della legge regionale 17/2007;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1624 del 22 ottobre 2021;

DECRETA

1. Di approvare il “Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana 2021-2025”, proposto dall’ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (Agenzia regionale per la lingua friulana), nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

PIANO GENERALE DI POLITICA LINGUISTICA PER LA LINGUA FRIULANA 2021 - 2025

Proposta approvata il 4 febbraio 2021 dal Comitato tecnico-scientifico dell’ARLeF
Proposta approvata il 17 febbraio 2021 dal Consiglio di Amministrazione dell’ARLeF

1.
INTRODUZIONE

1.1. La pianificazione linguistica

La politica linguistica è una particolare forma di politica pubblica volta ad affrontare un problema sociale, economico, politico od organizzativo legato alla gestione della diversità linguistica in un dato territorio. Le politiche linguistiche di sostegno alle lingue minoritarie in declino, ad esempio, sono generalmente intraprese sulla base di motivazioni extra linguistiche quali il riconoscimento dei diritti dei parlanti e il rispetto del loro senso di appartenenza collettiva. L'intervento pubblico di pianificazione sulla lingua in quanto tale, invece, è solitamente funzionale e propedeutico a creare le condizioni per un maggiore utilizzo sociale e istituzionale della lingua in società.
In generale, la politica linguistica (o pianificazione linguistica, i due termini sono usati spesso come sinonimi) consiste nell'azione (o non azione) deliberata e cosciente delle autorità pubbliche volta ad influenzare direttamente o indirettamente la struttura (o corpus), le funzioni sociali (o status) e l'acquisizione di una lingua. Influenzare il corpus di una lingua significa agire direttamente sulla struttura sulla lingua stessa, ad esempio, standardizzarne la grafia e la grammatica, modernizzarne il lessico o produrre un nuovo vocabolario. Pianificare l'acquisizione di una lingua significa promuoverne l'insegnamento e l'apprendimento nei sistemi di istruzione e nella formazione per adulti. Questo solitamente include la preparazione e predisposizione di materiali didattici e la formazione degli insegnanti.
La componente più importante di una politica linguistica riguarda però il suo status, ovvero l'allocazione di funzioni sociali ad una lingua. Ciò significa favorire l'uso della lingua minoritaria nei vari ambiti (o domini) della vita sociale creando maggiori opportunità di utilizzo della stessa oppure promuovendone il valore simbolico. La pianificazione di status, in pratica, si sostanzia nel dare una qualche forma di ufficialità alla lingua e nel fornire beni e servizi pubblici in lingua minoritaria come documenti ufficiali e pagine internet istituzionali, le insegne stradali bilingui, la possibilità di utilizzare la lingua di fronte al giudice di pace, negli ospedali, servizi sociali e uffici pubblici (si noti che questo implica ovviamente avere del personale e dei funzionari capaci di operare e lavorare in lingua minoritaria).
In questi ambiti la competenza delle istituzioni pubbliche è solitamente esclusiva o prevalente. Ma la pianificazione di status può coinvolgere anche ambiti in cui il settore privato ricopre un ruolo importante, ad esempio i mezzi di comunicazione verticale come la stampa, la radio, e la televisione, le attività economiche e commerciali, e il settore culturale e di intrattenimento come teatro o musica. Ad esempio, le istituzioni pubbliche possono finanziare o fornire direttamente servizi radiotelevisivi in lingua, oppure regolamentare l'uso di una certa lingua nella sfera economica prevedendo la necessità di adoperarla sempre nei contratti di lavoro collettivi (il che ovviamente non esclude che ne possano essere usate anche altre). È evidente che la pertinenza e la rilevanza di una misura di politica linguistica dipende dal contesto e dal grado di vitalità di una lingua. Intervenire su una lingua parlata ormai solo da anziani e senza una norma scritta richiede misure molto diverse rispetto a un codice già ampiamente utilizzato in società con una certa tradizione letteraria e amministrativa. Il tipo di pianificazione linguistica va quindi calibrato sulla base della situazione sociolinguistica esistente. Infatti, non tutti gli ambiti di intervento possibili sono egualmente importanti e prioritari in un dato momento storico.
Il compito di un piano generale di politica linguistica è per l'appunto definire le forme e modalità concrete di pianificazione linguistica in un certo territorio e in un determinato periodo. Un piano generale di politica linguistica può quindi essere definito come un documento di natura programmatica che stabilisce in modo organico e sistematico l'insieme delle misure di pianificazione linguistica a favore di una lingua – per lo più di minoranza – in un arco temporale

di medio termine, ad esempio cinque anni. Esso mira a inquadrare e dare coerenza all'azione pubblica volta alla promozione dell'uso di una lingua minoritaria come il friulano nei vari ambiti della vita sociale e allo sviluppo delle competenze nella lingua stessa.
Il piano è il cuore della politica linguistica. Senza una buona programmazione iniziale le speranze di successo della politica linguistica sono molto limitate. La programmazione include la definizione degli obiettivi da raggiungere, l'identificazione e lo stanziamento delle risorse umane, materiali, finanziarie e organizzative necessarie all'attuazione del piano, la progettazione di un insieme coerente di misure da realizzare, e la definizione di indicatori per verificare lo stato di avanzamento della politica pubblica. Durante la fase di programmazione il decisore pubblico individua gli attori rilevanti per l'attuazione, ne chiarisce i compiti, e identifica i gruppi beneficiari dell'intervento. Il gruppo di riferimento più importante normalmente è quello dei parlanti, ma possono essere individuati altri gruppi, quali i funzionari della pubblica amministrazione, i futuri insegnanti di lingua o le aziende operanti sul territorio.
Va subito specificato che un piano di politica linguistica non è, e quindi non deve essere visto, come un arbitrario tentativo delle autorità di imporre dall'alto usi linguistici alla popolazione. Esso è molto più semplicemente uno strumento di azione collettiva che permette a una comunità politica, tramite le sue istituzioni, di dare sostanza alle norme in materia di tutela e promozione di una lingua minoritaria che sono già state adottate in passato in modo trasparente e democratico. I parlanti restano sempre e comunque i padroni della lingua e gli arbitri del suo utilizzo. Un piano di politica linguistica ha una funzione ausiliaria in tal senso. Esso prevede delle misure volte ad agevolare e tutelare l'uso della lingua minoritaria nei vari ambiti della vita sociale, e in particolare in quelli che solitamente sono sotto l'influenza diretta o indiretta delle istituzioni pubbliche come l'istruzione, la toponomastica, l'amministrazione pubblica e i servizi sociali.
Il diritto del parlante ad utilizzare una lingua di minoranza negli uffici pubblici, infatti, resta puramente astratto se non vi poi è una struttura amministrativa bilingue effettivamente capace di fornire servizi in tale lingua. Senza un sistema di istruzione adeguato le possibilità di alfabetizzazione e apprendimento della lingua risultano molto limitate. In mancanza di una qualche forma di riconoscimento ufficiale e di visibilità pubblica dell'idioma protetto è più difficile promuovere lo status di una lingua minoritaria e ridurre lo stigma ad essa tipicamente associato dalla maggioranza.

1.2. I limiti del precedente Piano generale di politica linguistica 2015-2019
La funzione principale del piano di politica linguistica per il friulano è quella di dare sostanza ai dispositivi normativi esistenti prevedendo un insieme di misure atte a favorire l'uso e l'acquisizione del friulano del territorio dove la lingua è storicamente radicata, che – nella regione Friuli-Venezia Giulia – corrisponde grossomodo alla ex provincia di Udine e a buona parte di quelle di Pordenone e Gorizia. Vale quindi la pena ricordare brevemente quali sono le due basi legali più importanti.
La prima è la legge del 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), che recepisce le disposizioni dell'Articolo 6 della Costituzione della Repubblica italiana, seguita dal Regolamento attuativo (Decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 2001, n. 345). La legge 482/99 ed il regolamento attuativo forniscono una base legale generale che in sostanza mira semplicemente a *permettere* che certe attività nell'ambito dell'amministrazione pubblica, giustizia, toponomastica, istruzione e formazione, mezzi di

comunicazioni e mondo associativo siano svolte in lingua minoritaria. Questi due dispositivi normativi, tuttavia, non danno indicazioni su *cosa* fare per tutelare e rivitalizzare le lingue di minoranza. L'approccio del legislatore statale è essenzialmente di natura formalistico-procedurale e ricalca un modello dell'azione pubblica di stampo legalistico-burocratico. Si predispone una base legale, si stanzia una dotazione finanziaria, senza però definire un insieme di obiettivi da raggiungere e degli indicatori di risultato. Non sono infatti previste, da tale normativa, verifiche e valutazioni sistematiche e periodiche sull'attuazione della legge. Va tuttavia detto che la normativa statale riguarda dodici lingue di minoranza differenti, le quali sono molto diverse per quanto concerne la loro base demografica, vitalità, e concentrazione geografica. Per trovare disposizioni normative più dettagliate è quindi necessario volgere lo sguardo alla legislazione regionale.
La legislazione regionale si fonda principalmente sulla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), che ha in parte sostituito la prima legge regionale di tutela e valorizzazione del friulano (L.R. 15 del 1996). Rispetto alla normativa statale, la legge regionale definisce meglio le finalità della politica linguistica. L'articolo 1, ad esempio, recita che "La Regione tutela, valorizza e promuove l'uso della lingua friulana"; inoltre, secondo la medesima norma, essa "sostiene le iniziative pubbliche e private finalizzate a mantenere e incrementare l'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento". L'accento posto dal legislatore regionale sull'*uso* della lingua rivela una marcata consapevolezza circa l'importanza della pratica sociale della lingua piuttosto che dell'astratta possibilità di utilizzo, e ciò prefigura un tipo di politica linguistica più orientata al perseguimento dei risultati che alla semplice conformità formale.
Il nocciolo di un piano generale di politica linguistica sta precisamente dell'articolare nel medio termine (cinque anni) un sistema di misure che si traducano nell'incremento progressivo dell'uso della lingua friulana fra la popolazione residente nel territorio di riferimento. Il piano non mira quindi a soluzioni definitive, quanto piuttosto a miglioramenti graduali. Facendo ciò, il piano ottempera in modo sostanziale e non solo formale agli obblighi di legge.
L'articolo 25, comma 1, della Legge regionale 29/2007 richiede l'adozione di un Piano generale di politica linguistica (PGPL):

> 1. Il Piano generale di politica linguistica (PGPL) è definito di norma ogni cinque anni per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
> a) garantire ai cittadini di lingua friulana l'esercizio dei diritti linguistici;
> b) promuovere l'uso sociale della lingua friulana e il suo sviluppo come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna;
> c) perseguire una politica linguistica unitaria, mediante il coordinamento delle azioni programmate da altri enti e istituzioni pubbliche e private;
> d) stabilire le priorità degli interventi regionali nel settore dell'istruzione;
> e) fissare criteri e priorità per interventi nel settore dei mezzi di comunicazione e per il sostegno alle realtà associative.

Prendiamo in considerazione qui solo i primi due obiettivi, di natura generale, essendo gli altri tre di natura prevalentemente procedurale.
Il primo obiettivo è quello di garantire ai cittadini di lingua friulana l'esercizio dei diritti linguistici, cioè di permettere a chi vuole usare il friulano di poterlo fare. Il secondo obiettivo

richiede un'azione di natura più incisiva o proattiva delle istituzioni pubbliche che mira a "promuovere l'uso sociale della lingua friulana e il suo sviluppo come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna". Per raggiungere questo scopo, infatti, non basta garantire certi diritti passivi come dare la possibilità di scrivere una lettera al Comune in lingua oppure permettere ai locutori di leggere delle insegne in friulano; va invece incoraggiato l'uso della lingua tramite azioni apposite come campagne di informazione, sensibilizzazione e fornitura di beni e sevizi pubblici in lingua friulana.

La legge regionale però non specifica quale sia l'orizzonte temporale entro il quale l'obiettivo debba essere raggiunto, né impone che la promozione del friulano debba avvenire simultaneamente in tutte le sfere della vita politica e sociale. Va quindi precisato che è opportuno interpretare la disposizione su un orizzonte di lungo periodo, perché le trasformazioni necessarie per fare sì che un codice da decenni in lento declino demografico e attualmente utilizzato prevalentemente nella comunicazione orale diventi una lingua "adatta a ogni situazione della vita moderna" richiedono tempi molto più lunghi di cinque anni.

Un primo limite del precedente piano (d'ora in poi PGPL 2015-2019) risiede probabilmente nell'avere identificato come obiettivo centrale del piano stesso quello di "rendere il friulano una lingua parlata e scritta in ogni situazione comunicazionale della vita pubblica e privata", permettendo "ai cittadini di esercitare a pieno il proprio diritto di espressione in lingua friulana, senza la necessità di dover ricorrere ad un'altra lingua". Il PGPL 2015-2019 sembrava quindi mirare alla creazione di un ambiente di bilinguismo simmetrico perfetto all'interno del territorio di riferimento, sia per l'individuo che per la società e le istituzioni.

Non vi è dubbio che le finalità del PGPL 2015-2019 dal punto di vista formale fossero coerenti sia con la Legge 482/1999 che con la Legge regionale 29/2007. Ma dal punto di vista sostanziale, esso si poneva un obiettivo difficilmente raggiungibile nell'arco di cinque anni data la attuale situazione sociolinguistica sul territorio. L'obiettivo di "bilinguismo sociale" cui fa riferimento la normativa vigente può essere un obiettivo strategico nell'arco di una generazione o più, ma un PGPL deve essere calibrato su di un orizzonte più breve e partire dalla situazione attuale.

Come si vedrà nel capitolo di questo documento dedicato alla situazione sociolinguistica del friulano, il numero di parlanti nel corso dei decenni si è gradualmente ridotto sia in termini assoluti che in termini percentuali rispetto al resto della popolazione, e ciò è dovuto principalmente alla progressiva riduzione del numero di famiglie che trasmettono in via naturale la lingua alle nuove generazioni. La popolazione friulanofona appartiene prevalentemente alla fascia anagrafica dai 40 anni in su. Essa ha una buona padronanza della lingua parlata, ma scarsa della lingua scritta a causa dell'assenza di politiche di sistematica alfabetizzazione. Per quanto riguarda il rapporto intergenerazionale fra i parlanti, in linea generale sono più i nonni ad usare la lingua friulana con i bambini, sebbene negli ultimi anni si sia assistito ad una diversa e migliore disposizione nei confronti della lingua da parte dei genitori. Per quanto concerne l'evoluzione demografica, invece, basti dire qui che negli ultimi due decenni si è registrata una diminuzione del numero di parlanti regolari pari a circa lo 0,6% annuo. La lingua friulana resta molto utilizzata nei contesti informali, ovvero in ambito familiare, nelle situazioni quotidiane, nei rapporti tra compagni di scuola e colleghi. Negli ultimi decenni si è assistito ad una costante e crescente presenza anche in contesti sociali più formali e/o pubblici, che ne hanno esteso di molto gli ambiti d'uso. Il friulano ha radici più forti e la sua presenza è più concentrata nelle aree montane, pedemontane e collinari. Mentre esso soddisfa

le esigenze comunicative legate alla vita quotidiana gli usi di tipo amministrativo o che coinvolgono la sfera dell'ufficialità sono più recenti e meno stabili.
Il nuovo PGPL deve partire da questa situazione ponendosi tre principali obiettivi:

1. favorire il ripristino della trasmissione intergenerazionale della lingua;
2. migliorare il livello qualitativo della competenza in lingua (anche nello scritto);
3. incrementare l'uso sociale della lingua.

Tutte le iniziative e le misure intraprese devono essere programmate e valutate in base alla loro capacità di contribuire a questi obiettivi generali. Sembra ragionevole investire anzitutto nelle aree territoriali dove è maggiore la concentrazione di parlanti e dove il friulano è usato più frequentemente, e questo al fine di puntellare il suo uso e la sua trasmissione, lasciando però ai parlanti, a seconda dei luoghi e dei contesti, il compito di elaborare la propria sintesi fra tradizione e modernità.

1.3. Un nuovo piano di politica linguistica per il friulano

Sulla base di quanto appena illustrato, la questione centrale per il nuovo PGPL diventa quindi la seguente: in che modo le misure di pianificazione linguistica progettate nei vari ambiti, dalla scuola alla pubblica amministrazione, dai mezzi di comunicazione alla toponomastica, sono logicamente connesse al raggiungimento dei tre obiettivi summenzionati, e come si possono ottenere dei risultati entro cinque anni. Il nocciolo della pianificazione linguistica nel quinquennio 2021-2025 risiede principalmente nel proporre un piano convincente per raggiungere queste finalità.
Un piano deve perciò fondarsi su di una esplicita "teoria del programma" o "teoria del cambiamento", cioè un modello interpretativo dell'azione di politica linguistica che esplicita come le risorse si traducono logicamente in prodotti e successivamente in risultati o effetti finali. Ricordiamo che un prodotto di una politica linguistica è definito come ciò che è ottenuto o realizzato come contropartita diretta delle risorse investite, ad esempio il numero di insegnanti di friulano formati e il numero di classi organizzate, mentre il risultato di una politica si riferisce all'effetto sulla popolazione beneficiaria, ad esempio i bambini che effettivamente raggiungono le competenze linguistiche richieste alla fine dell'anno scolastico.
La teoria del programma non va intesa come un rigido modello deterministico, ma come uno strumento di lavoro che serve a spiegare in modo plausibile i meccanismi attraverso cui le misure di politica linguistica dovrebbero influenzare l'evoluzione delle pratiche e delle rappresentazioni degli attori beneficiari. Il cambiamento di tali pratiche e rappresentazioni è precisamente ciò attraverso cui è possibile raggiungere gli obiettivi prefissati, ovvero, aumentare la vitalità linguistica della lingua minoritaria. Un piano di politica linguistica non è quindi una lista di adempimenti formali o un catalogo disarticolato di provvedimenti. Esso deve invece spiegare *perché* e *come* una certa misura di pianificazione linguistica dovrebbe tradursi in un miglioramento dell'uso della lingua e in una più robusta trasmissione intergenerazionale, vale a dire l'insieme delle ipotesi di relazione causa-effetto che prefigurano come l'intervento pubblico intende tradursi in risultati, cioè essere efficace. La teoria del programma di una politica linguistica presuppone e si fonda quindi su un'idea del cambiamento linguistico, e può quindi essere vista come l'intelaiatura programmatico-operativa di una politica linguistica.
Il nuovo piano generale di politica linguistica per la tutela e promozione della lingua friulana si fonda su di una teoria del programma già studiata e proposta in altri contesti europei secondo cui la rivitalizzazione della lingua minoritaria richiede un'azione coordinata su tre leve. La

prima è agire sulle competenze linguistiche dei locutori del friulano, principalmente tramite l'istruzione pubblica e la formazione linguistica degli adulti. La seconda consiste nel creare maggiori occasioni di utilizzo dell'idioma tutelato, ad esempio, tramite la fornitura di servizi pubblici bilingui, una maggiore presenza della lingua nei mezzi di comunicazione e un aumento delle iniziative culturali in lingua. Il terzo tipo di interventi infine mirano ad accrescere il desiderio o volontà dei parlanti di usare effettivamente la lingua. Ciò richiede misure che influenzano le loro percezioni e il loro atteggiamento, ad esempio, delle campagne informative di promozione diretta dello status della lingua. L'azione sistematica e coordinata di politica linguistica su tutte queste tre queste leve contemporaneamente ha come risultato il progressivo aumento relativo delle attività svolte in lingua minoritaria invece che in lingua maggioritaria, e quindi un miglioramento della sua vitalità.
È pacifico che non è possibile far parlare una lingua a chi non ne vuol sapere. Per ottenere i risultati sopraesposti, quindi, l'autorità pubblica non può interferire direttamente con le libere scelte delle famiglie e delle persone. Essa però può modificare il contesto e quindi i vincoli in cui queste scelte sono effettuate. Una delle ipotesi soggiacenti al modello, infatti, è che il parlante della lingua di minoranza abbia una generale preferenza intima per l'utilizzo della sua lingua rispetto agli altri codici. In questa prospettiva, il compito della politica linguistica è quello di allentare i vincoli psicologici e materiali che ostacolano il manifestarsi e realizzarsi di questa preferenza nei vari ambiti della vita sociale. Più precisamente le istituzioni possono intervenire nei vari ambiti previsti dalla summenzionata legge regionale del 2007, ovvero l'uso della lingua della e nella pubblica amministrazione, la segnaletica, l'istruzione, la formazione linguistica per gli insegnanti e per gli adulti, le realtà associative, i mezzi di comunicazione, le nuove tecnologie, oltre alla promozione simbolica della lingua. La politica linguistica, agendo sulle competenze linguistiche nella lingua di minoranza, le occasioni di utilizzo della stessa, e sulle percezioni dei parlanti, mira quindi ad influenzare il quadro delle condizioni e dei vincoli di varia natura all'interno del quale gli individui fanno le loro scelte su quali lingue usare e in quale contesto. È utile sottolineare che un piano di questo tipo è pienamente compatibile con il rispetto del principio fondamentale, insito anche nel nostro ordinamento, della libertà di scelta degli individui.

1.4. Il sistema informativo del PGPL 2021-2025

Corollario logico di un piano generale di politica linguistica è un sistema informativo che permetta di controllare se l'attuazione delle misure di politica linguistica sono realmente efficaci, cioè se si traducono nel raggiungimento degli scopi predefiniti. Un sistema informativo di una politica linguistica è l'insieme degli indicatori utilizzati e delle procedure per la raccolta ed elaborazione dei dati necessari ad alimentare gli indicatori stessi. Tali dati possono essere raccolti direttamente *ad hoc*, oppure si possono utilizzare dati esistenti. Le indagini sociolinguistiche sono il principale strumento di raccolta dati a disposizione, ed esse devono essere realizzate a intervalli regolari e in raccordo con il piano generale.
Gli indicatori più importanti nel caso del piano generale di politica linguistica per il friulano sono quelli di risultato, ovvero quelli che riguardano la vitalità linguistica, la trasmissione intergenerazionale del friulano, l'uso della lingua e l'evoluzione delle competenze della popolazione. In ultima analisi l'efficacia della politica si misura su queste variabili e quindi gli indicatori di risultato per tutte le misure di pianificazione linguistica devono essere convergenti, cioè registrare i mutamenti di tali variabili nel tempo. Si tratta certamente di variabili

complesse, ed è per questo motivo che è necessario scomporle e articolarle in un insieme di variabili più semplici che possano tradursi in indicatori misurabili tramite i dati raccolti. La variabile "uso della lingua" ad esempio, può essere scomposta in "frequenza di utilizzo" e "numero di parlanti", e queste sotto-variabili possono a loro volta essere articolate in ambiti come la famiglia, gli amici, il lavoro e la lettura. Gli indicatori, quindi, non sono semplici numeri; essi sono invece strumenti di misurazione che acquisiscono senso all'interno di una certa teoria del programma.
Oltre agli indicatori di risultato, è necessario dotarsi di indicatori di risorsa e di indicatori di prodotto. Gli indicatori di risorse si riferiscono alle risorse materiali, umane e finanziarie utilizzate per attuare la politica. Gli indicatori di prodotto si riferiscono al prodotto diretto di una politica linguistica, cioè a ciò che viene direttamente realizzato attraverso le risorse investite. Ad esempio, il numero di insegnanti di friulano formati, il numero di spettacoli in lingua sovvenzionati dall'ARLeF, la percentuale di pagine Internet di un Comune disponibili in friulano. Gli indicatori di prodotto sono importanti per verificare lo stato di attuazione dell'azione della politica linguistica. Essi però non bastano per valutare l'efficacia dell'intervento di politica linguistica, la quale dev'essere giudicata sulla base degli indicatori di risultato, in primis l'evoluzione della vitalità linguistica.
La progettazione di un sistema informativo è quindi una delle prime cose da fare non appena il nuovo piano generale sarà approvato. La definizione di un piano di attuazione recante gli indicatori, infatti, segue immediatamente il processo di programmazione. Essi, infatti, sono necessari per l'attuazione della politica linguistica, il suo controllo e ovviamente la sua valutazione finale. Programmare una politica linguistica senza progettare in parallelo un sistema di indicatori calzante significa non essere in grado di verificare se la politica si sta sviluppando secondo le modalità previste e sta portando ai risultati attesi. Senza obiettivi precisi, indicatori chiari e dati affidabili non è infatti possibile effettuare quelle valutazioni periodiche che la legge regionale del 2007 richiede all'articolo 15 (in materia di istruzione) e agli articoli 25 e 29 (valutazione globale).

1.5. Il piani di attuazione

Il seguito della fase di programmazione di una politica linguistica è la sua attuazione o implementazione, ovvero la realizzazione delle misure pianificate. Sarebbe errato definire questa fase come una semplice esecuzione di istruzioni prestabilite. Mentre i politici e i dirigenti sono solitamente i principali attori nella fase di programmazione, l'attuazione di una politica pubblica è affidata principalmente ad altri attori quali i funzionari pubblici, gli insegnati, e gli enti convenzionati che erogano beni e servizi. Sono questi attori che in ultima analisi stabiliscono e gestiscono nella pratica quotidiana le azioni necessarie all'attuazione del piano. Un piano di politica linguistica deve essere quindi improntato alla sostenibilità, sia economica che organizzativa, dei suoi obiettivi, alla razionalizzazione e alla sinergia fra i vari attori pubblici e privati coinvolti, alla chiarezza dei flussi comunicativi e di informazione fra chi dirige e chi attua il piano e alla formazione e responsabilizzazione delle figure professionali chiamate a porre in essere le misure individuate. Oltre agli indicatori, la definizione dei piani di attuazione è un passaggio fondamentale da effettuare una volta che il piano generale sarà approvato. L'implementazione, infatti, richiede un'adeguata pianificazione delle risorse e del personale (cioè stabilire "chi fa che cosa, entro quando e con quali risorse"), che ovviamente può essere aggiustata in corso d'opera. Nella fase di attuazione va prestata particolare attenzione al grado

di copertura della popolazione beneficiaria e alla accessibilità dei beni e servizi erogati. Infine, un buon piano di attuazione deve prevedere adeguate funzioni di supporto all'azione di chi implementa la politica linguistica.
L'attuazione delle misure operative è accompagnata dal controllo (o monitoraggio), ovvero dalla verifica sistematica e continua dello stato di avanzamento di una politica linguistica in termini di risorse allocate (umane, materiali, finanziarie, ecc.), dei prodotti realizzati e dei risultati ottenuti. Il controllo permette di verificare la coerenza delle azioni e soprattutto di raccogliere i dati necessari alla valutazione.
La valutazione è una componente centrale di qualsiasi politica pubblica perché permette di stabilire se gli obiettivi prefissati sono stati ottenuti (efficacia), a quale costo (efficienza) e con quali conseguenze distributive (equità). La funzione principale della valutazione è spingere il decisore pubblico a rendere conto del suo operato di fronte alla legge, ai cittadini e ai contribuenti. Essa va quindi vista anzitutto come uno strumento per apprendere, condividere e migliorare più che per giudicare o peggio condannare. La valutazione finale di un piano di politica linguistica è insomma il punto di partenza del piano successivo, e questo ci porta al prossimo capitolo in cui si riassumono le principali conclusioni delle valutazioni e delle verifiche del piano generale di politica linguistica 2015-2019.

PARTE I
PREMESSE METODOLOGICHE

2.
VALUTAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO GENERALE DI POLITICA LINGUISTICA

2.1. La II Conferenza regionale di verifica e di proposta sull'attuazione della Legge regionale 29/2007

Passando alle iniziative settoriali del PGPL 2015-2019, va ricordato che esso prevedeva numerose misure nei domini di competenza della Regione, cioè l'amministrazione pubblica, l'istruzione, i mezzi di comunicazione, l'associazionismo e la socializzazione dell'identità. Queste

misure e la gestione complessiva del piano sono state oggetto di una valutazione di massima nel quadro della seconda "Conferenza regionale di verifica e di proposta sull'attuazione della Legge regionale 29/2007" che ha avuto luogo nel dicembre 2017.
La Conferenza è nata come momento di valutazione e di proposta dove, accanto alla riflessione sullo stato di tutela e di promozione della lingua, tutti i soggetti interessati e i cittadini friulani sono stati chiamati a dare il proprio contributo. L'attenta analisi fatta dai Gruppi di lavoro tematici (Pianificazione Linguistica, Istruzione, Pubblica Amministrazione, Media) ha messo bene in evidenza la percezione che i friulani hanno della loro lingua, dello status e del livello di tutela della stessa. Le relazioni hanno fornito un quadro dettagliato del percorso fatto nel quinquennio 2013/2017 nei settori di intervento menzionati in legge e gettato le basi per le strategie da mettere in atto nei cinque anni successivi. Si tratta dunque di uno strumento di monitoraggio e di indirizzo fondamentale per poter intervenire laddove le azioni di politica linguistica non si siano rivelate sufficientemente incisive, rispetto a quanto ipotizzato in sede di pianificazione.
La Conferenza regionale è stata organizzata dal Consiglio regionale che, mediante l'Ufficio di Presidenza, ne ha avviato il processo organizzativo già a partire dalla primavera del 2017, creando una Cabina di Regia che ha visto la partecipazione degli assessorati regionali alla Cultura e all'Istruzione, dell'Università di Udine, dell'Ufficio Scolastico Regionale, dell'Assemblea di comunità linguistica friulana, che godeva della delega per rappresentare l'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) del Friuli-Venezia Giulia, e dell'ARLeF (Agenzia regionale per la lingua friulana), a cui è stata delegata anche la realizzazione operativa della conferenza.
A partire dal luglio 2017, sono stati individuati quattro Gruppi di lavoro che hanno affrontato le tematiche considerate come le più importanti nella politica linguistica per il friulano, non solo in funzione di ciò che era stato fatto, ma soprattutto per la pianificazione futura. Ogni gruppo era coordinato da un componente del Comitato Tecnico Scientifico dell'ARLeF col compito di organizzare, gestire i lavori e stendere una relazione sulla tematica specifica, da presentare nella prima giornata di Conferenza. I gruppi hanno lavorato seguendo uno schema unico per elaborare un quadro esaustivo della situazione per ciascuno dei settori analizzati.
La metodologia di lavoro ha seguito cinque fasi:

- raccolta dei dati sui progetti realizzati negli ultimi cinque anni;
- analisi dei dati;
- valutazione delle buone pratiche e delle criticità emerse;
- comparazione fra le disposizioni di legge e l'applicazione effettiva delle stesse;
- redazione delle proposte operative per future attività di pianificazione linguistica.

Come accennato in precedenza, i settori trattati sono quelli nominati nella legge di settore, vale a dire la pianificazione della politica linguistica in generale, e poi ambiti di settore quali l'istruzione, la pubblica amministrazione e i media.
I gruppi hanno lavorato producendo ognuno delle relazioni di base, che sono state presentate in apertura di Conferenza e che erano state precedentemente pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione creata appositamente per la Conferenza, permettendo a tutti non solo di visionarle ma anche, eventualmente, di porre osservazioni e dare suggerimenti.
Le segnalazioni inserite sul sito del Consiglio regionale e gli interventi frutto del dibattito sono stati presi in considerazione nei lavori che i Gruppi hanno elaborato a conclusione della prima giornata di discussione. Tutte le domande, gli interrogativi, le indicazioni emerse nei dibattiti

svoltisi in coda alle relazioni e che non avevano ricevuto repliche nei lavori della Conferenza, hanno costituito le relazioni finali, i cui atti sono stati pubblicati a cura del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ad aprile 2018 e sono integralmente consultabili sul sito www.arlef.it. Esse contengono le linee operative per muoversi verso un miglioramento nell'applicazione della legge per chi, nei prossimi anni, avrà la responsabilità della politica linguistica del friulano.

2.2. Risultanze, proposte e conclusioni della Conferenza

Per quanto concerne il PGPL 2015-2019 le relazioni hanno messo in rilievo diversi aspetti positivi, ma anche alcuni punti critici che è utile qui ricordare citando alcuni brani perché offrono una base di riflessione per il prossimo piano.

In primo luogo, è stata rilevata l'inadeguatezza del sistema informativo del piano in quanto "contrariamente a quanto accade in altre realtà europee, qui da noi manca del tutto una pianificazione delle ricerche sociolinguistiche per comprendere non solo lo 'stato di salute' della lingua ma anche le reazioni della popolazione alle politiche messe in atto". Senza validi indicatori e dati è difficile predisporre un'adeguata programmazione e una valutazione dei risultati. Per quanto concerne l'attuazione e il controllo, si è notato che "non si è conosciuto e tanto meno promosso il PGPL", e si è registrato il quasi totale fallimento del modello dei Piani speciali di politica linguistica da adottarsi a livello locale (ciò anche a causa della forte crisi degli enti locali oltre che delle strutture preposte alla politica linguistica dovute alla contrazione della spesa pubblica, in particolare con riferimento alle spese di personale). A livello di organizzazione istituzionale e di gestione in Regione, è stato rilevato che vi sono stati problemi di "dotazione del personale e stabilizzazione contrattuale" oltre che a "ritardi nei pagamenti delle iniziative di sostegno alla lingua".

Per quanto riguarda l'uso sociale della lingua friulana, la relazione del gruppo di lavoro evidenzia come "seppur all'interno di una pianificazione linguistica a favore del friulano ancora molto difettosa, nell'uso sociale della lingua vi è comunque una certa crescita spontanea; in ciò, una parte importante è rappresentata sicuramente dai mezzi di comunicazione - radio, televisione, internet e carta stampata - ma anche dalla creatività e dall'espressione nell'ambito delle arti". Accanto a ciò, un ruolo importante lo hanno avuto sicuramente lo sviluppo delle applicazioni in campo informatico quali il Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan (GDBtf), disponibile anche come applicazione per telefoni cellulari, il Coretôr Ortografic, la Tastiere Furlane Semplice, e il traduttore informatico "Jude". Viene segnalata, infine, la mancanza di "una struttura stabile e riconosciuta, capace di lavorare in modo scientifico sui cambiamenti che riguardano il lessico, soprattutto con riferimento alla terminologia specialistica e ai tanti neologismi che si presentano nei diversi campi di applicazione specifica della lingua".

Nell'ambito specifico di intervento della pubblica amministrazione, i gruppi di lavoro hanno evidenziato dei problemi a monte, a livello di programmazione e di attuazione. Infatti "ciò che però ancora manca, analogamente a quanto rilevato nell'ambito dell'amministrazione regionale, è la pianificazione, la programmazione, la visione strategica che ad esse sottendono e la continuità e l'efficacia che ne derivano". A questo proposito si nota che non risulta "che siano stati già individuati quei 'referenti per la lingua friulana' che presso ogni Direzione centrale ed ente regionale hanno 'il compito di garantire l'uso della stessa nei rapporti con i cittadini' in forma orale o scritta. Non c'è riscontro, almeno per ora, neppure per l'inserimento 'negli atti regolanti i rapporti con i concessionari di servizi pubblici della Regione e degli enti regionali di apposite clausole' finalizzate a garantire l'uso del friulano nei rapporti con i cittadini". Anche le

previsioni riguardanti la cartellonistica (segnaletica delle sedi istituzionali, indicazioni di pubblica utilità, mezzi di trasporto, segnaletica stradale) non hanno avuto un'effettiva attuazione. Dall'approvazione e dalla pubblicazione del PGPL sono stati avviati i lavori preparatori per diversi degli interventi previsti, ma al momento non si riscontrano ancora risultati particolarmente significativi. La relazione ha evidenziato inoltre come manchi “la consapevolezza che, in un territorio multilingue, la comunicazione istituzionale e la segnaletica debbano essere plurilingui, per assolvere meglio alle loro finalità essenziali”. Si osserva infine che la formazione linguistica per il personale della pubblica amministrazione dovrebbe “essere inserita con pari dignità con gli altri corsi di aggiornamento professionale all'interno dell'offerta formativa per i dipendenti degli enti pubblici e delle società concessionarie di pubblico servizio”.
Riguardo i mezzi di comunicazione, il gruppo di lavoro preposto ha analizzato la presenza della lingua su carta stampata, radio, televisione, produzioni audiovisive e internet rilevando un ritardo in tutti i settori. “La presenza della lingua friulana nei mezzi di comunicazione, pubblici e privati – prevista dalla normativa esistente – non è cresciuta, con l’unica eccezione di internet e dei social media. I finanziamenti pubblici, in questo settore, sono diminuiti. E spesso, se vengono a mancare, si fermano le pubblicazioni e le produzioni finanziate”.
Guardando gli obiettivi fissati dal Piano generale di politica linguistica 2015/2019, è stato evidenziato come la Regione abbia mantenuto il sostegno economico pluriennale alle radio presenti, mentre non abbia garantito – obiettivo quest’ultimo che si sarebbe dovuto raggiungere entro 3 anni dall’attivazione del PGPL, quindi entro il 2017 – l’aumento della presenza di programmi in lingua friulana nel servizio pubblico radiotelevisivo con spazi informativi e/o di approfondimento radiofonico quotidiani. Le situazioni più critiche sono quelle della carta stampata e della televisione: nel primo caso la presenza della lingua friulana è andata addirittura diminuendo, e non è cresciuta né sulle televisioni private né su quelle pubbliche, quando il Piano generale di politica linguistica prevedeva, invece, un aumento di spazi informativi, di approfondimento e di intrattenimento televisivo settimanali.
La relazione ribadisce, infine, l’importanza dello strumento dei controlli previsti dalla Legge regionale 29/2007, auspicando vengano utilizzati con maggior incisività, con la verifica attenta dell’impatto delle iniziative sostenute con fondi pubblici, come prevedeva lo stesso PGPL, e la loro qualità.
L’istruzione e la formazione sono una delle principali sfere della pianificazione linguistica (si veda il capitolo 1). Il gruppo di lavoro sulla scuola ha sollevato numerose questioni riguardo l’attuazione del PGPL 2015-2019. Per quanto concerne la formazione del corpo docente, si evidenzia che sarebbe necessario “rafforzare il profilo professionale dei docenti” nella scuola secondaria di primo grado, e che “non tutti i docenti interni hanno una formazione adeguata o hanno seguito corsi di formazione/aggiornamento recenti”. Si fa inoltre notare che “la lettura e la scrittura frequentemente sono disattese relegando tutto all’oralità per la mancanza di preparazione degli insegnanti”. Inoltre, il gruppo raccomanda di superare il sistema dell’autocertificazione delle competenze degli insegnanti, e di rimettere in discussione il principio della scelta opzionale dell’insegnamento in friulano. Si rileva inoltre che risulta insufficiente l’informazione ai genitori e al personale docente sul valore dell’educazione plurilingue, soprattutto se avviata sin dall’infanzia, per lo sviluppo del cervello e delle capacità cognitive.

Le relazioni della seconda "Conferenza regionale di verifica e di proposta sull'attuazione della Legge regionale 29/2007", sommariamente presentate qui, presentano dei ricchi resoconti delle attività svolte e delle carenze riscontrate: segnalano le difficoltà nell'attuazione del PGPL 2015-2019 e contribuiscono, in questo modo, ad alimentare la riflessione sulla futura programmazione. Ad esempio, emerge in filigrana la necessità di inserire nel nuovo PGPL un piano operativo di attuazione che identifichi quali sono gli attori direttamente coinvolti nell'implementazione della politica linguistica e quali siano i compiti precisi e i tempi di lavoro che dovranno seguire.
Le relazioni di verifica riportano informazioni sulle risorse investite e sui prodotti diretti dell'azione delle istituzioni pubbliche, ma va migliorata nel futuro l'analisi dei risultati finali, cioè l'effetto della misura di pianificazione linguistica sull'uso della lingua nella popolazione. Ad esempio, non è sufficiente descrivere quanti corsi di friulano sono stati attivati nella scuola e quanti insegnanti hanno ottenuto la certificazione linguistica (prodotto della politica linguistica); va valutato qual è l'effetto di questo sulle competenze linguistiche degli allievi (risultato della politica linguistica). Vanno anche approntate procedure per identificare gli scostamenti fra obiettivi fissati e risultati osservati. Inoltre, si avverte la mancanza di un modello teorico soggiacente all'analisi che aiuti a dare coerenza all'azione collettiva e a capire come e dove è possibile migliorare l'efficacia dell'intervento di politica linguistica. Infine, deve essere dedicata maggiore attenzione alla stima quantitativa delle risorse necessarie (umane e materiali) e al calcolo dei costi delle varie misure di pianificazione linguistica.

3.
SITUAZIONE SOCIOLINGUISTICA DI PARTENZA

3.1. Le ricerche sulla condizione linguistica del friulano

Dalla metà degli anni Settanta ad oggi, in regione sono stati svolti diversi studi di carattere sociolinguistico che hanno permesso di indagare lo stato di salute del friulano. Il fatto di essere

stati ripetuti nel tempo con criteri statistici comparabili, ha permesso di ragionare sui mutamenti linguistici in atto.
Le prime indagini sono state condotte dall'Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia nel 1977 e nel 1986. Nel 1998, ebbe invece inizio un'indagine curata stavolta dal Dipartimento di Economia, società e territorio dell'Università di Udine, con l'obiettivo di rilevare le tendenze evolutive e le dinamiche sociolinguistiche della lingua friulana nei vent'anni successivi alla prima ricerca. Nei 15 anni successivi, inoltre, presso lo stesso Ateneo, si è proseguito con un nuovo filone di studi, indirizzato sempre a rilevare opinioni, frequenza e ambiti d'uso del friulano, ma in questo caso di gruppi specifici per età o per altre caratteristiche anagrafiche, sociali e culturali.
La ricerca più recente, costruita da un punto di vista del campione, dello strumento e del metodo d'indagine in modo tale da poter produrre un utile confronto con le indagini del passato, è stata pubblicata nel 2014; in questo caso, un ampliamento del campione e l'introduzione di nuove domande nel questionario ha permesso anche ulteriori approfondimenti. Quest'ultima e più recente indagine, svolta dall'ARLeF in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine, ha permesso di fotografare la realtà linguistica del Friuli e di produrre una serie di relazioni i cui dati salienti sono parzialmente riportati in queste stesse pagine. I risultati dettagliati di tale lavoro di ricerca sono comunque consultabili anche sul sito istituzionale dell'ARLeF www.arlef.it.
Inoltre, si riporteranno qui anche alcune risultanze di uno studio svolto nel 2019 dall'ARLeF in collaborazione con l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli-Venezia Giulia Impresa Sociale (IRES FVG) e basato sullo strumento dei Focus group (si veda la sezione 3 più avanti), e, per finire, si darà conto dei risultati ottenuti da un'approfondita rielaborazione di alcuni dei dati rilevati nel 2014, che ha permesso, con l'aiuto di esperti di pianificazione linguistica e di modelli matematici, di giungere ad alcune importanti conclusioni, soprattutto per quanto riguarda la proiezione nell'immediato futuro del numero dei locutori friulanofoni.

3.2. Caratteristiche e risultati principali dell'indagine più recente (2014)

L'ultima ricerca su ampia scala ("Rilevazione ed elaborazione statistica sulle abitudini, i comportamenti, le opinioni, le conoscenze e l'uso riferiti alla lingua friulana") è stata fatta tra il 2013 e il 2014, mantenendo la comparabilità con quelle precedenti. L'indagine è stata svolta per mezzo di un questionario strutturato, con un campionamento rappresentativo della popolazione delle tre ex provincie friulane; le risposte sono state in tutto 1005.
Nei 72 comuni inclusi nella ricerca, ci sono sia i 32 già selezionati nelle precedenti indagini (così da poter garantire una comparabilità dei risultati), ma anche altri comuni selezionati con criteri casuali per permettere un'analisi rappresentativa della popolazione anche a livello di singola provincia.

Per questo motivo, sono stati costruiti diversi campioni :

1. Un primo campione rappresentativo del Friuli calcolato nella sua totalità territoriale, chiamato "Campione Friuli" (o "Vecchio campione")[1], che rispetta una serie di caratteristiche metodologiche che permettono un confronto con le indagini del 1977 e 1998 e dunque una comparabilità nel tempo.
2. Altri tre campioni per le tre ex provincie di Gorizia, Pordenone e Udine, costruiti includendo innanzitutto i 32 comuni del "Campione Friuli", con l'aggiunta di altri scelti con procedure casuali per garantire la rappresentatività statistica. In merito a questo nuovo campionamento aggiuntivo, va sottolineato che non si possono fare confronti col passato, in quanto - come si è visto - è stato introdotto solo con quest'ultima ricerca.

3.3. I locutori

In base ai dati pubblicati nel 2014, nelle ex provincie di Udine, Gorizia e Pordenone, si stima che i friulanofoni siano circa 600.000: tra questi, 420.000 parlano regolarmente friulano e 180.000 lo fanno solo occasionalmente. Si tratta dunque di oltre il 60% della popolazione delle tre ex provincie. Se volessimo includere anche gli abitanti della ex provincia di Trieste (non friulanofona), i parlanti rappresenterebbero praticamente la metà della popolazione complessiva della regione Friuli-Venezia Giulia.
La comprensione della lingua friulana, anche tra i non locutori, riguarda la quasi totalità della popolazione: nelle provincie di Pordenone e di Gorizia, più dell'83% degli abitanti dichiara di comprendere il friulano. Questa percentuale sale a oltre il 96% nel caso della provincia di Udine.

LINGUA FRIULANA
COMPETENZA LINGUISTICA
E VARIAZIONI NEL TEMPO

	Dati 2014	Dati 1998	Differenza
Parlo in maniera regolare	47,6%	57,2%	-9,6%
Parlo in maniera occasionale	19,9%	20,3%	-0,4%
Capisco ma non lo parlo	26,4%	19,9%	+6,5%
Non lo capisco	6,1%	2,6%	+3,5%

LINGUA FRIULANA
COMPETENZE LINGUISTICHE AGGREGATE
E VARIAZIONI NEL TEMPO

	Dati 2014	Dati 1998	Differenza
Locutori regolari	47,6%	57,2%	-9,6%
Uso attivo *(locutori regolari + occasionali)*	67,5%	77,2%	- 9,7%
Conoscenza/ comprensione *(uso attivo + sola comprensione)*	93,9%	97,4%	- 3,5%

[1] I 32 comuni che compongono il campione si trovano nelle tre ex provincie di Udine, Pordenone e Gorizia, e sono: Arta Terme, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bicinicco, Casarsa, Cassacco, Cavazzo Carnico, Cervignano, Chiopris-Viscone, Coseano, Gorizia, Latisana, Majano, Maniago, Manzano, Moggio Udinese, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pozzuolo, Remanzacco, Ronchis, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Tagliamento, Santa Maria la Longa, Sequals, Sesto al Reghena, Tolmezzo, Tricesimo, Udine, Villa Vicentina.

Dunque, possiamo dichiarare che in media, in Friuli circa 9 persone su 10 hanno una conoscenza almeno passiva del friulano.

Un altro dato importante emerso è che si è ridotta nel tempo la perdita del numero di friulanofoni: negli ultimi decenni del '900, il friulano “si perdeva” con un tasso di circa l'1% annuo, mentre oggi questo si attesta attorno allo 0,6% annuo, e tende a ridursi ulteriormente col passare del tempo. Questa frenata pare connessa alla rivalutazione dello status della lingua, alle politiche di tutela e ai cambiamenti culturali complessivi della nostra società. È comunque evidente che l’uso del friulano in termini assoluti continuerà a diminuire finché non si esauriranno gli effetti, a livello demografico, della perdita drastica di trasmissione della lingua nel tempo, e dell’anzianità medio-alta dei friulanofoni.
In merito alle competenze linguistiche, si sottolinea che quanto rilevato si basa sull’autodichiarazione del livello di conoscenza e di uso della lingua friulana da parte degli intervistati, e non su una misurazione effettiva delle stesse competenze da parte dei ricercatori. Ciò è stato necessario per mantenere la comparabilità nel tempo tra i risultati ottenuti dalle diverse ricerche che hanno utilizzato il medesimo questionario per la rilevazione. Dunque, se da una parte si può avere una sopravvalutazione del proprio livello di conoscenza del friulano, dall’altro si è notato come spesso persone (soprattutto giovani) che sostanzialmente parlano in italiano, si collochino invece tra i locutori friulanofoni almeno occasionali. Per cui, a fronte di un indubbio calo dei locutori, vi è la percezione di uno status del friulano che acquista vigore, e della volontà di molti di inserirsi in una posizione linguistica che risponde talora forse più a un “desiderata” che ad una reale fotografia dei comportamenti quotidiani.

3.4. I giovani

Dalla ricerca emerge un fenomeno nuovo e molto interessante, ovvero come i giovani con meno di trent’anni dichiarino di parlare friulano più della classe di età immediatamente precedente (trentenni e quarantenni). Questo “rimbalzo” nell’uso e nelle opinioni positive in favore della lingua friulana da parte dei più giovani del campione è un dato che si riscontra costantemente nel corso di tutta la ricerca del 2014, e in merito a diversi aspetti. Inoltre, tale tendenza è stata evidenziata anche in altri studi svolti in questi primi due decenni del Duemila su categorie specifiche della società friulana, ed è coerente proprio con l’osservazione della stessa società, del territorio, degli eventi culturali e artistici che vi si organizzano, dell’affluenza che i giovani riservano proprio a queste occasioni di incontro. È insomma il segno più palese, anche se non l’unico, di una inversione di tendenza e di una modificazione profonda del senso stesso del parlare friulano, che si apre al futuro con prospettive molto diverse rispetto a quanto si pensava nel passato.

Come già indicato, la rilevazione delle lingue parlate si basa in realtà su una autodichiarazione, è però rilevante che i giovani dichiarino di conoscere e di usare (sempre, ogni tanto o di comprendere soltanto) una lingua che fino a poco tempo fa forse non avrebbero neppure preso in considerazione, in quanto non le riconoscevano un'utilità ed uno status comparabile a quello di altri idiomi conosciuti. Dunque, è cambiata probabilmente la percezione della lingua.
Possiamo ritenerlo un bene se guardiamo all'opinione di molti, soprattutto giovani, che non distinguono più tra lingue grandi e piccole, tra utili e non utili, o tra adatte o meno a sostenere un certo discorso o argomento. Però, allo stesso tempo, questo fare riferimento alla lingua come ad un diritto uguale a tanti altri, ma né più né meno importante di altre manifestazioni di identità, questo insistere sul fatto che in fin dei conti una lingua valga l'altra, senza pregiudizi e preconcetti, porta anche alla caduta di quella dimensione idealistica e identitaria che sosteneva il friulano nella coscienza delle generazioni passate.

LINGUE PARLATE NELLA FAMIGLIA DELL'INTERVISTATO
CAMPIONE LOCUTORI REGOLARI E OCCASIONALI

Oggi nella Sua famiglia	Friulano	Entrambe (Friulano +Italiano)	Friulano +Entrambe	Italiano	Altre lingue
Con i suoi genitori *Lei parla*	56,2%	16%	72,2%	21,3%	6,5%
Con la moglie/con il marito/ convivente, *Lei parla*	37,9%	16,9%	54,8%	39,6%	5,6%
Con i figli, *Lei parla*	28,2%	27,7%	55,9%	41,1%	3,0%
Con fratelli e sorelle *Lei parla*	57,5%	14,5%	72%	21,1%	6,8%
Con la maggior parte dei parenti *Lei parla*	58,9%	19,7%	78,6%	17,4%	4,1%
Con i figli *sua moglie/suo marito parla*	28,6%	16,2%	44,8%	52,3%	2,9%
I suoi figli tra loro *parlano*	21,2%	16,3%	37,5%	59,2%	3,3%

3.5. L'uso del friulano in famiglia e la trasmissione generazionale

La percentuale di chi dichiara che "due genitori entrambi friulani dovrebbero parlare in friulano ai figli" è plebiscitaria, con percentuali che in tutt'e tre le provincie toccano il 90% della popolazione. Questo dato è aumentato di oltre 15 punti percentuali dal '98 al 2014.
Le cifre della trasmissione linguistica effettiva nelle famiglie però sono meno alte, anche se importanti: il 55,9% dei locutori friulanofoni parla con i figli o soltanto in friulano, o alternando il friulano all'italiano. A parlare loro soltanto in friulano è invece il 28,2% degli intervistati friulanofoni, ovvero circa 3 su 10. Dunque, rimane sempre questa grande discrasia tra "ciò che è bene fare" e ciò che in effetti si fa. È però importante rilevare che in più di metà delle famiglie si riscontra un qualche uso della lingua friulana, anche se evidentemente non sappiamo quale sia l'"intensità" di ogni singola lingua utilizzata, se si alternino i codici o se la preferenza si esplichi nei confronti di una o dell'altra lingua.

3.6. La scuola

Il favore rispetto alla presenza del friulano nelle scuole è rilevante, ed è espresso anche dai non friulanofoni: a essere favorevoli all'insegnamento sono più di due terzi degli intervistati, con un dato che però è in flessione rispetto al passato. I risultati sono oltretutto in linea con le alte percentuali di adesione al friulano negli istituti scolastici.

In sostanza, il 75,1% dei locutori ritiene giusto che il friulano si insegni o che si utilizzi a scuola (non locutori, 60%). Tra queste due percentuali si trovano le risposte fornite a questo stimolo in tutti i vari campioni (tipologie di intervistati) che compongono la ricerca. Dove vi è una percentuale più alta di locutori regolari, si ottengono percentuali più alte di favore nei confronti della presenza del friulano nelle scuole: nell'ex provincia di Udine, il dato è del 70,6%, in quella di Pordenone del 67,8%, in quella di Gorizia del 66,9%.
Il dato del "Campione Friuli" è del 70,4%.

ADESIONE ALL'INSEGNAMENTO DEL FRIULANO A SCUOLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
(ISTITUTI COMPRENSIVI + SCUOLA PARITARIA)
Totale alunni
Totale alunni scelta friulano
16.339 16.586 16.458 16.608 16.387
47% 7.671
44% 7.288
46% 7.597
45% 7.403
45% 7.335
A.S. 2015 / 2016
A.S. 2016 / 2017
A.S. 2017 / 2018
A.S. 2018 / 2019
A.S. 2019 / 2020

Per comprendere e contestualizzare al meglio i risultati dei quali si è appena dato conto, si forniscono qui di seguito alcune sintetiche informazioni sull'insegnamento della lingua friulana nelle scuole della Regione, rimandando ad altri capitoli lo specifico approfondimento sull'argomento.
Con la L.R. n. 15/96 "Norme per la tutela e promozione della lingua e della cultura friulane" e con la Legge statale n. 482/99 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", la lingua e la cultura friulana entrano ufficialmente nelle scuole, ma è solo con l'approvazione della nuova L.R. 29/2007 e del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia (DPR del 2001) che l'insegnamento della lingua friulana si inserisce a pieno titolo all'interno dell'orario curricolare complessivo. Spetta ai genitori degli alunni l'indicazione se vogliano avvalersi o meno di tale insegnamento per i propri figli: quest'atto formale viene compiuto al momento dell'iscrizione al primo anno di ciascun ciclo scolastico, e l'opzione resterà valida per tutto il ciclo stesso.

I genitori degli alunni mostrano un forte interesse in merito al friulano, scegliendolo a scuola per i propri figli in una percentuale molto alta, che nel caso delle scuole dell'infanzia e primarie arriva ad almeno tre quarti delle famiglie coinvolte. Qui di seguito si vedono in forma grafica proprio le percentuali di adesione all'insegnamento della lingua friulana negli ultimi anni scolastici, divise per gradi scolastici.

3.7. Le opinioni, i comportamenti degli intervistati e lo status della lingua

Nei diversi studi sulla lingua friulana, ha assunto notevole valore la rilevazione delle opinioni e dei comportamenti effettivi degli intervistati. Qui citeremo come esempio alcune tra le risposte alla domanda sui motivi principali che spingono i friulanofoni a parlare la loro lingua. La prima motivazione è la dimensione identitaria (nella tabella a fianco si vedono i risultati sommati nelle percentuali di totale e parziale accordo con l'affermazione proposta), segue la dimensione territoriale e quella legata all'abitudine, alla normalità di uso della lingua.

Le opinioni a favore della tutela attiva della lingua sono in larga parte maggioritarie in tutt'e tre le ex provincie, e questo favore giunge anche da parte di molti non locutori. Si guardano più programmi radiotelevisivi in lingua friulana rispetto al passato, ma si legge di meno. La dimensione della scrittura in friulano è ancora minoritaria, in particolare quella digitale nelle nuove tecnologie, e pare non vi sia grande attenzione per le questioni sulla grafia corretta e ufficiale. Per quanto riguarda i contesti e i momenti di uso del friulano, molti intervistati dichiarano di utilizzarlo soprattutto in situazioni di particolare coinvolgimento emotivo.
Una domanda importante che indagava l'aspetto emotivo del rapporto con la lingua/le lingue era quella tesa a rilevare la "lingua del cuore", ovvero la lingua sentita come "propria", quella più amata o alla quale si è più affezionati, al di là del codice linguistico utilizzato normalmente nella quotidianità. I risultati si vedono nelle prossime infografiche, divisi tra friulanofoni e non friulanofoni: nel primo caso, ricordiamo che si tratta di tutti coloro che hanno dichiarato un uso attivo della lingua friulana, sia esso regolare che occasionale. Nel secondo caso, abbiamo tutti coloro che non fanno un uso attivo della lingua friulana o che addirittura non la conoscono.

Un altro aspetto molto interessante tra quelli indagati è quello dell'identità percepita dagli intervistati come principale, e qui sotto si leggono i risultati in sintesi per provincie di residenza. Nell'altra infografica si apprezza invece l'identità dichiarata dagli intervistati, divisi sulla base delle competenze linguistiche.
Infine, per quanto riguarda il plurilinguismo, si è visto come il favore sugli aspetti positivi dello stesso - anche se maggioritario in tutte le tipologie di intervistati - sia più alto tra i friulanofoni che non tra i non locutori. Inoltre, il plurilinguismo "generico" ottiene un accordo maggiore rispetto a quello in cui si fa riferimento esplicito al friulano, e questa tendenza si evidenzia anche tra gli stessi friulanofoni. La dinamica nel tempo mostra però che rispetto al 1998 cresce il favore nei confronti del plurilinguismo inteso in senso generico; invece, il favore per quello inteso in senso stretto (quando si cita specificatamente il friulano) tende a diminuire, pur restando molto maggioritario in termini assoluti.
Anche in altri punti della ricerca si è evidenziata una dinamica che da un lato vede risultati molto favorevoli in merito al valore culturale delle lingue, o la positività dell'uso del friulano con i figli, ecc., ma dall'altra si nota una contrazione, una diminuzione di tutti gli indicatori che possono essere letti quanto una "rivendicazione ideologica" del valore specifico del friulano. Dunque, da un lato abbiamo un rifiuto netto delle opinioni che svalutano il friulano, la sua importanza e il suo uso in diversi contesti. Ma questo rifiuto tende a vacillare e a ridursi quando la lingua friulana è esposta al confronto diretto con gli ambienti istituzionali o pubblici, o quando si utilizza nonostante qualcuno non la comprenda, oppure qualora venga sentita come imposta.
Leggendo i dati nel loro complesso, pare dunque di poter rilevare come siano andati persi nel tempo la gran parte degli stereotipi negativi legati all'uso del friulano, ma allo stesso tempo come sia diminuita anche la forza delle rivendicazioni "ideologiche" che associano l'uso della

lingua a qualche "plus" culturale o identitario. Il friulano viene visto quanto una lingua "normale" o del territorio, legata con la sua storia ma anche col suo presente, senza apologie o epicità particolari, ma anche senza opposizioni nette e radicali che ne minacciano lo status linguistico e culturale.

3.8. I Focus group

L'IRES FVG (Istituto Ricerche Economiche e Sociali Friuli-Venezia Giulia) nel 2019 è stato incaricato dall'ARLeF di approfondire alcune tematiche riguardanti la lingua friulana attraverso lo strumento qualitativo dei Focus group. Si tratta di conversazioni mirate che servono a raccogliere dati su di una tematica specifica e che coinvolgono mediamente non più di dieci persone per incontro. Con questo strumento si possono approfondire delle ipotesi di ricerca con un target di potenziali destinatari, per raccogliere spunti ed elementi utili a comprendere il tema oggetto di esplorazione. I testi risultanti, una volta trascritti, vengono sottoposti a due modalità integrate di analisi: la cosiddetta "Analisi tematica" o "Analisi qualitativa dei contenuti", e la "Content analysis", o analisi statistica di tipo testuale, che analizza, attraverso strumenti statistici, il *corpus*, rilevando le occorrenze, le similarità e le correlazioni di segmenti, lemmi, parole, frasi, ed espressioni.
I Focus Group sono stati realizzati in alcune località della provincia di Udine e hanno riguardato due gruppi di persone, entrambi composti da 24 persone: da una parte i giovani tra i 18 e i 29 anni e dall'altra i genitori con figli di età compresa tra i 3 e i 10 anni. L'obiettivo del primo Focus era quello di indagare e approfondire le modalità d'uso della lingua friulana da parte dei giovani; nel secondo caso, si volevano rilevare prassi ed eventuali criticità nella trasmissione della lingua friulana dai genitori ai figli inseriti nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Qui di seguito si riportano alcune delle considerazioni più interessanti emerse nel gruppo dei genitori in merito ai singoli temi.

Focus Group Genitori con figli dai 3 ai 10 anni	
TEMI	
Uso del **friulano in famiglia**	• Per molti, l'uso della lingua friulana alla nascita di un figlio è un fatto scontato, naturale, ma poi si tende ad adottare l'italiano come lingua d'uso esclusivo all'inizio della scolarizzazione • Il fenomeno trascina con sé l'intera famiglia, che asseconda l'uso dell'italiano; una volta instauratasi questa lingua, difficilmente si torna al friulano • Alcuni bambini percepiscono lo sforzo dei genitori di passare al friulano come innaturale • I friulanofoni intervistati usano la lingua per lo più con interlocutori adulti; coi bambini in generale, anche se figli di friulanofoni, si tende a parlare in italiano • Rischio di incorrere in una futura generazione di soli conoscitori passivi della lingua friulana • Talora, parziale recupero del friulano col crescere dell'età: l'uso della lingua è comparabile ad un fiume carsico, che si inabissa prima di riemergere di nuovo • Alcuni genitori rinforzano e premiano i figli per l'utilizzo del friulano • Molti bambini comprendono perfettamente il friulano, ma fanno fatica a formulare delle frasi; la paura di sbagliare e il

	conseguente il senso di vergogna possono frenare l'utilizzo della lingua • Il friulano è spesso lingua delle emozioni, ed è utilizzato anche per riprendere i figli pure in contesti normalmente italianofoni; l'immagine che rischia di passare in questo caso è quella di una lingua severa, che detta regole e impone castighi • Parlare friulano non è da provinciali, ma molti ritengono che questa visione sia profondamente radicata in noi • Chi viene da fuori apprezza il valore del friulano più di quanto facciano i friulanofoni stessi • Il friulano è importante per l'integrazione: tanti bambini con genitori non friulani imparano con estrema facilità questa lingua, superando nell'uso i coetanei friulani
Uso della **lingua nel contesto scolastico**	• Il plurilinguismo dovrebbe essere la norma: parlare friulano è un beneficio • La perdita del friulano con l'inserimento nelle scuole dell'infanzia viene compensata dall'acquisizione della lingua dei coetanei, cioè l'italiano; questo li condiziona molto di più delle scelte linguistiche della famiglia • Ci vorrebbero più occasioni per far parlare tra loro i bambini friulanofoni, così che non si sentano esclusi • I bambini friulanofoni, che potrebbero utilizzare tra loro la lingua friulana, in ambiente scolastico parlano invece quasi sempre l'italiano, anche nei momenti di gioco. Come se, una volta entrati a scuola, calasse inesorabilmente il sipario sulla lingua propria e familiare • Ci sono differenze anche all'interno di singole famiglie per quanto riguarda i diversi figli: in qualche caso, il passaggio all'italiano nella scuola dell'infanzia è immediato e permanente, in altri casi avviene con più gradualità o si esaurisce in tempi brevi. Si ritiene che a fare la differenza sia l'esempio degli insegnanti e la loro motivazione • Il friulano non dovrebbe rappresentare una scelta, un'alternativa, ma qualcosa di spontaneo e naturale, un motivo per far incuriosire gli altri. Così anche i bambini potrebbero reagire in maniera diversa • Per acquisire valore a scuola, il friulano non dovrebbe essere facoltativo • Per alcuni, così come si fa, il friulano a scuola non serve a molto: meglio svolgere certe materie interamente in lingua friulana, anche con l'adozione del metodo CLIL (acronimo inglese di "Insegnamento integrato di lingua e contenuto")

Uso di **strumenti e di materiali** in friulano per bambini	• Per molti genitori, filastrocche, canzoni e poesie veicolano bene il friulano e fanno scoprire e fissare nei bambini vocaboli che rimangono nel tempo • I materiali cartacei e multimediali prodotti in questi anni hanno contribuito a mantenere viva la lingua friulana • L'utilizzo della lingua non dovrebbe essere qualcosa che riguarda momenti e strumenti "una tantum" ma qualcosa di più naturale
Uso della **lingua in contesti extrascolastici**	• Soprattutto d'inverno, i ragazzi vivono molto "chiusi" tra le loro case e le attività che praticano: mancano gli spazi del cortile, o della piazza, e quello spirito di comunità che favoriva anche l'uso del friulano

Qui di seguito, alcune delle considerazioni più interessanti emerse tra i giovani in merito ai diversi temi affrontati

Focus Group Giovani 18-29 anni	
TEMI	
Contesti d'uso del friulano	• La famiglia è il primo contesto in assoluto nel quale si utilizza il friulano, seguita dagli amici d'infanzia • Il friulano rappresenta la lingua degli affetti, sa esprimere vicinanza ed informalità: si lega così fortemente al concetto di "confidenza" che alcuni si pongono dei dubbi sull'opportunità di utilizzarlo in determinati contesti • Questa lingua permette spesso di "essere parte del gruppo", sia amicale che lavorativo, e in qualche caso di ottenere la fiducia dell'interlocutore • In certe professioni, permette di interloquire meglio con le persone • La gran parte dei giovani è cosciente del permanere degli effetti di una visione che vedeva il friulano come lingua svalutante, che doveva cedere il passo all'italiano • Esistono contesti, interlocutori e momenti in cui parlare friulano diventa automatico (a casa, con gli animali domestici, quando si pensa a qualcosa che non deve essere verbalizzato, ecc.).
Il friulano e la **scuola**	• Per molti il contesto scolastico ha portato i giovani al passaggio alla lingua italiana • Anche il "trasferimento" verso la città per proseguire gli studi, ha comportato spesso un cambiamento di lingua

	• Ci sono però anche coloro che hanno cominciato ad utilizzare il friulano alle superiori, con compagni di classe o insegnanti • Si rimarca la necessità di far comprendere a tutti come passare al friulano non significhi abbassare la formalità del rapporto
Le **modalità d'uso** del friulano	• Per diversi giovani, l'uso del friulano risente dell'età degli interlocutori: con bambini o giovani, c'è la tendenza a orientarsi più spesso verso l'italiano • Si tenta di sintonizzarsi sul registro linguistico dell'interlocutore, in una ricerca di accordo, prediligendo la flessibilità e finendo spesso con l'assecondare la lingua italiana, in una relazione sempre fortemente asimmetrica tra italiano e friulano. • L'uso e il sostegno al friulano dipende molto dalla provenienza geografica e dalla storia di una persona; per chi ha vissuto all'estero il valore della lingua friulana è indiscusso • Il friulano è quasi soltanto lingua parlata, e c'è timore nel cimentarsi con le regole scritte; è sempre fortissima la sovrapposizione tra lingua e grafia • Un'interessante novità è rappresentata dall'utilizzo del friulano scritto (in questo caso, su whatsapp) se normalmente questo viene utilizzato anche come lingua orale con lo stesso interlocutore. Cosa non scontata, vista la forte scolarizzazione e l'esposizione prolungata all'italiano come sola lingua scritta. Inoltre, per i friulanofoni la "normalità" è sempre stata quella di passare all'italiano per le comunicazioni scritte • Frena nell'uso della scrittura in friulano il fatto che questa lingua non sia passata per una dimensione scolastica e quindi non sia stata appresa nella sua forma grafica come è avvenuto per tutte le altre lingue
Percezioni e status del friulano	• Per quanto riguarda percezioni e stereotipi, rimangono alcuni tratti positivi a connotazione dei friulanofoni (per es. il fatto di essere persone più pratiche, rapide, ecc.), come del resto già ben documentato in precedenti ricerche • Permane però la consapevolezza che chi parla friulano venga considerato con accezioni non sempre positive, anche se è scomparsa la paura di essere considerati rozzi ed ignoranti, o incompetenti in italiano • Tra i cliché, si registra talora anche la dichiarazione dell'utilità del friulano per interloquire con gli anziani

	• Resiste una traccia dell'idea di una certa azione di disturbo del friulano a livello scolastico, a danno della lingua italiana • L'impressione più frequente è quella di una certa neutralità rispetto alla lingua parlata, posizione confermata da tutte le ricerche di carattere sociolinguistico che hanno coinvolto questa fascia d'età negli ultimi vent'anni, fino ad arrivare a quella che è stata definita "mancata epicità" della lingua friulana (Melchior, 2014). • Il friulano prende vigore quando si è all'estero, e il fatto che dal di fuori si riconosca interesse verso questa lingua, ne aumenta certamente lo status • In generale, si riconosce il valore assoluto del plurilinguismo e si ritiene che il bilinguismo italiano-friulano renda più facile l'apprendimento di altre lingue
La **conoscenza degli strumenti** di supporto linguistico	• Non tutti i giovani coinvolti conoscono gli strumenti di scrittura, consultazione e correzione messi a disposizione dall'ARLeF per la lingua friulana • Si lamenta inoltre il fatto che la lingua friulana sia poco visibile a livello istituzionale, e dunque la difficoltà nel farla entrare nella quotidianità • Non vengono apprezzati molto i gadget: si auspica piuttosto la produzione di audio, video e materiali che sollecitino all'ascolto e al prendere coscienza della "normalità" della lingua nei diversi settori della vita sociale

3.9. Le proiezioni demografiche di lungo periodo (orizzonte 2050)

Nella prima metà del 2020 è stato realizzato uno studio di natura quantitativa in collaborazione con l'Università Humboldt di Berlino e con l'Università dell'Ulster nel Regno Unito.[2] Lo studio analizza il passato e la potenziale evoluzione della lingua friulana nelle tre ex-province di Udine, Pordenone e Gorizia (qui si seguito "UPG"). Le già citate indagini sociolinguistiche del 1977, 1998 e 2014, rivelano che nel corso del tempo vi è stata una diminuzione del numero dei locutori o parlanti del friulano (o friulanofoni), definiti come la somma dei parlanti regolari e occasionali. La diminuzione dei parlanti regolari è particolarmente preoccupante. Si concentrerà qui l'attenzione sulla massa dei locutori regolari perché è quest'ultima a permettere la trasmissione intergenerazionale della lingua in via naturale. Ciò non toglie l'importanza dei parlanti occasionali (definizione probabilmente da migliorare nelle prossime indagini sociolinguistiche), sia perché essi potrebbero (ri)diventare regolari a certe condizioni, sia

[2] Lo studio completo ("Modeling the evolution of Friulian in Friuli Venezia Giulia", trad. "La modellizzazione dell'evoluzione del friulano nel Friuli Venezia Giulia") è liberamente disponibile sulla pagina Internet del gruppo di ricerca "Economia e Lingue" ("Research Group Economics and Language") presso il sito dell'Università dell'Ulster (www.ulster.ac.uk).

perché costituiscono parte essenziale dell'ambiente linguistico con cui il parlante regolare interagisce assicurando in tal modo una presenza della lingua in società.
Fra il 1977 e il 2014 nell'area geografica esaminata si è potuto osservare un calo della percentuale di intervistati che dichiara di parlare regolarmente il friulano dal 75% al 48%, secondo i dati del "Campione Friuli" (vedi sezione 2 qui sopra per le definizioni). Ciò corrisponde a una riduzione annuale di circa l'1,2% per il periodo 1977-2014, anche se va detto che nel periodo 1998-2014 la perdita media (calcolata sullo stesso campione) era dello 0,6% annuo. Il dato del 1977 è stato ricostruito perché il questionario dell'epoca non era lo stesso utilizzato nel 1998 e quindi va preso *cum grano salis*. Ma è possibile che il rallentamento del tasso di decrescita annuale sia effettivamente legato al graduale superamento dello stigma contro il friulano che ha fatto in modo che meno parlanti mimetizzassero il loro repertorio linguistico.
Per valutare lo sviluppo demografico futuro del friulano in UPG è stato utilizzato un modello di dinamica linguistica. Questo modello si basa su una formalizzazione matematica di cinque processi cruciali per l'evoluzione di una lingua in qualsiasi società moderna e su dei parametri che sono stimabili a partire da dati empirici. Le variabili sono le seguenti: la percentuale di parlanti nella popolazione e la loro concentrazione geografica (questi elementi servono a descrivere la probabilità che si formino famiglie friulanofone); il tasso di natalità e quello di decessi; i flussi immigratori di persone non di lingua friulana verso l'area friulanofona ed i flussi emigratori dalla stessa area; lo sviluppo di competenze linguistiche in friulano attraverso il sistema di istruzione; e infine la formazione linguistica degli adulti. I modelli necessariamente semplificano la realtà e devono fondarsi su delle ipotesi che possono avverarsi o meno (questo è vero in particolare per i flussi migratori futuri, per natura imprevedibili). Inoltre, i dati delle ricerche sociolinguistiche 1977 e 1998 basate sul "campione Friuli" sono confrontabili con quelli risultanti dall'indagine sul nuovo campione del 2014 solo in una certa misura. Al netto di questi limiti, i modelli sono utili per dare un ordine di grandezza all'evoluzione futura della massa parlante.
Utilizzando stime per i vari parametri del modello derivati dalle tre indagini sociolinguistiche esistenti e dai dati ufficiali dell'Istituto italiano di statistica (Istat), il modello è stato in primo luogo calibrato per riflettere l'evoluzione osservata e corrispondere ai dati reali passati. In un secondo momento esso è stato applicato al friulano in UPG a partire dai dati 2014 del nuovo campione. Sono stati analizzati sia i friulanofoni (cioè la somma dei locutori occasionali e regolari della lingua) che il sottogruppo dei friulanofoni regolari.
Concentriamoci in prima battuta sui friulanofoni regolari. Secondo le proiezioni del modello, la tendenza al ribasso del passato continuerà nel futuro se l'ambiente linguistico non cambia drasticamente con un intervento deciso sulla scuola e un sostegno alla trasmissione intergenerazionale della lingua nelle famiglie. Il modello prevede infatti che il numero dei friulanofoni regolari diminuirà da circa 421.000 del 2014 a 325.000 del 2050, passando dal 42% della popolazione in UPG nel 2014 a una percentuale compresa fra il 29% e il 32% nel 2050 (l'intervallo riflette due diversi scenari di flussi migratori). Si veda la tabella sottostante, e i successivi grafici.

SCENARIO		2014	2030	2050
1. Con crescita demografica dovuta all'immigrazione	Solo locutori regolari	421.313	376.792	324.475
		42,4%	36,1%	29,0%
	Resto della popolazione	572.350	666.214	796.252
		57,6%	63,9%	71,0%
2. Con situazione demografica stagnante	Solo locutori regolari	421.313	375.047	323.832
		42,4%	37,7%	32,4%
	Resto della popolazione	572.350	620.207	673.832
		57,6%	62,3%	67,6%

Lo scenario 1 indicato nella tabella precedente (crescita demografica dovuta all'immigrazione) è rappresentato nel grafico sottostante. Esso riporta la proiezione del numero dei friulanofoni regolari, comparata con il resto della popolazione (che, per essere chiari, comprende anche i locutori occasionali del friulano) sulla base del nuovo campione, facendo riferimento ad uno scenario futuro con un aumento del tasso migratorio e quindi della popolazione. La previsione in questo caso parte dal 1998 per tenere conto delle tendenze migratorie in atto. Poiché il nuovo campione si riferisce al 2014, la percentuale di locutori regolari nel 1998 è il risultato di una estrapolazione.

Nel prossimo grafico si presenta la stessa cosa ma in termini percentuali. Il grafico illustra la previsione dell'evoluzione della percentuale di parlanti regolari del friulano nell'arco di tempo che va dal 1998 fino al 2050.

Passiamo ora all'ipotesi di uno scenario futuro di stagnazione demografica (**scenario 2** della tabella precedente), e dunque di popolazione totale pressoché costante nel territorio di riferimento. Nel grafico sottostante si apprezza la proiezione dell'evoluzione del numero dei friulanofoni regolari comparato con tutto il resto della popolazione residente, sulla base del nuovo campione e con riferimento ai dati che partono dal 2014.

Sulla base dei dati illustrati nel grafico precedente, qui di seguito si vede come si suddividano i locutori in termini percentuali: da una parte i friulanofoni regolari e dall'altra il resto della popolazione. Anche qui, si fa riferimento al nuovo campione, con dati che partono dal 2014.

Volgiamo ora lo sguardo al numero di parlanti friulanofoni (cioè la somma dei regolari più occasionali). Secondo il modello, il loro numero in UPG diminuirà da circa 600.000 nel 2014 a 536.000 nel 2050, passando dal 60% nel 2014 al 48-53% nel 2050 (sempre a seconda delle ipotesi sui flussi migratori).

In estrema sintesi, il modello prevede una contrazione di circa il 23%-24% della massa dei friulanofoni regolari e una diminuzione complessiva dei parlanti del friulano dell'11% entro il 2050. Le proiezioni indicano quindi che quasi un quarto dei locutori regolari sparirà entro il 2050. Si tratta di 100.000 parlanti regolari in meno in 36 anni, pari a un tasso di decrescita medio annuale dello 0,66%, grosso modo in linea con le tendenze recenti. Il modello non permette di stimare l'età media del parlante nel futuro. Tuttavia, considerando il generale invecchiamento della popolazione, è ragionevole pensare che nel 2050 una buona parte di quei 324.000 parlanti circa sarà ultracinquantenne. Se prendiamo l'età fra i 20 e i 45 anni come l'intervallo tipico durante il quale le persone fanno figli, è evidente che la base demografica friulanofona in età riproduttiva sarà molto inferiore a 324.000, creando le premesse per un ulteriore indebolimento tendenziale della massa parlante. Il modello dinamico inoltre fa l'ipotesi che la trasmissione intergenerazionale avvenga a livello di popolazione nel suo complesso e non solo in una certa fascia di età (un modello più dettagliato necessiterebbe di troppi dati purtroppo non disponibili). Al tempo stesso va detto che anche i nonni parlano coi nipoti, quindi non è sbagliato ipotizzare che non solo i genitori possono trasmettere la lingua alle nuove generazioni.
Le previsioni demografiche sono effettuate con dati talvolta incompleti, campioni di indagini sociolinguistiche che sono stati ridefiniti nel tempo, e usando un certo insieme di ipotesi che l'Istat fa sull'andamento demografico e i flussi migratori. Per questo motivo vanno interpretate con prudenza. Tuttavia, le previsioni evidenziano due punti fondamentali. In primo luogo, senza un determinato e coerente intervento di politica linguistica il declino né si arresta né rallenta. In

secondo luogo, la situazione non è però ancora compromessa e non è troppo tardi per influire efficacemente sulla vitalità della lingua a lungo termine. Una massa di parlanti regolari di circa 405.000 persone nel 2020 è un solido punto da cui partire per stabilizzare l'uso della lingua friulana nel futuro se si sarà in grado di intervenire con continuità e di investire adeguate risorse nella sua tutela e promozione.

4.
EVOLUZIONE DEL QUADRO GIURIDICO

4.1. Basi normative per il riconoscimento e la realizzazione delle attività di politica linguistica

La tutela delle minoranze linguistiche è un principio fondamentale della Costituzione che si richiama a principi democratici sanciti e affermati anche a livello europeo e internazionale. Per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia la tutela delle minoranze linguistiche assume particolare importanza: tra i fondamenti e le finalità principali dell'autonomia speciale, infatti, vi è proprio la presenza delle minoranze linguistiche e la loro tutela.
Già l'articolo 3 dello Statuto regionale, adottato con la Legge costituzionale 1/1963, riconosce parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini della regione, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali, riproponendo così in estrema sintesi i contenuti degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione della Repubblica Italiana .
Con l'approvazione della L.R. 15/1996 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), la Regione ha dettato i principi fondamentali per esercitare una politica attiva di conservazione e sviluppo della lingua e della cultura friulane quali componenti essenziali dell'identità etnica e storica della comunità regionale. Questo è il primo provvedimento legislativo regionale (primo, nel suo genere, anche a livello nazionale) che riconosce in modo ufficiale il friulano come "lingua", fissa la possibilità per gli enti locali di poterla utilizzare nei consigli, nella toponomastica e in generale nei rapporti coi cittadini; delinea i primi interventi nei settori dell'istruzione pubblica e del sistema radiotelevisivo e istituisce il primo organo regionale di politica linguistica a favore del friulano, l'OLF – Osservatorio regionale della Lingua e della cultura Friulane, nel 2005 sostituito da un'agenzia autonoma, l'ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana.
Nello specifico, costituiscono obiettivi dell'azione regionale la conservazione e la valorizzazione della lingua friulana mediante iniziative ordinarie e straordinarie e lo sviluppo della lingua stessa come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna e, in particolare, utilizzabile attraverso i mezzi di comunicazione sociale.
Prima dell'approvazione della L.R. 15/1996, gli unici riferimenti alla lingua friulana in testi normativi, statali o regionali, avevano carattere incidentale o si riferivano alla tutela della lingua in un ambito più ampio di promozione culturale, come nel caso della Legge regionale 68/1981 "Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali". Si trattava, dunque, di disposizioni valide al fine di sviluppare più l'articolo 9 della Costituzione italiana, che il principio di tutela delle minoranze, fissato dall'articolo 6 e attivato dalla Legge 482/1999 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) solo dopo 50 anni dall'entrata in vigore della Costituzione. Quest'ultima legge ha permesso di integrare ed estendere il campo di azione della legislazione regionale, declinandolo sulle competenze di spettanza statale, quali l'insegnamento della lingua a scuola e il diritto di utilizzo in tutte le amministrazioni pubbliche site in territorio delimitato. Molto rilevanti, sebbene in parte inapplicate, le norme sulla programmazione nella radiotelevisione pubblica.
A 11 anni dall'approvazione della prima legge regionale e a 8 da quella statale, la Regione, per superare alcuni limiti della normativa precedente e attivare le nuove competenze acquisite dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e l'approvazione del D.Lgs. 223/2002 (uno specifico decreto attuativo dello Statuto di autonomia sulle minoranze), ha di nuovo messo

mano alla legislazione linguistica sul friulano approvando la Legge regionale 29/2007 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).
La nuova legge si poneva in continuità con gli interventi della L.R. 15/1996, con l'obiettivo finale di rendere il friulano una lingua parlata e scritta in ogni situazione della vita pubblica e privata, e di permettere ai cittadini di esercitare appieno il loro diritto di espressione in friulano.
Il testo si fonda su cinque principi:
1. il rispetto delle autonomie;
2. il rispetto delle libere scelte del cittadino (gli enti pubblici garantiscono i servizi in friulano ma per i cittadini saranno sempre un'opportunità, mai un obbligo);
3. la scelta dell'ARLeF quale ente responsabile dell'attività di indirizzo, programmazione e coordinamento nell'applicazione della legge;
4. la flessibilità degli interventi (la legge è completa dal punto di vista organico e strutturale, ma non fissa i parametri in maniera rigida);
5. le verifiche (non solo amministrative e contabili ma anche sull'efficacia delle azioni compiute).

Nel Capo I il friulano viene definito "lingua propria" del Friuli e viene confermata la grafia ufficiale della lingua friulana (art. 13 L.R. 15/96).
Il Capo II prevede la "certificazione linguistica" del friulano, ribadisce il diritto di usare la lingua friulana nei Consigli comunali e negli altri organi collegiali dei Comuni che rientrano nella delimitazione territoriale e introduce l'uso visivo della lingua friulana, nella cartellonistica stradale e in ogni altra indicazione esposta al pubblico.
Il Capo III definisce gli interventi nel settore dell'istruzione. La Regione è chiamata ad adottare un "Piano applicativo di sistema" che progressivamente implementi la presenza del friulano nelle scuole. Vengono previsti il sostegno alla produzione di materiale didattico, l'istituzione di un "Elenco degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana", iniziative di formazione ed informazione rivolte alle famiglie per far conoscere il piano di introduzione della lingua friulana nel sistema scolastico, iniziative di insegnamento della lingua friulana rivolte agli adulti.
Il Capo IV si occupa degli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione e il Capo V delle attività delle associazioni culturali.
Il Capo VI prevede che l'ARLeF, ogni cinque anni, proponga un Piano generale di politica linguistica (PGPL). Sulla base del PGPL la Giunta regionale, su proposta dell'ARLeF, adotta annualmente il Piano delle priorità di intervento.
Il Capo VII riguarda l'attuazione e la verifica.
Il Governo italiano ha deciso, con il ricorso n. 16 del 18 febbraio 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 aprile 2008, di impugnare la legge regionale in parola contestandone sette punti (articoli: 6, comma 2; 8, commi 1 e 3; 9, comma 3; 11, comma 5; 12, comma 3; 14, commi 2, ultimo periodo, e 3; 18, comma 4).
Con la Sentenza n. 159/2009, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 maggio 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutti gli articoli impugnati, salvo l'art. 18, considerando come parametro unico di costituzionalità della normativa regionale la legge 482/99, quando invece la legge 482/99 stessa lascia esplicitamente campo libero alle disposizioni più favorevoli approvate dalle Regioni e prevede la prevalenza delle leggi approvate dalle Regioni a Statuto speciale nell'ambito delle proprie competenze. In precedenza, invece, la Corte Costituzionale aveva più volte ribadito che la tutela delle minoranze linguistiche

non costituisce una materia in sé, bensì un principio che tutti i soggetti pubblici devono rispettare nell'esercizio delle proprie competenze.
Nella sentenza vi sono tuttavia anche aspetti positivi. Prima di tutto la Consulta afferma chiaramente che l'articolo 3 dello Statuto di autonomia fa riferimento anche al friulano. Inoltre, la Corte ha indicato le modalità con cui il legislatore può giungere ai risultati perseguiti attraverso le norme censurate, ovvero tramite le norme attuative dello Statuto. Infine, nel settore dell'istruzione, la sentenza ha fatto salvi tutti i principi previsti dalla L.R. 29/2007 riguardo al diritto all'insegnamento nella scuola, censurando esclusivamente alcune modalità di attuazione di tali princìpi.

4.2. Modifiche intercorse dal 2015 ad oggi
Si andranno qui ad analizzare le modifiche normative intervenute a livello regionale nell'arco temporale compreso dal 2015 ad oggi. Va sottolineato che l'impianto normativo è rimasto sempre lo stesso, dato che il quadro di riferimento, anche a livello statale e internazionale, non è cambiato. Le norme sopra elencate rappresentano quindi il riferimento attuale. Nei paragrafi a seguire si provvederà a dare una breve spiegazione delle modifiche intervenute in questi ultimi cinque anni.

4.2.1. Modifiche apportate alla Legge Regionale 29/07
I cambiamenti apportati nel periodo in questione hanno riguardato principalmente la L.R. 29/07.
A tal proposito, l'articolo 3 della **L.R. 33/15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018)** ha così sostituito il comma 2 dell'articolo 26 (Piano delle priorità d'intervento):

> "*Il Piano delle priorità di intervento stabilisce quali iniziative previste dalla presente legge sono ritenute prioritarie, quante risorse sono destinate a ciascun settore o gruppo di intervento e i criteri per l'utilizzo delle risorse*";

in aggiunta a ciò, i commi 3 e 4 sono stati abrogati.
Muovendoci ad analizzare la **L.R. 12/17 (Norme in materia di cultura, sport e solidarietà),** l'articolo 28 prevede che l'articolo 23 (Regolamento per gli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione (che nella sua forma precedente si limitava a stabilire che "*con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dalle disposizioni del presente Capo*") venga modificato come segue:

> **1.** Gli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione sono coordinati con quelli previsti nella programmazione di cui al Capo VI e con gli obiettivi ivi indicati.
> **2.** Al fine di garantire un adeguato sostegno alla programmazione radiofonica in lingua friulana, anche per favorire la diffusione e l'uso della lingua nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a Informazione Friulana società cooperativa di Udine nella misura disposta annualmente con legge di stabilità regionale o con altro provvedimento legislativo regionale.
> (...)

La **L.R. 44/17 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020),** al suo articolo 6 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero) apporta le seguenti modifiche:

> *-al comma 1 dell'Art.2 dopo la lettera e) è inserita la seguente:*

e bis) *dalla convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata con la legge 28 agosto 1997, n.302 (Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);*
-al comma 1 dell'Art. 30 le parole "non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura".

La **L.R. 9/19 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale),** al suo articolo 36 (Modifiche alla legge regionale 29/07), dispone una serie di modifiche a quanto stabilito dalla L.R. 29/07:

- il comma 7 dell'articolo 6 "*Gli enti interessati provvedono all'applicazione progressiva delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo i progetti obiettivo annuali, nell'ambito dei piani di politica linguistica di cui all'articolo 27*" è sostituito dal seguente:
"*Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25*.";

- il comma 5 dell'articolo 8 "Gli enti interessati provvedono all'applicazione progressiva delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo i progetti obiettivo annuali, nell'ambito dei piani di politica linguistica di cui all'articolo 27" è sostituito dal seguente:
"*Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25*.";

- dopo il comma 2 dell'articolo 9 è inserito il seguente:
"*Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25*.";

- il comma 4 dell'articolo 10 "*I soggetti di cui all'articolo 6 si adeguano alle previsioni del presente articolo, secondo i progetti obiettivo annuali, nell'ambito dei piani di politica linguistica di cui all'articolo 27"* è sostituito dal seguente:
" *Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25*.";

- il comma 2 dell'articolo 25 "*Il PGPL è suddiviso per tipologie di soggetti. Per ogni tipologia sono previste specifiche aree di intervento e, per ognuna di esse, progetti obiettivo alternativi*" è sostituito dal seguente:
" *Il PGPL è suddiviso per tipologie di soggetti. Per ogni tipologia sono previste le modalità operative per garantire ai cittadini il pieno esercizio dei diritti linguistici previsti dalla normativa vigente*.";

- dopo il comma 2 dell'articolo 25 è inserito il seguente:
" *Il PGPL specifica le modalità con cui lo Sportello linguistico regionale per la lingua friulana di cui all'articolo 16, commi 1, 1 bis e 1 ter della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), fornisce supporto ai soggetti di cui al comma 2 ai fini dell'attuazione della presente legge.*";

- la rubrica dell'articolo 27 "*Piani di politica linguistica*" è sostituita dalla seguente: "*Piani speciali di politica linguistica*";

- il comma 1 dell'articolo 27 "*La Regione, gli enti locali e i concessionari di pubblici servizi approvano ogni cinque anni, un Piano speciale di politica linguistica (PSPL) al fine di stabilire, sulla base del Piano generale di politica linguistica (PGPL), i progetti obiettivo da raggiungere*

annualmente nell'ambito di ogni area di intervento, con scadenze che in nessun caso potranno superare la durata del piano stesso" è sostituito dal seguente:
" *La Regione, gli enti locali e i concessionari di pubblici servizi possono adottare propri piani speciali di politica linguistica al fine di garantire, con proprie risorse, ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste dal Piano generale di politica linguistica ai sensi dell'articolo 25, comma 2.";*

- il comma 3 dell'articolo 27 è abrogato.

Analogamente, gli articoli da 13 a 24 della **L.R. 20/19 (Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014)**, hanno apportato alla L.R. 29/07 le seguenti modifiche:

Art. 13 *(Modifica all' Art. 3 della L.R. 29/2007)*
Al comma 2 dell'articolo 3 le parole " *territori provinciali diversi*" sono sostituite dalle seguenti: " *territori diversi delle ex province di Gorizia, Pordenone e Udine*".

Art. 14 *(Modifica all' Art. 4 della L.R. 29/2007)*
Al comma 2 dell'articolo 4 le parole "*che valorizzano le diversità linguistiche e culturali*" sono sostituite dalle seguenti: "*atti alla valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche e al rafforzamento del concetto di interculturalità, ivi comprese le iniziative di carattere sperimentale che coinvolgono il sistema scolastico in relazione alle lingue minoritarie riconosciute sul territorio regionale*".

Art. 15 *(Modifica all' Art. 7 della L.R. 29/2007)*
Al comma 5 dell'articolo 7 le parole "*dalla Regione, su proposta dell'ARLeF, ed è aggiornato annualmente*." sono sostituite dalle seguenti: "*dall'ARLeF*.".

Art. 16 *(Modifica all' Art. 9 della L.R. 29/2007)*
Al comma 2 dell'articolo 9 le parole "*delle associazioni intercomunali e delle unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle Province"* sono sostituite dalle seguenti: "*degli enti locali*".

Art. 17 *(Modifiche all' Art. 10 della L.R. 29/2007)*
All' articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
-alla rubrica dopo la parola "*Cartellonistica*" sono inserite le seguenti: "*e segnaletica*";
-al comma 3 la parola "*cartellonistica*" è sostituita dalla seguente: "*segnaletica*".

Art. 18 *(Modifica all' Art. 13 della L.R. 29/2007)*
Il comma 5 dell'articolo 13 "*La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione*" è sostituito dal seguente:
"*La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione o suo delegato ed è composta dal Direttore centrale competente in materia di istruzione, o suo delegato, dal Direttore centrale competente in materia di lingue minoritarie, o suo delegato, da un componente nominato dall'ARLeF, nonché da cinque esperti nell'ambito della tutela, della valorizzazione e dell'insegnamento della lingua friulana.*".

Art. 19 *(Sostituzione dell' Art. 16 della L.R. 29/2007)*
L' articolo 16 viene rinominato (Materiale e documentazione didattici) sostituendo quanto precedentemente stabilito- "*La Regione sostiene la produzione di materiale didattico per l'insegnamento della e nella lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, elaborato secondo le linee indicate dall'ARLeF*"- come segue:

“***1.*** *L'ARLeF realizza e sostiene la produzione di materiale didattico per l'insegnamento della e nella lingua friulana;*
2. *L'ARLeF approva le linee da seguire nella realizzazione di materiale didattico per l'insegnamento della e nella lingua friulana e nella realizzazione di attività di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la lingua friulana* .”

Art. 20 *(Modifiche all' Art. 23 della L.R. 29/2007)*
Al comma 2 dell'articolo 23 dopo le parole “*alla programmazione radiofonica in lingua friulana*” sono inserite le seguenti: “*e di attuare il Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25*” e dopo le parole “*Informazione Friulana società cooperativa di Udine*” sono inserite le seguenti: “*e a Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine*”.

Art. 21 *(Sostituzione dell' Art. 24 della L.R. 29/2007)*
L' articolo 24 (Realtà associative) viene rinominato (Associazioni della minoranza linguistica friulana) e riformulato come segue:
1. Al fine di attuare il Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25, la Regione riconosce una speciale funzione di servizio ai soggetti che svolgono un'attività qualificata e continuativa nel territorio regionale per la promozione e la diffusione della lingua friulana e che dispongono di strutture stabili e di un'adeguata organizzazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, viene istituito l'Albo regionale delle associazioni della minoranza linguistica friulana presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie.
3. All'Albo di cui al comma 2 possono iscriversi le associazioni della minoranza linguistica friulana in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono dotate di autonomia amministrativa e contabile;
b) hanno sede legale sul territorio di uno dei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 15/1996 ;
c) svolgono in modo stabile e continuativo da almeno tre anni un'attività destinata prevalentemente alla diffusione e alla valorizzazione della lingua e della cultura della minoranza linguistica friulana;
d) non sono destinatarie di ulteriori finanziamenti ai sensi della presente legge.
4. L'iscrizione, previa domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, e la cancellazione dall'Albo regionale sono disposte dal Direttore del Servizio competente in materia di lingue minoritarie.
5. Le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale e per la tenuta del medesimo sono definiti con regolamento regionale.
6. La Regione sostiene le attività e le iniziative promosse e svolte dalle associazioni iscritte all'Albo di cui al comma 2 mediante finanziamenti.
7. Ai fini di cui al comma 1, la Regione riconosce alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un ruolo di primaria importanza e ne sostiene il perseguimento delle finalità istituzionali mediante la concessione di un finanziamento disposto annualmente con legge di stabilità regionale.
8. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.”.

Art. 22 *(Modifiche all' Art. 27 della L.R. 29/2007)*
All' articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 le parole "*i concessionari di pubblici servizi*" sono sostituite dalle seguenti: "*i soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico*";
- il comma 2 è abrogato.

Art. 23 *(Modifiche all' Art. 28 della L.R. 29/2007)*
All' articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:
- alla rubrica le parole: "*e Commissione per l'uso sociale della lingua friulana*" sono soppresse;
- i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 24 *(Modifica all' Art. 29 della L.R. 29/2007)*
Alla lettera a) del comma 3 le parole "*l'amministrazione regionale, le amministrazioni locali e i concessionari di pubblici servizi*" sono sostituite dalle seguenti: "*la Regione, gli enti locali e i soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico*".

4.2.2. Altre modifiche legislative

Nel quinquennio qui analizzato sono state approvate anche una serie di misure che, pur interessando la lingua friulana, non hanno comportato alcuna modifica per la L.R. 29/2007.
La **L.R. 18/16 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale)** al suo Art.56 (Norme finali) stabilisce quanto segue:

> **2.** A decorrere dall'1 gennaio 2017, tra le amministrazioni del Comparto unico rientra anche l'Agenzia regionale per la lingua friulana (Arlef), di cui all'articolo 6, commi 66 e 67, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001); a decorrere da tale data al personale dell'Agenzia si applica la disciplina contrattuale prevista per il personale degli enti locali del Comparto unico.

L'Art.11 (Divieto di cumulo di contributi) della **L.R. 5/18 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale)** stabilisce quanto segue:

> *"Gli enti e le organizzazioni delle minoranze linguistiche che beneficiano di contributi per la loro attività nel settore dell'editoria, dell'informazione e della comunicazione nelle lingue minoritarie e per questo destinatari di appositi contributi ai sensi delle leggi regionali… [n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana),]…. non possono accedere ai contributi della presente legge".*

La **L.R. 13/18 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)** interviene con l'obiettivo di sviluppare un Centro regionale di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana. A tal proposito, specifica quanto segue:

> Art. 37 - (Interventi)
> 1. Gli interventi di promozione delle culture e delle lingue minoritarie, slovena, friulana e tedesca sono attuati nell'ambito del Piano annuale per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 34, nonché mediante il sostegno finanziario alle attività specifiche di cui al titolo IV della presente legge, di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e alla legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia).

Art. 37 bis - (Centro regionale di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana)
1. In conformità con le disposizioni di cui alla L.R. 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) l'Amministrazione regionale intende favorire la diffusione della lingua friulana e accrescere la qualità e le competenze del personale docente nelle istituzioni scolastiche regionali anche attraverso lo sviluppo di un Centro regionale di documentazione ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana, denominato "Docuscuele" a disposizione degli insegnanti, degli alunni e delle famiglie e gestito dalla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un contributo annuo a sostegno del Centro, per lo sviluppo di attività informative, di formazione, di produzione e diffusione del materiale didattico e di altre attività di valorizzazione della lingua friulana nelle scuole, conformemente alle linee di sviluppo regionali in materia di valorizzazione della lingua friulana contenute nel Piano Generale di Politica Linguistica per la lingua friulana di cui all' articolo 25 della legge Regionale 29/2007 .
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata entro il 28 febbraio di ogni anno al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa e del rendiconto del contributo dell'anno precedente. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con erogazione dell'intera somma su richiesta del beneficiario. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
4. Limitatamente all'anno 2019 la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa.
5. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.

Nel mese di dicembre 2018 è stata approvata la **L.R. 28/18 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021).** Come nei casi precedenti, non ci sono interventi diretti sul dettato normativo della L.R. 29/07; ciononostante l'articolo 10 norma alcuni aspetti inerenti alla politica linguistica:

5. Dopo la lettera f ter) del comma 66 dell'Art. 6 della L.R. 26 febbraio 2001, n.4 (Legge finanziaria 2001) è aggiunta la seguente:
"*f quater) sostenere le produzioni teatrali di qualità in lingua friulana anche attraverso la partecipazione, in qualità di socio, a soggetti pubblici o privati aventi tale finalità istituzionale*".

6. Il *comma 10 dell'articolo 1* della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), è sostituito dal seguente: ***"****La cartellonistica stradale prevista dall' articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è conforme a quanto disposto dalla normativa in materia di circolazione stradale ed è realizzata mediante aggiunta del testo in lingua friulana direttamente sotto il testo in italiano, con medesimi caratteri e dimensioni, entro lo stesso pannello. I testi in lingua friulana devono essere scritti nella grafia ufficiale, in conformità all' articolo 5 della legge regionale 29/2007 . La grafia dei toponimi friulani è soggetta al parere preventivo e vincolante dell'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane."*

7. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall' articolo 24, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), al fine di garantire la continuità dell'attività dei soggetti di cui all' articolo 24, comma 2, della medesima legge regionale 29/2007 , l'Amministrazione regionale è autorizzata ad

> anticipare ai medesimi un finanziamento per l'esercizio 2019 di pari importo al finanziamento percepito nell'anno 2018.

La **L.R. 6/19 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale)** al suo articolo 53 (Disposizioni per la valorizzazione della lingua friulana), comma 1, prevede la possibilità di istituire un'apposita associazione, denominata "Teatri stabil furlan":

> In attuazione dei principi previsti dall'articolo 3 dello Statuto di autonomia e al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione dell'uso della lingua friulana, riconosciuta ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), i Comuni del Friuli-Venezia Giulia ricompresi nel territorio friulanofono delimitato ai sensi della predetta normativa, possono costituire, aderire e finanziare un'apposita associazione, denominata "Teatri stabil furlan", avente lo scopo di curare ogni iniziativa diretta alla realizzazione, sviluppo e diffusione di produzioni teatrali in lingua friulana , assieme alla Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane e ad altri enti, organismi e realtà associative del territorio operanti nel settore della cultura.

L'articolo 40 della **L.R. 20/19** ha altresì definito quanto segue in riferimento alla Terza conferenza regionale di verifica e di proposta sull'attuazione della legge regionale 29/2007:

> **1.** Al fine della realizzazione della Terza Conferenza regionale di verifica e di proposta sull'attuazione della legge regionale 29/2007 di cui all' articolo 30 della legge regionale 29/2007 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 40.000 euro all'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane/Agenzia regionale per la lingua friulana per il supporto tecnico scientifico e per le iniziative correlate e preparatorie all'evento. L'ARLeF predispone una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e redige gli atti della Conferenza in lingua italiana e friulana.
> **2.** La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

L'articolo 42 sempre della **L.R. 20/19,** con riferimento al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), ha sostituito la parola "cartellonistica" con la più corretta "segnaletica".

Sempre con riferimento alla Terza Conferenza Regionale di verifica e di proposta sull'attuazione della legge regionale 29/2007, l'articolo 30 (Proroga dei termini di convocazione delle Conferenze regionali per le minoranze linguistiche) della **L.R. 13/20 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore - Legge regionale multisettoriale)** ha stabilito quanto segue:

Con riferimento ai termini di convocazione di cui all' articolo 10 della legge regionale 26/2007 , all' articolo 30 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e all' articolo 17 bis della legge regionale 20/2009 , in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, la Terza Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, la Terza Conferenza di verifica e di proposta sull'attuazione della legge regionale 29/2007 e la Prima Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca sono convocate entro il 31 dicembre 2021.

La **L.R. 13/20** è altresì intervenuta sul dettato normativo della L.R. 4/01, apportando le seguenti modifiche:

Art. 26 - (Modifiche all'articolo 6 della L.R. 4/2001)
-la lettera f ter) è sostituita dalla seguente:
"f ter) sostenere con appositi contributi le attività, svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati aventi sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia, finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo, della ricerca scientifica e in altri ambiti della vita sociale rilevanti per la politica linguistica;";

-*dopo la lettera f quater) sono aggiunte le seguenti*:
"**f quinquies)** sostenere con appositi contributi le spese di investimento dei soggetti di cui all' articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), per l'attuazione dell'articolo 10 della medesima legge;
f sexies) sostenere con appositi contributi le spese di investimento degli operatori economici e sociali aventi sede nel territorio di cui all' articolo 5 della legge regionale 15/1996 , finalizzate all'uso della lingua friulana nelle attività economiche e sociali;
f septies) sostenere con appositi contributi le attività di studio e di ricerca inerenti alla lingua friulana svolte da Università o enti di ricerca aventi sede nell'Unione Europea.".

4.2.3. Modifiche regolamentari

Il **Decreto n.0141/Pres.** del 28 agosto 2019 **(Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n.29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n.204.)** ha previsto le seguenti modifiche a quanto decretato in precedenza:

-Art.1- modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 204/2011:
All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204 (Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29) sono apportate le seguenti modifiche:

-il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'entità del finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato dalla somma:
a) di una quota calcolata sulla base del costo orario delle attività aggiuntive di non insegnamento, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, per le attività connesse alla

organizzazione e preparazione delle lezioni, in misura pari a quindici ore ogni trenta ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo e rientranti nell'orario di servizio obbligatorio;
b) di una quota, calcolata sulla base del costo orario per l'attività di docenza quale risultante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, rapportato al numero delle ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo, limitatamente al numero delle ore non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio dei docenti, come previsto dal contratto collettivo medesimo;
c) di un'ulteriore quota calcolata sommando il quindici per cento della quota di cui alla lettera a) e il cinque per cento della quota di cui alla lettera b) per il sostegno degli oneri organizzativi rientranti nelle seguenti tipologie di spesa:
1) gestione amministrativo-contabile;
2) spese generali e di funzionamento;
3) acquisto e noleggio di materiali e attrezzature per uso didattico.»;

-*il comma 4 è sostituito dal seguente:*
«4. L'entità del finanziamento di cui al comma 3 è determinato dalla somma:
a) di una quota calcolata sulla base del costo orario delle attività aggiuntive di non insegnamento, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, per le attività connesse alla organizzazione e preparazione delle lezioni, in misura pari a quindici ore ogni trenta ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo e rientranti nell'orario di servizio obbligatorio;
b) di una quota, calcolata sulla base del costo orario per l'attività di docenza quale risultante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, rapportato al numero delle ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo, limitatamente al numero delle ore non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio dei docenti, come previsto dal contratto collettivo medesimo;
c) di un'ulteriore quota calcolata sommando il quindici per cento della quota di cui alla lettera a), il cinque per cento della quota di cui alla lettera b) e un importo forfettario di 500,00 euro, per il sostegno degli oneri organizzativi rientranti nelle seguenti tipologie di spesa:
1) gestione amministrativo-contabile;
2) spese generali e di funzionamento;
3) acquisto e noleggio di materiali e attrezzature per uso didattico;
4) spese per le attività di coordinamento della rete effettuate da insegnanti qualificati individuati all'interno dell'elenco di cui all'articolo 10, in ragione di una unità per ciascuna rete, con funzioni di progettazione, supporto e supervisione. »;

-*il comma 5 è sostituito dal seguente:*
«5. Il Servizio competente in materia di istruzione provvede ad erogare entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento un acconto delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, a valere sullo stanziamento dell'anno in corso, calcolato in misura del venti per cento del fabbisogno relativo all'anno scolastico precedente. »;

-*dopo il comma 5 è inserito il seguente:*
«5 bis Il riparto delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4 avviene entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata dall'Ufficio scolastico regionale entro il 30 novembre dell'anno scolastico di riferimento, avente ad oggetto il fabbisogno di ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo, con la specificazione del numero di ore di docenza non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio, come previsto dal contratto collettivo di lavoro. »;

-il comma 8 bis è sostituito dal seguente:
«8 bis. Con il decreto di concessione i finanziamenti di cui al presente articolo sono erogati in via anticipata a ciascuna istituzione scolastica beneficiaria in misura non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo del finanziamento, tenendo conto dell'acconto corrisposto ai sensi del comma 5. ».

-Art. 2 - modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 204/2011
All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0204/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

-Il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per le finalità di cui al comma 2, gli insegnanti interessati presentano domanda di iscrizione con le modalità fissate da un avviso che riporta i titoli individuati dall'Ufficio scolastico regionale come necessari ad attestare il possesso delle competenze nella lingua friulana. E 'possibile presentare domanda di iscrizione dalla data di emanazione dell'avviso fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento. »;

-Dopo il primo periodo del comma 7 è aggiunto il seguente:
«L'aggiornamento dell'Elenco avviene con cadenza trimestrale.».

5.
AMBITO DI TUTELA, ATTORI NEL CAMPO DELLA POLITICA LINGUISTICA E QUADRO FINANZIARIO

5.1. Ambito di tutela della lingua friulana

5.1.1. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'ambito territoriale interessato agli interventi di tutela e valorizzazione della lingua friulana è delimitato, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulana), dai Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 0412/Pres. del 13.11.1996 e n. 0160/Pres. del 20.5.1999. Nel medesimo territorio si applicano le disposizioni della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), come previsto dall'articolo 3 della stessa.
Per quanto riguarda la legge 482/99 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), il territorio di tutela è quello stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 2680 del 3 agosto 2001, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 5, del D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della L. 15 dicembre 1999, n. 482), secondo cui "*La presenza della minoranza si presume quando il comune o parte di esso sia incluso nella delimitazione territoriale operata da una legge statale o regionale anteriore alla data di entrata in vigore della legge e che si riferisca esclusivamente alle lingue ammesse a tutela dall'articolo 2 della legge stessa*". Il territorio considerato da tale Deliberazione è quello previsto dai Decreti presidenziali del 1996 e del 1999.
Va qui ricordato che anche le Province di Udine e Gorizia deliberarono ufficialmente, ai sensi della legge 482/99, l'ambito di tutela per la lingua friulana, rispettivamente con le Deliberazioni consiliari n. 91 del 15.12.2000 e n. 3 del 07.02.2001. Tuttavia, tali delimitazioni sono state superate dalla Deliberazione della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 2680 del 3 agosto 2001.
Di rilievo, esclusivamente ai fini dell'applicazione della legge 482/99, sono invece 3 deliberazioni provinciali successive: le Deliberazioni del Consiglio provinciale di Gorizia n. 6 del 12.03.2003 e n. 28 del 24.11.2003, che hanno ricompreso rispettivamente i comuni di Monfalcone e Sagrado; e la Deliberazione del Consiglio provinciale di Udine n. 86 del 26.11.2003, inerente al comune di Malborghetto-Valbruna.

Ambito di tutela della lingua friulana in Friuli-Venezia Giulia
Ex provincia di Gorizia:
Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone*, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Sagrado*, San Lorenzo Isontino, Villesse.
Ex provincia di Pordenone:
Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Pordenone, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Valvasone Arzene, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola.
Ex provincia di Udine:
Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra,

Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto-Valbruna*, Manzano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Precenicco, Premariacco, Preone, Prepotto, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Sauris, Sedegliano, Socchieve, Sutrio, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Grande, Treppo Ligosullo, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Visco, Zuglio.
inserito solamente nell'ambito di tutela della legge 482/99

Comuni inseriti nell'ambito territoriale di tutela della lingua friulana in Friuli-Venezia Giulia:

EX PROVINCE	TOTALE COMUNI	NUMERO COMUNI FRIULANOFONI	PERCENTUALE
Gorizia	**25**	**15**	**60%**
Pordenone	**50**	**36**	**72%**
Udine	**134**	**122**	**91,04%**
Trieste	**6**	**-**	**-**
Regione F-VG	**215**	**173**	**80,47%**

5.1.2. Regione Veneto

La tutela della minoranza linguistica friulanofona nel Veneto orientale si basa sulla legge regionale 23 dicembre 1994, n.73, la quale, all'articolo 3, comma 1, lettera d), fa espressamente riferimento tra i soggetti beneficiari dei contributi alle "associazioni culturali friulane del portogruarese".
A seguito dell'approvazione della legge 482/99, il Consiglio provinciale di Venezia ha provveduto a riconoscere ufficialmente la minoranza linguistica friulana presente nel suo territorio, limitatamente ai comuni di San Michele al Tagliamento (delibera n. 2006/00032 del 20.04.2006), Teglio Veneto (delibera n.2006/120 del 21.12.2006) e Cinto Caomaggiore (delibera n.2006/121 del 21.12.2006). Tale riconoscimento è susseguente alle deliberazioni con cui i consigli dei tre Comuni sopra citati hanno richiesto allo stesso Consiglio provinciale di ricomprendere i territori comunali nell'ambito territoriale nel quale si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste ai sensi della legge 482/99.
Nelle predette delibere si stabilisce, tuttavia, che la consistenza della minoranza friulana riguarda l'intero comprensorio del Portogruarese, riferibile ai Comuni di Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto.
Quindi, se l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle Minoranze linguistiche storiche delle popolazioni friulane come previsto dalla legge 482/1999 è limitato ai tre comuni citati in precedenza, le predette delibere della Provincia di Venezia, anche in base alla L.R. 73/1994, hanno preso atto che la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata anche in altri quattro comuni del mandamento portogruarese.
Tali delimitazioni assumono qui rilievo in base al recente accordo di collaborazione, sottoscritto tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Regione del Veneto il 17.09.2020, per la tutela e per lo sviluppo del patrimonio linguistico e culturale della componente friulanofona della Regione del Veneto e venetofona della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Con questo

accordo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si impegna ad estendere alcuni servizi erogati dall'ARLeF anche agli organismi veneti riconosciuti nonché a consentire l'accesso ai finanziamenti regionali per la promozione della cultura e della lingua friulana ai Comuni veneti interessati.

Ambito di tutela della lingua friulana in Veneto:
Cinto Caomaggiore**, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, San Michele al Tagliamento**, Teglio Veneto**.
***inserito anche nell'ambito di tutela della legge 482/99*

Comuni inseriti nell'ambito territoriale di tutela della lingua friulana in Veneto:

	TOTALE COMUNI	NUMERO COMUNI FRIULANOFONI	PERCENTUALE
Regione Veneto	**563**	**7**	**1,24%**

5.2. Attori della politica linguistica
La politica linguistica regionale prevede un sistema di attori articolato e strutturato ai quali è assegnato, con legge o con norme di rango inferiore, l'esercizio di funzioni pubbliche specifiche aventi il fine di attuare la politica linguistica stessa e raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa. Sulla base di tali riferimenti è possibile identificare i seguenti soggetti aventi funzioni nell'ambito della politica linguistica:

a) Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
b) Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane
c) Enti locali
d) Sportello linguistico regionale per la lingua friulana
e) Assemblea di Comunità linguistica friulana
f) Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia
g) Università degli Studi di Udine
h) Teatri Stabil Furlan
i) Biblioteca civica "V. Joppi" di Udine
j) Enti privati riconosciuti per la tutela della lingua friulana

Nei seguenti paragrafi vengono descritte sommariamente le attività svolte dai singoli enti nel quinquennio 2015-2019 con l'indicazione dei soli finanziamenti per lo svolgimento di attività di promozione della lingua friulana erogati dal Servizio lingue minoritarie e/o dal Servizio Istruzione della Regione o a valere sui Fondi statali della legge 482/99 (esclusi pertanto i finanziamenti ricevuti da altri soggetti). Le somme indicate fanno riferimento a quanto liquidato definitivamente a conclusione del relativo procedimento al 31/10/2020, salvo quelle contrassegnate con l'asterisco (*), per le quali si è potuto riportare il solo impegno di spesa in essere alla medesima data.

5.3. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

5.3.1. Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero

Analizzando l'attuale organigramma Regionale, le funzioni regionali in materia di tutela e promozione della lingua friulana sono di competenza del Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero, salvo l'insegnamento della lingua friulana e l'alta formazione che sono di competenza del Servizio istruzione, università e diritto allo studio.
Rientrano tra le competenze del Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero (nell'ambito della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione):

- la cura dei rapporti con le istituzioni dello Stato ai fini della gestione coordinata delle politiche in materia di tutela delle minoranze linguistiche;
- il provvedere all'esercizio delle funzioni amministrative e all'attuazione degli interventi in materia di tutela e valorizzazione linguistica e culturale della minoranza slovena, della popolazione di lingua friulana e delle comunità germanofone;
- il provvedere all'esercizio delle funzioni amministrative e all'attuazione degli interventi tramite le associazioni dei corregionali all'estero riconosciute oppure in forma diretta a favore dei corregionali all'estero e dei rimpatriati e sostenere l'attività degli enti e delle associazioni operanti in materia.

Il Servizio si articola al suo interno in due posizioni organizzative: una per il coordinamento delle lingue minoritarie, e una per le attività inerenti all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione. Nello specifico, spettano alla posizione organizzativa per il coordinamento delle lingue minoritarie, le seguenti funzioni inerenti alla lingua friulana:

- la gestione amministrativa degli interventi a favore degli enti per le iniziative di tutela e valorizzazione linguistica previste dalla Legge 482/1999, art. 9;
- la gestione amministrativa degli interventi a favore degli enti riconosciuti in lingua friulana ex LR 27/2007.

Finanziamenti:
I fondi gestiti dal Servizio corrispondono alla somma di quelli erogati per le attività dell'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, dello Sportello linguistico regionale per la lingua friulana, degli enti riconosciuti, dell'Assemblea di Comunità linguistica e del Teatri stabil furlan, per i quali si rimanda ai rispettivi paragrafi.

5.3.2. Servizio istruzione, università e diritto allo studio
Tra le competenze assegnate al Servizio istruzione, università e diritto allo studio (nell'ambito della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia), quelle relative alle lingue minoritarie riguardano la cura dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi richiesti dalle istituzioni scolastiche regionali per la promozione degli interventi concernenti l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche e per la valorizzazione dell'identità plurilinguistica e pluriculturale della comunità presente nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.
All'interno di tale Servizio, spetta alla posizione organizzativa diritto allo studio e finanziamento delle istituzioni scolastiche:

- la gestione degli interventi a sostegno delle attività di insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche;
- la gestione degli interventi a sostegno delle attività di insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia e primarie;
- l'aggiornamento dell'Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana.

Per assicurare il coordinamento dell'attività svolta dalle diverse istituzioni in tema di insegnamento della lingua friulana è stata istituita la Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana, presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione o suo delegato e composta dal Direttore centrale competente in materia di istruzione, o suo delegato, dal Direttore centrale competente in materia di lingue minoritarie, o suo delegato, da un componente nominato dall'ARLeF, nonché da cinque esperti nell'ambito della tutela, della valorizzazione e dell'insegnamento della lingua friulana.

Finanziamenti:

Attività	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Finanziam. scuole dell'infanzia e primarie	€ 1.392.850,29	€ 1.388.841,08	€ 1.308.451,87	€ 1.254.507,71	€ 1.509.363,08*
Finanziam. scuole secondarie di primo grado (1)	€ 120.187,62	€ 118.421,72	€ 122.356,51	€ 122.923,58	€ 112.484,23
Totale	€ **1.513.037,91**	€ **1.507.262,80**	€ **1.430.808,38**	€ **1.377.431,29**	€ **1.621.847,31**

(1) Le cifre riportate riguardano anche scuole site in un comune in cui, oltre alla lingua friulana, è tutelata anche quella slovena e/o tedesca e per le quali, dunque, il progetto non ha riguardato solo il friulano (in questi casi, peraltro, il relativo bando non è aperto solo alle scuole secondarie di primo grado ma anche a quelle dell'infanzia e alle primarie).

Per i finanziamenti erogati all'Università di Udine si rimanda al rispettivo paragrafo.

5.3.3. Altre attività

Nel 2020 l'ARLeF ha sottoscritto con il Servizio sistemi informativi ed e-government della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia una Convenzione per realizzare in modo congiunto un progetto volto alla realizzazione di servizi digitali innovativi per la valorizzazione e promozione della lingua friulana, avvalendosi del supporto della Società in house Insiel S.p.A. Grazie alla predetta collaborazione, è stato elaborato un piano che ha costituito la base per la redazione del capitolo del presente PGPL dedicato alle tecnologie. Nel piano sono stati individuati possibili interventi ed iniziative per diffondere l'utilizzo della lingua friulana nell'ambito dei principali ambienti e strumenti digitali, consentendo alle famiglie, alle organizzazioni e agli individui di utilizzare il friulano in un numero crescente di contesti digitali.
Il documento progettuale elaborato evidenzia che un solido modello di sviluppo della lingua friulana con le e nelle tecnologie dell'informazione deve, necessariamente, prevedere solide fondamenta infrastrutturali su cui si basano i pilastri comunità, scuola e Pubblica Amministrazione, i quali, a loro volta, reggono il cambiamento nella percezione della lingua stessa.
Vale inoltre la pena di menzionare il fatto che il Consiglio regionale, per dare attuazione all'articolo 61 del proprio Regolamento interno, garantisce già dal 2006 il diritto ai consiglieri di esprimersi in lingua friulana in relazione all'attività dell'Assemblea grazie al servizio di traduzione simultanea, attualmente realizzato in convenzione con l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana mediante lo Sportello linguistico regionale.
Si segnala, infine, che all'interno della sezione "Notizie dalla giunta" del sito web istituzionale della Regione, la pagina "Gnovis" raccoglie una selezione di notizie in lingua friulana legate specificatamente alle attività istituzionali inerenti alla minoranza friulana curate da un redattore interno con competenze specifiche in lingua friulana.

5.4. Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane

L'art. 6, commi 66 e seguenti, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2001), istitutiva dell'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF), prevede che ad essa spettino i seguenti compiti:
- svolgere in modo continuativo un'autonoma attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica a supporto delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;
- svolgere funzioni di indirizzo per l'impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione agli interventi per la tutela della lingua friulana;
- favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana e promuovere la costituzione di un Albo dei soggetti riconosciuti per l'attività culturale e scientifica svolta in tale ambito;
- provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, divulgazione e alla organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in materia di tutela del patrimonio linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed europeo;
- promuovere la conoscenza e l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana;

- svolgere un'attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto dell'Amministrazione regionale per la candidatura della Regione a sede dell'Agenzia europea delle lingue;
- sostenere le attività, svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati particolarmente qualificati, finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica;
- sostenere le produzioni teatrali di qualità in lingua friulana anche attraverso la partecipazione, in qualità di socio, a soggetti pubblici o privati aventi tale finalità istituzionale;
- sostenere con appositi contributi le spese di investimento dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, per l'attuazione dell'articolo 10 della medesima legge;
- sostenere con appositi contributi le spese di investimento degli operatori economici e sociali aventi sede nel territorio di cui all' articolo 5 della legge regionale 15/1996, finalizzate all'uso della lingua friulana nelle attività economiche e sociali;
- sostenere con appositi contributi le attività di studio e di ricerca inerenti alla lingua friulana svolte da Università o enti di ricerca aventi sede nell'Unione Europea.

L'articolo 28, comma 1 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) afferma che "la Regione individua nell'ARLeF – Agjenzie regionâl pe lenghe furlane, l'organismo competente alla definizione degli indirizzi di politica linguistica per la lingua friulana e al coordinamento e alla verifica dell'attuazione degli interventi della presente legge". Il successivo comma 2 del predetto articolo aggiunge che "all'ARLeF compete in particolare: a) proporre il Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana; b) proporre annualmente le priorità di intervento, anche tenendo conto delle disponibilità finanziarie; c) fornire consulenza per la predisposizione di bandi per l'assegnazione dei contributi finanziari a istituzioni, enti e associazioni impegnate nell'applicazione della presente legge; d) istituire, anche in collaborazione con altri soggetti, un sistema di certificazione per i fini di cui all'articolo 7 secondo le linee indicate dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue adottato con risoluzione del Consiglio d'Europa del novembre 2001; e) verificare annualmente l'impatto delle iniziative sostenute sull'uso della lingua friulana.

La medesima L.R. 29/2007, al Capo III, prevede specifici compiti in capo all'ARLeF con riferimento all'apprendimento e all'insegnamento della lingua friulana all'interno della programmazione scolastica; compiti ulteriormente dettagliati dal D.P.Reg. 23 agosto 2011 n. 204/Pres., (Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29). Secondo tale normativa l'ARLeF: a) verifica e valuta lo stato di applicazione dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche; b) propone le modalità di applicazione delle misure del finanziamento destinato alle istituzioni scolastiche, valorizzando gli istituti che applicano modelli di insegnamento della lingua friulana più avanzati, all'interno di un quadro plurilingue, secondo lo standard europeo; c) realizza e sostiene la produzione di materiale didattico per l'insegnamento nella e della lingua friulana e approva le linee guida per la produzione di materiale didattico e per le attività di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la lingua friulana.

Le funzioni sopraelencate vengono riprese e ulteriormente sviluppate anche dallo Statuto dell'ARLeF (D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005, e successive modifiche e integrazioni).

Inoltre va ricordato che l'ARLeF garantisce lo svolgimento delle proprie finalità anche grazie alla collaborazione con la Regione e le amministrazioni locali friulane, l'Università degli studi di Udine, le scuole, oltre che con il mondo associazionistico e la cittadinanza in generale.

L'Agjenzie svolge i propri compiti mediante:

a) attività dirette;

b) contributi a soggetti pubblici o a soggetti privati nei casi previsti dalla normativa vigente;
c) forme di collaborazione con organismi pubblici e privati al fine di promuovere la conoscenza, la diffusione e l'uso della lingua friulana;
d) istituzione di borse di studio, nel rispetto della normativa vigente in materia.
L'Agenzia supporta altresì il Consiglio regionale nelle attività operative di segreteria, predisposizione atti, cura dei rapporti e dei contatti ai fini della partecipazione alle attività del Network to promote linguistic diversity (NPLD).
L'Agenzia, infine, ai sensi della L.R. 6/2015, è chiamata anche ad attuare il Programma per la realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della Festa della Patria del Friuli.

Finanziamenti:

TIPO DI FINANZIAMENTO (1)	***2015***	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***
Attività istituzionale L.R. 4/2001	€ 830.000,00	€ 950.000,00	€ 1.075.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00
Celebrazioni "Fieste de Patrie dal Friûl" L.R. 6/2015	-	€ 42.023,29	€ 46.355,60	€ 60.000,00	€ 50.000,00
Organizzazione "Staffetta delle lingue minoritarie" L.R. 25/2016	-	-	€ 25.000,00	€ 25.000,00	-
Seconda conferenza regionale per la lingua friulana L.R. 29/2007	-	-	€ 40.000,00	-	-
Contributi UE	€ 665,92	-	-	€ 16.283,00	€ 36.912,00
TOTALE	**€ 830.665,92**	**€ 992.023,29**	**€ 1.186.355,60**	**€ 1.251.283,00**	**€ 1.236.912,00**

(1) Non comprende i fondi per lo Sportello regionale per la lingua friulana e quelli per l'Assemblea di Comunità linguistica, che vengono riportati nei rispettivi paragrafi

5.5. Enti locali

5.5.1. Enti siti in Friuli-Venezia Giulia

Già l'articolo 11bis della L.R. 15/1996 stabiliva che gli Statuti dei Comuni, delle Province, e degli altri Enti locali dotati di autonomia statutaria, potessero dettare norme per la tutela e lo sviluppo della lingua friulana in armonia con i principi e le disposizioni della legge medesima.
La L.R. 29/2007 ha ribadito che l'uso della lingua friulana è consentito nei rapporti con gli uffici degli enti locali e dei loro enti strumentali operanti nel territorio delimitato. L'articolo 6 stabilisce inoltre che, quando un'istanza è avviata in lingua friulana, la risposta è effettuata dagli enti anche in tale lingua.
Gli enti interessati assicurano, anche in forma associata, l'esercizio dei diritti linguistici, e provvedono all'applicazione delle disposizioni secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica.
Le leggi regionali di riforma degli enti locali (L.R. 26/2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" e L.R. 21/2019 "Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale") hanno confermato che gli statuti dei nuovi enti territoriali (Unioni prima e Comunità poi) che includono Comuni appartenenti agli ambiti di tutela linguistica sono redatti anche nella rispettiva lingua minoritaria.
Negli anni in questo settore il quadro normativo ha garantito una presenza progressiva della lingua friulana soprattutto grazie alla attività degli sportelli linguistici (fondi Legge 482/1999). Va rilevato però, che nella maggior parte degli enti locali, anche dove per anni sono rimasti attivi, e con risultati positivi, gli sportelli linguistici, non è passata l'idea che quella degli sportelli avrebbe dovuto essere solo una stagione provvisoria, con una progressiva formazione del personale in servizio per renderlo in grado di utilizzare in maniera normale la propria lingua in tutte le occasioni previste per legge.
Sulla base dei monitoraggi effettuati e dei progetti finanziati, le attività realizzate con maggiore frequenza sono state:

- traduzione di materiale informativo e promozionale;
- traduzione parziale del sito web istituzionale;
- traduzione segnaletica e cartellonistica;
- traduzione Statuto.

Infine, si segnala che prima che le Leggi regionali 9/2019 e 20/2019 modificassero l'articolo 27 della L.R. 27/2009, eliminando il riferimento ai Piani Speciali di Politica Linguistica (che gli enti locali avrebbero dovuto approvare ogni cinque anni per individuare gli obiettivi di politica linguistica e le azioni e gli interventi necessari per conseguirli), soltanto tre enti locali li avevano adottati seppur tardivamente, vale a dire i comuni di Udine, Tricesimo e Tavagnacco.
Va ricordato, infine, che la normativa di tutela degli enti locali si applica anche ai concessionari dei pubblici servizi degli stessi, sebbene – salvo alcune rare eccezioni a livello regionale, peraltro ancora in fase embrionale – tale normativa non sia stata sostanzialmente implementata.

<u>Finanziamenti (L. 482/99):</u>
I finanziamenti totali erogati nel 2015 per le attività di Sportello per la lingua friulana ai singoli enti locali e territoriali sono stati pari a € 167.740,00, di cui liquidati € 140.908,40.
A seguito della approvazione della L.R. 6/2014 "Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà" (art. 16, cc. 1, 1bis e 1ter) e della conseguente istituzione dello Sportello linguistico regionale per la lingua friulana, i finanziamenti per le attività della legge 482/99, a partire dal 2016, non sono stati erogati più ai singoli Comuni bensì all'ARLeF per la gestione dello Sportello stesso.

5.5.2. Enti siti in Veneto
Agli enti locali della Regione Veneto si applicano direttamente le norme della legge 482/99, non esistendo una normativa specifica di rango regionale circa l'uso del friulano negli enti locali. Fra i Comuni del Veneto più attivi in tale ambito si segnala il Comune di San Michele al Tagliamento che, in collaborazione coi Comuni di Teglio Veneto e Cinto Caomaggiore, gestisce un proprio Sportello per la lingua friulana che svolge attività di promozione ed attuazione della legge 482/99, assistenza e consulenza all'Ente, alle scuole ed alle associazioni del territorio comunale, realizzazione di materiale informativo per i cittadini riguardante le attività dell'Ente (documenti, comunicati stampa…) in lingua friulana, traduzione in lingua friulana del materiale promozionale relativo alle attività del Comune, delle associazioni e delle scuole.
Presso il Comune, opera anche la Consulta Comunale per la Friulanità, commissione che ha come scopo lo studio di ogni iniziativa finalizzata a sostenere, garantire e salvaguardare i valori della lingua, della cultura friulane sul territorio comunale. È compito della stessa altresì promuovere forme di collaborazione con i comuni limitrofi del Friuli-Venezia Giulia.
In base al recente accordo di collaborazione, sottoscritto tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la Regione del Veneto il 17.09.2020, l'ARLeF e lo Sportello regionale per la lingua friulana sono chiamati a supportare anche gli enti locali di lingua friulana siti nella Regione Veneto.

<u>Finanziamenti (L. 482/99):</u>

2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
€ 8.272,00	€ 5.800,00	€ 15.649,00	€ 13.911,00*	€ 14.383,00*

5.6. Le Aziende sanitarie

5.6.1. Lingua friulana e sanità
Il Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche, cita espressamente le aziende sanitarie locali che sono quindi chiamate a prevedere un programma di interventi relativi agli adempimenti previsti dalla legge stessa. Inoltre, anche la Aziende sanitarie sono ricomprese fra gli enti pubblici che devono attuare la normativa regionale e in primis la L.R. 29/2007.
Con i fondi della legge 482/99, nelle tre aziende sanitarie territoriali della provincia di Udine (un tempo "Alto Friuli" – "Friûl de Alte", "Medio Friuli" - "Friûl di mieç" "e "Bassa Friulana" - Basse Furlane") è stata svolta una serie articolata di azioni che hanno contribuito a modificare favorevolmente lo status delle lingue locali all'interno dei servizi sanitari, ma anche ad arricchire il corpus della lingua friulana nel campo medico-scientifico e dei servizi sociali. Queste tre Aziende Sanitarie si sono particolarmente distinte per la loro attività, cosa invece non verificatasi per la zona pordenonese e in parte per quella isontina.
Un notevole impegno delle aziende sanitarie territoriali nel campo della educazione sanitaria e della promozione della salute ha portato all'ideazione e alla produzione di molti materiali plurilingui, soprattutto nel settore della educazione dei bambini e degli adolescenti, della illustrazione dei percorsi di salute per le malattie sociali e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Negli anni la mancanza di fondi e le varie riforme sanitarie hanno fatto sì che alcune buone pratiche non trovassero continuità nel tempo in tutte le Aziende prese in considerazione, in particolare nell'ultimo quinquennio. Un ruolo fondamentale l'ha anche giocato il cambiamento dello scenario aziendale e territoriale con questioni organizzative e con l'unione di territori spesso caratterizzati da interessi disomogenei nella promozione linguistica.
Non si riportano qui dati finanziari, in quanto non sono stati erogati specifici fondi alle aziende sanitarie da parte della Regione (salvo quota parte dei fondi della legge 482/99 erogati a valere sulla sola annualità 2015 per gli enti locali e territoriali, di cui al punto 5.5.1.). Si rimarca, infine, che anche le aziende sanitarie possono usufruire dei servizi dello Sportello linguistico regionale per la lingua friulana.

5.6.2. Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

Al 01.01.2020 l'AAS2 Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Isontina, avviata nel 2015, è confluita in parte nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (zona Bassa Friulana) e in parte nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (zona Isontina).
Molte attività sono state svolte in ambito di promozione e di educazione alla salute, come “Ten di voli la salût”, di cartellonistica e di comunicazione all’utenza, grazie ai fondi della legge 482/99, precedentemente al 2015 dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana”, soprattutto nei presidi di Palmanova e di Latisana.
Dal 2015 in poi, con il diverso assetto aziendale, è stato portato avanti il progetto “Cressi cun plui lenghis” a Palmanova e a Latisana. Inoltre si è data continuità alla diffusione della comunicazione anche in lingua friulana relativa alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e sono stati promossi presso tutto il personale sanitario i corsi rivolti ai dipendenti della pubblica amministrazione, organizzati dal CIRF dell’Università degli Studi di Udine, senza però ottenere un valido riscontro.

5.6.3. Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
Dal 1 maggio 2016 l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” e l’Azienda Ospedaliera-Universitaria “Santa Maria della Misericordia di Udine” sono confluite in un unico Ente denominato “Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine” che a sua volta dal 1.1.2020 è confluita nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.
Con i fondi derivanti dalla Legge 482/99, in origine l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” ha realizzato molteplici attività nel campo della comunicazione, della cartellonistica, dell’educazione sanitaria, della prevenzione degli infortuni sul luogo del lavoro. L’Azienda, negli anni, si è rivolta con le proprie campagne a tutte le fasce della popolazione, dai bambini, agli adulti, ai lavoratori, agli anziani, senza tralasciare i lavoratori immigrati tra i quali anche le badanti.
Con i primi fondi ottenuti è stata realizzata la pubblicazione “La lenghe furlane par i miedis”: nato dalla necessità che il personale sanitario aveva di migliorare la comunicazione dei pazienti post-ictus che spesso riprendevano a parlare nella loro lingua materna; poi venne “Ocjo! - Pozor!”, dove il friulano e lo sloveno sono stati utilizzati per la promozione della sicurezza e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (guida, successivamente realizzata in una versione in 13 lingue rivolta agli immigrati, cd-rom, cartellonistica, spot televisivo e radiofonico). Da qui è nata anche una collaborazione con l’INAIL e una campagna per la prevenzione degli infortuni domestici.
Numerosi poi i materiali prodotti nell’ambito del programma di screening mammografico, delle campagne di vaccinazione antinfluenzale, contro il fumo, l’abuso di alcol e di droga, la trasmissione dell’HIV, delle malattie infettive, ecc. La comunicazione ha riguardato anche l’attività aziendale e la cartellonistica interna ed esterna.
Il Servizio di Promozione alla Salute ha anche organizzato iniziative di formazione/informazione attraverso convegni e trasmissioni radiofoniche per promuovere l’uso della lingua tra operatori sanitari e pazienti: “Plui lenghis... tante salût”. Sono state anche realizzate trasmissioni radiofoniche su emittenti locali e sulla RAI, come “Cence fastidis: pirulis di salût” e “Ocjo ae salût”.
Un notevole impegno delle aziende sanitarie territoriali ha portato alla costruzione e alla produzione anche di molti materiali plurilingui (italiano, friulano, sloveno e tedesco), soprattutto nel campo della educazione dei bambini e degli adolescenti; si ricordano i progetti

rivolti al mondo della scuola: “Lusoruts e... cerots”, progetto educativo alla sicurezza domestica, e “A torzeon pal ort”.
Negli anni si è verificata una costante crescita, nel tipo di materiali prodotti, nella possibilità di coinvolgere più soggetti e enti - INAIL, scuole, università, associazioni di categoria (MMG, farmacisti, artigiani) -, nella condivisione dell’importanza valoriale, passando dall’informazione alla comunicazione efficace (educazione, coinvolgimento emotivo).
Attualmente nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale il progetto “Cressi cun plui lenghis” è presente negli ospedali di Latisana, San Daniele, Tolmezzo e, a breve, sarà attivato anche in quello di Udine.
Dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale fa parte anche quella che un tempo era l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 – Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli. In questa Azienda, fin dall’inizio dell’erogazione dei fondi 482/99 è stato presente uno sportellista di lingua friulana; tale servizio, presente in ambito regionale unicamente in questa Azienda sanitaria, con l’esaurimento dei fondi, è andato a scomparire nel 2017/2018. A partire dagli anni 2002/2003 l’Azienda ha avviato la traduzione del sito istituzionale in lingua friulana, mantenuto fino al passaggio della AAS3 a ASUFC, unitamente a tutta la comunicazione riguardante l’educazione sanitaria, la realizzazione della cartellonistica interna ed esterna presso i presidi di competenza, di adesivi e di materiale cartaceo. Sono state realizzate anche trasmissioni radiofoniche su Radio Onde Furlane e sulla RAI e, fino al 2018, comunicati in friulano, registrati e presenti sulla web-tv aziendale. Dal 2017 al 2019 è stato avviato il progetto “WhatsAAS3”: servizio quadrilingue di comunicazione via Whatsapp che settimanalmente inviava una o due notizie a tutti gli utenti iscritti (circa 3.500). Il progetto, finanziato inizialmente con fondi dell’ex Provincia di Udine e successivamente con fondi propri dell’Azienda, si è concluso con l’unificazione aziendale. Nel 2017 è stato avviato presso i presidi di Tolmezzo e di San Daniele il progetto “Cressi cun plui lenghis”. Nel 2018 è stato presentato il Piano Speciale di Politica Linguistica della AAS3.
Dal 2020 con l’unificazione e il passaggio da AAS3 a ASU FC lo scenario è mutato. Di recente è stata sottoposta alla Direzione aziendale, da parte degli uffici competenti, la bozza del piano di comunicazione che prevede l’utilizzo di tutte le lingue minoritarie storiche della regione; per il friulano, oltre alla presenza della lingua nel sito internet istituzionale, è prevista la garanzia dell’uso orale da parte degli sportellisti presso gli URP dell’Azienda. Inoltre è in fase di progettazione, con RAI 3 regionale, la realizzazione di trasmissioni televisive in marilenghe di tematica sanitaria.

5.6.4. Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
Non si è a conoscenza di progetti realizzati a valere sui fondi della Legge 482/99. Dal 2017 presso il punto nascita di San Vito al Tagliamento è stato avviato il progetto “Cressi cun plui lenghis”.

5.7. Sportello linguistico regionale per la lingua friulana

5.7.1. Il nuovo modello
Gli “Sportelli linguistici” sono stati istituiti ai sensi della Legge 482/1999 per dare attuazione a quanto disposto negli artt. 9 e 15 della medesima e hanno rappresentato un importante volano per l’introduzione delle lingue minoritarie nella vita degli Enti locali e territoriali.
A fronte di un forte calo delle risorse statali, soprattutto a partire dall’esercizio finanziario 2011 quando i finanziamenti si sono ridotti progressivamente fino a un terzo rispetto a quelli degli esercizi precedenti, l’amministrazione regionale ha deciso di istituire uno Sportello linguistico

regionale unico a servizio, oltre che della Regione, degli enti regionali e delle aziende sanitarie, di tutti gli enti locali, gli enti strumentali e i concessionari di servizi pubblici ricompresi nell'area linguistica friulanofona.
Lo Sportello linguistico regionale per la lingua friulana è stato istituito ai sensi della L.R. 6/2014 "Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà" (art. 16, cc. 1, 1bis e 1ter) individuando nell'ARLeF l'organismo competente all'attivazione e alla gestione dello Sportello stesso. Con deliberazione della Giunta regionale viene stabilito l'ammontare dello stanziamento annuo a favore dell'ARLeF per tali attività a carico dei fondi ex L. 482/1999.
I servizi offerti dallo Sportello riguardano in particolare la consulenza linguistica e traduzione scritta dall'italiano al friulano di testi con il fine ultimo di garantire l'utilizzo presso gli enti stessi della lingua friulana; la consulenza sulla toponomastica in lingua friulana per gli enti che abbiano necessità di apporre la segnaletica stradale e insegnistica in genere e per garantire il pieno rispetto dei toponimi ufficiali; l'informazione e l'orientamento al pubblico; il servizio di interpretazione simultanea in lingua italiana degli interventi svolti in lingua friulana durante le sedute del Consiglio regionale. Lo Sportello centrale, inoltre, costituisce anche un valido supporto operativo nelle attività di politica linguistica e di promozione previste dalla normativa di tutela della lingua friulana in capo alla Regione e all'ARLeF.

5.7.2. Sportello centrale

Allo Sportello centrale, con sede a Udine, si possono rivolgere: Presidenza, Assessorati, Direzioni centrali e Servizi, Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane – ARLeF; Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia – Arpa FVG; PromoTurismoFVG; Agenzia Regionale per lo sviluppo rurale – Ersa; Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori – ARDISS; Ente tutela patrimonio ittico – ETPI; Ente Regionale Patrimonio Culturale della Regione Friuli-Venezia Giulia – ERPAC; Aziende per l'assistenza sanitaria presenti nell'ambito di tutela della lingua friulana; Enti Parco; enti strumentali o concessionari di servizi pubblici degli enti predetti, nonché gli altri enti pubblici o enti e soggetti privati, casi previsti.
Sempre allo Sportello centrale possono rivolgersi gli enti locali (e rispettivi enti strumentali o concessionari di servizi pubblici) dei comuni di: Artegna, Attimis, Basiliano, Bertiolo, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Cassacco, Castions di Strada, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Lestizza, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Prepotto, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive D'Arcano, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tarcento, Tavagnacco, Torreano, Trasaghis, Treppo Grande, Tricesimo, Varmo, Venzone, Udine.

5.7.3. Sportelli periferici

Oltre allo Sportello centrale, operano anche quattro Sportelli periferici dislocati in altrettante aree di insediamento della minoranza linguistica friulana:

a) Sportello regionale per la lingua friulana - Alto Friuli: ha sede a Tolmezzo. Vi si possono rivolgere gli enti locali (e rispettivi enti strumentali o concessionari di servizi pubblici) dei comuni di: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina e Zuglio.

b) Sportello regionale per la lingua friulana - Bassa Friulana: ha sede a Muzzana del Turgnano. Vi si possono rivolgere gli enti locali (e rispettivi enti strumentali o concessionari di servizi pubblici) dei comuni di: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello Villa Vicentina, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Torviscosa, Terzo di Aquileia, Trivignano Udinese, Visco.
c) Sportello regionale per la lingua friulana - Friuli Occidentale (compreso Veneto): ha sede a San Vito al Tagliamento. Vi si possono rivolgere gli enti locali (e rispettivi enti strumentali o concessionari di servizi pubblici) dei comuni di: Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cinto Caomaggiore, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Pordenone, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Teglio Veneto, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Valvasone Arzene, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola.
d) Sportello regionale per la lingua friulana – Friuli Orientale: ha sede a Gorizia. Vi si possono rivolgere gli enti locali (e rispettivi enti strumentali o concessionari di servizi pubblici) dei comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Sagrado, San Lorenzo Isontino, Villesse.

Finanziamenti:

Tipo di finanziamento	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Fondi L. R. 27/2014	€ 60.000,00	-	-	-	-
Fondi statali L. 482/99	€ 145.799,00	€ 368.972,55	€ 580.513,00	€ 390.229,00	€ 413.153,00
TOTALE	**€ 205.799,00**	**€ 368.972,55**	**€ 580.513,00**	**€ 390.229,00**	**€ 413.153,00**

Finanziamenti per lo Sportello linguistico regionale
€ 600.000,00
€ 550.000,00
€ 500.000,00
€ 450.000,00
€ 400.000,00
€ 350.000,00
€ 300.000,00
€ 250.000,00
€ 200.000,00
€ 150.000,00
€ 100.000,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 205.799,00
€ 368.972,55
€ 580.513,00
€ 390.229,00
€ 413.153,00
2015
2016
2017
2018
2019
Sportello linguistico regionale per la lingua friulana

Sede centrâl

Friûl de Alte

Friûl de Basse

Friûl Orientâl

Friûl Ocidentâl
(cui Comuns furlanofons dal Venit)

5.8. Assemblea di comunità linguistica friulana

Gli articoli 21 e 22 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) istituiscono e disciplinano le Assemblee di comunità linguistica quali organismi deputati alla valorizzazione e alla salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale. Le Assemblee di comunità linguistica sono costituite mediante la stipulazione di convenzioni dai Sindaci dei Comuni con presenza di minoranze linguistiche ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

Le Assemblee di comunità linguistica svolgono compiti di promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità regionali. Inoltre, al fine di conservare e valorizzare gli aspetti caratterizzanti le rispettive comunità linguistiche, i progetti di legge regionali e gli schemi di atti generali o di indirizzo attinenti alla salvaguardia dei diritti delle minoranze così come previsti dalle fonti normative europee, dalla Costituzione, dallo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e dalle leggi, sono approvati previa consultazione delle Assemblee di comunità linguistica di cui al presente articolo.
Finora la sola minoranza friulana ha istituito nel 2015, sulla base della predetta normativa, una propria Assemblea, che al momento riunisce 120 Comuni di lingua friulana. Una recente riforma (2019) ha dotato l'Assemblea di una propria autonomia organizzativa al fine di poter maggiormente sviluppare il proprio ruolo teso a promuovere la presenza della lingua friulana all'interno degli enti locali, anche grazie ai finanziamenti erogati all'ente dalla Regione a partire dall'anno 2018.

Finanziamenti:

2015	2016	2017	2018	2019
-	-	-	€ 9.404,98	€ 27.462,00

5.9. MIUR e Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia

Nelle scuole dell'obbligo l'uso della lingua minoritaria per lo svolgimento delle attività educative e come strumento di insegnamento è previsto, accanto all'uso della lingua italiana, dall'articolo 4 della Legge 482/1999.
L'educazione linguistica nelle scuole dell'infanzia e l'uso della lingua minoritaria come strumento di insegnamento nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, accanto all'uso della lingua italiana, sono previsti dall'articolo 4 della Legge 482/1999.

Il Miur gestisce direttamente a livello centrale il piano dei finanziamenti per la tutela e valorizzazione delle lingue di minoranza nelle scuole con un fondo annuale, per tutte le scuole d'Italia ove insistono minoranze. Annualmente il MIUR pubblica i Piani di intervento e di finanziamento per realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti a una minoranza linguistica. I Piani invitano i dirigenti scolastici delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo situate in "ambiti territoriali e sub-comunali delimitati in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche" a presentare percorsi progettuali in rete per un biennio (ai sensi dell'articolo 5 della legge 482 del 1999). Alcune scuole site in territorio friulanofono, facendo rete fra di loro, hanno sviluppato nel corso degli anni progetti sugli aspetti linguistici (non solo insegnamento della lingua ma anche uso della lingua in funzione veicolare), che hanno trovato sostegno nei fondi ministeriali.
A livello regionale, gli interventi nel settore dell'istruzione sono contenuti nel Capo III della L.R. 29/2007. L'articolo 12 della legge stabilisce che l'apprendimento e l'insegnamento della lingua friulana sono inseriti all'interno di un percorso educativo plurilingue che prevede, accanto alla lingua italiana, la compresenza di lingue minoritarie storiche e di lingue straniere. Il percorso educativo plurilingue costituisce parte integrante della formazione a una cittadinanza europea attiva e di valorizzazione della specificità della Regione.
La norma prevede un coordinamento inter-istituzionale per il raggiungimento di tali obiettivi. Nello specifico, la Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia al fine di garantire un armonico inserimento della lingua friulana nel sistema scolastico attraverso un efficace coordinamento di tutte le iniziative di politica linguistica in ambito educativo; inoltre, in collaborazione con le autorità scolastiche e nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di scuole e l'individuazione di scuole polo sul territorio.
Per coordinare le attività inerenti all'insegnamento del friulano, all'interno dell'Ufficio scolastico opera una apposita figura professionale, coordinata da un Dirigente.
Il Piano Applicativo di Sistema per l'Insegnamento della Lingua Friulana, che stabilisce nel dettaglio le modalità con cui procedere all'insegnamento della lingua friulana nelle scuole, definisce l'oggetto della collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, che attiene:

- le modalità di coordinamento delle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano;
- la predisposizione del monitoraggio per la rilevazione dell'opzione per il friulano da parte delle famiglie;
- gli aspetti organizzativi complessivi per garantire l'attività di insegnamento curricolare della lingua friulana, comprese le tempistiche;
- la definizione dei titoli culturali, professionali e scientifici necessari per l'individuazione del personale docente con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana;
- le modalità per la rilevazione delle esigenze formative e di aggiornamento dei docenti in servizio.

Ai sensi del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana (DPReg 0204/2011 e successive modifiche e integrazioni) l'Ufficio Scolastico Regionale è tenuto a comunicare al Servizio Istruzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro il 30 novembre dell'anno scolastico di riferimento, il fabbisogno di ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo con la specificazione del numero di ore di docenza non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio, al fine di consentire l'assegnazione delle risorse alle singole scuole e alle scuole capofila di rete.

<u>Finanziamenti alle scuole friulane da parte del MIUR</u>

2015	2016	2017	2018	2019
€ 40.533,00	€ 34.039,00	€ 53.611,00	-	€ 48.616,00

5.10. Università degli studi di Udine

5.10.1. L'azione dell'Università del Friuli per la lingua friulana

L'Università degli Studi di Udine è stata istituita dalla legge 8 agosto 1977, n. 546, allo scopo di contribuire al progresso civile, sociale ed economico del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originari della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli (art. 26). Inoltre, ai sensi dell'articolo 1 del proprio Statuto (D.R. n. 1 del 02.01.2012) promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli.
Il ruolo dell'Ateneo nell'ambito della politica linguistica è stato poi ulteriormente dettagliato nelle leggi regionali di settore. In particolare, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 15/1996, la Regione riconosce nell'Università degli studi di Udine la sede primaria dell'attività di ricerca e di alta formazione in tema di lingua e cultura del Friuli e delle condizioni linguistiche del territorio friulano. Per il raggiungimento di tale scopo la Regione favorisce, con appositi finanziamenti, l'attività di ricerca, insegnamento e formazione di ricercatori sulla lingua e la cultura del Friuli mediante:

- il sostegno a ricerche finalizzate alla conoscenza delle condizioni strutturali ed evolutive del gruppo linguistico friulano e degli affini gruppi ladini;
- l'attivazione di corsi ufficiali o integrativi presso le Facoltà dell'Università di Udine mediante contratti di insegnamento;
- la concessione di borse di studio e di ricerca e l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca;
- la pubblicazione di collane scientifiche atte a favorire la conoscenza delle attività di ricerca;

- l'attivazione di corsi sulla lingua e cultura del Friuli in Università di altri Paesi sulla base di apposite convenzioni con l'Università di Udine.

L'Università di Udine vanta una grande e lunga esperienza nelle attività di formazione in servizio dei docenti di lingua friulana quali il corso di perfezionamento e aggiornamento in "Lingua friulana nella scuola plurilingue" (2015-2016); il Corso di aggiornamento in lingua minoritaria: lingua friulana, 2004/2005; il Master universitario di II livello, 2007/2008; il Corso di aggiornamento "Insegnare in lingua friulana" del 2008/2009.
A partire dall'anno accademico 2016/2017 nel corso di laurea in Scienze della formazione primaria dell'Università degli studi di Udine, sulla scia del similare curriculum "Scuole con lingua di insegnamento slovena", è stato attivato un curriculum per l'insegnamento in lingua e cultura friulana. Esso permette di formare insegnanti specificamente abilitati ad insegnare in friulano e ad usare il friulano come lingua veicolare di contenuti di altre materie.
Sulla base della normativa vigente, il 31 luglio 2020, ARLeF e Ateneo hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per il triennio 2020/2022 per l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, la realizzazione e pubblicazione di testi e strumenti didattici per l'apprendimento della lingua friulana con l'obiettivo di preparare chiunque lo desideri al conseguimento della certificazione linguistica della lingua friulana (ex art. 7 L.R. 29/07).

5.10.2. Il Centro Interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli "Josef Marchet" (CIRF)

Dal 1995, all'interno dell'Università opera il Centro Interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli "Josef Marchet" con lo scopo di promuovere iniziative per valorizzare lo studio e la ricerca su lingua, letteratura, arti, scienza, territorio e cultura del Friuli.
Il Centro sviluppa rapporti di collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali; esegue attività di consulenza e di ricerca a favore di enti e istituzioni; promuove, sostiene e organizza, anche in collaborazione con i Dipartimenti, attività didattiche quali corsi di perfezionamento e di aggiornamento su lingua e cultura del Friuli, con particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli enti territoriali; favorisce attraverso pubblicazioni, convegni, seminari e mostre, la diffusione delle conoscenze su lingua e cultura del Friuli e diffonde nelle forme più opportune la conoscenza delle attività del Centro o delle altre strutture dell'Università che siano affini agli obiettivi del Centro stesso; promuove e favorisce nel corpo studenti dell'Ateneo iniziative tese alla conoscenza e uso della lingua friulana, con particolare attenzione ai nuovi strumenti comunicativi, alle espressioni artistiche, musicali e teatrali.
Attualmente, esso dispone di una moderna sede nel cuore della zona universitaria udinese, con spazi seminariali, un nucleo bibliografico e quattro stazioni di lavoro. Al suo interno opera anche uno sportello linguistico finanziato direttamente dallo Stato con i fondi della legge 482/99. A valere sui medesimi fondi, il CIRF promuove ciclicamente dei corsi di formazione in lingua friulana riservati ai dipendenti della Pubblica amministrazione, a cominciare dal personale dell'Università degli Studi di Udine.
Con la collana "Quaderni del CIRF", pubblicata presso la casa editrice universitaria udinese "Forum", il CIRF documenta i suoi contributi all'attuazione dell'articolo 26 della legge istitutiva 546/77.

Tipo di finanziamento	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Fondi L.R. 29/2007	€ 40.000,00	€ 90.000,00*	€ 60.000,00*	€ 50.000,00*	€ 50.000,00*

Fondi L.R. 2/2011 - CIRF	-	-	€ 30.000,00	€ 24.586,01	€ 19.015,08
Fondi statali (L.482/99) - CIRF	€ 44.239,70	€ 6.965,53	€ 6.530,16	€ 10.797,30	€ 68.532,69*
Totale	**84.239,70**	**96.965,53**	**96.530,16**	**85.383,31**	**137.547,77**

5.11. Biblioteca civica "V. Joppi" di Udine
L'articolo 9 della Legge regionale 15/1996 riconosce alla Biblioteca civica "V. Joppi" il ruolo di principale istituzione regionale per la conservazione e la valorizzazione di tutta la produzione a stampa, manoscritta e audiovisiva, di argomento storico e letterario friulano o di lingua friulana, contribuendo alla conservazione ed alla fruizione su supporti informatici anche dei fondi antichi, attraverso l'istituzione di una specifica "Sezione friulana".
Spetta alla Biblioteca civica la promozione di tutti i dati catalografici d'interesse friulano in suo possesso a vantaggio di tutte le biblioteche dotate di specifici fondi locali friulani, utilizzando adeguati supporti informatici, che consentano l'effettiva centralizzazione e scambio delle procedure catalografiche.
Per lo svolgimento di tali funzioni, la biblioteca riceveva appositi fondi dalla Regione, che da un decennio non vengono più erogati.

5.12. Enti riconosciuti

5.12.1. Sistema di finanziamento
Attuando il principio di sussidiarietà orizzontale, la Regione, sin dalla prima legge di politica linguistica (L.R. 15/96) ha valorizzato e sostenuto il ruolo dell'associazionismo in lingua friulana riconoscendo i soggetti che in forma stabile ed organizzata svolgono un'attività qualificata e continuativa nel territorio regionale per la promozione e per la diffusione della lingua friulana.

La Regione, nell'ambito della L.R. 29/2007, ha riconosciuto nominativamente il ruolo svolto dalla Cooperativa di informazione friulana e da Radio Spazio 103 (articoli 23 comma 1,), e dalla Società filologica friulana (24 comma 7).
Fino al 2020, ha inoltre riconosciuto fra gli enti di primaria importanza per la lingua friulana l'Associazione culturale "Colonos", l'Associazione culturale "Glesie Furlane", l'Associazione culturale "La Grame", l'Associazione culturale "Patrie dal Friûl", l'Associazione culturale "Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean", Kappa Vu Edizioni e la Società Scientifica e Tecnologica Friulana. Per questi soggetti i fondi sono stati erogati di anno in anno secondo quanto stabilito dal Consiglio regionale in sede di Legge di stabilità.
La normativa recentemente adottata dalla Regione prevede, pro futuro, l'istituzione di un Albo regionale degli enti della minoranza linguistica friulana al quale potranno iscriversi, sulla base di apposito regolamento, gli enti della minoranza in possesso di specifici requisiti. La Regione sosterrà le attività e le iniziative promosse e svolte dai soggetti iscritti all'Albo mediante specifici finanziamenti.
Nei seguenti paragrafi vengono indicati i soli finanziamenti ricevuti per lo svolgimento dell'attività istituzionale erogati dal Servizio lingue minoritarie e/o dal Servizio Istruzione (esclusi finanziamenti ricevuti da altri soggetti).

5.12.2. Società Filologica Friulana – Societât Filologjiche Furlane (art. 24 comma 7)
La Società Filologica Friulana, istituita a Gorizia nel 1919, è ente di riferimento regionale per lo studio e per la promozione del patrimonio culturale del Friuli riconosciuto anche dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Lo Statuto della Società indica fra le sue finalità: promuovere ed espandere l'uso della lingua friulana, la difesa e la valorizzazione della minoranza linguistica friulana, lo studio, la conoscenza e la coscienza delle problematiche culturali del Friuli nel campo della lingua, della filologia, della letteratura, dell'insegnamento, della formazione culturale e professionale, della storia, dell'arte, della musica e dello spettacolo, delle arti e delle tradizioni popolari; promuovere lo studio, la conservazione, la sistemazione e la valorizzazione di beni culturali mobili ed immobili, sia materiali che immateriali, che abbiano un certo interesse linguistico, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, museale, scientifico, bibliografico e archivistico, anche con l'obiettivo che tutti ne possano godere; promuovere la conoscenza delle lingue e delle culture minoritarie, considerate anche come un mezzo per assicurare la pace nel mondo e l'amicizia tra i popoli.
La SFF possiede una rete di contatti proficui con associazioni, enti pubblici e privati, istituzioni universitarie italiane e estere e con le organizzazioni di altre minoranze linguistiche. Svolge le proprie attività in tutto il territorio friulano (grazie alle sue quattro sedi) e anche nelle comunità friulane in Italia e all'estero, in collaborazione con le associazioni regionali e con gli enti più rappresentativi dell'emigrazione friulana.
Essa ospita il Centro di documentazione ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana – Docuscuele ed è punto di riferimento per i corsi di lingua friulana per adulti (finanziati dall'ARLeF).

<u>Finanziamenti:</u>

TIPO DI FINANZIAMENTO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Attività istituzionale - L.R. 29/2007	€ 200.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00
Attività istituzionale - L.R. 37/2017	€ 50.000,00		€ 70.000,00		

Celebrazione centenario di fondazione - L.R. 16/2019					€ 50.000,00
Docuscuele - L.R. 13/2018					€ 40.000,00*
TOTALE	**€ 250.000,00**	**€ 250.000,00**	**€ 320.000,00**	**€ 320.000,00**	**€ 410.000,00**

5.12.3. Altri soggetti riconosciuti sino al 2020 ai sensi della L.R. 29/2007

5.12.3.1 Cooperativa Informazione Friulana soc. coop. di Udine
È la società editrice di Radio Onde Furlane, emittente attiva dal 1980 e l'unica a proporre una programmazione per la maggior parte in lingua friulana. Onde Furlane è l'attività principale della cooperativa e forse quella più visibile, ma non è l'unica. In anni di attività è stata messa in atto una grande opera di promozione e sviluppo della lingua friulana con interventi diretti in diversi campi dove il settore pubblico era poco presente. Informazione Friulana ha quindi cercato di intervenire non solo facendo informazione e cultura in lingua friulana via radio, ma anche per mezzo della televisione e di internet, promuovendo la produzione musicale e artistica, producendo strumenti linguistici innovativi e lavorando con la scuola. La cooperativa ha organizzato decine di edizioni del "Premi Friûl", concorso che vuole premiare le migliori produzioni musicali in lingua friulana, e produce la etichetta "Musiche Furlane Fuarte". Questa esperienza ha permesso anche la nascita di "SUNS Europe", che è attualmente il più importante festival europeo delle arti in lingua minoritaria, finanziato dalla Regione e dall'ARLeF.

Finanziamenti:

2015	2016	2017	2018	2019
€ 100.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 159.311,00	€ 159.710,00

5.12.3.2. Radio Spazio 103 s.a.s. di Udine
È la radio dell'Arcidiocesi di Udine, fa informazione anche approfondendo tematiche in merito alla politica, allo sport, alla salute, al sociale. Produce anche trasmissioni radiofoniche didattiche pensate per i bambini e ragazzi.

Finanziamenti:

2015	2016	2017	2018	2019
€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00

5.12.3.3. Associazione culturale Clape di culture Patrie dal Friûl di Gemona del Friuli
Ha come obiettivo primario la diffusione del periodico di informazione in friulano "La Patrie dal Friûl" e la crescita del suo sito internet per assicurarsi una presenza più forte in rete. Ad oggi è anche l'unica realtà legata a una continuità storica (fondazione 1946) sui temi dell'informazione in lingua friulana, così da avere la funzione di organo di informazione identitaria e indipendente, che sceglie argomenti e stili diversi da quelli dell'informazione in lingua italiana. Organizza anche incontri divulgativi per presentare le sue iniziative editoriali.

Finanziamenti:

2015	2016	2017	2018	2019
€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00

5.12.3.4. Associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza
La sua visione linguistica e culturale si caratterizza per una sensibilità speciale nei confronti della cultura locale, che viene espressa in forme culturali e artistiche molto innovative e radicate (fra cui le rassegne Avostanis e In file). Mette in dialogo la cultura friulana con le forme contemporanee, combinando memoria del passato e visione del futuro. Con la sua attività si presta come spazio per la realizzazione di eventi di discussione e approfondimento linguistico, identitario, artistico e più in generale culturale. Organizza anche appositi seminari e incontri divulgativi per presentare le sue iniziative editoriali.

Finanziamenti:

2015	2016	2017	2018	2019
35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00

5.12.3.5. Associazione culturale Glesie Furlane di Villanova di San Daniele del Friuli
Suo obiettivo è quello di conoscere, studiare, promuovere, valorizzare con ricerche, pubblicazioni, incontri tutto ciò che interessi la dimensione religiosa nella cultura friulana per mezzo di attività di ricerca sia all'interno di fonti storiche che nella realtà contemporanea. Glesie Furlane ha prodotto la traduzione della Bibbia (1997) e del Lezionario (2001), e ha predisposto anche il Messale Romano (2006, tutt'oggi in attesa di approvazione). Ha al suo attivo una produzione letteraria qualificata, diversi e puntuali documenti e pronunciamenti. Da vent'anni organizza a Venzone corsi di studio e di approfondimento a cadenza mensile. Organizza anche incontri divulgativi per presentare le sue iniziative editoriali.

Finanziamenti:

2015	2016	2017	2018	2019
€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

5.12.3.6. Associazione culturale Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean di Codroipo
Intitolata ad uno dei padri dell'autonomismo friulano e pioniere della traduzione della Bibbia in marilenghe. Negli anni, l'Istituto ha pubblicato numerose opere di carattere scientifico e letterario sulla lingua e la cultura friulana. Inoltre ha all'attivo la collana "Golaine di studis sul autonomisim". Collabora all'organizzazione della "Fieste de Patrie dal Friûl". Organizza la rassegna "Puints" che promuove, con incontri, approfondimenti e spettacoli, la lingua, l'identità e l'autonomia friulana. Lavora per rafforzare i legami con le altre minoranze linguistiche in Europa e, soprattutto, con gli altri popoli ladini.

Finanziamenti:

2015	2016	2017	2018	2019
€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00

5.12.3.7. Kappa Vu edizioni di Udine
Dà vita a iniziative editoriali didattiche in friulano per bambini e ragazzi. Pubblica la rivista La Comugne che raccoglie autori vecchi e nuovi della letteratura, ma anche dei fumetti e della fotografia. Promuove iniziative culturali, incontri e conferenze per la presentazione delle sue iniziative editoriali. I supporti utilizzati sono pubblicazioni tradizionali, ma anche produzioni multimediali e interattive.

Finanziamenti:

2015	2016	2017	2018	2019
€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 18.329,51	€ 20.000,00

5.12.3.8. Associazione culturale La Grame di Mereto di Tomba
Sviluppa percorsi didattici tematici di carattere storico per la promozione del territorio, indirizzati ai bambini. I supporti utilizzati sono pubblicazioni tradizionali, ma anche produzioni multimediali e interattive. Organizza inoltre seminari specifici e incontri di carattere divulgativo per la presentazione delle sue iniziative editoriali.

Finanziamenti:

2015	2016	2017	2018	2019
€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

5.12.3.9. Associazione culturale Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane di Udine
Sin dalla sua fondazione, la Societât contribuisce allo sviluppo e al miglioramento dello status della lingua friulana, attraverso la promozione dell'uso della lingua nella comunicazione scientifica. La SSTeF organizza a cadenza annuale un Congresso dove gli associati di tutte le discipline presentano i propri lavori di ricerca. Dal 2002 pubblica il semestrale "Gjornâl Furlan des Siencis/Friulian Journal of Science", rivista scientifica dove si pubblicano – utilizzando al medesimo livello di dignità il friulano e l'inglese, lingua franca internazionale della comunità scientifica – opere originali di ricerca, rassegne e recensioni sulle discipline scientifiche e tecnologiche più avanzate.

Finanziamenti:

2015	2016	2017	2018	2019
€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

5.12.3.9. Quadro sinottico dei finanziamenti ricevuti dagli altri enti riconosciuti

2015	2016	2017	2018	2019
€ 280.000,00	€ 315.000,00	€ 315.000,00	€ 347.640,51	€ 349.710,00

5.13. Teatri Stabil Furlan

Il Teatri Stabil Furlan è una Associazione senza fini di lucro istituita su iniziativa del Comune di Udine, unitamente alla Fondazione "Teatro Nuovo Giovanni da Udine", all'Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, alla Società Filologica Friulana, all'Istitut Ladin Furlan "Pre Checo Placerean", al CSS Teatro Stabile di innovazione del Friuli-Venezia Giulia e alla Civica Accademia d'arte drammatica "Nico Pepe" di Udine, di seguito "soci fondatori", a cui possono aderire ulteriori soggetti pubblici o privati che lo richiedano.
L'Associazione è stata costituita nel 2019 ai sensi dell'articolo 53 della L.R. 6/2019 "Misure urgenti per il recupero della competitività regionale" secondo cui i Comuni del Friuli-Venezia Giulia ricompresi nel territorio, possono costituire, aderire e finanziare un'apposita associazione, denominata "Teatri Stabil Furlan", avente lo scopo di curare ogni iniziativa diretta alla realizzazione, sviluppo e diffusione di produzioni teatrali in lingua friulana, assieme alla Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane e ad altri enti, organismi e realtà associative del territorio operanti nel settore della cultura.
Secondo il suo statuto costitutivo, il Teatri Stabil Furlan persegue lo scopo di curare iniziative di interesse generale nel campo dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, inerenti alla realizzazione, allo sviluppo, alla diffusione e al sostegno delle produzioni teatrali in lingua friulana.
Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali cura in particolare:

- l'attività di produzione di spettacoli teatrali in lingua friulana, da presentare nella propria sede e sul territorio regionale, nazionale ed estero. L'attività di produzione potrà essere svolta anche utilizzando altre lingue, con particolare riferimento a quelle parlate dalle minoranze linguistiche;
- l'attuazione di programmi in collaborazione e/o in coproduzione con altri soggetti pubblici e privati e, in particolar modo, con quelli che sono espressione di altre minoranze linguistiche a livello italiano o internazionale;
- l'organizzazione di rassegne teatrali, concorsi, incontri, convegni e iniziative editoriali diretti alla promozione del teatro in lingua friulana e/o in altre lingue minoritarie;
- l'organizzazione di corsi per la formazione professionale, l'aggiornamento ed il perfezionamento di personale artistico e tecnico nel settore teatrale in lingua friulana, anche in collaborazione con altri enti;

- il sostegno dell'attività di ricerca e di sperimentazione in ambito linguistico e culturale, anche in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine ed altri qualificati organismi culturali e personalità specializzate nel settore;
- la realizzazione di produzioni e coproduzioni radiofoniche, televisive e utilizzabili nelle piattaforme digitali e negli strumenti di comunicazione di massa.

Nel perseguimento dell'attività di produzione degli spettacoli il Teatri Stabil Furlan privilegia la distribuzione degli spettacoli sul territorio di tutela della lingua friulana, di cui alla Legge 482/1999.
L'Associazione favorisce la creazione, anche in collaborazione con altri qualificati soggetti pubblici e privati di un archivio di materiali sulla storia del teatro e dello spettacolo in genere in lingua friulana unitamente ad ogni altro aspetto ritenuto d'interesse ai fini della tutela e della valorizzazione della tradizione dello spettacolo dal vivo in lingua friulana.

Finanziamenti:

2015	2016	2017	2018	2019
/	/	/	/	€ 50.000,00*

5.14. Programmazione in lingua friulana sulla RAI

La prima previsione, all'interno del Contratto di servizio stipulato fra la RAI e il Ministero dello Sviluppo economico, di una apposita norma sulle trasmissioni in lingua friulana, si deve al contratto 2010-2012, che ha permesso di superare l'impasse del passato. Con tale contratto il friulano è entrato, infatti, insieme a tedesco, francese, ladino e sloveno, a pieno diritto fra le lingue esplicitamente tutelate dal sistema radiotelevisivo pubblico, con uno stanziamento dello Stato di 200.000 euro annui, regolato da una apposita convenzione, ma limitatamente alla realizzazione di sole 90 ore annue di trasmissioni radiofoniche. La medesima disposizione è stata prorogata negli anni seguenti, sino alla approvazione del Contratto di servizio 2018-2022, il cui articolo 25, comma 1, lettera k), ha esteso le ore di programmazione anche al settore televisivo (sebbene tale disposizione sia stata effettivamente attuata solo a partire dal mese di settembre del 2020, con un finanziamento aggiuntivo di 550.000,00 euro annui, per la realizzazione di 120 ore di radiofonia e 30 ore di televisione).
I fondi per tali attività vengono erogati, sulla base di apposite convenzioni attuative, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'informazione non alla sede regionale, bensì alla società RAI com S.p.a.
Con i fondi erogati per la radiofonia sono state realizzate, dal lunedì al venerdì, due trasmissioni: 10 minuti la mattina alle 11.08 per mettere a fuoco un problema, con l'aiuto degli ospiti, o per segnalare una novità; 15 minuti il pomeriggio, dalle 15.15 alle 15.30 sull'attualità culturale in Friuli.

Finanziamenti:

2015	2016	2017	2018	2019
€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

5.15. Tavole sinottiche dei finanziamenti

Finanziamenti UE:

Attività	2015	2016	2017	2018	2019
ARLeF	€ 665,92	-	-	€ 16.283,00	€ 36.912,00
TOTALE	**€ 665,92**	-	-	**€ 16.283,00**	**€ 36.912,00**

Finanziamenti statali

Attività	2015	2016	2017	2018	2019
Sportello Linguistico Regionale (L. 482/99)	€ 145.799,00	€ 368.972,55	€ 580.513,00	€ 390.229,00	€ 413.153,00
Enti territoriali del FVG per le attività di Sportello per la lingua friulana (L. 482/99)	€ 140.908,40	-	-	-	-
Enti siti in Veneto (L. 482/99)	€ 8.272,00	€ 5.800,00	€ 15.649,00	€ 13.911,00	€ 14.383,00
Erogati dal MIUR alle istituzioni scolastiche regionali	€ 40.533,00	€ 34.039,00	€ 53.611,00	-	€ 48.616,00
Sportello linguistico del CIRF (L. 482/99)	€ 44.239,70	€ 6.965,53	€ 6.530,16	€ 10.797,30	€ 68.532,69
Fondi per le trasmissioni RAI in lingua friulana	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
TOTALE	**€ 579.752,10**	**€ 615.777,08**	**€ 856.303,16**	**€ 614.937,30**	**€ 744.684,69**

Finanziamenti regionali:

Attività	2015	2016	2017	2018	2019
Scuole dell'infanzia e primarie	€ 1.392.850,29	€ 1.388.841,08	€ 1.308.451,87	€ 1.254.507,71	€ 1.509.363,08
Scuole secondarie di primo grado	€ 120.187,62	€ 118.421,72	€ 122.356,51	€ 122.923,58	€ 112.484,23
ARLeF	€ 830.000,00	€ 992.023,29	€ 1.186.355,60	€ 1.235.000,00	€ 1.200.000,00
Attività di Sportello Linguistico Regionale (L.R. 6/2014)	€ 60.000,00	-	-	-	-
Assemblea di comunità linguistica regionale	-	-	-	€ 9.404,98	€ 27.462,00
Università degli Studi di Udine (L.R. 29/2007) e CIRF (L.R. 2/2011)	€ 40.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 74.586,01	€ 69.015,08
Società Filologica Friulana	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 410.000,00
Cooperativa Informazione Friulana (L.R. 29/2007)	€ 100.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 159.311,00	€ 159.710,00
Radio Spazio 103 (L.R. 29/2007)	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Altri Enti Riconosciuti (L.R. 29/2007)	€ 155.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 163.329,51	€ 165.000,00
Teatri Stabil Furlan (L.R. 6/2019)	-	-	-	-	€ 50.000,00

TOTALE	€ 2.973.037,91	€ 3.154.286,09	€ 3.342.163,98	€ 3.364.062,79	€ 3.728.034,39

TOTALE FINANZIAMENTI

Soggetto	2015	2016	2017	2018	2019
UE	€ 665,92	-	-	€ 16.283,00	€ 36.912,00
Stato	€ 579.752,10	€ 615.777,08	€ 856.303,16	€ 614.937,30	€ 744.684,69
Regione	€ 2.973.037,91	€ 3.154.286,09	€ 3.342.163,98	€ 3.364.062,79	€ 3.728.034,39
TOTALE	**€ 3.553.455,93**	**€ 3.770.063,17**	**€ 4.198.467,14**	**€ 3.995.283,09**	**€ 4.509.631,08**

Totali suddivisi per ente

Totale generale

PARTE II
PIANO D'AZIONE

6.
CORPUS

6.1. Analisi e obiettivi

Se la finalità di ogni azione inserita in un piano di politica linguistica è far sì che una lingua sia usata in ogni situazione della comunicazione, sia privata che pubblica, si deve aver ben chiaro che la comunicazione al giorno d'oggi è molto più complessa di com'era solo due generazioni fa. Affinché la lingua friulana possa entrare in ogni forma di comunicazione, è necessario che si stabilizzi una forma standard accanto alle sue varietà, che vengono lasciate alla spontaneità individuale. Solo una lingua uniforme può entrare là dove ha origine la comunicazione eterodiretta (radiotelevisione, stampa, scuola) e solo se questa viene stabilizzata in strumenti specifici di riferimento e di consultazione (dizionari, correttori ortografici, grammatiche normative) per ogni produzione linguistica destinata alla diffusione.
I dizionari sono i depositi stabilizzati e stabilizzanti della lingua. Servono per la consultazione delle forme e dei significati e per confrontare questi ultimi con le altre lingue. Possono essere sia generali che specifici. Sono di uso frequente per insegnanti, studenti, scrittori e giornalisti, ma possono servire a chiunque debba scrivere.
Il bisogno della lingua friulana di entrare nella fase di stabilizzazione degli aspetti formali e lessicali, fa sì che il dizionario diventi uno strumento primario di azione della politica linguistica per la formazione scolastica ed extra scolastica e, come tale, obiettivo necessario della politica stessa. Questo considerando in particolar modo i problemi legati al suo status che, in parte, dipendono dalla percezione negativa di un corpus lessicale insufficiente, a causa sia della perdita progressiva del lessico patrimoniale, sia della mancanza di grandi aree di lessico neologico tecnico-specialistico.
In tale contesto, risulta necessario da un lato promuovere e implementare gli strumenti che esistono già, come il Grant Dizionari Bilengâl Talian-Furlan (sia nella versione on line, sia nella app) e il Correttore ortografico friulano, dall'altro realizzare nuovi prodotti – al momento assenti – ma assolutamente basilari per completare gli strumenti necessari al rafforzamento del Corpus della lingua friulana: Dizionario monolingue, Dizionario del lessico storico e Grammatica friulana di riferimento.
Infine, per garantire continuità anche in futuro alle attività programmate, vanno formati lessicografi, traduttori, interpreti e informatici specializzati nei vari settori considerati e vanno promosse, nelle Università, le attività di ricerca negli ambiti scientifici necessari allo sviluppo del Corpus.

6.2. Modalità operative per garantire ai cittadini il pieno esercizio dei diritti linguistici e altre indicazioni vincolanti

Le azioni sul Corpus costituiscono un pre-requisito essenziale per l'effettivo esercizio dei diritti linguistici previsti per legge in quanto solo una lingua standardizzata può essere usata attivamente in tutti i campi della vita moderna.
Al fine di garantire una coerente implementazione del corpus della lingua friulana, compete in via esclusiva all'ARLeF ogni decisione in merito alla standardizzazione e normalizzazione della lingua friulana, ai neologismi, alla grammatica, alla pronuncia, all'ortografia, al lessico e ad ogni altra questione linguistica.

Da questo punto di vista, risulta basilare, per una politica linguistica efficiente ed efficace, che gli enti pubblici e i soggetti che ricevono sovvenzioni pubbliche si attengano al rispetto della grafia ufficiale prevista per legge e alle altre prescrizioni linguistiche stabilite dall'ARLeF, sia nelle proprie attività dirette, sia nelle attività svolte in collaborazione con altri soggetti. Per quanto riguarda la toponomastica, gli enti proprietari di strade che insistono sul territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono obbligati a chiedere il parere preventivo e vincolante dell'ARLeF con riferimento a tutti i toponimi (anche non compresi fra quelli definiti ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 29/2007), nonché riguardo a qualsiasi altro termine da inserirsi in lingua friulana sulla segnaletica stradale del territorio delimitato ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 15/96. I medesimi obblighi valgono anche per qualsiasi tipo di cartellonistica o supporto visivo apposto sul predetto territorio.
L'ARLeF si impegna a svolgere anche una attività di promozione della grafia ufficiale della lingua friulana fra i soggetti privati, offrendo la propria consulenza al fine di incentivare la presenza della stessa e il suo uso in ogni ambito della vita sociale.
Per lo svolgimento delle predette funzioni, l'ARLeF può avvalersi della collaborazione di Università, enti e altri soggetti specializzati nelle attività di ricerca e sviluppo sul corpus della lingua friulana.

6.3. Azioni dello Sportello linguistico regionale per la lingua friulana

Lo Sportello costituisce un sicuro punto di riferimento per la concreta realizzazione degli obiettivi posti dal punto 6.2., con particolare riferimento al rispetto della grafia ufficiale della lingua friulana, alla diffusione dello standard linguistico e alla divulgazione degli strumenti informatici finora realizzati a tal fine.

6.4. Modifiche normative

L'attuale normativa di primo livello sulla lingua friulana individua solo in forma generica nell'ARLeF l'autorità linguistica di riferimento per la lingua friulana. È pertanto necessario stabilire per legge con maggior precisione le competenze dell'ARLeF in merito a tale tematica.

6.5. Progetti-Obiettivo

6.5.1. Promozione degli strumenti linguistici disponibili

Obiettivi

Con l'art. 124, comma 4, della L.R. 13/1998 sono state fissate le norme per la grafia della lingua friulana, da ultimo pubblicate nel testo "La grafie uficiâl de lenghe furlane / La grafia ufficiale della lingua friulana / The official spelling of the Friulian language / La grafía oficial de la lengua friulana" (ARLeF, 2017). Per la normazione del lessico si è provveduto con le decisioni dell'OLF nell'anno 2000 contenute in "La grafie uficiâl de lenghe furlane cun: la lenghe comune e lis variantis – i criteris gjenerâi di normalizazion dal lessic – la toponomastiche dai paîs furlans" (OLF, 2002), applicate in maniera sistematica e coerente nel GDBTF (Grant Dizionari Bilengâl Talian-Furlan).
Il D.P.Reg. 7 marzo 2013, n. 041/Pres. ha invece definitivamente fissato la grafia delle varianti della lingua friulana. Visto che esiste una normativa grafica e lessicale della lingua friulana, stabilita con legge e già in fase avanzata di applicazione in maniera sistematica negli strumenti per la formazione, obiettivo della politica linguistica regionale è da un lato rafforzare la conoscenza della normativa grafica e lessicale della lingua friulana, dall'altro promuovere la conoscenza della grafia delle varianti della lingua friulana.

Situazione di partenza

Punti di forza

Negli ultimi venticinque anni, grazie alla politica linguistica regionale, sono stati raggiunti molti traguardi: la grafia ufficiale, la realizzazione del Grant Dizionari Bilengâl Talian-Furlan (cartaceo, CD-Rom, on line e su app), la realizzazione del Correttore ortografico della lingua friulana. Grazie alle campagne già svolte dall'ARLeF, si è estesa la conoscenza di tali prodotti.

Punti deboli

Non tutta la popolazione conosce ancora queste risorse, oppure, pur conoscendole, non riesce a distinguerle da altri prodotti che utilizzano altre grafie o modelli linguistici, poiché ha una scarsa conoscenza della esistenza della grafia ufficiale.

Interventi

Attività

Realizzare costantemente delle campagne informative, soprattutto sui nuovi mezzi di comunicazione oltre che su quelli tradizionali, per rafforzare la conoscenza della grafia della lingua friulana e dei mezzi messi a disposizione dalla Regione, mediante l'ARLeF, per agevolarne l'uso (in primis Grant Dizionari Bilengâl Talian-Furlan e Correttore ortografico della lingua friulana).

Risorse finanziarie

€ 25.000,00

Soggetto attuatore

ARLeF

Promozione degli strumenti linguistici disponibili: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Realizzazione campagne informative
2022	Realizzazione campagne informative
2023	Realizzazione campagne informative
2024	Realizzazione campagne informative
2025	Realizzazione campagne informative

Investimenti

Anno	Spese
2021	€ 5.000,00
2022	€ 5.000,00
2023	€ 5.000,00
2024	€ 5.000,00
2025	€ 5.000,00
Totale	**€ 25.000,00**

6.5.2. Realizzazione di un Dizionario friulano monolingue

Obiettivi
Il dizionario bilingue GDBTF è un dizionario che traduce dalla lingua italiana alla lingua friulana. La scelta di prepararlo seguendo questa impostazione è dipesa dal fatto che il corpus della lingua friulana, che era insufficiente soprattutto con riferimento al lessico tecnico-specialistico, doveva essere costruito prendendo come riferimento un corpus completo di lingua (nel caso del friulano, la lingua di confronto quotidiano, ovvero l'italiano). Inoltre, andava considerato che la formazione scolastica è in lingua italiana e che chi parla e scrive in friulano deve confrontarsi spesso con il lessico dell'italiano per trovare la parola di cui necessita.
Avendo realizzato con successo il GDBTF, emerge ora l'esigenza di un dizionario friulano monolingue, che raccolga il lessico patrimoniale, quello tecnico-specialistico e i neologismi e che abbia all'interno del lemma, inserito in forma normalizzata, una forte articolazione di significato al fine di ottenere per ogni lemma e sotto la stessa voce: la struttura completa delle accezioni, i sinonimi e i contrari e anche la fraseologia. Con il dizionario GDBTF dall'italiano al friulano, queste informazioni si possono estrarre solo indirettamente in maniera complessa, con diverse operazioni di ricerca, e in forma incompleta poiché si tratta di un dizionario bilingue che non parte dalla lingua friulana.

Situazione di partenza
Punti di forza
Esistenza del "Corpus etichetât de lenghe furlane" (base di dati di oltre 500.000 parole finanziata dall'ARLeF) eventualmente integrato da altri validi Corpora.
Punti deboli
Per garantire la continuità e l'implementazione anche nel futuro di quanto realizzato risulta imprescindibile formare delle figure professionali attualmente mancanti fra le nuove generazioni, ossia lessicografi, traduttori e informatici.

Interventi
Attività
Si procederà alla realizzazione di un Dizionario friulano monolingue – on line, via app e cartaceo – per giungere alla schedatura di circa 6.700 lemmi (Fondamentali, ad Alta frequenza e ad Alta disponibilità) per un totale di circa 50.000 accezioni, scelti in base alla frequenza e importanza calcolate a partire dai dati statistici estratti da Corpora. Andranno inoltre schedate le locuzioni, come polirematiche ed espressioni idiomatiche, riferibili ai lemmi di cui sopra.

Risorse finanziarie
€ 190.000,00
Soggetto attuatore
ARLeF

Realizzazione di un Dizionario friulano monolingue: dettaglio

Attività

Anno	**Attività**
2021	Attività di ricerca e realizzazione del Dizionario
2022	Attività di ricerca e realizzazione del Dizionario
2023	Attività di ricerca e realizzazione del Dizionario
2024	Testing e presentazione al pubblico
2025	Realizzazione app e stampa edizione cartacea

Investimenti

Anno	**Spese**
2021	€ 45.000,00
2022	€ 45.000,00
2023	€ 45.000,00
2024	€ 5.000,00
2025	€ 50.000,00
Totale	**€ 190.000,00**

6.5.3. Realizzazione della Grammatica friulana di riferimento

Obiettivi
Sebbene nei decenni passati siano state pubblicate varie grammatiche della lingua friulana, manca a tutt'oggi una descrizione generale delle sue strutture che tenga conto da un lato delle ricerche e dei risultati dell'analisi linguistica scientifica moderna, e dall'altro lato delle esigenze pratiche di consultazione e di riferimento; in altri termini manca una codificazione grammaticale di riferimento condotta su base scientifica.
È quindi di fondamentale importanza procedere alla realizzazione di una grammatica di riferimento che possa descrivere, analizzare e codificare le strutture grammaticali della lingua friulana fornendone una descrizione grammaticale sufficientemente ampia e articolata fondata scientificamente, e che al contempo possa svolgere anche la funzione pratica di strumento di consultazione ed essere presa come base per successive opere a uso prettamente didattico.

Situazione di partenza
Punti di forza
Esistono molti studi e ricerche scientifiche su vari aspetti della lingua friulana (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.).
Punti deboli
Le opere pubblicate finora hanno caratteristiche differenti, ma per lo più si tratta di corsi di lingua o di grammatiche pratiche basate su un impianto tradizionale e sull'imitazione di grammatiche scolastiche italiane. Per garantire la continuità e l'implementazione anche nel futuro di quanto realizzato risulta imprescindibile sostenere le attività di formazione e ricerca su tali tematiche presso le Università.

Interventi
Attività
L'elaborazione della grammatica di riferimento sarà fondata principalmente sulle varietà friulane centrali, sulla base delle quali è stato elaborato il cosiddetto "furlan comun", cioè la lingua normalizzata. Ma l'etichetta 'friulano centrale' non va identificata con una varietà ben determinata, ma piuttosto con un gruppo di varietà locali localizzate in una determinata area del Friuli centrale, le quali mostrano un elevato grado di unità. Il friulano centrale è la varietà con il maggior numero di parlanti e la sua relativa unità – insieme ad altri fattori storici e socio-culturali – ne ha giustificato l'adozione come linguaggio letterario fin dal XVI secolo (la cosiddetta koinè letteraria friulana). La grammatica di riferimento dovrà però essere strutturata in modo tale da poter eventualmente – in una possibile fase futura di implementazione dell'opera – confrontare le strutture linguistiche del friulano centrale con quelle di altre varietà friulane, in particolare se divergenti, e fungere da modello e base di raffronto per eventuali descrizioni grammaticali di singole varietà locali.

Risorse finanziarie
€ 110.000,00
Soggetto attuatore
ARLeF

Realizzazione della Grammatica friulana di riferimento: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Attività di ricerca e realizzazione della Grammatica
2022	Attività di ricerca e realizzazione della Grammatica
2023	Attività di ricerca e realizzazione della Grammatica
2024	Completamento e validazione ricerca. Pubblicazione
2025	Messa a disposizione on line e attività di promozione

Investimenti

Anno	Spese
2021	€ 25.000,00
2022	€ 25.000,00
2023	€ 25.000,00
2024	€ 30.000,00
2025	€ 5.000,00
Totale	**€ 110.000,00**

6.5.4. Dizionario del lessico storico

Obiettivi
Per molti anni le ricerche sulla lingua sono state di natura dialettologica, toponomastica, storica, etimologica. Gli studi non erano finalizzati ad un'azione di politica linguistica volta alla formazione linguistica dei friulani attraverso l'insegnamento o la comunicazione di grande diffusione, concepita cioè in modo che il destinatario non fosse solo passivo nell'ascolto e nella lettura, ma diventasse anche linguisticamente attivo, usasse cioè quel messaggio di larga diffusione come modello stabilizzato di lingua. Gli studi erano nella maggioranza dei casi finalizzati a una conoscenza specialistica del corpus della lingua nella sua spontaneità, non a cambiarne lo status.
L'obiettivo della Regione è quello di avere quelle conoscenze sul corpus della lingua che possono entrare immediatamente nelle azioni di politica linguistica, ossia la ricerca storica e la ricerca etimologica sulle parole friulane.

Situazione di partenza
Punti di forza
Esistono molti studi e ricerche scientifiche sulle predette tematiche.
Punti deboli
Per garantire la continuità e l'implementazione anche nel futuro di quanto realizzato risulta imprescindibile sostenere le attività di formazione e ricerca su tali tematiche presso le Università.

Interventi
Attività
Si intende arrivare alla pubblicazione, su supporto digitale e su carta, di un repertorio del lessico antico del friulano di ca. 5.000 voci. Il programma pluriennale delle azioni da intraprendere riguarda, in particolare, la conclusione della pubblicazione dei manoscritti inediti di interesse, l'implementazione del repertorio in rete, con la relativa bibliografia, e la redazione delle voci del Dizionario del friulano antico (DiFA).
Il prodotto, oltre ad avere una piattaforma autonoma, sarà integrato all'interno degli strumenti linguistici già esistenti (GDBTF) o in corso di realizzazione (Dizionario monolingue).

Risorse finanziarie
€ 65.000,00
Soggetto attuatore
ARLeF

Realizzazione del Dizionario del friulano antico (DiFA): dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Attività di ricerca e realizzazione del Dizionario del friulano antico
2022	Attività di ricerca e realizzazione del Dizionario del friulano antico
2023	Attività di ricerca e pubblicazione
2024	Attività di promozione
2025	/

Investimenti

Anno	Spese
2021	€ 20.000,00
2022	€ 20.000,00
2023	€ 20.000,00
2024	€ 5.000,00
2025	/
Totale	**€ 65.000,00**

6.5.5. Formazione professionisti specializzati

Obiettivi
Un problema molto serio per il futuro delle politiche linguistiche per il friulano è la scarsità di professionisti specializzati nella traduzione (e interpretariato) e nelle applicazioni informatiche in campo linguistico. È quindi imprescindibile prevedere, in collaborazione con realtà accademiche o centri di formazione adeguatamente strutturati, l'avvio di corsi di specializzazione in grado di formare tali figure professionali.
Nel contempo, è necessario rafforzare l'ARLeF affinché possa implementare le attività di coordinamento delle attività scientifiche e di quelle di pianificazione e monitoraggio delle attività legate al Corpus.

Situazione di partenza
Punti di forza
Nel corso degli anni si sono formate alcune valide professionalità sulle predette tematiche che possono essere coinvolte nel progetto.
Punti deboli
Gli ultimi corsi di formazione in tal senso si sono svolti, su impulso dell'OLF, nel 1998-99 e quindi va ricostruito ex novo un rapporto diretto con le Università e i centri di formazione.

Interventi
Attività
Si prevede la realizzazione delle seguenti attività:

a) Corso di specializzazione per traduttori e interpreti in lingua friulana;
b) Corso di specializzazione in informatica applicata alle lingue.

Dopo l'effettuazione dei corsi si valuterà l'opportunità di realizzare ulteriori corsi per approfondire altre tematiche di rilievo. Si valuterà, altresì, se finanziarie specifici assegni di ricerca o borse di studio per l'approfondimento scientifico delle tematiche individuate.

Risorse finanziarie
€ 50.000,00
Soggetto attuatore
ARLeF

Formazione professionisti specializzati: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Pianificazione delle attività
2022	Realizzazione corsi di specializzazione
2023	Realizzazione corsi di specializzazione
2024	Valutazione e nuova progettazione
2025	-

Investimenti

Anno	Spese
2021	€ -
2022	€ 25.000,00
2023	€ 25.000,00
2024	€ -
2025	€ -
Totale	**€ 50.000,00**

6.6. Totale investimenti

Finanziamento Attività ordinaria (valori espressi in euro)

Soggetto	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
ARLeF (risorse umane/esternalizzazioni per coordinamento progetti sul Corpus)	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Finanziamento Progetti-Obiettivo

Soggetto	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
ARLeF	95.000,00	120.000,00	120.000,00	45.000,00	60.000,00

Totale Investimenti CORPUS

2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
95.000,00	**145.000,00**	**145.000,00**	**70.000,00**	**85.000,00**

7.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7.1. Analisi e obiettivi

7.1.1. L'importanza delle P.A. nella diffusione delle lingue

La Pubblica amministrazione tocca quotidianamente la vita dei cittadini. Ogni individuo ha molteplici occasioni per interagire, direttamente o indirettamente, con i servizi pubblici: sulla strada, con la segnaletica stradale; allo sportello, con l'impiegato; sui siti internet istituzionali e così via. Proprio per questo sia le norme europee, sia quelle statali e locali considerano la presenza nei servizi pubblici delle lingue minoritarie un importante fattore di legittimazione presso i rispettivi locutori e un elemento essenziale per favorirne lo sviluppo e l'utilizzo.
Alla luce dei dati raccolti ed elaborati in fase di verifica del precedente PGPL e in base al confronto tra quanto previsto dalla L.R. 29/2007 e la situazione reale, si osserva in generale che negli ultimi anni, in merito all'uso pubblico della lingua friulana, sono stati compiuti alcuni passi avanti significativi nell'attuazione della normativa di tutela.
A questo proposito, però, si ribadisce il fatto che l'approvazione del PGPL di per sé non è sufficiente, se non è accompagnata dalla sua effettiva attuazione. È quindi necessario che l'azione in questo campo prosegua con maggior dinamismo, facendo leva sui percorsi virtuosi già intrapresi e mettendo in campo la strategia operativa che la stessa legge prevede.

7.1.2. Il nuovo sistema di pianificazione linguistica e interventi inerenti alla tecnostruttura del comparto del pubblico impiego del Friuli-Venezia Giulia e delle Aziende sanitarie

La recente modifica del sistema di pianificazione linguistica – introdotto dalla L.R. 9/19 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale) – ha superato i limiti dei Piani speciali dei singoli enti, indicando nel Piano generale lo strumento di riferimento per tutte le pubbliche amministrazioni. Ciò permetterà di rendere effettiva, in maniera più rapida, coerente ed efficace, l'applicazione delle norme regionali e degli strumenti da esse previsti.
La situazione del friulano nelle pubbliche amministrazioni potrà altresì migliorare anche a seguito della disponibilità di un sistema di certificazione delle competenze linguistiche, il cui avvio è previsto proprio in concomitanza all'entrata in vigore del nuovo Piano generale.
In merito alla necessità di un'azione positiva e coerente a favore dell'uso della lingua friulana nelle istituzioni, non solo nel settore della pubblica amministrazione ma in generale, è necessario che in primis la Regione rafforzi sia le proprie strutture interne (Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero e Servizio istruzione, università e diritto allo studio), sia l'ente regionale preposto alla pianificazione e allo sviluppo della lingua friulana (ARLeF). A tal fine è fondamentale che dalla Regione giungano indicazioni positive circa l'uso delle diverse lingue del Friuli-Venezia Giulia e siano predisposti con continuità, in un'ottica virtuosa di economia di scala, materiali informativi e promozionali plurilingui a disposizione di tutti i destinatari. Inoltre è opportuno che presso ciascuna Direzione regionale sia individuato un responsabile della attuazione della politica linguistica regionale con riferimento alla lingua friulana che possa rapportarsi con le strutture regionali preposte all'attuazione delle leggi di tutela.
Un maggiore impegno va richiesto anche agli enti locali e alle Aziende sanitarie, che tenga conto tuttavia del momento di difficoltà organizzativa che gli stessi stanno vivendo a causa della mancanza di personale. In questo senso risulta utile individuare presso gli stessi un referente (anche per più enti) che possa proficuamente rapportarsi con la Regione e gli altri organismi preposti alla tutela della lingua. Chiave di volta per organizzare la promozione della lingua

friulana negli enti locali sarà l'Assemblea di Comunità linguistica friulana, visto il rapporto diretto che ha con i Comuni che la compongono.
Ulteriori azioni sono la formazione del personale amministrativo, tecnico e sanitario, un programma di attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori, la promozione della lingua friulana ed il suo uso "normale" senza pregiudizi e discriminazioni.

7.2. Modalità operative per garantire ai cittadini il pieno esercizio dei diritti linguistici e altre indicazioni vincolanti

7.2.1. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

7.2.1.1. Misure di carattere generale
Al fine di dare attuazione alla L.R. 29/2007, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia svolge le seguenti attività:
a) individua presso ogni Direzione centrale ed ente regionale un referente per la lingua friulana, avente il compito di garantire l'uso della stessa presso le strutture della Direzione operanti sul territorio delimitato e provvedere all'attuazione del PGPL;
b) inserisce, negli atti regolanti i rapporti con i concessionari di servizi pubblici della Regione apposite clausole finalizzate a garantire l'uso della lingua friulana nell'erogazione dei relativi servizi pubblici;
c) effettua la comunicazione istituzionale destinata al territorio delimitato anche in friulano;
d) garantisce l'uso della lingua friulana durante le sedute del Consiglio regionale con previsione del servizio di interpretariato friulano-italiano;
e) realizza una sezione del sito internet istituzionale della Regione specificamente dedicata alla lingua friulana, alle informazioni reperibili in lingua friulana e alle notizie in lingua friulana tratte dalla Agenzia regione cronache;
f) correda della traduzione in lingua friulana con pari evidenza grafica dell'italiano cartelli, insegne, scritte esterne, supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture della Regione in ambito friulanofono;
g) utilizza la lingua friulana con pari evidenza grafica dell'italiano nei mezzi di trasporto;
h) opera affinché sia garantita la traduzione in friulano di qualsiasi supporto visivo e messaggio vocale utilizzati nell'ambito dei servizi erogati, in ambito friulanofono, dal consorzio che gestisce il Trasporto Pubblico Locale della regione Friuli-Venezia Giulia, da FUC, da Ferrovie dello Stato italiane, da RFI - Rete Ferroviaria Italiana e dai gestori delle stazioni ferroviarie e delle autostazioni.
Quanto previsto dalle lettere b), c), f), g) si applica anche nei confronti degli Enti regionali, degli Enti pubblici vigilati, delle Società partecipate e degli Enti di diritto privato in controllo pubblico facenti capo alla Regione siti in ambito friulanofono.
La Regione e FVG Strade – oltre che Autovie Venete, limitatamente ai raccordi autostradali – garantiscono che la segnaletica stradale presente nel territorio delimitato di propria competenza rechi i toponimi e le altre scritte anche in lingua friulana, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente piano.
Il Servizio competente sulle lingue minoritarie, col fine di favorire una gestione ottimale e sinergica delle azioni svolte dalle diverse Direzioni centrali, organizza incontri periodici con le

stesse per individuare strategie coordinate di promozione della lingua friulana anche in collaborazione con ARLeF.

7.2.1.2. Tecnostrutture specifiche

7.2.1.2.1. I Servizi regionali
Nell'attuale organigramma della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le funzioni in materia di tutela e promozione della lingua friulana sono incardinate nel Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero (nell'ambito della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione) e nel Servizio istruzione, università e diritto allo studio (nell'ambito della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia).
Il Servizio lingue minoritarie assumerà un ruolo importante nella applicazione del presente Piano, sia come chiave di volta e centro di collegamento fra gli indirizzi politici e il braccio operativo della Regione costituito dall'ARLeF, sia come punto di riferimento per tutte le direzioni dell'Amministrazione regionale nell'attuazione dello stesso. Negli ultimi anni, tuttavia, il Servizio lingue minoritarie ha visto una notevole riduzione del proprio personale, pertanto si ritiene utile e proficuo un suo rafforzamento.
Altrettanto centrale, con riferimento all'acquisizione linguistica, è il ruolo svolto dal Servizio istruzione il quale necessita di essere adeguatamente rafforzato sia per la notevole mole di domande di contributo gestite annualmente per il finanziamento delle attività didattiche, sia in vista delle progettualità previste dal presente piano, sia infine per implementare ulteriormente la collaborazione con l'ARLeF e l'Ufficio scolastico regionale.

7.2.1.2.2. La Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane
L'Agenzia realizza direttamente molteplici azioni per promuovere la presenza e l'uso della lingua friulana nei principali ambiti della vita sociale, fra cui la famiglia, la scuola, i mass media, le nuove tecnologie, la pubblica amministrazione, la ricerca scientifica, gli spettacoli e le arti, la cultura, il mondo del lavoro. Inoltre, essa sostiene le attività, svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati, finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo, della ricerca scientifica e in altri ambiti della vita sociale rilevanti per la politica linguistica. L'Agenzia è pertanto il vero e proprio braccio operativo della Regione nelle attività di promozione del friulano.
Nel suddetto quadro normativo e funzionale si inserisce anche la specifica competenza attribuita all'ARLeF ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 6/2014 (Sportello linguistico regionale per la lingua friulana), secondo cui la Regione individua nell'ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane l'organismo competente all'attivazione e alla gestione dello "Sportello linguistico regionale per la lingua friulana". L'Agenzia è inoltre chiamata a svolgere altresì tutta una serie di compiti strategici stabiliti dal presente Piano.
Sebbene negli ultimi anni siano state affrontate dalla Regione alcune criticità registrate in precedenza in tema di carenza di personale amministrativo (problematiche che hanno trovato una parziale soluzione mediante l'avvenuta attivazione di alcuni distacchi di personale regionale presso l'ARLeF, specializzato in particolare nella gestione amministrativa), la pianta organica dell'Agenzia risulta ancora coperta solo in minima parte, sia con riferimento al personale amministrativo, che al personale specializzato nella tutela della lingua friulana. Persiste quindi l'imprescindibile necessità di poter disporre di risorse umane stabili e adeguate, al fine di

garantire il costante perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'ente e la realizzazione di una politica strategica in campo linguistico per la promozione e valorizzazione della lingua friulana. Va altresì mantenuto il processo di stabilizzazione delle risorse finanziarie assegnate in via ordinaria dalla Regione, che negli ultimi anni ha favorito un miglioramento sotto il profilo della programmazione finanziaria ed operativa dell'attività dell'Ente. Il *quantum* del finanziamento regionale dovrà tuttavia essere giocoforza aumentato nel prossimo quinquennio per coprire sia i costi per garantire un auspicabile rafforzamento dell'organico dell'ente, sia i costi di tutti i progetti obiettivo stabiliti dal presente Piano.

7.2.2. Enti locali, aziende sanitarie e Assemblea di Comunità linguistica friulana

Al fine di dare attuazione alla L.R. 29/2007, gli Enti locali e le Aziende sanitarie della Regione aventi sede nel territorio delimitato svolgono le seguenti attività:
a) individuano un referente per la lingua friulana – anche in comune fra più enti – avente il compito di garantire l'uso della stessa presso le strutture operanti sul territorio delimitato e provvedere all'attuazione del PGPL;
b) inseriscono negli atti regolanti i rapporti con i concessionari di servizi pubblici di propria competenza apposite clausole finalizzate a garantire l'uso della lingua friulana nell'erogazione dei servizi pubblici medesimi;
c) emanano apposite direttive vincolanti nei confronti degli enti pubblici vigilati, delle Società partecipate e degli Enti di diritto privato in controllo pubblico facenti capo agli stessi affinché garantiscano l'uso della lingua friulana nell'erogazione dei relativi servizi;
d) effettuano la comunicazione istituzionale anche in friulano;
e) garantiscono, presso i propri consigli elettivi e/o ogni altro organo a struttura collegiale, il diritto per i componenti di esprimersi in lingua friulana;
f) realizzano una sezione del sito internet istituzionale specificamente inerente alla lingua friulana;
g) corredano della traduzione in lingua friulana con pari evidenza grafica dell'italiano cartelli, insegne, scritte esterne, supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture;
h) utilizzano la lingua friulana con pari evidenza grafica dell'italiano nei mezzi di trasporto.
Gli enti locali garantiscono che la segnaletica stradale presente nel territorio delimitato di propria competenza rechi i toponimi e le altre scritte anche in lingua friulana, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente piano.
Per le attività di promozione linguistica, gli enti locali possono trovare un valido supporto nell'Assemblea di Comunità linguistica friulana, che al momento riunisce la gran parte dei Comuni di lingua friulana. Tale organismo, ora dotato di propria autonomia e di risorse finanziarie erogate dalla Regione attraverso l'ARLeF, coadiuverà le amministrazioni locali nella concreta attuazione di quanto sopra previsto.

7.3. Azioni dello Sportello linguistico regionale per la lingua friulana

I servizi erogati dallo Sportello linguistico regionale per la lingua friulana - finanziato dalla

Regione F-VG, a far carico sui fondi della legge 482/1999 e affidato all'ARLeF in qualità di organismo competente alla sua gestione - centralizzano le attività che precedentemente venivano affidate al coordinamento dei singoli Comuni. La nuova modalità di gestione fa sì che la Regione e gli enti regionali, così come tutti gli enti locali, gli enti strumentali e i concessionari di servizi pubblici ricompresi in ambito friulanofono, possano contare su un continuo e qualificato servizio di assistenza linguistica per garantire la presenza della lingua friulana nello svolgimento delle proprie funzioni e, più in generale, delle attività di promozione della lingua friulana realizzate in collaborazione con soggetti presenti sul territorio (scuole, associazioni culturali, etc.)
I servizi offerti dallo Sportello riguardano in particolare la consulenza linguistica e traduzione scritta dall'italiano al friulano; la consulenza sulla toponomastica in lingua friulana per gli enti che abbiano necessità di apporre la segnaletica stradale e insegnistica in genere; la consulenza in tema di pianificazione linguistica; il supporto nello svolgimento di attività di promozione sul territorio; l'assistenza nell'informazione e nell'orientamento al pubblico.

7.4. Modifiche normative

La formazione linguistica per il personale della pubblica amministrazione deve essere inserita con pari dignità rispetto agli altri corsi di aggiornamento professionale all'interno dell'offerta formativa per i dipendenti degli enti pubblici e delle società concessionarie di pubblico servizio. Si propone di intervenire a tal fine con una apposita normativa, con particolare riferimento al personale a contatto col pubblico e agli operatori sanitari.
Si propone che – già in questa fase e in maniera ancor più puntuale a conclusione dell'iter che porterà alla certificazione linguistica – le competenze in lingua friulana siano considerate per la selezione del personale nel settore pubblico e in particolare nell'amministrazione regionale e negli enti locali, in cui la Regione può intervenire direttamente ai sensi dell'articolo 4 del vigente Statuto.
In linea generale, si ritiene opportuno prevedere che il dipendente che presterà la propria attività in area friulanofona abbia una certificazione minima in lingua friulana. Per il personale non in possesso della certificazione, la Regione metterà a disposizione dei corsi gratuiti di formazione che consentano ai neoassunti di raggiungere entro tre anni il livello richiesto. Si tratta, nel contempo, di un'azione che dà valore concreto alle lingue proprie della regione, alla loro conoscenza e al loro uso, e che permette di ampliare la presenza delle medesime lingue nella pubblica amministrazione e nei servizi, a vantaggio della qualità, dell'efficacia e della democraticità dell'attività amministrativa e dei servizi.
Nell'occasione, si ribadisce che, anche seguendo gli indirizzi espressi dalla Corte Costituzionale al riguardo, un ambito di intervento specifico è costituito dalle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia della Regione, in cui sarebbe necessario procedere ad un aggiornamento e rafforzamento delle previsioni riferite all'azione amministrativa della Regione che concerne la tutela delle minoranze linguistiche e la promozione delle loro lingue, anche nei rapporti con lo Stato, come, a titolo di esempio, il rilascio delle carte di identità in forma trilingue (inglese, italiano e friulano).
Infine, si ritiene opportuno costituire un gruppo di lavoro a livello regionale, coordinato dal Servizio competente in tema di lingue minoritarie, al fine di proporre adeguate modifiche al

Regolamento inerente al funzionamento dell'Amministrazione regionale per l'introduzione della figura del "Referente per la lingua friulana" all'interno di ciascuna Direzione regionale, stabilendo altresì quali siano i compiti di coordinamento affidati al Servizio lingue minoritarie. Tale gruppo, integrato da componenti dell'ANCI e dell'ACLiF, sarà altresì chiamato a formulare una specifica proposta per introdurre la medesima figura all'interno degli enti locali, anche in condivisione fra più enti.

7.5. Progetti-Obiettivo

7.5.1. Bilinguismo visivo

Obiettivi
La segnaletica stradale bilingue italiano-friulano – che costituisce un obbligo di legge (L.R. 29/2007) – rappresenta una forma di comunicazione estremamente importante, anche perché consente di chiamare i luoghi col proprio nome originario, la cui versione italiana molto spesso costituisce solo una mera traduzione dal friulano.
Il plurilinguismo, inoltre, può essere uno strumento vincente di valorizzazione e promozione del territorio, come dimostrano numerose realtà regionali in Italia e in Europa che hanno saputo utilizzare la segnaletica stradale per rimarcare l'identità storica e linguistica dei luoghi, contribuendo ad assolvere una efficace funzione di promozione turistica.

Situazione di partenza
Punti di forza
La gran parte degli enti locali già dispone della segnaletica bilingue italiano-friulano, quale frutto di una attività intrapresa a partire dai primi anni '80 per tutelare i toponimi originali del territorio. L'ARLeF ha realizzato una ricognizione sulla situazione della segnaletica nell'area delimitata e sui fabbisogni finanziari dei Comuni per l'installazione della stessa in forma bilingue italiano-friulano. Tale ricognizione costituisce una valida base di partenza per poter programmare le future azioni.
Punti deboli
La gran parte dei Comuni prevede solo i segnali di inizio/fine centro abitato in friulano più i cartelli di inizio/fine del territorio comunale. Alcuni segnali sono usurati o non più conformi al codice della strada. Buona parte delle strade facenti capo a FVG Strade non recano la segnaletica bilingue, sebbene dal 2016 la società abbia incominciato ad apporla. Restano del tutto scoperte le strade della ex Provincia di Pordenone e di Autovie Venete. Anche la rete stradale statale è scoperta, sebbene l'ANAS di recente abbia incominciato ad apporre la segnaletica bilingue.

Interventi
Attività
L'ARLeF emanerà un bando di contributo per concedere specifici finanziamenti ai Comuni siti in ambito friulanofono al fine di incentivare la presenza della segnaletica bilingue italiano-friulano. Sarà inoltre effettuata una ricognizione sui fabbisogni finanziari di FVG Strade, Autovie Venete e ANAS per l'installazione della segnaletica di loro competenza in forma bilingue italiano-friulano.

Risorse finanziarie
€ 1.000.000,00
Soggetto attuatore
ARLeF/DC Infrastrutture

Bilinguismo visivo: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Regolamentazione incentivi, emanazione bando, finanziamento beneficiari
2022	Finanziamento beneficiari, ricognizione fabbisogni finanziari di FVG Strade, Autovie Venete e ANAS
2023	Valutazione delle attività svolte ed eventuale nuova pianificazione
2024	-
2025	-

Investimenti ARLeF

Anno	Spese
2021	€ 500.000,00
2022	-
2023	-
2024	-
2025	-
Totale	**€ 500.000,00**

Investimenti DC Infrastrutture

Anno	Spese
2021	€ 250.000,00
2022	€ 250.000,00
2023	-
2024	-
2025	-
Totale	**€ 500.000,00**

7.5.2. Formazione degli amministratori e dei dipendenti pubblici

Obiettivi
Sono diversi gli aspetti che concorrono a definire l'importanza della tutela della minoranza linguistica friulana. Dalla garanzia di diritti fondamentali alla promozione del patrimonio culturale sino al potenziamento della coesione sociale e alle potenziali ricadute economiche, infatti, si tratta di un'opportunità per tutti i cittadini ed è utile che gli amministratori locali ne abbiano piena consapevolezza.
A tal fine risulta fondamentale che – oltre a garantire la realizzazione di corsi di lingua friulana ai fini della sua certificazione, già previsti da uno specifico Progetto-Obiettivo del capitolo dedicato alla acquisizione linguistica, ai quali potranno accedere anche i dipendenti pubblici – siano organizzati anche alcuni specifici incontri con gli amministratori locali e i dipendenti pubblici, comunque aperti alla cittadinanza, per approfondire le tematiche inerenti alla tutela e alla promozione della lingua friulana come patrimonio collettivo.

Situazione di partenza
Punti di forza
Sono già state realizzate con successo iniziative simili da parte dell'Assemblea di Comunità linguistica, in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine.
Punti deboli
È necessario che le iniziative non abbiano carattere sporadico, ma siano ben pianificate coinvolgendo in prima persona ogni singola realtà comunale.

Interventi
Attività
Saranno organizzati incontri formativi con la partecipazione degli amministratori locali (sindaci, assessori, consiglieri), dei dipendenti pubblici e della cittadinanza, cercando il più possibile di coinvolgere in qualità di docenti, accanto agli studiosi, altri amministratori o funzionari che sui loro territori sono riusciti a realizzare con successo attività di promozione. La presente attività sarà estesa anche alla dirigenza e al personale delle Aziende sanitarie al fine di promuovere la conoscenza circa gli effetti positivi legati all'uso della lingua friulana all'interno delle stesse.

Risorse finanziarie
€ 25.000,00
Soggetto attuatore
Assemblea di Comunità linguistica friulana

Formazione degli amministratori e dei dipendenti pubblici: dettaglio

Attività

Anno	**Attività**
2021	Realizzazione e promozione incontri
2022	Realizzazione e promozione incontri
2023	Realizzazione e promozione incontri
2024	Realizzazione e promozione incontri
2025	Realizzazione e promozione incontri

Investimenti

Anno	**Spese**
2021	€ 5.000,00
2022	€ 5.000,00
2023	€ 5.000,00
2024	€ 5.000,00
2025	€ 5.000,00
Totale	**€ 25.000,00**

7.5.3. Realizzazione di servizi per gli enti locali

Obiettivi
Un fattore che limita fortemente la presenza della lingua friulana negli enti locali è la mancanza, nella maggioranza dei casi, di una stabile organizzazione interna che supporti e coordini le attività di promozione. Se infatti le attività dello Sportello regionale per la lingua friulana già garantiscono le traduzioni e l'assistenza nelle attività di politica linguistica degli enti locali, mancano spesso dei referenti locali stabili e professionalizzati che riescano a dare sistematicità e omogeneità alle azioni di promozione linguistica poste in campo. Inoltre – come ha testimoniato una indagine sociolinguistica pubblicata dalla Regione nel 2010 – v'è ancora una conoscenza insufficiente, sia da parte dei cittadini, sia da parte dei pubblici dipendenti, dei diritti previsti dalla normativa di tutela e sono ancora poche, inoltre, le sedi degli enti locali con la cartellonistica bilingue.

Situazione di partenza
Punti di forza
Esistono sul territorio alcune amministrazioni virtuose che garantiscono una buona presenza del friulano nella vita delle proprie amministrazioni comunali.
Punti deboli
La crisi che stanno soffrendo in particolare gli enti locali, a causa della limitatezza delle risorse sia finanziarie che umane, pone il tema della tutela della lingua friulana, come molte altre tematiche, in secondo piano rispetto a esigenze più impellenti le quali, molto spesso, sono esse stesse garantite con estrema difficoltà nelle amministrazioni più piccole.

Interventi
Attività
Si provvederà a erogare agli enti locali i servizi necessari a garantire la presenza della lingua friulana presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dal punto 7.2.2. Alcuni di tali servizi potranno essere messi a disposizione anche delle aziende sanitarie.
Andrà altresì realizzata una ricognizione della cartellonistica bilingue presente nei vari enti locali e realizzato un piano per introdurla in tutti i comuni delimitati (compresi enti strumentali e aziende sanitarie site sul territorio).
Sarà redatto e realizzato un piano al fine di inserire nei siti internet istituzionali di tutti gli enti locali friulanofoni informazioni inerenti alla lingua friulana.
Si realizzeranno inoltre delle campagne promozionali volte a fornire ai cittadini una serie di informazioni sulla possibilità di utilizzo del friulano nei vari ambiti già previsti dalla normativa in vigore.

Risorse finanziarie
€ 225.000,00
Soggetto attuatore
Assemblea di Comunità linguistica friulana

Realizzazione di servizi per gli enti locali: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Realizzazione di servizi per gli enti locali e campagne
2022	Realizzazione di servizi per gli enti locali e campagne, ricognizione della cartellonistica bilingue, redazione piano siti internet istituzionali
2023	Realizzazione di servizi per gli enti locali e campagne, attuazione piano siti internet istituzionali
2024	Realizzazione di servizi per gli enti locali e campagne
2025	Realizzazione di servizi per gli enti locali e campagne

Investimenti

Anno	Spese
2021	€ 45.000,00
2022	€ 45.000,00
2023	€ 45.000,00
2024	€ 45.000,00
2025	€ 45.000,00
Totale	**€ 225.000,00**

7.6. Totale investimenti

Finanziamento Attività ordinaria (valori espressi in euro)

Soggetto	2021	2022	2023	2024	2025
ARLeF (Costi strutturali)	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
ARLeF (Sportello regionale per la lingua friulana – Fondi 482)	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
ACLiF (Costi strutturali)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale	**935.000,00**	**935.000,00**	**935.000,00**	**935.000,00**	**935.000,00**

Finanziamento Progetti-Obiettivo

Soggetto	2021	2022	2023	2024	2025
ARLeF (Segnaletica)	500.000,00	-	-	-	-
DC Infrastrutture	250.000,00	250.000,00	-	-	-
ACLiF (servizi agli enti locali)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale	**800.000,00**	**300.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Totale Investimenti PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2021	2022	2023	2024	2025
1.735.000,00	**1.235.000,00**	**985.000,00**	**985.000,00**	**985.000,00**

8.
MEZZI DI COMUNICAZIONE

8.1. Analisi e obiettivi

8.1.1. La carta stampata

I mezzi di comunicazione rappresentano uno strumento fondamentale per la promozione e lo sviluppo delle lingue di minoranza. La presenza del friulano in tale settore – che comprende carta stampata, radio, televisione, produzioni audiovisive ed internet – anche se negli anni è cresciuta grazie ad internet e si è affrancata abbastanza da una visione prettamente folcloristica e tradizionale, non è in grado di competere con la produzione in lingua italiana, anche perché questa presenza non è quotidiana e continua.
Sulla carta stampata, vengono pubblicati: il mensile di informazione, politica e cultura "La Patrie dal Friûl"; una pagina e alcune rubriche fisse sul settimanale "La Vita Cattolica"; la pagina "Maman!" (con letture, curiosità e giochi per bimbi) sul settimanale "Il Friuli", il quale ospita anche altre rubriche in friulano; una pagina, una volta al mese, su "Voce Isontina", a cura della Società Filologica Friulana; alcune rubriche sul quotidiano "Messaggero Veneto"; varie pagine o articoli su altri periodici.
Esistono anche altri periodici pubblicati, del tutto o in parte, in lingua friulana, per quanto non tutti con regolarità: riviste letterarie, scientifiche, di approfondimento su temi di attualità, pubblicazioni a cura di associazioni culturali.
Per potenziare tale settore è necessario garantire i finanziamenti già esistenti per i periodici in lingua friulana incentivando forme di aggregazione e sinergia fra gli attori che operano nel campo della comunicazione in lingua friulana.

8.1.2. Emittenti radiofoniche e televisive private

Guardando alle emittenti radiofoniche private il friulano è utilizzato soprattutto in due radio, Radio Onde Furlane e Radio Spazio 103 (entrambi enti riconosciuti per la tutela della lingua dalla Regione), che producono e trasmettono ogni giorno notiziari, rubriche e programmi di informazione, approfondimento e intrattenimento. Le due emittenti hanno garantito continuità di azione, svolgendo anche un'attività sostitutiva del servizio pubblico (per esempio con i radiogiornali), e sono riuscite a proporre e sperimentare formati innovativi.
Programmi in lingua friulana vengono prodotti e trasmessi da qualche televisione privata, ma senza sufficiente continuità, se si eccettua l'importante lavoro svolto da due televisioni carniche: VideoTeleCarnia e TeleAltoBût. Unica novità nell'offerta televisiva degli ultimi anni è "Maman!", la prima trasmissione televisiva per bambini in lingua, coprodotta dall'ARLeF e dall'emittente Telefriuli, su cui va in onda. Propone giochi, cartoni animati e rubriche e inoltre si possono visionare le puntate da internet. Tale modalità di azione, mediante una coproduzione pubblico-privato, potrebbe essere replicata con riferimento ad altre emittenti e ad altri target, puntando anche sul doppiaggio di prodotti audiovisivi di qualità in lingua friulana.
L'ARLeF, nel corso degli anni, ha anche realizzato la versione friulana di alcuni cartoni animati, messi a disposizione in tv e sul web. Anche questa azione va portata avanti e ulteriormente sviluppata all'interno dell'attività istituzionale dell'Agenzia, al fine di disporre di un discreto numero di prodotti video per l'infanzia da mettere a disposizione, oltre che sui mezzi televisivi, anche on line.

8.1.3. Radiotelevisione pubblica

A causa delle evidenti difficoltà a vedere riconosciuto dal Contratto di servizio fra la Presidenza del Consiglio e la RAI l'attuazione del diritto alle trasmissioni in lingua friulana stabilito dalla legge 482/99, la Regione, dal 2002 al 2010, ha supplito a tale mancanza instaurando un rapporto diretto con la sede RAI del Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di programmi televisivi e radiofonici.
Si è dovuto attendere il Contratto di servizio 2010-2012 per superare l'impasse del decennio precedente, sebbene solo limitatamente alle trasmissioni "radiofoniche" (con una previsione, da parte della Convenzione inerente al Friuli-Venezia Giulia, di 90 ore annue).
In attuazione delle predette norme vengono trasmessi quotidianamente dalla RAI, dal lunedì al venerdì, dalle 12.20 alle 12.30 e dalle 15.15 alle 15.30, programmi radiofonici di attualità ed approfondimento in fasce orarie di largo ascolto.
La limitazione alle sole trasmissioni radiofoniche dei programmi in friulano è rimasta in vigore fino al Contratto di servizio 2018-2022 il quale, da un lato ha confermato le trasmissioni radiofoniche, dall'altro ha esteso la tutela anche a quelle televisive.
Per vedere la concreta attuazione della normativa del 2018, si è dovuto attendere il mese di settembre del 2020 quando la Presidenza del Consiglio e la RAI hanno adottato un atto aggiuntivo alla Convenzione in essere per il Friuli-Venezia Giulia, che ha implementato di 30 ore le trasmissioni radiofoniche (che ora sono 120) e introdotto 30 ore di trasmissioni televisive.
Quest'ultimo risultato è il frutto di una proficua collaborazione fra la sede regionale della RAI, la Regione, l'ARLeF, gli enti e le associazioni locali.
Va registrato, tuttavia, che, ad oggi, non è stato ancora attivato nessun notiziario di informazione, che invece risulta essenziale, sia alla radio che alla televisione, per promuovere un'efficace politica linguistica. Risulta inoltre imprescindibile strutturare all'interno della RAI una specifica unità dedicata alla lingua friulana e composta da personale specializzato, così come avviene per i ladini della Sede RAI di Bolzano.

8.1.4. Audiovisivi

Alcuni buoni risultati sono stati raggiunti negli ultimi anni nel settore degli audiovisivi in lingua friulana, con produzioni indipendenti anche di grande qualità, dove domina il genere del documentario. Tale produzione ha avuto un impatto ancora limitato sulla televisione regionale e, in parte, si è concentrata nella rete. Per quanto riguarda le produzioni indipendenti, sarebbe auspicabile una maggior possibilità di distribuzione, anche fuori dal contesto locale, e l'aumento delle co-produzioni internazionali, che abbiano come collaboratori ideali broadcaster, produttori indipendenti delle regioni europee dove si parlano altre lingue minorizzate. Sempre più centrale, per le politiche di promozione del friulano nel settore, sarà il ruolo del Fondo Audiovisivo per il Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con l'ARLeF.

8.1.5. Internet e social network

Il panorama dei mezzi di comunicazione su internet è ancora troppo limitato. A registrare una presenza sistematica sono per gran parte solamente i siti di testate che producono contenuti completamente in lingua friulana, quali "La Patrie dal Friûl" e friul.net, o di soggetti come l'ARLeF o la Società Filologica Friulana che presentano anche una sezione notizie, così come accade per l'Associazione Glesie Furlane. Anche il sito della Regione ha una sezione di notizie in lingua friulana (Lis gnovis), che potrebbe essere potenziata.

Nell'ambito dei social media la situazione è particolarmente vivace su Facebook, dove sono presenti gruppi di aggregazione, amicizia e condivisione con tanti utenti, molto creativi, ma con una scarsa conoscenza della lingua scritta e della grafia ufficiale. Vi è una presenza anche su Instagram, mentre il friulano è scarsamente presente su altri social. Sulle piattaforme video la presenza è sporadica; sono perlopiù utilizzate per caricare video di privati, associazioni, televisioni… ma non esiste ancora un canale Youtube in grado di competere sulla rete.
Negli ultimi anni l'ARLeF ha investito molto sui principali social (Facebook e Instagram), ha incominciato a produrre contenuti specifici per il proprio canale Youtube e creato un archivio on line con i materiali audio, video e testi scaricabili e usufruibili da chiunque. Si ritiene strategico potenziare ulteriormente i canali Facebook e Instagram dell'ARLeF e creare un apposito canale Youtube in lingua friulana, inizialmente di tipo generalista sebbene orientato su un pubblico giovanile.
Altrettanto strategico risulta creare un sito internet, presente anche sui social network, avente il fine di educare divertendo i bambini nella fascia di età 3-10 anni e nel contempo informare e rendere consapevoli i genitori dei vantaggi del bilinguismo nell'apprendimento e nella formazione dell'infanzia.

8.1.6. Formazione degli operatori
Si ritiene infine strategica la realizzazione di iniziative di formazione costante per gli operatori della comunicazione, in sinergia tra l'ARLeF e l'Ordine dei giornalisti, dove insegnare a conoscere e utilizzare gli strumenti tecnici necessari per comunicare bene in lingua friulana e diffondere le peculiarità linguistiche e culturali del territorio.

8.2. Modalità operative per garantire ai cittadini il pieno esercizio dei diritti linguistici e altre indicazioni vincolanti

Per le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, della L.R. 29/2007, Informazione Friulana società cooperativa di Udine e Radio Spazio 103 s.r.l. operano al fine di garantire la fruibilità dei programmi anche in rete, con siti internet e/o applicazioni specifiche con cui si possa sia ascoltare la radio in streaming sia scaricare i podcast di tutte le trasmissioni in lingua friulana.
Si ritiene altresì che la presenza della lingua friulana negli organi di informazione, soprattutto nella forma scritta, sia strategica per lo status e per la crescita della lingua stessa. Infatti, non solo permette di diffondere notizie ed informazioni, ma favorisce la diffusione dell'alfabetizzazione e permette di riconoscere la lingua minorizzata come strumento valido in ogni situazione della vita quotidiana. Da questo punto di vista la mancanza di un mezzo di informazione scritta con cadenza quotidiana costituisce un grande vulnus per la politica linguistica regionale che va in qualche modo risolto con i mezzi a disposizione.
Risulta quindi prioritario che i soggetti che già diffondono notizie in lingua friulana e sono nominativamente riconosciuti per legge (Radio Onde Furlane e Radio Spazio 103) realizzino sui propri siti internet o su un sito condiviso (cui possono sommarsi altri media) delle pagine web che forniscano per iscritto le notizie lette nei GR che già vengono mandati in onda. I predetti soggetti saranno chiamati a realizzare il progetto, secondo modalità attuative che saranno stabilite dal Servizio lingue minoritarie in collaborazione con ARLeF.
Infine, risulta basilare, per implementare la presenza del friulano nella radiotelevisione

pubblica, rafforzare l'azione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia (Corecom FVG) in particolare con riferimento alla vigilanza sul rispetto della normativa inerente alla programmazione in lingua friulana della RAI regionale.

8.3. Azioni dello Sportello linguistico regionale per la lingua friulana

Lo Sportello costituisce anche per tutti i mezzi di comunicazione, compresa la Sede RAI del Friuli-Venezia Giulia, un sicuro punto di riferimento per la consulenza linguistica, le traduzioni, la divulgazione presso gli stessi degli strumenti finora realizzati a tal fine e la formazione degli operatori della comunicazione.

8.4. Modifiche normative

L'attuale normativa sui mezzi di comunicazione risulta ormai risalente in quanto non tiene conto delle mutate forme di fruizione delle informazioni e dell'intrattenimento conseguenti alle nuove tecnologie affermatesi successivamente al 2007. Va quindi attualizzata e riformata.
Si ritiene altresì opportuno, similmente a quanto fatto con riferimento a Radio Onde Furlane e Radio Spazio 103, riconoscere con una apposita norma l'attività comunicativa svolta dall'unico periodico di informazione scritto in lingua friulana, "La Patrie dal Friûl".

8.5. Progetti-Obiettivo

8.5.1. Realizzazione di prodotti audiovisivi e di doppiaggi in lingua friulana

Obiettivi
Risulta strategico, per una politica linguistica matura nel settore dei media, incentivare la realizzazione di audiovisivi in lingua friulana che siano in linea con la promozione dello status della lingua stessa. Per poter aumentare la presenza di progetti in lingua friulana originali e di qualità, risulta fondamentale valorizzare il ruolo del Fondo regionale per l'Audiovisivo, che è lo strumento operativo tramite il quale l'amministrazione regionale eroga contributi in tale settore, anche mediante una collaborazione sinergica con l'ARLeF.
L'ARLeF proseguirà nelle attività di doppiaggio di cartoni animati e di altri audiovisivi in lingua friulana.

Situazione di partenza
Punti di forza
A livello locale esiste un buon numero di produttori indipendenti che realizzano da anni audiovisivi di qualità in lingua friulana. Negli ultimi anni sono stati realizzati vari doppiaggi di cartoni animati in lingua friulana.
Punti deboli
Non si intravvede ancora un consistente cambio intergenerazionale in tale settore. Inoltre non sono sufficientemente presenti forme di coproduzione con altre realtà, in particolare quelle minoritarie a livello europeo.

Interventi
Attività
Il Fondo regionale per l'Audiovisivo promuoverà la realizzazione di prodotti audiovisivi di qualità in lingua friulana puntando su fiction, documentari e animazione, dedicati in particolare alla fasce d'età più giovani, per poter offrire sul mercato, nel corso del quinquennio, una più ampia gamma di audiovisivi in lingua friulana.
L'ARLeF realizzerà il doppiaggio di cartoni animati e di altri audiovisivi in lingua friulana dedicati ai bambini e ai ragazzi, da mettere a disposizione sia in televisione, sia on line.

Risorse finanziarie
€ 450.000,00
Soggetti attuatori
- DC Attività Produttive (attraverso il Fondo Audiovisivo FVG) e in collaborazione con ARLeF – per gli audiovisivi
- ARLeF – per i doppiaggi

Realizzazione di prodotti audiovisivi e di doppiaggi in lingua friulana: dettaglio

Attività

Anno	**Attività**
2021	Finanziamento di prodotti audiovisivi in lingua friulana
2022	Finanziamento di prodotti audiovisivi in lingua friulana
2023	Finanziamento di prodotti audiovisivi in lingua friulana
2024	Finanziamento di prodotti audiovisivi in lingua friulana
2025	Finanziamento di prodotti audiovisivi in lingua friulana

Investimenti

Anno	**Spese**
2021	€ 50.000,00
2022	€ 50.000,00
2023	€ 50.000,00
2024	€ 50.000,00
2025	€ 50.000,00
Totale	**€ 250.000,00**

Soggetto attuatore

- DC Attività Produttive (attraverso il Fondo Audiovisivo FVG)

Attività

Anno	Attività
2021	Doppiaggio di cartoni animati e di altri audiovisivi
2022	Doppiaggio di cartoni animati e di altri audiovisivi
2023	Doppiaggio di cartoni animati e di altri audiovisivi
2024	Doppiaggio di cartoni animati e di altri audiovisivi
2025	Doppiaggio di cartoni animati e di altri audiovisivi

Investimenti

Anno	Spese
2021	€ 40.000,00
2022	€ 40.000,00
2023	€ 40.000,00
2024	€ 40.000,00
2025	€ 40.000,00
Totale	**€ 200.000,00**

Soggetto attuatore

- ARLeF

8.5.2. Potenziamento presenza sui social network della lingua friulana

Obiettivi
Si intende procedere al potenziamento della presenza della lingua friulana sui principali social network, in primis Facebook e Instagram, puntando sui canali creati dall'ARLeF e già seguiti da oltre 21.000 utenti. Tale azione deve essere realizzata con contenuti modellati sulle particolarità degli utenti presenti su queste piattaforme e un'adeguata spinta promozionale per mantenere alta la visibilità tenendo monitorato l'evolversi delle tendenze e l'emergenza di nuove piattaforme per sfruttarne le eventuali potenzialità di diffusione della lingua friulana ad una platea sempre più ampia.

Situazione di partenza
Punti di forza
Con gli investimenti e le scelte strategiche fatte, ARLeF si è costruita una fanbase affezionata ed attiva su Instagram e Facebook.
Punti deboli
Negli ultimi anni i social network sono, di fatto, diventati dei mezzi di comunicazione a pagamento e necessitano di investimenti pubblicitari continui per garantire un buon livello di visibilità dei contenuti prodotti. Inoltre, sono piattaforme in costante evoluzione, la cui popolarità è legata ai cambi generazionali che vanno tenuti in debita considerazione.

Interventi
Attività
Rafforzare la presenza sulle piattaforme in cui si è già presenti (Facebook e Instagram) creando nuovi contenuti; espandere la visibilità di ARLeF e delle iniziative sulla lingua friulana realizzate dai partner attraverso un'attività costante di pubblicità a pagamento; testare l'attivazione di nuove piattaforme.

Risorse finanziarie
€ 250.000,00
Soggetto attuatore
ARLeF

Potenziamento presenza sui social network della lingua friulana: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Creazione contenuti e pubblicizzazione
2022	Creazione contenuti e pubblicizzazione
2023	Creazione contenuti e pubblicizzazione
2024	Creazione contenuti e pubblicizzazione
2025	Creazione contenuti e pubblicizzazione

Investimenti

Anno	Spese
2021	€ 50.000,00
2022	€ 50.000,00
2023	€ 50.000,00
2024	€ 50.000,00
2025	€ 50.000,00
Totale	**€ 250.000,00**

8.5.3. Realizzazione di un Canale Youtube in lingua friulana

Obiettivi
Si intende procedere allo sviluppo di un canale YouTube in lingua friulana, partendo da quello già creato dall'ARLeF, con nuovi contenuti e le opportune ottimizzazioni per dargli visibilità e posizionarlo all'interno del motore di ricerca per poi farlo evolvere in un network multicanale con delle specifiche verticalità tematiche a partire dal prossimo PGPL.

Situazione di partenza
Punti di forza
L'attuale canale YouTube di ARLeF è ricco di contenuti (594 video) e ha una prima base di iscritti al canale.
Punti deboli
I video non sono stati pensati direttamente per YouTube come "canale" ma sono stati principalmente caricati come "libreria video". Inoltre non è mai stata incentivata l'iscrizione al canale per incrementarne la base di utenti.

Interventi
Attività
Ripensare la presenza di ARLeF su YouTube in ottica di canale, a partire dalla struttura dei contenuti stessi, che verranno quindi prodotti secondo gli standard di questa piattaforma, per arrivare alla distribuzione (ottimizzazione SEO delle descrizioni, promozione del canale all'interno di YouTube). Una volta raggiunta una buona padronanza della piattaforma e un buon seguito sulla stessa, sarà possibile aprire, nel prossimo quinquennio, dei canali satellite con argomenti verticali per creare un network in lingua friulana.

Risorse finanziarie
€ 205.000,00
Soggetto attuatore
ARLeF

Realizzazione di un Canale Youtube in lingua friulana: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Creazione contenuti e pubblicizzazione
2022	Creazione contenuti e pubblicizzazione
2023	Creazione contenuti e pubblicizzazione
2024	Creazione contenuti e pubblicizzazione
2025	Creazione contenuti e pubblicizzazione

Investimenti

Anno	Spese
2021	€ 20.000,00
2022	€ 35.000,00
2023	€ 50.000,00
2024	€ 50.000,00
2025	€ 50.000,00
Totale	**€ 205.000,00**

8.5.4. Realizzazione di un sito internet con contenuti ludici in e sulla lingua friulana per bambini dai 3 ai 10 anni, anche in interazione con i genitori

Obiettivi
Obiettivo strategico per espandere e rafforzare la presenza della lingua friulana in età prescolare è creare dei canali comunicativi che siano in grado di educare divertendo i bambini nella fascia di età 3-10 anni e nel contempo informare e rendere consapevoli i genitori dei vantaggi del bilinguismo nell'apprendimento e nella formazione dell'infanzia.
A tal fine, si prevede la creazione e sviluppo di un sito internet mobile-first progettato per educare, intrattenendo, i bambini alla lingua friulana ed al bilinguismo e per permettere ai genitori di approfondire i vantaggi di una educazione bilingue. Pertanto, se l'audience principale degli utenti previsti è quella dichiarata dei bambini di 3-10 anni, particolare attenzione andrà rivolta anche ai genitori nella comunicazione e nella spiegazione del singolo contenuto, essendo loro i primi a decidere i contenuti visionati dai figli.

Situazione di partenza
Punti di forza
Esistono già ottimi materiali (video, audio, e-book, giochi) elaborati negli anni per l'educazione alla lingua friulana della fascia d'età considerata e una discreta esperienza dell'ARLeF nella promozione di tali tematiche attraverso il proprio sito internet.
Punti deboli
La concorrenza dell'italiano e di altre lingue in questo settore è fortissima. È necessario quindi andare oltre rispetto ad una sezione di un sito internet istituzionale, creando un canale dedicato il quale riesca a dare ai genitori un'alternativa valida dove non solo i contenuti siano di qualità ma siano più stimolanti ed utili favorendo scoperta ed interazione.

Interventi
Attività
Sarà realizzato un sito internet che conterrà una parte principale dedicata ai bambini, con la visualizzazione di cartoni animati, disegni, giochi, ed una ai genitori, con specifica attenzione ai valori educativi del bilinguismo. Un primo passo consisterà nello sviluppo dell'infrastruttura dati, nella creazione di logo e comparto grafico ed immissione dei contenuti, oltre che alla redazione del piano editoriale. In seguito al lancio del sito verrà iniziata la promozione su Facebook, posponendo l'intervento su YouTube. La campagna editoriale su Facebook sarà volta ad intercettare soprattutto i genitori che stiano prendendo decisioni sul futuro, scolastico e non, dei propri figli.
Successivamente si procederà allo sviluppo e mantenimento del sito internet e dei suoi contenuti, con l'ampliamento dei target social e il perfezionamento delle direttrici editoriali per fascia di età.

Risorse finanziarie
€ 175.000,00
Soggetto attuatore
ARLeF

Realizzazione di un sito internet con contenuti ludici in e sulla lingua friulana per bambini dai 3 ai 10 anni, anche in interazione con i genitori: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Creazione, sviluppo e mantenimento sito internet e relativi social network
2022	Sviluppo e mantenimento sito internet e relativi social network
2023	Sviluppo e mantenimento sito internet e relativi social network
2024	Sviluppo e mantenimento sito internet e relativi social network
2025	Sviluppo e mantenimento sito internet e relativi social network

Investimenti

Anno	Spese
2021	€ 35.000,00
2022	€ 35.000,00
2023	€ 35.000,00
2024	€ 35.000,00
2025	€ 35.000,00
Totale	**€ 175.000,00**

8.6. Totale investimenti

Finanziamento Attività ordinaria (valori espressi in euro)

Soggetto	2021	2022	2023	2024	2025
ARLeF (risorse umane/esternalizzazioni per coordinamento progetti sui Media)	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Finanziamento Progetti-Obiettivo

Soggetto	2021	2022	2023	2024	2025
ARLeF	145.000,00	160.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
D.C. Attività produttive	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale	**195.000,00**	**210.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**

Totale Investimenti MEDIA

2021	2022	2023	2024	2025
207.500,00	**235.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**

9.
PRESENZA SOCIALE

9.1. Analisi e obiettivi

9.1.1. Enti riconosciuti

Negli ultimi anni, i fondi agli enti riconosciuti sono progressivamente aumentati. È importante, pro futuro che, oltre a garantire un adeguato finanziamento a detti enti, essi siano maggiormente coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi del presente piano. Inoltre sarà basilare che tali enti siano sempre più in grado di interessare alle proprie attività la società civile, ponendosi quale obiettivo prioritario la collaborazione con sponsor privati (aziende, fondazioni, ecc.) e la realizzazione di iniziative di crowdfunding (rese oggi più agevoli dagli strumenti tecnologici). Ciò consentirà di raggiungere almeno tre benefici immediati: implementare i fondi a disposizione per la promozione della lingua, diventare meno dipendenti dai contributi pubblici e aumentare il coinvolgimento diretto della società su tali tematiche.
È importante, altresì, che vi sia un maggior coordinamento fra le attività svolte dai singoli enti, non solo al fine di evitare duplicazioni, ma anche per permettere una azione sinergica volta ad aumentare l'impatto delle singole azioni svolte. A tal fine, risulta fondamentale che il Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero – responsabile dell'istruttoria e del finanziamento dei predetti enti – e l'ARLeF collaborino costantemente per indirizzare e armonizzare le attività svolte dai singoli soggetti.

9.1.2. Attività artistiche

La Regione, a partire dal 2019, promuove il teatro di qualità in lingua friulana, sostenendo le attività del Teatri Stabil Furlan. Il Teatri è un ente che per la prima volta mette a sistema alcuni fra i soggetti più qualificati del mondo del teatro e della promozione della lingua friulana, con l'obiettivo di costruire anche relazioni con altre importanti istituzioni del territorio, nazionali e internazionali.
Esistono inoltre vari enti culturali stabilmente operanti in altri settori artistici – *in primis* quelli musicali, cinematografici e letterari – che garantiscono la promozione delle migliori opere artistiche in lingua friulana attraverso festival, anche internazionali, e produzioni, finanziati prevalentemente nell'ambito dei bandi ARLeF.
Tutte queste forme di promozione artistica in lingua friulana vanno incentivate per garantire anche in tali settori la valorizzazione delle migliori esperienze professionali, anche al fine di promuovere la creazione sul territorio di una specifica industria culturale in lingua friulana.

9.1.3. Campagne di promozione

Da sempre gli organismi di politica linguistica regionale (l'Osservatori pe lenghe e pe culture furlanis, prima, l'ARLeF, poi) hanno realizzato, con cadenza periodica, apposite campagne per promuovere l'uso della lingua friulana. Tali campagne avevano l'obiettivo di stimolare i cittadini friulani a farsi parte attiva nell'alimentare e sostenere la lingua friulana attraverso un uso consapevole e quotidiano.
Nel corso degli anni sono state realizzate campagne generaliste, ma anche iniziative con target ben determinati. Fra queste ultime spicca il progetto "Crescere con più lingue", promosso dall'ARLeF in collaborazione con buona parte delle Aziende sanitarie presenti sul territorio friulanofono, nato con l'obiettivo di promuovere i vantaggi dell'educazione plurilingue fra i genitori dei nuovi nati. "Crescere con più lingue" si rivolge in primo luogo alle future mamme, fornendo loro le prime informazioni già in occasione dei corsi pre-parto. Subito dopo il lieto

evento, poi, i neogenitori ricevono in dono dalle mani del personale del reparto maternità – adeguatamente formato sui valori del bilinguismo – la valigetta “Puarte a cjase il furlan”, insieme ad alcune informazioni sul tema. La valigetta è un vero e proprio kit dedicato al plurilinguismo, che comprende molti materiali di approfondimento per i genitori e gadget per il nuovo nato.
È necessario che anche nel prossimo quinquennio siano mantenute e potenziate tali efficaci forme di informazione e comunicazione nei confronti dei neogenitori.

9.1.4. Attività economiche

Va sottolineato come, nell’attuale quadro economico-produttivo internazionale, stia acquisendo sempre maggior rilevanza l’origine del prodotto e l’identificazione di questo con il suo territorio. La lingua, quindi, anche quale elemento identitario e simbolico, può rappresentare un valore aggiunto spendibile in termini promozionali ed economici, come hanno dimostrato svariate ricerche svolte dall’Università degli Studi di Udine.
Risulta pertanto strategico, al fine di incentivare la presenza della lingua friulana nelle attività commerciali e imprenditoriali, realizzare, da parte dell’ARLeF, una attività di promozione finalizzata a:

- favorire la “presenza” del friulano (scritto e parlato) all’interno dei locali e degli esercizi commerciali, sia nel rapporto con i clienti, sia come lingua veicolare fra lavoratori;
- realizzare strumenti per valorizzare le aziende che usano la lingua friulana nello svolgimento delle proprie attività, ad esempio creando un apposito marchio che segnali chi rispetta determinati requisiti di tipo linguistico;
- informare le aziende circa la possibilità di promozione della propria attività attraverso la lingua friulana e incentivare l’utilizzo della lingua nel rapporto esercente/cliente compreso l’ambito promozionale, invitando gli imprenditori ad utilizzarla fra le lingue della pubblicità;
- suggerire la possibilità di una strategia comunicativa verso il cliente anche nella lingua di minoranza (insegne, messaggi promozionali, cartelli con indicazioni esposti nei locali, menù nel caso di ristoranti, agriturismi, cartellini con indicazione di prezzi, ecc.);
- promuovere l’uso della lingua minoritaria nei luoghi di lavoro;
- incoraggiare i consumatori a chiedere l’erogazione dei servizi in friulano e coinvolgere le associazioni di categoria in merito;
- sensibilizzare gli istituti di credito al fine di inserire il friulano tra le lingue utilizzate negli sportelli bancomat e in generale nella comunicazione con l’utenza;
- verificare la possibilità di concludere accordi con le aziende del territorio che si impegnano a garantire la presenza e l’uso della lingua friulana nelle proprie attività.

9.1.5. Conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario friulano

La L.R. 15/96, all’articolo 9, riconosce la Biblioteca civica “Vincenzo Joppi” di Udine quale principale istituzione regionale per la conservazione e la valorizzazione di tutta la produzione a stampa, manoscritta e audiovisiva, di argomento storico e letterario friulano o di lingua friulana, col fine di contribuire alla conservazione ed alla fruizione su supporti informatici anche dei fondi antichi, attraverso l'istituzione di una specifica “Sezione friulana”.
Fino al 2010 la Biblioteca riceveva appositi contributi per sviluppare le progettualità previste per legge. Si ritiene fondamentale riattivare il predetto finanziamento, anche rivedendo le

priorità di azione nel mutato quadro organizzativo delle biblioteche regionali e dei nuovi mezzi di accesso alle informazioni.

9.1.6. Indagini sociolinguistiche

Gli studi di carattere sociolinguistico rappresentano un utile strumento di misurazione e valutazione della condizione di una lingua in una società e per la pianificazione linguistica. Le prime ricerche in quest'ambito a livello regionale o provinciale furono curate dall'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia (ISIG), rispettivamente nel 1977 e nel 1986. Invece, nel 1998, ebbe inizio un'indagine curata dal Dipartimento di Economia, società e territorio dell'Università di Udine con l'obiettivo di rilevare le tendenze evolutive e le dinamiche sociolinguistiche della lingua friulana nei vent'anni successivi alla prima ricerca.
Un altro studio è stato concluso nel 2003 presso il Centro interdipartimentale di ricerca sulla cultura e la lingua del Friuli (CIRF) dell'Università di Udine: in questo caso, si è inteso proseguire con un nuovo filone di studi, indirizzato a rilevare la frequenza e gli ambiti d'uso del friulano, le opinioni, gli atteggiamenti e le conoscenze di gruppi specifici per età o per altre caratteristiche anagrafiche, sociali e culturali. Nello specifico, tale studio sociolinguistico ha riguardato un campione di adolescenti abitanti in Friuli di età compresa tra i 15 e i 18 anni.
Nel 2015 l'ARLeF con la collaborazione dell'Università degli Studi di Udine ha presentato i dati completi della ricerca sociolinguistica sulla lingua friulana realizzata nel 2014, che costituisce la base sui cui è stato costruito questo Piano generale di politica linguistica.
È necessario che sia realizzata una nuova ricerca tesa a misurare la condizione sociolinguistica del friulano, utile per aggiornare il presente Piano e soprattutto per costruire il prossimo (2026-2030).
L'indagine sociolinguistica è uno dei pilastri della valutazione e della programmazione. Essa deve essere effettuata con cadenza regolare, preferibilmente ogni cinque anni. È necessario ampliare il campione statistico in modo da garantire una migliore rappresentatività, specialmente quando si vogliono effettuare analisi per sottogruppi.
Un punto centrale è il raccordo fra l'indagine sociolinguistica e gli indicatori di risultato finale della politica linguistica, ovvero gli indicatori di vitalità quali il numero di parlanti, la frequenza di utilizzo, il livello di competenza, la trasmissione intergenerazionale della lingua. Per questo motivo sarebbe utile che gli indicatori di risultato siano presenti come variabili dell'inchiesta sociolinguistica. Essa, infine, deve prevedere la possibilità di analisi statistiche volte a verificare il nesso causale fra misure di politica linguistica e variazioni della vitalità linguistica in modo da isolare eventuali concause esogene.

9.1.7. Indicatori

Una delle prime iniziative da mettere in atto una volta approvato il presente piano consiste nel mettere a punto un sistema informativo, ovvero un sistema di indicatori di prodotto e di risultato, e delle procedure di raccolta dati per alimentarli. Ricordiamo che gli indicatori di prodotto si riferiscono agli effetti diretti di una misura di pianificazione linguistica, come il numero di nuove pagine internet pubblicate in friulano sul sito della Regione; gli indicatori di risultato, invece, devono convergere verso le medesime variabili, ovvero la trasmissione intergenerazionale, l'uso della lingua nei vari domini e la frequenza di utilizzo. Per questo motivo, gli indicatori di risultato nei vari progetti-obiettivo tenderanno ad essere sempre gli

stessi o comunque risulteranno molto simili. L'efficacia di tutte le misure di politica linguistica, infatti, va misurata in ultima analisi proprio in termini di effetto sulla vitalità linguistica.

9.2. Modalità operative per garantire ai cittadini il pieno esercizio dei diritti linguistici e altri indirizzi vincolanti

Gli enti riconosciuti nominativamente dalla L.R. 29/2007 e i soggetti iscritti all'Albo regionale degli enti della minoranza linguistica friulana contribuiscono con le proprie attività al perseguimento dei principi e degli obiettivi stabiliti dal presente piano, in particolare per garantire la trasmissione intergenerazionale e l'uso della lingua friulana fra le nuove generazioni.
I progetti finanziati ai predetti enti a valere sui fondi regionali seguono le linee guida stabilite dal soggetto concedente con riferimento all'uso della lingua friulana e alla conformità al presente piano.
Il Servizio lingue minoritarie, in collaborazione con l'ARLeF, col fine principale di favorire la più ampia collaborazione fra gli enti suddetti, nonché per ottenere una gestione ottimale e sinergica delle varie azioni da essi svolte, organizza incontri periodici per individuare strategie coordinate di promozione della lingua friulana.

9.3. Azioni dello Sportello linguistico regionale per la lingua friulana

Lo Sportello costituisce anche per le associazioni, gli operatori economici e gli enti di promozione culturale un sicuro punto di riferimento per la consulenza linguistica, le traduzioni e la progettazione delle proprie attività.

9.4. Progetti-Obiettivo

9.4.1. Doposcuola in lingua friulana

Obiettivi
I risultati dei focus group presentati nel capitolo terzo di questo documento evidenziano che per i bambini che parlano friulano a casa l'inizio della scolarizzazione coincide spesso con il passaggio dal friulano al monolinguismo italiano. L'italiano diventa infatti la lingua principale di comunicazione con i pari al di fuori della famiglia. Al fine di favorire l'utilizzo della lingua friulana fra bambini appartenenti a nuclei famigliari diversi, è opportuno valutare la possibilità di fornire delle forme di doposcuola pomeridiano volte a favorire il gioco e l'interazione in un ambiente controllato friulanofono per le famiglie che ne facciano richiesta. Si tratta solitamente di famiglie dove entrambi i genitori lavorano e che non possono avvalersi dell'ausilio dei nonni.

Situazione di partenza
Punti di forza
Vi sono molti operatori in grado di partecipare alla pianificazione e realizzazione del presente progetto.
Punti deboli
Finora non si è mai realizzato in forma sistematica un progetto simile, ma solo esperienze temporanee e limitate come campi estivi o simili.

Interventi
Attività
Prima di realizzare questa misura di politica linguistica, che richiede consistenti investimenti, sarà realizzato uno studio di fattibilità relativo al progetto, tenendo conto che l'azione dovrà svolgersi in comuni ad elevata concentrazione di friulanofoni con un servizio doposcuola a un certo numero di bambini madrelingua friulana guidato da insegnanti e animatori che interagiscono con i bambini esclusivamente in friulano e con materiale in friulano (per esempio, libri).

Risorse finanziarie
€ 15.000,00
Soggetto attuatore
ARLeF

Doposcuola in lingua friulana: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	-
2022	Realizzazione studio di fattibilità
2023	-
2024	-
2025	-

Investimenti

Anno	Spese
2021	-
2022	€ 15.000,00
2023	-
2024	-
2025	-
Totale	**€ 15.000,00**

9.4.2. Promozione della trasmissione intergenerazionale e dell'uso sociale della lingua

Obiettivi
La trasmissione intergenerazionale è un tema centrale per una efficace politica linguistica. Per tale ragione si ritiene strategico proseguire nella realizzazione di progetti mirati sia a informare i genitori sulle opportunità offerte dal plurilinguismo (come il progetto "Crescere con più lingue"), sia a mettere a disposizione dei bambini attività ludiche e didattiche in lingua friulana (come i cartoni animati, le trasmissioni televisive, i libri per l'infanzia, etc.). Accanto a tali azioni proseguiranno le campagne di comunicazione rivolte ai genitori e alle famiglie.
È necessario, inoltre, sensibilizzare anche la cittadinanza in generale circa l'importanza di sentirsi parte attiva nelle attività di promozione della lingua. Per tale motivo si intende proseguire nella realizzazione di campagne di promozione che sono già state realizzate con successo in passato. Infine, la lingua friulana potrebbe altresì apportare un valore aggiunto nella realizzazione, in collaborazione con altri partner, di specifiche campagne di sensibilizzazione sociale su altri temi (come ad esempio la promozione del volontariato e di corretti stili di vita).

Situazione di partenza
Punti di forza
Nel corso degli anni l'ARLeF ha maturato una grande esperienza nello svolgimento di attività attinenti.
Punti deboli
Le campagne generaliste per la lingua friulana sono state realizzate senza una cadenza specifica, che invece deve essere almeno biennale.

Interventi
Attività
Mantenimento e sviluppo dei progetti "Crescere con più lingue" e "Maman!". Sviluppo di ulteriori e costanti attività di promozione della trasmissione intergenerazionale. Sarà posto un particolare accento alle attività volte ad arginare la tendenza nelle famiglie friulanofone ad escludere il friulano come lingua d'uso all'inizio della scolarizzazione (fenomeno che spesso trascina con sé l'intera famiglia, compresi i nonni). Realizzazione di nuove campagne generaliste per rafforzare l'idea dell'importanza del friulano, con cadenza biennale, e di campagne positive di promozione sociale (in collaborazione con altri partner).

Risorse finanziarie
€ 370.000,00
Soggetto attuatore
ARLeF

Promozione della trasmissione intergenerazionale e dell'uso sociale della lingua: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Promozione della trasmissione intergenerazionale e dell'uso sociale della lingua
2022	Promozione della trasmissione intergenerazionale e dell'uso sociale della lingua e campagna generalista
2023	Promozione della trasmissione intergenerazionale e dell'uso sociale della lingua
2024	Promozione della trasmissione intergenerazionale e dell'uso sociale della lingua e campagna generalista
2025	Promozione della trasmissione intergenerazionale e dell'uso sociale della lingua

Investimenti

Anno	Spese
2021	€ 10.000,00
2022	€ 110.000,00
2023	€ 50.000,00
2024	€ 150.000,00
2025	€ 50.000,00
Totale	**€ 370.000,00**

9.4.3. Realizzazione ricerche sociolinguistiche sulla lingua friulana

Obiettivi
Le ricerche sociolinguistiche costituiscono una base solida per l'elaborazione delle politiche linguistiche e per gli interventi di pianificazione linguistica. Dal 1977 ad oggi in Friuli sono stati svolti diversi studi di questo genere con lo scopo di individuare il numero dei friulanofoni, i contesti in cui si parla friulano, le opinioni e gli atteggiamenti nei confronti di questa lingua. Le prime ricerche sono state curate dall'ISIG di Gorizia, nel 1977 e nel 1986, e dall'Ateneo friulano nel 1998 e nel 2014. L'ultimo studio, svolto su iniziativa dell'ARLeF, è confrontabile per metodi e contenuti con quelli precedenti e dunque utilizzabile ai fini dell'ottenimento di un quadro preciso delle dinamiche linguistiche in atto.
Si ritiene fondamentale, anche per la valutazione e la riprogrammazione della pianificazione linguistica regionale sul friulano realizzare sia una nuova indagine sociolinguistica generale, preferibilmente a ridosso dell'inizio del piano, sia un'indagine più specifica verso la sua chiusura per monitorare alcuni aspetti centrali della realizzazione del piano stesso.

Situazione di partenza
Punti di forza
La disponibilità di una quantità importante di dati simili rilevati nel passato permette di poter fare delle ipotesi che sono sempre supportate da un impianto teorico e pratico molto solido, già sperimentato nelle precedenti indagini. La quantità di dati rilevabili mediante questo genere di indagine permette di giungere ad un ottimo rapporto tra costi e benefici.
Punti deboli
Le indagini con questionari, soprattutto quando chiedono ai soggetti interpellati autodichiarazioni sui propri comportamenti, presentano alcuni problemi in relazione all'affidabilità delle risposte. Bisogna ripensare al campionamento, alla perspicuità delle scelte metodologiche e alla definizione delle variabili finora date per scontate per necessità di confronto dei risultati delle diverse ricerche nel tempo. Finora vi è stato uno scarso coinvolgimento nelle ricerche dei giovani in età scolare e adolescenziale. Bisognerà quindi pensare ad uno strumento specifico per la rilevazione dei loro comportamenti ed opinioni.

Interventi
Attività
Realizzazione nel 2022 di una indagine sociolinguistica quantitativa ad ampio raggio per aggiornare la conoscenza della presenza della lingua sul territorio, registrare la situazione di partenza a inizio PGPL. Realizzazione, orientativamente nel 2025, della seconda indagine più specifica che favorisca il controllo dell'attuazione del piano, che sia propedeutica alla valutazione, e suggerisca linee intervento per le attività successive. L'indagine generale che dev'essere collegata alla successiva indagine specifica, si basa sullo strumento consolidato del questionario. con metodologie che permettano anche un confronto con i dati del passato.

Risorse finanziarie
€ 200.000,00
Soggetto attuatore
ARLeF

Realizzazione ricerche sociolinguistiche sulla lingua friulana: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Studio preliminare
2022	Realizzazione dell'indagine sociolinguistica generale
2023	Analisi dei dati
2024	Pubblicazione dei risultati e perfezionamento dell'indagine specifica
2025	Realizzazione dell'indagine specifica e pubblicazione risultati

Investimenti

Anno	Spese
2021	-
2022	€ 130.000,00
2023	€ 10.000,00
2024	€ 10.000,00
2025	€ 50.000,00
Totale	**€ 200.000,00**

9.4.4. Realizzazione di un sistema di indicatori di prodotto e di risultato

Obiettivi

Progettazione di un sistema di indicatori in raccordo con l'indagine sociolinguistica e tutti i progetti-obiettivo. Catalogare e recensire le banche dati esistenti in Regione o a livello nazionale e gli indicatori già esistenti. Organizzazione di prospetti informativi per gli operatori su come raccogliere i dati e organizzare le informazioni. Va predisposto un sistema informatico di raccolta e gestione dati che faciliti l'estrazione e l'interpretazione dell'informazione, oltre all'elaborazione tramite programmi statistici.

Situazione di partenza

Punti di forza

Esistono numerose esperienze di indicatori a livello internazionale che possono servire come modello o esempio. Alcuni dati sono già raccolti in Regione, ma va chiarito come convertirli in indicatori.

Punti deboli

Le variabili sociolinguistiche sono per loro natura complesse. Non è facile definire in maniera univoca e oggettiva concetti poliformi come quelli di vitalità linguistica o trasmissione intergenerazionale. Al fine di cogliere i vari aspetti di una variabile e studiarne le variazioni nel tempo è necessario quindi utilizzare più indicatori. Il rischio è che questi indicatori non si muovano tutti simultaneamente nella stessa direzione, ovvero che indichino variazioni contraddittorie della variabile esaminata. Non vi è una risposta univoca a questo problema. È quindi necessario utilizzare un numero di indicatori adeguato (ovvero non troppi ma nemmeno troppo pochi) che siano il meno possibile ambigui. Un secondo problema riguarda l'effetto di fattori esogeni sulla vitalità linguistica, l'uso e le competenze, ovvero fattori che influiscono sulle variabili considerate a prescindere dalla politica linguistica. Si tratta di problematiche ben note nelle scienze sociali che devono essere affrontate con opportune tecniche di analisi statistica.

Interventi

Attività

Realizzazione di un sistema informativo per il piano generale di politica linguistica per il friulano. Predisposizione del sistema informativo per il monitoraggio annuale e la valutazione finale

Risorse finanziarie

€ 40.000,00

Soggetto attuatore

ARLeF

Realizzazione di un sistema di indicatori di prodotto e di risultato: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Preparazione del sistema informativo per i progetti-obiettivo
2022	Monitoraggio annuale del piano generale e collaborazione alla preparazione della ricerca sociolinguistica
2023	Monitoraggio del piano generale
2024	Monitoraggio del piano generale
2025	Preparazione della valutazione del piano generale

Risorse allocate

Anno	Spese
2021	€ 12.000,00
2022	€ 6.000,00
2023	€ 6.000,00
2024	€ 6.000,00
2025	€ 10.000,00
Totale	**€ 40.000,00**

9.5. Totale investimenti

Finanziamento Attività ordinaria (valori espressi in euro)

Soggetto	2021	2022	2023	2024	2025
ARLeF (Bandi e azioni dirette per attività artistiche)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ARLeF (Bandi e azioni dirette per attività economiche)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Società Filologica Friulana*	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Coop. informazione friulana e Radio Spazio 103*	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Soggetti iscritti all' Albo regionale delle associazioni della minoranza linguistica friulana*	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Teatri Stabil Furlan*	90.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale	**850.000,00**	**880.000,00**	**910.000,00**	**910.000,00**	**910.000,00**

*Fondi erogati dal Servizio Lingue minoritarie e corregionali all'estero

Finanziamento Progetti-Obiettivo

Soggetto	2021	2022	2023	2024	2025
ARLeF	22.000,00	261.000,00	66.000,00	166.000,00	110.000,00

<u>Totale Investimenti PROMOZIONE SOCIALE E ASSOCIAZIONISMO</u>

2021	2022	2023	2024	2025
872.000,00	**1.141.000,00**	**976.000,00**	**1.076.000,00**	**1.020.000,00**

10.
TECNOLOGIE

10.1. Analisi e obiettivi

10.1.1. Tecnologie: rischi e opportunità per le lingue minoritarie

Una delle prime ricerche scientifiche sul rapporto tra tecnologia e lingue minoritarie si intitolava, retoricamente: "Can the Web Help Save My Language?" ("Può la rete salvare la mia lingua?"). Se analizziamo ora i dati aggiornati della diffusione delle lingue in Rete (Top Ten Internet Languages in The World, 2020) vediamo in modo evidente la dominanza di alcune lingue: l'inglese è utilizzato da quasi il 26% degli utenti, seguito dal cinese che raggiunge quasi il 20%. Altre lingue quali lo spagnolo, l'arabo, il portoghese e il francese sono tutte comprese tra il 3% e l'8%. In altre parole, possiamo dire, con piccola approssimazione, che inglese e cinese coprono quasi la metà dei contenuti visualizzati dagli utenti internet mondiali. Questi valori fanno facilmente capire quanto possano essere a rischio le lingue con un numero più limitato di parlanti.

Nonostante tutto questo, le tecnologie dell'informazione offrono una grande opportunità per le lingue minoritarie, svolgendo sia un ruolo di preservazione che di diffusione della lingua stessa. Se, infatti, pensiamo al costo limitato che attualmente hanno le tecnologie di archiviazione e di memorizzazione possiamo facilmente immaginare quanti dati possiamo raccogliere e trasmettere alle nuove generazioni; non si intende, sia chiaro, pensare che le nuove tecnologie si possano sostituire alla trasmissione intergenerazionale della lingua, bensì si afferma la convinzione che possano essere un valido strumento a supporto di tale trasmissione. Però, per fare sì che i materiali raccolti abbiano efficacia nella preservazione della lingua, è necessario che siano strutturati correttamente, che siano validati da un punto di vista linguistico e che siano facilmente accessibili. La raccolta di materiali per la preservazione di una lingua non deve, però, essere finalizzata solo alla costruzione di una sorta di museo digitale della lingua stessa, ma va pensata nell'ambito di un approccio olistico alla sua diffusione. Utilizzando, infatti, i corretti materiali di base è possibile costruire adeguati strumenti per l'apprendimento e la trasmissione della lingua; tali strumenti possono essere a loro volta basati sulle tecnologie dell'informazione, ma anche analogici, come, ad esempio, libri e corsi in presenza; in altre parole, le tecnologie dell'informazione non servono solo a sviluppare nuove tecnologie, bensì sono uno strumento completo di cultura.

Le tecnologie dell'informazione non vanno, però, solo pensate come strumenti per la comunicazione "sulla" lingua, ma anche per la comunicazione "nella" lingua.

10.1.2. L'evoluzione degli strumenti tecnologici

La miniaturizzazione dei componenti elettronici ha generato la grande diffusione del PC negli anni '80, ma anche lo sviluppo di dispositivi sempre più piccoli, affiancando allo stesso PC il tablet, un dispositivo basato su un'interfaccia estremamente naturale e su funzionalità di fruizione e generazione di documenti fino ad allora presenti solo sui computer; al tempo stesso il telefono portatile, diffusosi a partire dalla fine degli anni '80, si è arricchito di potenza computazionale e, come il tablet e prima ancora di esso, di capacità che vanno molto al di là delle semplici telefonate. Dagli inizi degli anni 2000 il telefono, diventato intelligente (smartphone), permette di vedere la posta elettronica, aggiornare l'agenda, visualizzare siti Internet, ma anche giocare, leggere il giornale, avere applicazioni (app) per lo studio o per la consultazione di enciclopedie, ordinare una pizza a casa o operare sui propri conti bancari. La grande diffusione di questi dispositivi, che vengono vissuti come intimi ancora più che

personali, ha aumentato la necessità di fornire interfacce comprensibili ai parlanti delle più svariate lingue. L'assenza delle lingue minoritarie nell'utilizzo degli strumenti tecnologici porta ad un allontanamento dalla lingua stessa che verrà, così, ritenuta meno prestigiosa di una lingua dominante. Pensiamo, ad esempio, a come per quasi tutto il secolo XX in Italia abbiamo assistito ad un continuo declino delle lingue regionali a causa di una vera e propria "dialettofobia": l'italiano e, in seguito, l'inglese erano le lingue dell'avanzamento sociale in contrapposizione alla propria lingua regionale che rappresentava la miseria e la povertà; un'intera generazione che ha faticato ad essere accettata nelle città o nelle nazioni di immigrazione per la mancanza della lingua dominante si è rifiutata di trasmettere la propria lingua ai figli per evitare che subissero la stessa loro sorte.

10.1.3. Fattori motivanti

I fattori motivanti per una comunità possono essere molteplici nelle differenti situazioni storiche e culturali in cui le comunità stesse si trovano, ma generalmente passano attraverso la reputazione, il prestigio ed il benessere economico dei parlanti. È facile comprendere come le lingue minoritarie, anche quando sono stabili e non direttamente in pericolo, corrono sempre il rischio di essere schiacciate da lingue dominanti: è, pertanto, importante intraprendere tutte le iniziative possibili per tutelarle e favorirne la trasmissione. Infatti, per aumentare la diffusione di una lingua minoritaria deve essere presente una forte volontà delle comunità di parlanti: se, per qualsiasi motivo, la trasmissione intergenerazionale viene interrotta difficilmente la lingua sarà utilizzata dalle nuove generazioni. Questo è l'auspicio dell'UNESCO che ci sprona ad agire motivando, in primo luogo, i parlanti: "Dobbiamo continuare a cercare modi sempre migliori per supportare i parlanti di lingue in pericolo dal momento che il loro impegno nella propria madrelingua è il fattore maggiormente decisivo al mantenimento della lingua e al raggiungimento di risultati sostenibili".
Le tecnologie dell'informazione possono, quindi, essere la chiave per aumentare la reputazione della lingua, fornendo gli strumenti di preservazione e diffusione della lingua stessa.
Secondo alcune ricerche, "mentre lingue come l'inglese e lo spagnolo probabilmente sopravvivranno nel mercato digitale emergente, molte altre lingue europee potrebbero diventare irrilevanti all'interno di una società in rete". È, pertanto, ragionevole temere che le lingue minoritarie, come il friulano, rischieranno l'estinzione digitale se non verranno intraprese azioni mirate finalizzate alla diffusione della lingua stessa all'interno degli ambienti software principali. Si rende necessaria la costruzione e la realizzazione di un piano in cui la lingua friulana sia parte delle tecnologie digitali più diffuse e più innovative. Si vuole, quindi, arrivare ad una situazione in cui il friulano sia presente nelle tecnologie in modo pervasivo e in cui le famiglie, le organizzazioni e gli individui possano usare il friulano in un numero crescente di contesti digitali.

10.1.4. Misurazione e verifica degli effetti del piano sulle tecnologie

Il tema della misurazione dei servizi dei soggetti istituzionali è, da alcuni anni, al centro dell'attenzione in Italia, e in varie nazioni del mondo, con l'obiettivo di valutare l'efficacia delle politiche di intervento pubblico e l'efficienza nell'impiego delle risorse.
Tali valutazioni possono essere complesse in ambito linguistico poiché sono riferite a fenomeni che si svolgono nell'arco di decenni o, addirittura, di secoli. Dando, quindi, per assunto il principio secondo il quale una maggior diffusione dell'uso della lingua nelle tecnologie

dell'informazione porti un beneficio alla lingua stessa, possiamo misurare la presenza digitale della lingua friulana prima e dopo la realizzazione del presente piano per valutarne l'impatto.
La metodologia più adeguata a questo fine è quello presentata dal linguista computazionale András Kornai. Nel suo modello, Kornai trasferisce nel mondo digitale le metodologie di valutazione dello stato di diffusione della lingua: ad esempio, invece di studiare la popolazione di parlanti se ne studia la presenza online ed invece di analizzare la frequenza di utilizzo orale della lingua se ne misura l'uso online; a tal fine si raccolgono i dati rilevanti dalle fonti digitali e si categorizzano in una scala che rappresenti la quantità di comunicazioni digitali che vengono effettuate nella lingua. Infine, viene applicato un modello di classificazione logistica multinomiale per valutare la posizione della lingua in confronto alle altre lingue, sia minoritarie che dominanti.
L'indice di maggior rilievo per la valutazione dell'efficacia del presente piano di interventi sarà, pertanto, il grado raggiunto dalla lingua nella scala di comunicazioni digitali.

10.1.5. Infrastruttura
È necessario fornire gli strumenti di base per dare agli utenti la possibilità di comunicare con i sistemi digitali nella propria lingua.
Le attività da svolgere per la creazione di una solida infrastruttura sono le seguenti:

- Diffondere la lingua friulana nell'esperienza d'uso (User Experience o UX) delle principali tecnologie introducendo l'interfaccia in lingua friulana nei più importanti sistemi operativi e nelle più diffuse suite per l'automazione di ufficio; a tal fine si dovrà ottenere il supporto delle principali multinazionali dell'informatica e si dovrà coordinare la creazione di comunità open source.
- Ampliare la diffusione di strumenti linguistici di base quali dizionari e corpora linguistici; i dizionari dovranno essere comprensivi di raccolte di sinonimi e contrari, declinazioni e coniugazioni e, quando disponibili, etimologie, mentre i corpora dovranno contenere testi scritti e orali. Sia i dizionari che i corpora dovranno essere accessibili sia da siti web sia programmaticamente per lo sviluppo di altri servizi e per la ricerca linguistica e dovranno essere resi disponibili con adeguate licenze quali Creative Commons.
- Costruire un sistema di traduzione automatica basato su intelligenza artificiale (Neural Machine Translation o NMT) utilizzando i principali framework per l'elaborazione del linguaggio naturale, quali PyTorch e TensorFlow; si potranno anche creare partnership a lungo termine con le principali multinazionali dell'informatica che già forniscono sistemi di traduzione, quali Google, Microsoft e Amazon.
- Creare partnership con le principali aziende che forniscono sintesi vocale, in particolare per gli aspetti di text-to-speech. Intraprendere anche un programma di ricerca applicata alla sintesi vocale appoggiandosi ai principali framework commerciali, ad esempio Google e Amazon, o ad analoghi open come, ad esempio, Mozilla Common Voice.
- Rendere disponibile una piattaforma di base per la distribuzione di corsi di lingua online che si fondi sui più recenti standard sia tecnologici che psicopedagogici; Moodle è una delle più diffuse soluzioni di learning management system (LMS), è free e open source e modulare, permettendo l'adozione di funzionalità aggiuntive quali quelle a supporto del gamification, ed è localizzabile in friulano.

10.1.6. Comunità

Il termine comunità, nel contesto del presente documento, è da intendersi sia come l'insieme dei parlanti che mantengono viva la lingua friulana con la trasmissione intergenerazionale che i gruppi di parlanti che si raccolgono attorno ad uno specifico interesse per la tutela della lingua con un approccio dal basso. La scelta di non separare questi due gruppi è motivata dalla certezza che gli stessi individui, o buona parte di loro, siano sia fruitori che creatori dei contenuti linguistici.
Le attività relative alle comunità sono le seguenti:
- Creare corsi di lingua per adulti sia su piattaforme di e-learning locali che in partnership con i più diffusi sistemi di formazione linguistica, quale Duolingo.
- Incentivare la nascita di comunità per la creazione di contenuti in lingua friulana su Wikipedia.

10.1.7. Scuola
Le tecnologie dell'informazione hanno un ruolo fondamentale nell'apprendimento, sia per quanto riguarda le nuove conoscenze che per l'approfondimento di materie già affrontate.
Le attività relative alla scuola sono le seguenti:
- Creare corsi di lingua per bambini e ragazzi divisi per le diverse fasce di età e livelli di scolarizzazione; tali corsi saranno anche di supporto ai docenti meno abituati all'uso della lingua friulana.
- Creare corsi di lingua per docenti per incrementare la qualità dell'insegnamento, fornendo ai docenti gli strumenti per rendere più efficace il proprio ruolo.
- Creare corsi di materie disciplinari per supportare l'insegnamento in lingua friulana.

Tali obiettivi saranno maggiormente approfonditi nel capitolo dedicato alla acquisizione linguistica.

10.2. Modalità operative per garantire ai cittadini il pieno esercizio dei diritti linguistici e altri indirizzi vincolanti

Insiel è la società ICT in house della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia che ha il compito di progettare, realizzare e gestire i servizi informatici per conto della Regione, in collaborazione e sinergia con gli enti del territorio. Negli ultimi anni l'azienda, in collaborazione con Regione e ARLeF, ha realizzato alcuni progetti volti ad implementare la presenza e l'uso della lingua friulana nelle nuove tecnologie, fornendo un apporto fondamentale anche ai fini della stesura del presente Piano. Si ritiene pertanto strategico, al fine di garantire ai cittadini friulani il pieno esercizio dei propri diritti linguistici, creare all'interno della società una specifica unità o gruppo di lavoro avente il compito di programmare, assieme agli altri partner regionali, gli interventi in tale settore sempre più centrale nella vita moderna.

10.3. Azioni dello Sportello linguistico regionale per la lingua friulana

Lo Sportello costituisce anche per lo sviluppo delle nuove tecnologie un sicuro punto di riferimento per la consulenza linguistica di settore.

10.4. Modifiche normative

L'attuale normativa sulla lingua friulana risulta ormai risalente in quanto non tiene conto della rivoluzione tecnologica affermatasi successivamente al 2007. Va quindi attualizzata e riformata. Si ritiene altresì opportuno apportare degli interventi nella normativa settoriale della Regione in tema di nuove tecnologie e loro gestione.

10.5. Progetti-Obiettivo

10.5.1. Localizzazione dei principali sistemi operativi proprietari

Obiettivi
Il sistema operativo è il software di base che gestisce l'hardware della macchina; tra le sue varie componenti presenta, solitamente, quelle legate all'interfaccia utente e, pertanto, alle lingue rese disponibili. Diversamente da quanto avviene nel caso dei sistemi operativi open source, la gestione dello sviluppo e del rilascio dei sistemi operativi proprietari è interamente nelle mani delle aziende che ne detengono i diritti. Attualmente i sistemi operativi proprietari maggiormente in uso sono Microsoft Windows e Apple macOS, iOS e iPadOS. Un caso a parte è rappresentato da Android il quale va considerato open source per la licenza con cui è rilasciato, ma che viene gestito da Google per quanto riguarda i rilasci e, ancora più rilevante per gli aspetti linguistici, le localizzazioni.

Situazione di partenza
Punti di forza
I sistemi di Apple (macOS, iOS e iPadOS) e di Google (Android) contengono già un nucleo di base per la lingua friulana, selezionabili nelle impostazioni del Mac o del dispositivo (telefono o tablet).
Punti deboli
La presenza del friulano nei sistemi di Apple e Google è estremamente limitata, ridotta quasi solo al calendario o poco altro; Microsoft Windows non ha, invece, alcuna presenza della lingua friulana.

Interventi
Attività
Iniziare un'interlocuzione con Apple, Google e Microsoft sul tema della localizzazione. Il tema non andrà affrontato dal punto di vista del business, quindi con le strutture di vendita, in quanto è troppo piccolo il ritorno economico che il friulano porterebbe a multinazionali abituate a gestire numeri di installazioni significative; piuttosto andrà posizionato come un tema di inclusione digitale nei confronti di una lingua minoritaria, pertanto andrà portato tramite i canali di responsabilità sociale d'impresa (CSR).

Risorse finanziarie
€ 66.000,00
Soggetto attuatore
Servizio sistemi informativi ed e-government (in collaborazione con Insiel e ARLeF)

Localizzazione dei principali sistemi operativi proprietari: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Definire la mappa completa delle strutture di CSR ed eventuali altre componenti d'azienda da coinvolgere sul tema delle lingue minoritarie. Iniziare il dialogo sulla localizzazione del sistema operativo con Apple, Google e Microsoft.
2022	Iniziare la localizzazione dei sistemi operativi. Organizzare, se opportuno, incontri con i team di localizzazione internazionali di Apple, Google e Microsoft.
2023	Aggiornare in modo incrementale la localizzazione dei sistemi operativi. Continuare, se opportuno, incontri con i team di localizzazione internazionali di Apple, Google e Microsoft.
2024	Aggiornare in modo incrementale la localizzazione dei sistemi operativi.
2025	Aggiornare in modo incrementale la localizzazione dei sistemi operativi.

Risorse finanziarie

Anno	Spese
2021	€ 19.000,00
2022	€ 23.000,00
2023	€ 10.000,00
2024	€ 7.000,00
2025	€ 7.000,00
Totale	**€ 66.000,00**

10.5.2. Localizzazione delle principali suite di office automation proprietarie

Obiettivi
Le più diffuse suite di office automation proprietarie sono, ad oggi, Microsoft Office 365 e Google G Suite, alle quali va aggiunta la nicchia di utenti di Apple iWork; mentre Microsoft, leader di mercato con la sua suite installata sui PC degli utenti, utilizza la propria diffusione per guadagnare share nel cloud, Google è ancora in vantaggio in questo mercato. iWork, invece, è una suite che si trova preinstallata su ogni Mac ed è gratuita per ogni dispositivo Apple: per questo motivo, e per la sua semplicità d'uso, ha una sua diffusione, anche se più limitata rispetto alle offerte di Google e Microsoft. Da un punto di vista della localizzazione del software le varie soluzioni hanno approcci differenti: le suite online di Google e Microsoft sono offerte in varie lingue selezionabili dall'utente tra quelle rese disponibili dalle rispettive aziende, mentre per la versione di Microsoft Office installata sul PC è possibile scaricare un pacchetto di lingue messo a disposizione da Microsoft, analogamente a quanto accade per Windows. Le localizzazioni di iWork sono fornite da Apple all'interno dei prodotti stessi e seguono le configurazioni del sistema operativo.

Situazione di partenza
Punti di forza
Rendere disponibile la lingua friulana nelle suite di office automation, in aggiunta ai sistemi operativi, significa dare l'interfaccia in lingua agli utenti per la maggior parte delle attività quotidiane sul computer.
Punti deboli
L'attuale presenza del friulano nelle suite di office automation è praticamente nulla.

Interventi
Attività
Nell'ambito dell'attività legata ai sistemi operativi occorre iniziare un'interlocuzione con Apple, Google e Microsoft sul tema della localizzazione delle suite di office automation, mediante i medesimi canali di responsabilità sociale d'impresa (CSR).

Risorse finanziarie
€ 17.000,00
Soggetto attuatore
Servizio sistemi informativi ed e-government (in collaborazione con Insiel e ARLeF)

Localizzazione delle principali suite di office automation proprietarie: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Si veda: "Localizzazione dei principali sistemi operativi proprietari"
2022	Si veda: "Localizzazione dei principali sistemi operativi proprietari"
2023	Si veda: "Localizzazione dei principali sistemi operativi proprietari"
2024	Si veda: "Localizzazione dei principali sistemi operativi proprietari"
2025	Si veda: "Localizzazione dei principali sistemi operativi proprietari"

Risorse finanziarie

Anno	Spese
2021	€ 2.000,00
2022	€ 6.000,00
2023	€ 3.000,00
2024	€ 3.000,00
2025	€ 3.000,00
Totale	**€ 17.000,00**

10.5.3. Realizzazione di un servizio di traduzione automatica

Obiettivi

Una delle motivazioni per la frequente carenza di servizi, sia pubblici che privati, nelle lingue minoritarie è data dal costo per le traduzioni. A tal costo si è da tempo cercato di far fronte creando sistemi automatizzati, sistemi che non sempre hanno dato risultati accettabili creando di sovente l'effetto paradosso di allontanamento dalla lingua minoritaria. Con il passaggio ai sistemi di traduzione basati su reti neurali, avvenuto verso la metà degli anni '10, si è visto un incremento significativo nella qualità delle traduzioni, a fronte di una importante diminuzione nei costi. Si ritiene, pertanto, che i sistemi di traduzione automatica possano essere centrali per le infrastrutture strategiche di valorizzazione della lingua friulana.

Situazione di partenza

Punti di forza

Sono disponibili framework open source per la Neural Machine Translation (NMT), quali PyTorch e TensorFlow, i cui risultati, valutati sia in progetti scientifici che industriali, sono di alto livello. INSIEL ha l'infrastruttura e la capacità di formarsi su questo aspetto dell'intelligenza artificiale, avendo l'opportunità di seguire un adeguato progetto.

Punti deboli

Per le lingue riconosciute dalla Unione Europea sono disponibili vari corpora derivati dagli atti ufficiali: si tratta di frasi per un totale di decine di milioni di parole; tali frasi sono già state strutturate per essere utilizzate ai fini della formazione di una rete neurale. Nel caso delle lingue minoritarie questo materiale non è disponibile e deve essere prima raccolto e poi organizzato, sapendo che non si raggiungeranno mai i medesimi volumi documentali.

Interventi

Attività

Definire un progetto di dettaglio che comprenda i principali passaggi, tra cui: raccolta e formalizzazione di un corpus multilingue, creazione dell'infrastruttura per la NMT, formazione del sistema di NMT, verifica dei risultati mediante valutazione su scala BLEU e scala Likert, definizione delle interfacce, sia web che API, per l'esposizione del servizio.

Risorse finanziarie

€ 92.000,00

Soggetto attuatore

Servizio sistemi informativi ed e-government (in collaborazione con Insiel e ARLeF)

Realizzazione di un servizio di traduzione automatica: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Selezionare i framework da utilizzare Raccogliere corpus multilingue Formare il sistema Verificare i risultati Formazione continua del sistema e verifica periodica dei risultati
2022	Definire le interfacce applicative per l'accesso al sistema Formazione continua del sistema e verifica periodica dei risultati
2023	Formazione continua del sistema e verifica periodica dei risultati
2024	Formazione continua del sistema e verifica periodica dei risultati
2025	Formazione continua del sistema e verifica periodica dei risultati

Risorse finanziarie

Anno	Spese
2021	€ 30.000,00
2022	€ 23.000,00
2023	€ 13.000,00
2024	€ 13.000,00
2025	€ 13.000,00
Totale	**€ 92.000,00**

10.5.4. Collaborazione con fornitori di servizi di traduzione automatica

Obiettivi

I servizi di traduzione automatica offerti dalle principali aziende presenti sul web, quali Google e Microsoft, hanno raggiunto un'alta qualità grazie all'adozione di sistemi basati su reti neurali. Hanno una popolarità tale da essere usati costantemente da una vasta gamma di utenti: si stima che il solo traduttore di Google traduca più di una decina di miliardi di parole al giorno. Oltre a fornire la traduzione via web, questi servizi sono integrati nei principali prodotti di uso comune rendendo la traduzione pervasiva in svariate attività quotidiane, sia lavorative che di svago.

Situazione di partenza

Punti di forza

La presenza e la diffusione dei principali sistemi di traduzione rende altamente auspicabile la disponibilità della lingua friulana all'interno degli stessi sistemi.

Punti deboli

Il costo di creazione e aggiornamento del traduttore in friulano potrebbe non essere sostenibile in termini di ritorni economici e, pertanto, potrebbe non essere di interesse.

Interventi

Attività

Iniziare un'interlocuzione con le principali aziende che offrono traduzione automatica, prime tra tutte Google e Microsoft. Il tema non andrà affrontato da un punto di vista business, quindi con le strutture di vendita, in quanto è troppo piccolo il ritorno economico che il friulano porterebbe a multinazionali abituate a gestire numeri di transazioni significative; piuttosto andrà posizionato come un tema di inclusione digitale nei confronti di una lingua minoritaria, pertanto andrà portato tramite i canali di responsabilità sociale d'impresa (CSR).

Risorse finanziarie

€ 62.000,00

Soggetto attuatore

Servizio sistemi informativi ed e-government (in collaborazione con Insiel e ARLeF)

Collaborazione con fornitori di servizi di traduzione automatica: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Definire la mappa completa delle strutture di CSR ed eventuali altre componenti d'azienda da coinvolgere sul tema delle lingue minoritarie. Iniziare il dialogo sulla traduzione automatica con Google, Microsoft, Amazon e IBM.
2022	Raccogliere corpus multilingue. Organizzare, se opportuno, incontri con i team internazionali di traduzione automatica di Google, Microsoft, Amazon e IBM.
2023	Continuare a rendere disponibile un corpus multilingue aggiornato. Continuare, se opportuno, incontri con i team internazionali di traduzione automatica di Google, Microsoft, Amazon e IBM.
2024	Continuare a rendere disponibile un corpus multilingue aggiornato.
2025	Continuare a rendere disponibile un corpus multilingue aggiornato.

Risorse finanziarie

Anno	Spese
2021	€ 18.000,00
2022	€ 22.000,00
2023	€ 9.000,00
2024	€ 7.000,00
2025	€ 6.000,00
Totale	**€ 62.000,00**

10.5.5. Realizzazione di un sistema di sintesi vocale

Obiettivi

La sintesi vocale è stata considerata, fino a poco tempo fa, una nicchia per sistemi specializzati o, peggio, come un effetto speciale per i film di fantascienza; la qualità era eccessivamente artificiale e, spesso, la lettura era priva di toni prosodici. Oggi la qualità della sintesi vocale permette di utilizzare questa tecnologia in tanti ambiti della vita quotidiana: dagli annunci nelle stazioni ferroviarie agli assistenti personali, dal controllo dei dispositivi personali all'aiuto per le persone con disabilità. La disponibilità di framework, anche open source, rende possibile una seria sperimentazione sulla lingua friulana.

Situazione di partenza

Punti di forza

Sono disponibili framework sia commerciali che open source per la sintesi vocale, basati su Reti Neurali Ricorrenti (RNN), i cui risultati, valutati sia in progetti scientifici che industriali, sono di alto livello: basti pensare a prodotti quali Siri di Apple, Alexa di Amazon e Home di Google. INSIEL ha l'infrastruttura necessaria e potrebbe avere le capacità per formarsi su questo aspetto dell'intelligenza artificiale, avendo l'opportunità di seguire un adeguato progetto.

Punti deboli

L'applicazione dei sistemi di Deep Learning alla sintesi vocale è abbastanza recente e potrebbero, pertanto, essere disponibili pochi materiali di studio: questo può rendere questa attività molto interessante da un punto di vista accademico, ma di incerta realizzazione industriale.

Interventi

Attività

Definire un progetto di dettaglio che comprenda i principali passaggi, tra cui: identificazione dei principali framework per la sintesi vocale, raccolta e normalizzazione degli audio in friulano e, se opportuno, in forma multilingue, formazione del sistema di sintesi, verifica dei risultati su scala Likert, definizione delle interfacce, sia web che API, per l'esposizione del servizio.

Risorse finanziarie

€ 58.000,00

Soggetto attuatore

ARLeF (in collaborazione con Servizio sistemi informativi ed e-government e Insiel)

Realizzazione di un sistema di sintesi vocale: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Studio dello stato dell'arte sulla ricerca in tema di sintesi vocale
2022	Selezionare i framework da utilizzare Raccogliere e normalizzare audio friulano Formare il sistema Verificare i risultati Formazione continua del sistema e verifica periodica dei risultati
2023	Definire le interfacce applicative per l'accesso al sistema Formazione continua del sistema e verifica periodica dei risultati
2024	Formazione continua del sistema e verifica periodica dei risultati
2025	Formazione continua del sistema e verifica periodica dei risultati

Risorse finanziarie

Anno	Spese
2021	€ 6.000,00
2022	€ 20.000,00
2023	€ 14.000,00
2024	€ 9.000,00
2025	€ 9.000,00
Totale	**€ 58.000,00**

10.5.6. Collaborazione con fornitori di sintesi vocale

Obiettivi

Sono disponibili sul mercato soluzioni di sintesi prodotte da aziende che, negli anni, hanno investito nel costante miglioramento delle soluzioni stesse; alcune di queste soluzioni hanno raggiunto un livello qualitativo notevole. La corretta scelta del partner e della soluzione potrebbe aprire la strada a realizzazioni di grande visibilità quali, ad esempio, gli annunci nelle stazioni ferroviarie.

Situazione di partenza

Punti di forza

Una partnership con un player che ha già pronto il motore di sintesi vocale può aiutare ad avere risultati qualitativamente elevati in un tempo relativamente breve.

Punti deboli

Il costo di creazione e aggiornamento del sistema di sintesi vocale in friulano potrebbe non essere sostenibile in termini di ritorni economici e, pertanto, potrebbe non essere di interesse.

Interventi

Attività

Individuare un partner strategico per la costruzione di un sistema di sintesi vocale in friulano, valutandone sia le capacità tecnologiche che la volontà di coinvestimento nel progetto. Una volta identificato il partner si dovrà trovare una o più persone, con pronuncia di qualità adeguata, che stiano in uno studio a registrare i campioni audio per la formazione dei sistemi.

Risorse finanziarie

€ 2.500,00

Soggetto attuatore

ARLeF (in collaborazione con Servizio sistemi informativi ed e-government e Insiel)

Collaborazione con fornitori di sintesi vocale: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Definire la mappa completa delle aziende che offrono sintesi vocale e text-to-speech (TTS) Individuare un partner strategico Piano da definire con il partner
2022	Piano da definire con il partner
2023	Piano da definire con il partner
2024	Piano da definire con il partner
2025	Piano da definire con il partner

Risorse finanziarie

Anno	Spese
2021	€ 2.500,00
2022	-
2023	-
2024	-
2025	-
Totale	**€ 2.500,00**

10.5.7. Manutenzione delle localizzazioni già disponibili

Obiettivi
La localizzazione di un prodotto informatico non è un processo che viene effettuato una volta per sempre, ma necessita di aggiornamento man mano che il prodotto stesso viene aggiornato. È quindi necessario prevedere la manutenzione delle localizzazioni attualmente disponibili.

Situazione di partenza
Punti di forza
Si parte dalla presenza della localizzazione in lingua friulana di alcune piattaforme informatiche molto diffuse.
Punti deboli
Nessuno.

Interventi
Attività
Aggiornare in modo incrementale la localizzazione dei nuovi rilasci di WordPress, Telegram e altri programmi.

Risorse finanziarie
€ 20.000,00
Soggetto attuatore
ARLeF (in collaborazione con Servizio sistemi informativi ed e-government e Insiel)

Manutenzione delle localizzazioni già disponibili: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Aggiornare in modo incrementale la localizzazione dei nuovi rilasci di WordPress, Telegram e altri programmi.
2022	Aggiornare in modo incrementale la localizzazione dei nuovi rilasci di WordPress, Telegram e altri programmi.
2023	Aggiornare in modo incrementale la localizzazione dei nuovi rilasci di WordPress, Telegram e altri programmi.
2024	Aggiornare in modo incrementale la localizzazione dei nuovi rilasci di WordPress, Telegram e altri programmi.
2025	Aggiornare in modo incrementale la localizzazione dei nuovi rilasci di WordPress, Telegram e altri programmi.

Risorse finanziarie

Anno	Spese
2021	€ 4.000,00
2022	€ 4.000,00
2023	€ 4.000,00
2024	€ 4.000,00
2025	€ 4.000,00
Totale	**€ 20.000,00**

10.6. Totale investimenti

Finanziamento Attività ordinaria (valori espressi in euro)

Soggetto	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Servizio sistemi informativi ed e-government /Insiel (risorse umane/esternalizzazioni per coordinamento progetti sulle tecnologie)	17.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
ARLeF	17.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale	35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Finanziamento Progetti-Obiettivo

Soggetto	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Servizio sistemi informativi ed e-government	69.000,00	74.000,00	35.000,00	30.000,00	29.000,00
ARLeF	12.500,00	24.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale	**81.500,00**	**98.000,00**	**53.000,00**	**43.000,00**	**42.000,00**

Totale Investimenti TECNOLOGIE

2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
116.500,00	**168.000,00**	**123.000,00**	**113.000,00**	**112.000,00**

11.
ACQUISIZIONE DELLA LINGUA: ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMAZIONE

11.1. Analisi e obiettivi

11.1.1. Evoluzione del quadro normativo di riferimento

Il Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, adottato in attuazione di quanto previsto dal Capo III della Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, emanato con Decreto Presidente della Regione del 23 agosto 2011 (0204/Pres), ha introdotto a pieno titolo l'insegnamento del friulano nelle scuole statali e paritarie situate nei Comuni delimitati ai sensi delle norme di tutela.
Per garantire le attività di insegnamento, l'Ufficio Scolastico Regionale per il FVG ogni anno gestisce due serie di raccolte di dati rispettivamente riguardanti il fabbisogno di ore necessario per la lingua friulana nella scuola e le scelte delle famiglie se avvalersi o meno dell'insegnamento della lingua friulana.
Il dato relativo al fabbisogno di ore viene trasmesso al Servizio Istruzione della Regione il quale procede con specifici decreti a trasferire a ciascuna istituzione scolastica le risorse finanziarie destinate sia alle spese per i docenti impegnati nell'attività didattica sia alle spese relative all'organizzazione e alla gestione amministrativo-contabile. In particolare, a seguito della riforma di cui al Decreto n.0141/Pres. del 28 agosto 2019, il Servizio provvede ad erogare entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento un acconto delle risorse calcolato in misura del venti per cento del fabbisogno relativo all'anno scolastico precedente. Il riparto definitivo avviene entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dall'Ufficio scolastico regionale entro il 30 novembre dell'anno scolastico di riferimento, avente ad oggetto il fabbisogno di ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo, con la specificazione del numero di ore di docenza non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio, come previsto dal contratto collettivo di lavoro.
Il finanziamento per l'insegnamento curricolare della lingua friulana riguarda le scuole dell'infanzia e le scuole primarie appartenenti al sistema pubblico di istruzione, quindi sia le scuole statali che le scuole paritarie; non è stato attivato, per ora, sebbene già previsto dalla legge regionale, l'insegnamento curricolare nelle scuole secondarie di primo grado, le cui attività in friulano vengono invece finanziate con un'altra modalità, mediante una specifica misura inserita nel piano regionale di arricchimento dell'offerta formativa.
Le famiglie effettuano l'opzione se avvalersi o meno dell'insegnamento della lingua friulana al momento dell'iscrizione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche".
I genitori degli alunni comunicano all'istituzione scolastica al momento della prima iscrizione all'ordine scolastico di riferimento se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua friulana. L'opzione espressa è da intendersi valida rispettivamente per il triennio della scuola dell'infanzia, per il quinquennio della scuola primaria e per il triennio della scuola secondaria di primo grado. In caso di modifica dell'opzione (revoca o nuova adesione) i genitori devono presentare istanza all'istituto scolastico nel periodo delle iscrizioni.

11.1.2. I dati delle iscrizioni

Gli istituti scolastici coinvolti nell'insegnamento della lingua friulana nell'anno scolastico 2019/2020 sono stati 57 (43 della provincia di Udine, 4 della provincia di Gorizia e 10 per quella di Pordenone), a cui si aggiungono 77 scuole paritarie. Il dato regionale riporta una percentuale del 67% di opzioni, con riferimento alla scuola dell'infanzia e all'intero primo ciclo

di istruzione. Detta percentuale aumenta al 76% se si considerano solo la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
I dati forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale dimostrano come esistano forti disparità tra i vari territori friulanofoni. Se nella provincia udinese la percentuale totale di alunni che si sono avvalsi di percorsi didattici in lingua friulana corrisponde al 73%, nelle provincie di Gorizia e Pordenone non si arriva nemmeno al 50% degli studenti. Nel Friuli orientale, nell'anno scolastico 2019/2020, la percentuale non ha superato il 44% (in diminuzione rispetto all'anno precedente, quando vi era stata la partecipazione del 48% degli allievi); nel Friuli occidentale, invece, hanno preso parte alle attività in lingua friulana il 46% degli studenti (con un incremento del 3% rispetto ai dati dell'anno precedente). Va comunque sottolineato come anche all'interno delle stesse province esistano forti disparità: nel territorio del Tarvisiano l'insegnamento del friulano ha riguardato il 98% degli studenti, l'88% nel Collinare e Gemonese. Rimanendo in provincia di Udine, ma spostandosi nel Basso Friuli, il gruppo di studenti coinvolto nelle attività didattiche in friulano si ferma al 56%, mentre si riduce ulteriormente nell'Udinese, dove solo il 44% degli alunni ha partecipato a percorsi di apprendimento in lingua friulana.
Di seguito le tabelle riassuntive dei dati riferiti a istituti comprensivi statali (distinti per provincia, scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), e a scuole paritarie (distinte per provincia, scuola dell'infanzia e scuola primaria). A seguire una tabella complessiva con l'evidenza dei dati delle scuole statali e delle scuole paritarie per ciascuna provincia relative a tutto il primo ciclo di istruzione. Infine, una tabella con i soli dati riferiti all'applicazione della legge regionale n. 29/2007 e quindi con i soli dati degli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie statali e paritarie che hanno scelto l'insegnamento del friulano.

ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI A.S. 2019-2020

Istituti comprensivi	INFANZIA totale alunni	INFANZIA alunni con FRIULANO	%	PRIMARIA totale alunni	PRIMARIA alunni con FRIULANO	%	1° GRADO totale alunni	1° GRADO alunni con FRIULANO	%
I.C. DI UDINE	7.179	6.219	87	19.503	15.169	78	12.400	6.546	53
I.C. DI GORIZIA	599	420	70	1.363	753	55	981	82	8
I.C. DI PORDENONE	1.392	932	67	4.822	2.510	52	3.006	707	24
TOTALE	9.170	7.571	83	25.688	18.432	72	16.387	7.335	45

SCUOLA PARITARIA A.S. 2019-2020

Scuola Paritaria	INFANZIA totale alunni	INFANZIA alunni con FRIULANO	%	PRIMARIA totale alunni	PRIMARIA alunni con FRIULANO	%	1° GRADO totale alunni	1° GRADO alunni con FRIULANO	%
Paritaria di Udine	3.643	3.421	94	472	275	58	0	0	0
Paritaria di Gorizia	59	59	100	0	0	0	0	0	0
Paritaria di Pordenone	235	234	100	0	0	0	0	0	0
TOTALE	3.937	3.714	94	472	275	58	0	0	0

ISTITUTI STATALI E SCUOLE PARITARIE A.S. 2019-2020

	TOTALE ALUNNI	INFANZIA alunni con FRIULANO	PRIMARIA alunni con FRIULANO	1° GRADO alunni con FRIULANO	TOTALE ALUNNI CON OPZIONE FRIULANO	%
I.C. Gorizia	2.943	420	753	82	1.255	43
Gorizia (Parit.)	59	59	0	0	59	100
Totale Gorizia	3.002	479	753	82	1.314	44
Pordenone I.C.	9.220	932	2.510	707	4.149	45
Pordenone (Parit.)	235	234	0	0	234	100
Totale Pordenone	9.455	1.166	2.510	707	4.383	46
Udine I.C.	39.082	6.219	15.169	6.546	27.934	72
Udine (Parit.)	4.115	3.421	275	0	3.696	90
Totale Udine	43.197	9.640	15.444	6.546	31.630	73
TOTALE PROVINCE	55.654	11.285	18.707	7.335	37.327	67

INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2019-2020

	TOTALE ALUNNI	INFANZIA alunni con FRIULANO	PRIMARIA alunni con FRIULANO	TOTALE ALUNNI CON OPZIONE FRIULANO	%
I.C. Gorizia	1.962	420	753	1.173	60
Gorizia (Parit.)	59	59	0	59	100
Totale Gorizia	2.021	479	753	1.232	61
Pordenone (I.C.)	6.214	932	2.510	3.442	55
Pordenone (Parit.)	235	234	0	234	100
Totale Pordenone	6.449	1.166	2.510	3.676	57
Udine (I.C.)	26.682	6.219	15.169	21.388	80
Udine (Parit.)	4.115	3.421	275	3.696	90
Totale Udine	30.797	9.640	15.444	25.084	81
TOTALE PROVINCE	39.267	11.285	18.707	29.992	76

11.1.3. L'Elenco regionale dei docenti con competenze riconosciute sulla lingua friulana

Il Regolamento ha stabilito che il fabbisogno dei docenti per l'insegnamento del friulano è soddisfatto facendo ricorso all'Elenco regionale dei docenti con competenze riconosciute in materia, la cui iscrizione viene controllata dagli Uffici regionali sulla base del possesso di titoli professionali, culturali e scientifici.

Attualmente l'Elenco conta 1701 docenti iscritti. Alla prima iscrizione nel febbraio 2012 gli iscritti all'Elenco erano 252. Nello stesso anno c'erano state due riaperture dei termini di iscrizione con un aumento prima di 122 docenti e poi di ulteriori 266, per un totale a fine 2012 di 640 docenti iscritti all'Elenco. Tutti gli anni, tranne nel 2018, la Regione ha dato ai docenti interessati e in possesso dei requisiti la possibilità di iscriversi all'Elenco con un conseguente graduale incremento dei numeri che si sono quasi triplicati nell'arco di 7 anni. Attualmente gli insegnanti interessati ad iscriversi all'Elenco presentano domanda di iscrizione con le modalità fissate da un avviso che riporta i titoli individuati dall'Ufficio scolastico regionale come necessari ad attestare il possesso delle competenze nella lingua friulana. È possibile presentare domanda di iscrizione dalla data di emanazione dell'avviso fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento. L'aggiornamento dell'Elenco avviene con cadenza trimestrale.
Il sostegno finanziario alle scuole è garantito dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia attraverso le risorse destinate a finanziare le spese per i docenti impiegati nell'attività didattica e le spese amministrativo-contabili. Il numero complessivo di ore da erogare a ciascun alunno non può essere inferiore a trenta, tanto nella scuola dell'infanzia che nella scuola primaria. Il finanziamento è calcolato sulle ore di docenza effettiva, qualora il docente di friulano non appartenga alla classe o sezione o svolga detto insegnamento oltre il proprio orario di servizio, oppure è calcolato riconoscendo un certo numero di ore funzionali all'insegnamento, qualora il docente svolga l'insegnamento del friulano all'interno del proprio orario di servizio, per le attività connesse alla organizzazione e preparazione delle lezioni. I parametri di riferimento sono quelli stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola. È prevista inoltre una quota di finanziamento da destinare alla gestione amministrativo-contabile, alle spese generali e di funzionamento, all'acquisto e noleggio di materiali e attrezzature per uso didattico.

11.1.4. Valutazioni svolte dall'ARLeF e dalla Conferenza regionale per la lingua friulana

Dalle analisi svolte riguardo all'insegnamento della lingua friulana, nel 2015 e nel 2019 dall'ARLeF e nel 2017 in sede di II Conferenza regionale per la lingua friulana, emerge che l'attivazione delle ore di friulano curricolare negli Istituti scolastici presenta ancora diverse criticità. La richiesta delle famiglie non viene attualmente del tutto soddisfatta soprattutto per la carenza degli insegnanti che non permette di attivare tutte le classi di alunni con l'opzione di friulano. L'elenco, in realtà, conta un numero notevole di docenti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana, ma nella maggior parte dei casi i docenti non possono dare la disponibilità allo svolgimento dell'insegnamento, quando vengono chiamati dalle scuole, a causa di problemi di tipo organizzativo e logistico. Infatti, le proposte che i docenti dell'Elenco ricevono dalle scuole, in molti casi, sono in orari coincidenti con il loro orario di servizio o provengono da scuole molto distanti dal luogo di residenza o dalla sede di lavoro.
Pertanto, la situazione ottimale per le scuole sarebbe poter contare su docenti della classe o dell'Istituto, iscritti regolarmente all'Elenco, in grado di insegnare il friulano all'interno delle ore di insegnamento della classe o sezione di appartenenza o almeno del plesso scolastico o dell'Istituto di servizio.
Per i problemi suddetti alcuni Istituti sono costretti a non attivare l'insegnamento del friulano, dopo aver esperito molteplici tentativi attraverso chiamate dall'Elenco. Si è riscontrato, purtroppo, anche un numero esiguo di Istituti che, pur essendo tenuti per legge, non attivano affatto l'insegnamento del friulano. Tale situazione ha comportato che, fra gli anni scolastici

2015/16 e 2018/19 numerose risorse impegnate dalla Regione siano andate in economia, precisamente: il 16,4% nel 15/16, il 18,8% nel 16/17, il 25,9% nel 17/18, il 27,2% nel 18/19. Emerge quindi una forte necessità di formare nuovi insegnanti ed offrire percorsi di aggiornamento/approfondimento agli insegnanti in servizio, mettendoli a conoscenza delle norme che regolano l'introduzione dell'insegnamento curricolare, degli strumenti didattici e delle novità editoriali del settore, in modo tale che il numero degli insegnanti – soprattutto di coloro che svolgono le lezioni nell'ambito delle proprie classi di competenza – sia adeguato a soddisfare i fabbisogni degli alunni e delle famiglie. Nel contempo, risulta necessario una modifica alla normativa attualmente in vigore al fine di trovare delle valide soluzioni alternative alla procedura standard per il reperimento degli insegnanti di friulano per coprire i fabbisogni delle scuole che, per le specificità del territorio di appartenenza (grandi città o zone periferiche/montuose), non riescono oggettivamente a reperire insegnanti all'esterno del proprio istituto.
Le ricerche hanno altresì rilevato che, riguardo all'utilizzo di materiali e di strumenti, raramente vengono specificati i titoli e gli autori. I materiali utilizzati sono inoltre poco recenti e dimostrano, purtroppo, che non vengono utilizzati i molti materiali messi a disposizione dalla Regione attraverso l'ARLeF o il centro di documentazione Docuscuele. Risulta quindi necessario, per garantire un insegnamento efficace della lingua friulana e per fornire un importante supporto agli insegnanti, procedere alla realizzazione di strumenti didattici utili e funzionali all'insegnamento della lingua friulana nella scuola primaria. Gli strumenti dovranno tener conto dell'evoluzione della didattica, soprattutto nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Inoltre, dovrà essere garantito il potenziamento del Centro di documentazione ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana, Docuscuele, che dovrà rappresentare un riferimento e un nodo strategico per tutte le scuole.
Nondimeno, risulta fondamentale promuovere incontri informativi per dirigenti, docenti e genitori vertenti sulle norme nazionali e regionali relative all'insegnamento del friulano e, soprattutto, sulle potenzialità dell'educazione plurilingue e dello sviluppo cognitivo, anche con la presenza di esperti del settore. Gli incontri dovranno essere previsti quanto più possibile in diverse sedi decentrate sul territorio regionale per favorire una ampia partecipazione.

11.1.5. Educazione plurilingue e proiezione internazionale

L'evoluzione del sistema educativo e le nuove modalità didattiche di insegnamento del friulano hanno evidenziato l'importanza dell'educazione plurilingue per l'introduzione della lingua minoritaria in un contesto linguistico più ampio. Attraverso approcci quali l'intercompresione e la somiglianza tra le lingue è possibile, infatti, sviluppare la trasferibilità dei saperi e il confronto. Il Friuli-Venezia Giulia è caratterizzato da una particolare specificità linguistica con la presenza di ben tre lingue minoritarie riconosciute da norma nazionale (L. 482/1999), oltre ad essere regione transfrontaliera collocata geograficamente al centro dell'Europa. L'obiettivo di una significativa evoluzione del sistema formativo in chiave plurilinguistica risulta pertanto fondamentale per potenziare lo scambio di pratiche in una dimensione più ampia, europea ed internazionale. Dall'osservazione svolta in questi anni presso le scuole si è inoltre riscontrato che l'approccio plurilingue e interculturale nell'insegnamento del friulano porta a maggiore condivisione dell'offerta formativa da parte delle famiglie. Si intende pertanto sviluppare progetti internazionali a valere sui Programmi comunitari, in collaborazione con l'Ufficio scolastico del Friuli-Venezia Giulia.

11.1.6. Formazione degli adulti e certificazione linguistica

Da molti anni la Società Filologica Friulana realizza con cadenza annuale svariati corsi di insegnamento della lingua friulana su tutto il territorio friulano in collaborazione con gli enti locali. Negli ultimi anni tali corsi vengono finanziati dall'ARLeF, con l'obiettivo di formare gli adulti che vogliono approfondire la conoscenza della lingua friulana. L'attività dei corsi consiste nello studio della grammatica e della grafia ufficiale della lingua friulana, al fine di favorirne il più possibile la lettura e la scrittura. Non è trascurato l'approfondimento di aspetti storico-culturali, letterari e delle tradizioni popolari. Le lezioni sono aperte a tutti, senza limiti di età, sono gratuite e non è richiesto un determinato titolo di studio o una conoscenza preliminare del friulano. I corsi si articolano, di solito, in 13 lezioni per un totale di 26 ore. L'attestato di partecipazione viene rilasciato a chi frequenta almeno il 70% delle ore di lezione.
Anche l'Università degli studi di Udine, attraverso il Centro interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli (Cirf), organizza propri corsi di lingua friulana, sia rivolti ai dipendenti della pubblica amministrazione sia agli studenti. I corsi sono strutturati su tre livelli – base, intermedio e avanzato – per offrire una formazione sia per chi si approccia per la prima volta alla lingua friulana, sia per chi intende migliorare le proprie capacità e arricchire la conoscenza del lessico e della grammatica. I corsi consistono in 30 ore di lezione suddivise in 10 incontri. I corsisti che superano l'esame finale e hanno frequentato almeno l'80% delle ore conseguono un attestato di frequenza con merito. L'iniziativa è realizzata grazie ai fondi della legge 482/1999 di tutela delle minoranze linguistiche storiche. L'attività risponde, inoltre, alle indicazioni della legge regionale 29/2007 che prevede l'uso della lingua friulana negli enti pubblici e nelle società di servizi alla popolazione.
Atteso che nel 2021 sarà avviata, da parte dell'ARLeF, la certificazione della lingua friulana, andranno ripensati i modelli dei corsi di formazione sin qui realizzati al fine di strutturarli in modo tale da porre come obiettivo finale degli stessi l'ottenimento della certificazione linguistica. Sarà quindi fondamentale prevedere un focus sui temi linguistici, una strutturazione dei corsi su più livelli con un numero di ore congruo per raggiungere gli obiettivi posti ed un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie per l'insegnamento a distanza.

11.2. Modalità operative per garantire ai cittadini il pieno esercizio dei diritti linguistici e altri indirizzi vincolanti

La scelta se avvalersi dell'insegnamento del friulano viene fatta dai genitori in sede di iscrizione. È necessario, pertanto, che ci sia una comunicazione efficace da parte del dirigente e dei docenti durante gli eventi di "scuole aperte" e una chiara e puntuale presentazione dell'offerta formativa, della modalità di svolgimento dell'insegnamento del friulano e della metodologia adottata, onde evitare il ripetersi di fenomeni più volte segnalati dai genitori circa la mancanza di informazioni specifiche. In alcuni casi viene segnalata anche la mancanza dell'opzione se avvalersi o meno dell'insegnamento del friulano nel modulo di iscrizione che i genitori devono compilare online, oltre alla comunicazione da parte della scuola di informazioni poco chiare o addirittura tese a scoraggiare l'iscrizione a tale insegnamento.
Va inoltre ribadito alle scuole che la scelta diviene definitiva al momento dell'iscrizione e non va verificata da parte della scuola nei mesi successivi. Dato che la scelta vale per l'intero ciclo

scolastico, riferito a scuola dell'infanzia, primaria o secondaria di primo grado, la scuola non deve annualmente riformulare alla famiglia la domanda se intenda o meno avvalersi dell'insegnamento del friulano. L'eventuale revoca deve essere comunicata dai genitori spontaneamente durante il periodo delle iscrizioni e vale dall'anno scolastico successivo.
La legge regionale 29/2007 prevede che, per gli anni scolastici per i quali sia accertata l'insufficienza di risorse disponibili, con deliberazione della Giunta regionale l'insegnamento curriculare della lingua friulana è limitato alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie, purché le iniziative di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole secondarie di primo grado possano essere sostenute nell'ambito del piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa.
Finora le scuole secondarie di primo grado sono state finanziate dalla Regione solo attraverso i fondi per lo sviluppo di progetti di ampliamento dell'offerta formativa. Si ritiene strategico completare il primo ciclo di istruzione, per garantire il pieno esercizio dei diritti linguistici sull'istruzione in lingua friulana e sull'insegnamento curricolare. Tuttavia è necessario far precedere l'applicazione della norma da una ricerca-azione che permetta di verificare sul campo le modalità di inserimento del friulano nel curricolo scolastico complessivo, attesa la strutturazione del grado scolastico di riferimento con una pluralità di discipline e di docenti nel consiglio di classe.

11.3. Azioni dello Sportello linguistico regionale per la lingua friulana

Lo Sportello fornirà alle scuole ogni consulenza necessaria nella realizzazione dei materiali didattici in lingua friulana. Esso sarà altresì chiamato a svolgere le attività di raccolta ed elaborazione dei dati sull'effettivo svolgimento delle attività di insegnamento, sulla base dei quali l'ARLeF effettuerà le valutazioni previste per legge.

11.4. Modifiche normative

In virtù delle diverse analisi svolte dall'ARLeF sull'insegnamento della lingua friulana e degli esiti della II Conferenza sul friulano del 2017, la Regione FVG ha apportato nel 2019 importanti modifiche al Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204. Le modifiche riguardano la parte del finanziamento alle scuole in cui si specificano le voci di spesa relative al pagamento dei docenti, alla gestione amministrativo-contabile, alle spese generali e di funzionamento, all'acquisto e noleggio di materiali e attrezzature per uso didattico, alle spese per le attività di coordinamento delle reti di scuole effettuate da insegnanti qualificati con funzioni di progettazione, supporto e supervisione.
Un'altra importante modifica riguarda la modalità di erogazione del finanziamento alle scuole, anticipata rispetto al passato e consistente in un acconto concesso entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento, calcolato in misura del venti per cento del fabbisogno

relativo all'anno scolastico precedente, e in un successivo riparto effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata dall'Ufficio scolastico regionale, entro il 30 novembre dell'anno scolastico di riferimento, del fabbisogno di ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo. In questo modo le scuole possono garantire agli alunni l'insegnamento del friulano dall'inizio dell'anno scolastico, senza dover attendere la concessione del finanziamento ad anno scolastico ormai avviato.
Infine, una modifica rilevante riguarda l'apertura dell'Elenco dei docenti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana. Gli insegnanti interessati e in possesso dei titoli richiesti possono presentare domanda di iscrizione dalla data di emanazione dell'avviso fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento e l'aggiornamento dell'Elenco avviene con cadenza trimestrale. Questa modifica permette alle scuole di avere docenti disponibili in tempi brevi anziché dover attendere un anno per l'apertura delle iscrizioni all'Elenco.
Queste recenti modifiche al Regolamento rappresentano una importante opportunità per organizzare interventi di informazione con i dirigenti e con i docenti referenti delle scuole.
Si rileva ancora una certa disomogeneità fra Istituti rispetto all'organizzazione, ai contenuti, alla valutazione e alla qualità dei percorsi di friulano che, peraltro, in alcune scuole rappresentano eccellenti esempi di buone pratiche per l'intera comunità scolastica.
Sarà pertanto necessario riprendere e aggiornare il Piano applicativo di sistema, ormai datato e che non tiene conto dell'evoluzione e dei cambiamenti avvenuti dal 2012 nel sistema scolastico nazionale e regionale, per garantire maggiore omogeneità nella attività di erogazione dell'insegnamento della marilenghe, nonché per sviluppare piani di miglioramento nell'insegnamento del friulano, anche attraverso la proposta ai docenti delle scuole primarie di un libro di testo di riferimento realizzato dall'ARLeF. È necessario altresì modificare il Piano applicativo di sistema nella parte in cui si parla dell'opzione della famiglia in modo da chiarire meglio modalità di adesione ed eventuali revoche.
Si rilevano altresì delle chiare difficoltà nella valutazione delle attività svolte dalle singole scuole. Sarebbe di conseguenza utile prevedere l'invio all'ARLeF, contestualmente alla rendicontazione, di una scheda pedagogico-didattica che dia conto delle modalità di svolgimento dell'insegnamento del friulano con il riferimento ad ambiti di intervento, contenuti tematici, metodologie, risultati raggiunti, abilità linguistiche di partenza dei bambini e l'incidenza nelle classi dei bambini non friulanofoni. Si tratta di dati che risulterebbero di grande utilità da un lato per svolgere più compiutamente le attività di monitoraggio previste dalla L.R. 29/2007, dall'altro per permettere uno sviluppo della ricerca scientifica nell'ambito dell'insegnamento del friulano. Riguardo ai materiali prodotti in classe, questi vengono citati nelle relazioni ma non viene inviato alcun campione in allegato alla documentazione e, dunque, risulta difficile poter fare un'analisi della qualità dei materiali con contenuti, lingua, grafia. Anche in tal caso andrà emendato il Regolamento affinché l'invio all'ARLeF di tali materiali – per lo meno in formato elettronico – divenga obbligatorio, tra l'altro per la loro archiviazione e messa a disposizione per altre scuole attraverso Docuscuele.
Andrà riformata la disciplina inerente alle iscrizioni all'Elenco Regionale dei docenti con competenze riconosciute in materia di insegnamento della lingua friulana, richiedendo, per il mantenimento dell'iscrizione una attività di formazione e aggiornamento continui, ad esempio attraverso corsi modulari on line sui materiali didattici predisposti dall'ARLeF. A seguito dell'avvio della certificazione linguistica, si dovrà altresì prendere in considerazione l'obbligo del raggiungimento di un determinato livello di certificazione della conoscenza del friulano per

l'iscrizione all'Elenco. Tale percorso dovrà essere graduale e prevedere la realizzazione di adeguati corsi preparatori che vengano incontro alle esigenze professionali degli insegnanti, anche già iscritti all'Elenco, per il raggiungimento dei livelli linguistici previsti.
Infine, un intervento normativo urgente è richiesto per ovviare ad un problema alquanto rilevante: una percentuale elevata di corsi, infatti, non può essere attuata in alcuni Istituti scolastici, nonostante la presenza dell'Elenco dei docenti con competenze riconosciute per l'insegnamento del friulano, a causa di problemi di tipo organizzativo e logistico dovuti alla distanza della sede scolastica o alla concomitanza con gli impegni di insegnamento.
Per risolvere tale situazione, in preoccupante crescita, va valutata la possibilità di procedere in analogia con quanto avviene per l'impiego dei docenti nelle scuole statali, previo coinvolgimento dell'Ufficio scolastico regionale al fine di verificarne l'effettiva fattibilità. In particolare, si propone, nell'ordine:
1. l'utilizzo prioritario dei docenti dalle graduatorie provinciali e d'Istituto (nel caso del friulano, utilizzo prioritario dell'Elenco regionale);
2. in subordine, l'utilizzo dei docenti delle M.A.D. (Messa a Disposizione) ovvero dei docenti non iscritti alle graduatorie provinciali o d'Istituto (nel caso del Friulano non iscritti all'Elenco regionale), che hanno comunque il titolo (nel caso del Friulano che hanno comunque le competenze) e che presentano domanda di utilizzo direttamente agli Istituti scolastici allegando il curriculum vitae.

11.5. Progetti-Obiettivo

11.5.1. Realizzazione di strumenti didattici e implementazione degli strumenti informatici per l'insegnamento della lingua friulana

Obiettivi

Riguardo agli strumenti effettivamente utilizzati nelle scuole per l'insegnamento della lingua friulana, nei rendiconti dei progetti si è rilevato che raramente vengono specificati i titoli e gli autori dei materiali didattici. Nei pochi casi in cui i materiali vengono richiamati nel dettaglio, si tratta spesso di testi poco recenti. Inoltre, risulta che vengono scarsamente utilizzati i molti materiali messi a disposizione dalla Regione mediante ARLeF o Docuscuele.
È quindi necessario agire su due fronti: a) realizzare un manuale per l'insegnamento della lingua e della cultura friulana a scuola che possa costituire un valido riferimento per gli insegnanti di lingua friulana che vogliono sia insegnare il friulano, sia integrare con moduli locali le linee didattiche generali. Il manuale dovrà essere stampato in un numero di copie pari agli alunni delle scuole primarie e ad essi distribuito, mediante le scuole, in comodato gratuito;
b) altrettanto fondamentale è implementare gli strumenti informatici già esistenti per l'insegnamento della lingua friulana e per l'insegnamento in friulano di altre materie secondo il metodo CLIL, per arricchirli di contenuti, anche con l'ausilio di nuove e più moderne tecniche di insegnamento. L'obiettivo finale è di mettere a disposizione on-line i contenuti disciplinari di tutte le discipline, sistematicamente e progressivamente, anno dopo anno, relativi all'intera scuola dell'obbligo.
Tali azioni vogliono agevolare gli insegnanti nello svolgimento del loro lavoro, ferma restando la libertà di integrare con propri materiali o ulteriori approfondimenti quanto proposto, da sottoporre tuttavia al vaglio dell'ARLeF.

Situazione di partenza

Punti di forza
Da oltre 50 anni gli insegnanti realizzano materiali per l'insegnamento della lingua friulana, quindi vi è una grande esperienza, come testimonia l'archivio del Centro di documentazione Docuscuele.
Recentemente, con il sostegno dell'ARLeF, è stato realizzato il programma informatico, disponibile anche su Internet, "Lenghis", per l'insegnamento di varie materie in lingua friulana, con metodo contrastivo rispetto a italiano e inglese.
Punti deboli
Raramente sono stati svolti, su testi cartacei, lavori di sintesi da presentare come riferimento per tutti gli alunni delle scuole primarie. Gli insegnanti hanno realizzato molte buone pratiche, anche di alto livello didattico, che sono però rimaste nel contesto della classe. Per quanto riguarda "Lenghis" è ancora un mezzo poco conosciuto e quindi scarsamente utilizzato, sia perché è mancata una adeguata promozione, sia per la mancanza di una adeguata formazione degli insegnanti, sia infine per una certa resistenza della scuola alle novità. Infine, tale strumento deve essere maggiormente orientato a garantire un livello adeguato di coinvolgimento di bambini e ragazzi.

Interventi

Attività

Il progetto di pubblicazione di un manuale rivolto alla scuola primaria comprende elementi di lingua e letteratura friulane, di storia e di geografia del Friuli, discipline fra loro strettamente collegate, avendo in comune lo studio della convivenza umana in tutte le sue dimensioni. Le linee programmatiche nazionali andranno altresì integrate con contenuti e metodi relativi alla storia locale, tenendo conto delle iniziative svolte dalle amministrazioni del territorio a diversi livelli, quali: i musei, gli archivi, le biblioteche, i siti di interesse archeologico e culturale, le risorse associative e culturali.

Nei primi due anni (1° e 2° classe) del percorso formativo il campo di lavoro è unitario; nei tre anni successivi (3°, 4° e 5° classe), sempre in una logica trasversale ed interdisciplinare, si avvia la progressiva e graduale caratterizzazione dei saperi disciplinari, con approfondimenti autonomi in rapporto alla peculiarità del contesto friulano.

Con riferimento a "Lenghis", risulta indispensabile che tutti i contenuti vengano declinati ad una versione tablet e che sia implementato molto di più il gaming. È inoltre necessario procedere ad una maggiore sperimentazione e ad una assidua attività di formazione e promozione dello strumento nelle singole scuole, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale.

Risorse finanziarie

€ 250.000,00

Soggetto attuatore

ARLeF

Realizzazione di strumenti didattici per l'insegnamento della lingua friulana: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Stampa e distribuzione manuale per l'anno scolastico 2021-2022
2022	Realizzazione di moduli di autoformazione on line e presentazioni
2023	Ristampa e distribuzione nuove copie e presentazione nelle scuole
2024	Ristampa e distribuzione nuove copie e presentazione nelle scuole
2025	Ristampa e distribuzione nuove copie e presentazione nelle scuole

Investimenti

Anno	Spese
2021	€ 50.000,00
2022	€ 35.000,00
2023	€ 5.000,00
2024	€ 5.000,00
2025	€ 5.000,00
Totale	**€ 100.000,00**

Implementazione degli strumenti informatici per l'insegnamento: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Fare il punto su quanto è disponibile. Valutare l'impegno necessario per adattare i materiali esistenti
2022	Implementazione sito, sperimentazione e presentazione nelle scuole
2023	Implementazione sito, sperimentazione e presentazione nelle scuole
2024	Implementazione sito, sperimentazione e presentazione nelle scuole
2025	Implementazione sito, sperimentazione e presentazione nelle scuole

Investimenti

Anno	Spese
2021	€ 30.000,00
2022	€ 30.000,00
2023	€ 30.000,00
2024	€ 30.000,00
2025	€ 30.000,00
Totale	**€ 150.000,00**

11.5.2. Formazione in entrata degli insegnanti di lingua friulana

Obiettivi
A partire dall'anno accademico 2016/2017 nel corso di laurea in Scienze della formazione primaria dell'Università degli Studi di Udine, sulla scia del similare curriculum "Scuole con lingua di insegnamento slovena", è stato attivato un curriculum per l'insegnamento in lingua e cultura friulana. Esso permette di formare insegnanti specificamente abilitati ad insegnare in friulano e ad usare il friulano come lingua veicolare di contenuti di altre materie.
Obiettivo primario della Regione è implementare e potenziare sia gli insegnamenti, sia la ricerca legata alla prima formazione degli insegnanti di friulano. È però necessario promuovere tale opzione con delle campagne mirate, facendo conoscere agli studenti le opportunità della scelta del curriculum di friulano in termini di sviluppo professionale e formativo.

Situazione di partenza
Punti di forza
Nel percorso di studi avviato sono previsti come corsi obbligatori quello di "Letteratura friulana" al secondo anno (49 ore, 7 CFU) e "Lingua e linguistica friulana" al quarto anno (7 CFU, 60 ore). Nell'offerta generale, per tutti i curricula, appare come corso obbligatorio "Storia del Friuli" al terzo anno (8 CFU). In più, tra gli insegnamenti a scelta (7 CFU e 8 CFU) compaiono "Didattica della lingua friulana" e "Plurilinguismo ed educazione plurilingue".
Punti deboli
Adesione contenuta da parte degli studenti dovuta alla scarsa spendibilità di tali corsi da un punto di vista lavorativo.

Interventi
Attività
È necessario garantire, presso il corso di laurea in Scienze della formazione primaria dell'Università degli Studi di Udine, la presenza di un adeguato corpo docente per la formazione degli insegnanti di lingua friulana. Tale azione sarà realizzata mediante la linea di finanziamento già esistente fra Regione e Università degli Studi di Udine ai sensi della normativa di tutela della lingua friulana. Come soluzione ottimale si prevede l'assunzione di n. 3 docenti specificamente dedicati alla formazione degli insegnanti di lingua friulana.
Sarebbe altresì utile che l'Università realizzasse una campagna informativa e promozionale ad hoc, facendo leva soprattutto sulla richiesta di questa professionalità da parte delle scuole.
È necessario attivare e sensibilizzare gli Uffici/Sportelli regionali per l'orientamento affinché promuovano e facciano conoscere agli studenti dell'ultimo anno delle superiori il corso di laurea in Scienze della Formazione primaria di Udine, con la scelta del Curriculum per l'insegnamento in lingua e cultura friulana.

Risorse finanziarie
€ 450.000,00
Soggetto attuatore
Servizio Istruzione (in convenzione ex L.R. 15/96 con l'Università degli Studi di Udine)

Formazione in entrata degli insegnanti di lingua friulana: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Formazione degli insegnanti di lingua friulana (costo 1 contratto di docenza)
2022	Formazione degli insegnanti di lingua friulana (costo 2 contratti di docenza)
2023	Formazione degli insegnanti di lingua friulana (costo 3 contratti di docenza)
2024	Formazione degli insegnanti di lingua friulana (costo 2 contratti di docenza)
2025	Formazione degli insegnanti di lingua friulana (costo 1 contratto di docenza)

Investimenti

Anno	Risorse umane
2021	€ 50.000,00
2022	€ 100.000,00
2023	€ 150.000,00
2024	€ 100.000,00
2025	€ 50.000,00
Totale	**€ 450.000,00**

11.5.3. Formazione in servizio docenti iscritti all'Elenco per l'insegnamento del friulano

Obiettivi
Il numero di docenti iscritti all'Elenco è essenziale per l'erogazione del servizio nelle scuole dell'infanzia e primaria. Risulta quindi necessario, da un lato garantire un numero sufficiente degli stessi, dall'altro una formazione e un aggiornamento costante del livello di competenze sull'insegnamento del friulano. Per favorire la partecipazione dei docenti ai percorsi di formazione in servizio è opportuno tenere conto delle esigenze dei partecipanti in termini di impegno orario (sono lavoratori della scuola), quindi prevedere una distribuzione del monte ore in un arco temporale lungo, pluriennale, anziché concentrarlo in un periodo di tempo limitato, preferibilmente decentrando le sedi sul territorio regionale e utilizzando il più possibile la formazione a distanza.

Situazione di partenza
Punti di forza
L'Università di Udine vanta una grande e lunga esperienza nelle attività di formazione in servizio dei docenti di lingua friulana, quali il corso di perfezionamento e aggiornamento in "Lingua friulana nella scuola plurilingue" (2015-2016); il Corso di aggiornamento sull'insegnamento della lingua friulana, 2004/2005; il Master universitario di II livello, 2007/2008; il Corso di aggiornamento "Insegnare in lingua friulana" del 2008/2009.
Punti deboli
Le competenze degli insegnanti di lingua friulana sono molto diversificate e, da quanto emerge dalle analisi svolte da ARLeF in sede di valutazione delle attività di insegnamento del friulano, a volte sono non sufficienti o addirittura inadeguate. Non è semplice conciliare la necessità di formazione con gli impegni professionali e non dei vari docenti.

Interventi
Attività
Si prevede una formazione continua, in base ai fabbisogni dei docenti che hanno livelli di conoscenza linguistica e metodologica differenti, con un rilevante potenziamento dei moduli CLIL per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado. La formazione dovrà prevedere un sistema blended con corsi parte online e parte in presenza, con un monte ore diluito in modo da favorire la partecipazione dei docenti oltre il loro orario di servizio. Gli incontri in presenza saranno organizzati sul territorio regionale su più sedi. È altresì necessario verificare le competenze dei docenti con riferimento ai livelli del Quadro comune europeo. Bisognerà prevedere una verifica per tutti gli iscritti avviando dei moduli di formazione per permettere ai docenti con un livello inferiore di prepararsi per l'esame di certificazione B1.
Gli insegnamenti saranno erogati, con cadenza annuale, dai docenti assunti a valere sul precedente obiettivo, eventualmente integrato da altri docenti dell'Università. Di conseguenza, le risorse finanziarie per questo obiettivo andranno a coprire le sole spese per il coordinamento del corso.

Risorse finanziarie
€ 75.000,00
Soggetto attuatore
Servizio Istruzione (in convenzione ex L.R. 15/96 con l'Università degli Studi di Udine)

Formazione in servizio dei docenti iscritti all'Elenco con competenze riconosciute per l'insegnamento del friulano: dettaglio

Attività

Anno	**Attività**
2021	Attività di coordinamento (costo risorse umane)
2022	Attività di coordinamento (costo risorse umane)
2023	Attività di coordinamento (costo risorse umane)
2024	Attività di coordinamento (costo risorse umane)
2025	Attività di coordinamento (costo risorse umane)

Investimenti

Anno	**Spese**
2021	€ 15.000,00
2022	€ 15.000,00
2023	€ 15.000,00
2024	€ 15.000,00
2025	€ 15.000,00
Totale	**€ 75.000,00**

11.5.4. Centro di documentazione ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana - Docuscuele

Obiettivi

Il Centro di documentazione ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana "Docuscuele" è un progetto realizzato dalla Società Filologica Friulana in attuazione di una convenzione con l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana - ARLeF, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (L.R. 13/2018) e la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia.
Gli obiettivi di Docuscuele sono: far conoscere e far utilizzare le "buone pratiche" e il cosiddetto materiale grigio, frutto del lavoro di insegnanti e professionisti; aumentare sempre di più le esperienze innovative nell'ambito dell'insegnamento; promuovere la costituzione di una rete di insegnanti che possa migliorare di giorno in giorno la qualità dei progetti per la lingua friulana; indirizzare gli insegnanti verso una formazione continua; sostenere le famiglie degli alunni verso una scelta consapevole della lingua friulana a scuola; favorire lo sviluppo del plurilinguismo con l'utilizzo della lingua friulana.

Situazione di partenza

Punti di forza

Il Centro rappresenta una esigenza per le scuole più volte rappresentata nel corso degli anni e ha dato eccellenti risultati soprattutto nelle attività formative.

Punti deboli

Si è constatata una certa impermeabilità del sistema scuola rispetto alle novità editoriali e di didattica divulgate dal Centro.

Interventi

Attività

È opportuno che il Centro di documentazione si attivi con una intensa opera di promozione dei materiali e degli strumenti utili per una didattica moderna e aggiornata, rivolta agli insegnanti iscritti nell'Elenco.
Lasciando alla Università la formazione in entrata e l'alta formazione in servizio, è bene implementare l'attivazione di moduli di aggiornamento didattico (anche on line) e laboratori pratici di breve durata su temi specifici, da proporre durante tutto l'anno, anche in collaborazione con l'Università di Udine. Inoltre il Centro può intervenire sulle unità didattiche proposte dai docenti agli alunni attraverso la fornitura di materiali integrativi o con la presenza in classe dei professionisti del Centro per l'erogazione e/o l'implementazione di specifici moduli didattici.

Risorse finanziarie

€ 200.000,00

Soggetto attuatore

Servizio Istruzione (finanziamento Società Filologica Friulana in base a quanto previsto dalla L.R. 13/2018).

Docuscuele: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Raccolta e promozione materiali didattici e attività formative
2022	Raccolta e promozione materiali didattici e attività formative
2023	Raccolta e promozione materiali didattici e attività formative
2024	Raccolta e promozione materiali didattici e attività formative
2025	Raccolta e promozione materiali didattici e attività formative

Investimenti

Anno	Spese
2021	€ 40.000,00
2022	€ 40.000,00
2023	€ 40.000,00
2024	€ 40.000,00
2025	€ 40.000,00
Totale	**€ 200.000,00**

11.5.5. Formazione degli adulti e certificazione della conoscenza della lingua friulana

Obiettivi
Il D.P.Reg. 079/2014, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), ha disciplinato le modalità, i criteri e i requisiti per conseguire la certificazione della conoscenza della lingua friulana. Il sistema di certificazione valuta e certifica il livello di competenza nell'uso della lingua friulana di coloro che partecipano alle prove di certificazione. Esso si articola in livelli progressivi di competenza della lingua friulana secondo le indicazioni del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) adottato con Risoluzione del Consiglio d'Europa del novembre 2001.
Prima di avviare la certificazione risultava necessario stabilire un modello di prova di esame per ciascun livello strutturato in più esercizi tesi a evidenziare la competenza nelle diverse capacità descritte dal Quadro, affiancandovi altre prove 'tipo' con le quali estendere eventualmente il corpus di esercizi disponibili. Inoltre risultava opportuno redigere un testo di consultazione, accessibile anche e soprattutto a non specialisti, recante le caratteristiche del friulano standard, in modo da rendere certi, obiettivi e verificabili i criteri con cui verranno valutati i risultati delle prove. Tali azioni sono state portate a termine dall'Università di Udine nel 2019. Nel 2020, ARLeF e Università hanno siglato una convenzione per organizzare corsi di formazione e aggiornamento per conseguire la certificazione linguistica di lingua friulana che prenderà avvio nel 2021.

Situazione di partenza
Punti di forza
Il lavoro svolto dall'Università permetterà di avere una solida base di partenza per realizzare le attività di certificazione.
Punti deboli
A differenza di altri contesti plurilingui, da un punto di vista giuridico-amministrativo la certificazione della lingua friulana non concede nessun vantaggio concreto, come ad esempio nell'accesso al pubblico impiego o all'insegnamento della marilenghe.
Il vantaggio della certificazione sarà comunque rilevante in quanto la certificazione diventerà requisito necessario per l'iscrizione all'Elenco dei docenti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana.

Interventi
Attività
A partire dal 2021 andrà attivata la certificazione della lingua friulana da parte dell'ARLeF. Essenziale sarà, di conseguenza, l'organizzazione di corsi di formazione in collaborazione con l'Università di Udine e altri partner qualificati (quali ad esempio la Società Filologica Friulana), anche in modalità on line, oltre che la realizzazione di idonee campagne di promozione.

Risorse finanziarie
€ 250.000,00
Soggetto attuatore
ARLeF (in collaborazione con l'Università di Udine e altri partner qualificati)

Formazione degli adulti e certificazione della conoscenza della lingua friulana: dettaglio

Attività

Anno	**Attività**
2021	Realizzazione corsi di formazione, promozione e effettuazione della certificazione
2022	Realizzazione corsi di formazione, promozione e effettuazione della certificazione
2023	Realizzazione corsi di formazione, promozione e effettuazione della certificazione
2024	Realizzazione corsi di formazione, promozione e effettuazione della certificazione
2025	Realizzazione corsi di formazione, promozione e effettuazione della certificazione

Investimenti

Anno	**Spese**
2021	€ 50.000,00
2022	€ 50.000,00
2023	€ 50.000,00
2024	€ 50.000,00
2025	€ 50.000,00
Totale	**€ 250.000,00**

11.5.6. La comunicazione relativa all'insegnamento della lingua friulana a scuola

Obiettivi

La comunicazione relativa all'insegnamento del friulano si rivela particolarmente importante e strategica nei confronti dei docenti, delle famiglie e del territorio nel suo complesso. Dal raccordo diretto con i Dirigenti scolastici degli Istituti coinvolti, emerge una situazione frammentata con adozione di modalità significativamente diverse nella comunicazione. Le stesse azioni didattiche si situano in un panorama differenziato, muovendosi tra iniziative di arricchimento e potenziamento del curricolo plurilingue, sensibilità a tematiche di microstoria, aree di scienze sociali e antropologiche, con attenzione ai percorsi di recupero delle tradizioni storiche, comparendo anche diverse esperienze in ambiente CLIL. Risulta pertanto essenziale promuovere la realizzazione di incontri informativi destinati da un lato alle famiglie per spiegare il significato formativo e cognitivo dell'insegnamento del friulano, dall'altro a dirigenti e docenti per illustrare le norme e le proposte di modelli organizzativi per l'introduzione del friulano nell'insegnamento curricolare.

Situazione di partenza

Punti di forza

La risposta delle famiglie alla richiesta dell'insegnamento della lingua friulana evidenzia un'adesione numerosa e diffusa nei diversi ordini di scuola.

Punti deboli

L'informazione ai genitori rispetto all'insegnamento della lingua friulana standard è carente o fuorviante in alcune aree della Regione. Il coinvolgimento dei docenti sugli aspetti normativi e formativi è limitato in molti casi e, da parte di alcuni dirigenti, non vengono dedicati spazi adeguati nelle riunioni degli organi collegiali. Resta ancora la convinzione tra alcuni docenti che l'insegnamento della lingua friulana sia un limite per l'apprendimento corretto dell'italiano. Alcune famiglie temono che l'insegnamento del friulano sottragga tempo alle lingue straniere.

Interventi

Attività

Promuovere una campagna di incontri informativi, mirata e puntuale, prima di tutto con i dirigenti scolastici e con i docenti referenti allo scopo di illustrare le norme nazionali e regionali che regolano l'insegnamento della lingua friulana; presentare il regolamento attuativo e le sue modifiche, il piano applicativo di sistema, i modelli organizzativi, le buone pratiche. Stimolare i dirigenti scolastici e i docenti referenti, anche fornendo loro alcuni modelli già sperimentati con successo, a riorganizzare il curricolo con l'introduzione del friulano. Promuovere incontri informativi presso le scuole o i comuni con le famiglie e la cittadinanza sulle potenzialità dell'educazione plurilingue con la presenza di esperti in neurolinguistica e didattica. Realizzare apposite campagne di comunicazione integrata per sensibilizzare i docenti e la popolazione in merito alle tematiche sopra descritte.

Risorse finanziarie

€ 50.000,00

Soggetto attuatore

ARLeF

La comunicazione relativa all'insegnamento della lingua friulana a scuola: dettaglio

Attività

Anno	Attività
2021	Realizzazione di incontri informativi dedicati a famiglie e cittadinanza; realizzazione di incontri informativi con dirigenti scolastici e docenti referenti
2022	Realizzazione di incontri informativi dedicati a famiglie e cittadinanza
2023	Realizzazione di incontri informativi dedicati a famiglie e cittadinanza
2024	Realizzazione di incontri informativi dedicati a famiglie e cittadinanza
2025	Realizzazione di incontri informativi dedicati a famiglie e cittadinanza

Investimenti

Anno	Spese
2021	€ 10.000,00
2022	€ 10.000,00
2023	€ 10.000,00
2024	€ 10.000,00
2025	€ 10.000,00
Totale	**€ 50.000,00**

11.5.8. Realizzazione di progetti europei ed internazionali per lo sviluppo nelle scuole di un'educazione plurilingue con l'utilizzo della lingua friulana

Obiettivi
Le scuole hanno necessità di aprirsi ad una dimensione di confronto e di scambio con altre realtà europee ed internazionali in cui viene attuato l'insegnamento plurilingue con l'utilizzo della lingua minoritaria. Infatti l'uso delle lingue minoritarie a scuola e, più in generale nella società, rappresenta un dibattito vivo e, in alcuni casi, particolarmente fervido e di difficile soluzione. Negli ultimi anni si sta maturando la convinzione, nei territori caratterizzati dalla presenza di più lingue, dell'opportunità di un approccio *plurilingue* per dare pari dignità e riconoscimento a tutte le lingue parlate. La questione del plurilinguismo deve essere però analizzata all'interno di un percorso metodologico che ancora non è codificato nella maggior parte dei sistemi scolastici. Si sta acquisendo la consapevolezza della salvaguardia e uso di tutte le lingue del territorio, ma manca un percorso formativo che possa portare al raggiungimento dell'obiettivo di un plurilinguismo attivo e sostenibile. La Commissione europea, attraverso il Programma Erasmus Plus, mette a disposizione delle scuole e degli enti del territorio finanziamenti importanti per lo sviluppo di progetti strategici tendenti alla crescita del sistema formativo, all'innovazione didattica e metodologica, alla diffusione di buone pratiche. L'ARLeF intende collaborare con le scuole per lo sviluppo di progetti strategici che permettano la sperimentazione del plurilinguismo con l'obiettivo di inserire il friulano in una nuova dimensione di lingua veicolare integrata nel curricolo scolastico.

Situazione di partenza
Punti di forza
L'ARLeF ha accumulato esperienza nello sviluppo di progetti europei con le scuole e con enti territoriali. Inoltre collabora attivamente con l'NPLD (un importante network europeo delle minoranze linguistiche) distinguendosi per la realizzazione di eventi e iniziative di alto livello. Gli Istituti scolastici sono desiderosi di partecipare a progetti europei ed internazionali, tanto che la maggior parte delle scuole ha inserito, nelle linee di indirizzo e nei piani triennali dell'offerta formativa, l'internazionalizzazione della didattica e il piano di sviluppo europeo tra le priorità di crescita dell'Istituto.
Progetti di livello internazionale permettono, inoltre, una integrazione orizzontale con la formazione di reti tra scuole e una integrazione verticale con l'apertura delle scuole alla collaborazione con diversi soggetti del territorio. I progetti europei e internazionali permettono di far conoscere fuori dai confini regionali la specificità del Friuli-Venezia Giulia, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di lingue.
Punti deboli
Le scuole non sono esperte di progettazione europea e non hanno all'interno risorse umane dedicate. Non conoscono la situazione delle lingue minoritarie in Europa e non hanno contatti con gli Enti dei diversi Paesi che si occupano di lingue minoritarie. Inoltre un progetto strategico, per ottenere alti punteggi per i benefici finanziari, necessita di un partenariato forte, costituito dalla presenza di partner che siano rappresentativi di diversi soggetti del territorio e che possano garantire il successo della proposta, attraverso la realizzazione di opere dell'ingegno. Le scuole hanno bisogno di uscire dalla loro autoreferenzialità e dialogare con i decisori politici per trasformare la progettualità e la sperimentazione nell'ambito delle lingue

minoritarie in pratiche trasferibili, da integrare nel Sistema scolastico regionale.

Interventi
Attività
L'ARLeF, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, favorirà la costruzione del partenariato internazionale mediante il coinvolgimento di una o più scuole del territorio; metterà a disposizione le competenze per la collaborazione nella compilazione del formulario e svolgerà una parte attiva come partner o capofila nel percorso progettuale; favorirà la realizzazione di eventi moltiplicatori per la diffusione degli esiti del progetto e il contatto con i decisori politici e il Servizio istruzione per l'integrazione della ricerca-azione nel curricolo scolastico regionale.

Risorse finanziarie
€ 10.000,00
Soggetto attuatore
ARLeF (in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale)

Realizzazione di progetti europei ed internazionali per lo sviluppo nelle scuole di un'educazione plurilingue con l'utilizzo della lingua friulana: dettaglio

Anno	**Attività**
2021	-
2022	Attività propedeutiche: manifestazioni di interesse, costituzione gruppi di lavoro
2023	Predisposizione progetto/i europeo/i a valere su Programmi UE
2024	Realizzazione progetto
2025	Realizzazione progetto

Investimenti

Anno	**Spese**
2021	-
2022	€ 5.000,00
2023	€ 5.000,00
2024	a valere su fondi europei
2025	a valere su fondi europei
Totale	**€ 10.000,00**

11.6. Totale investimenti

Finanziamento Attività ordinaria (valori espressi in euro)

*Fondi erogati dal Servizio Istruzione

Soggetto	2021	2022	2023	2024	2025
Scuole dell'infanzia e scuole primarie (insegnamento curricolare lingua friulana)*	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
ARLeF (risorse umane/esternalizzazioni per coordinamento progetti sulla Acquisizione linguistica)	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale	**1.500.000,00**	**1.525.000,00**	**1.525.000,00**	**1.525.000,00**	**1.525.000,00**

Finanziamento Progetti-Obiettivo

Soggetto	2021	2022	2023	2024	2025
Servizio Istruzione	105.000,00	155.000,00	205.000,00	155.000,00	105.000,00
ARLeF	140.000,00	130.000,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00
Totale	**245.000,00**	**285.000,00**	**305.000,00**	**250.000,00**	**200.000,00**

Totale Investimenti ACQUISIZIONE LINGUISTICA

2021	2022	2023	2024	2025
1.745.000,00	**1.810.000,00**	**1.830.000,00**	**1.775.000,00**	**1.725.000,00**

12. QUADRO SINOTTICO INVESTIMENTI

Totale Investimenti CORPUS

2021	2022	2023	2024	2025
95.000,00	145.000,00	145.000,00	70.000,00	85.000,00

Totale Investimenti PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2021	2022	2023	2024	2025
1.735.000,00	1.235.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00

Totale Investimenti MEDIA

2021	2022	2023	2024	2025
207.500,00	235.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Totale Investimenti PROMOZIONE SOCIALE E ASSOCIAZIONISMO

2021	2022	2023	2024	2025
872.000,00	1.141.000,00	976.000,00	1.076.000,00	1.020.000,00

Totale Investimenti TECNOLOGIE

2021	2022	2023	2024	2025
116.500,00	168.000,00	123.000,00	113.000,00	112.000,00

Totale Investimenti ACQUISIZIONE LINGUISTICA

2021	2022	2023	2024	2025
1.745.000,00	1.810.000,00	1.830.000,00	1.775.000,00	1.725.000,00

TOTALE GENERALE

2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
4.771.000,00	**4.734.000,00**	**4.309.000,00**	**4.269.000,00**	**4.177.000,00**

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_45_1_DPR_180_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2021, n. 0180/Pres.

LR 14/2019 art. 11. Nomina della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi dell'ATER Gorizia.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater);
VISTA la legge regionale 6 agosto 2019 n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica) con particolare riferimento agli articoli 11 e 21 i quali dispongono che:
- presso ciascuna Ater è istituita una Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica per le azioni specificatamente individuate nei regolamenti attuativi della legge regionale 1/2016;
- la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi è nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia;
- con l'atto di nomina viene anche fissata l'indennità di presenza giornaliera, al lordo delle ritenute di imposta, per ogni partecipazione alle sedute;
- la Commissione dura in carica cinque anni ed è composta:
a) da un magistrato, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente;
b) dal Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ater, o da un suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
c) da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale;
- la Commissione è integrata di volta in volta dai Sindaci dei Comuni ove hanno sede gli alloggi interessati dalle iniziative edilizie ovvero dai bandi, senza alcuna indennità o rimborso per la partecipazione alle sedute;
- con regolamento interno è disciplinato il funzionamento della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi e le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'Ater;
- le Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi, nominate ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 1/2016, in carica alla data di entrata in vigore della legge 14/2019 esercitano le proprie funzioni sino alla nomina delle nuove Commissioni e, comunque, non oltre la loro naturale scadenza;
VISTA la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (la disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1164 del 23 luglio 2021, mediante la quale, ai sensi della legge regionale 18/2015, articolo 41, comma 2, sono state approvate le indennità di funzione e di presenza, nonché i rimborsi delle spese per viaggio, vitto ed alloggio per gli amministratori degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi dell'Ater Gorizia, nominata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 1/2016 con proprio decreto n. 0205/Pres. del 26 ottobre 2016, come modificato con propri decreti n. 063/Pres. del 14 marzo 2017 e n. 0179/Pres. del 1 agosto 2017, conclude il proprio mandato il 26 ottobre 2021;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina della nuova Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi presso l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Gorizia, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 14/2019 ed alla fissazione dell'indennità di presenza giornaliera, al lordo delle ritenute di imposta, per ogni partecipazione alle sedute;
RICHIAMATE le note prot. n. 43240 e 43241 del 20 luglio 2020, con le quali il Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio ha richiesto ai soggetti competenti, di designare i rispettivi rappresentanti ai fini della nomina delle Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi delle Ater;
VISTA la nota prot. n. 1003 del 8 settembre 2020, con la quale il Tribunale di Gorizia ha designato il dott. Augusto MARINELLI per la nomina a componente della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi presso l'Ater di Gorizia;
RILEVATO che con comunicazione del 1 ottobre 2020 i rappresentanti di SUNIA - SICET - UNIAT del Friuli Venezia Giulia hanno confermato, quali rappresentanti degli assegnatari nelle Commissioni accertamento requisiti delle ATER F.V.G., gli stessi nominativi precedentemente indicati ed attualmente in

carica presso le quattro Commissioni come di seguito indicato:
- NONIS Vivetta - rappresentante SUNIA - CGIL - Commissione Ater Gorizia;
- CRAGNOLIN Alessandra - rappresentante SICET - CISL- Commissione Ater Trieste;
- MORASSUT Daniele - rappresentante SICET - CISL - Commissione Ater Pordenone;
- STACUL Claudio - rappresentante UNIAT - UIL- Commissione Ater Udine;

RITENUTO, pertanto, in osservanza all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge regionale 14/2019 di individuare nel nominativo della Sig.ra Vivetta NONIS la rappresentante degli assegnatari per la Commissione presso l'Ater di Gorizia, in quanto unica candidata designata congiuntamente da più organizzazioni tra quelle interessate;
ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata dai soggetti a corredo della propria designazione, ai fini della nomina;
RITENUTO di:
- procedere alla nomina della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi presso l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Gorizia;
- fissare l'indennità di presenza giornaliera al lordo delle ritenute di imposta, per ogni partecipazione alle sedute di ogni singolo componente, nella misura pari a quella spettante, ai sensi dell'articolo 5, lettera e) della deliberazione giuntale n. 1164/2021, ai consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- stabilire che l'indennità sopra richiamata, a carico del Bilancio Ater, è omnicomprensiva fatti salvi eventuali rimborsi spese, documentati, connessi a trasferte effettuate fuori dalla sede dall'Ater di Gorizia;

PRESO ATTO che la Commissione dura in carica cinque anni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1592 del 18 ottobre 2021;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 14/2019 è nominata la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi presso l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Gorizia nella seguente composizione:
a) Presidente: dott. Augusto MARINELLI;
b) Vicepresidente: Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ater, o suo delegato;
c) rappresentante degli assegnatari: Sig.ra Vivetta NONIS.
2. È fissata l'indennità di presenza giornaliera, al lordo delle ritenute di imposta per ogni partecipazione alle sedute di ogni singolo componente della Commissione, nella misura pari a quella spettante, ai sensi dell'articolo 5, lettera e) della deliberazione giuntale n. 1164/2021, ai consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. L'indennità, a carico del Bilancio Ater, è omnicomprensiva fatti salvi eventuali rimborsi spese, documentati, connessi a trasferte effettuate fuori dalla sede dall'Ater di Gorizia.
3. La Commissione, di cui al punto 1., è integrata di volta in volta dai Sindaci dei Comuni ove hanno sede gli alloggi interessati dalle iniziative edilizie ovvero dai bandi, senza alcuna indennità o rimborso per la partecipazione alle sedute.
4. Gli incarichi di cui sopra sono conferiti per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

21_45_1_DPR_181_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2021, n. 0181/Pres.

LR 14/2019 art. 11. Nomina della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi dell'ATER Pordenone.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater);
VISTA la legge regionale 6 agosto 2019 n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia resi-

denziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica) con particolare riferimento agli articoli 11 e 21 i quali dispongono che:
- presso ciascuna Ater è istituita una Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica per le azioni specificatamente individuate nei regolamenti attuativi della legge regionale 1/2016;
- la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi è nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia;
- con l'atto di nomina viene anche fissata l'indennità di presenza giornaliera, al lordo delle ritenute di imposta, per ogni partecipazione alle sedute;
- la Commissione dura in carica cinque anni ed è composta:
a) da un magistrato, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente;
b) dal Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ater, o da un suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
c) da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale;
- la Commissione è integrata di volta in volta dai Sindaci dei Comuni ove hanno sede gli alloggi interessati dalle iniziative edilizie ovvero dai bandi, senza alcuna indennità o rimborso per la partecipazione alle sedute;
- con regolamento interno è disciplinato il funzionamento della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi e le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'Ater;
- le Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi, nominate ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 1/2016, in carica alla data di entrata in vigore della legge regionale 14/2019 esercitano le proprie funzioni sino alla nomina delle nuove Commissioni e, comunque, non oltre la loro naturale scadenza;
VISTA la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (la disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale, n. 1164 del 23 luglio 2021, mediante la quale, ai sensi della legge regionale 18/2015, articolo 41, comma 2, sono state approvate le indennità di funzione e di presenza, nonché i rimborsi delle spese per viaggio, vitto ed alloggio per gli amministratori degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi dell'Ater Pordenone, nominata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 1/2016 con proprio decreto n. 0207/Pres. del 26 ottobre 2016, conclude il proprio mandato il 26 ottobre 2021;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina della nuova Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi presso l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Pordenone, ai sensi dell'articolo 11 della legge regonale 14/2019 ed alla fissazione dell'indennità di presenza giornaliera, al lordo delle ritenute di imposta, per ogni partecipazione alle sedute;
RICHIAMATE le note prot. n. 43240 e 43241 del 20 luglio 2020, con le quali il Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio ha richiesto ai soggetti competenti, di designare i rispettivi rappresentanti ai fini della nomina delle Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi delle Ater;
VISTA la nota prot. n. 1624 del 24 luglio 2020, con la quale il Tribunale di Pordenone ha designato il dott. Alberto ROSSI per la nomina a componente della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi presso l'Ater di Pordenone, il conseguente parere favorevole del 22 settembre 2020 alla concessione dell'autorizzazione ad assumere l'incarico di presidente della Commissione di cui trattasi e l'autorizzazione del CSM del 21 gennaio 2021 all'espletamento del richiesto incarico;
RILEVATO che con comunicazione del 1 ottobre 2020 i rappresentanti di SUNIA - SICET - UNIAT del Friuli Venezia Giulia hanno confermato, quali rappresentanti degli assegnatari nelle Commissioni accertamento requisiti delle ATER F.V.G., gli stessi nominativi precedentemente indicati ed attualmente in carica presso le quattro Commissioni come di seguito indicato:
- NONIS Vivetta - rappresentante SUNIA - CGIL - Commissione Ater Gorizia;
- CRAGNOLIN Alessandra - rappresentante SICET - CISL- Commissione Ater Trieste;
- MORASSUT Daniele - rappresentante SICET - CISL - Commissione Ater Pordenone;
- STACUL Claudio - rappresentante UNIAT - UIL- Commissione Ater Udine;

RITENUTO, pertanto, in osservanza all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge regionale 14/2019 di individuare nel nominativo del Sig. Daniele MORASSUT il rappresentante degli assegnatari per la Commissione presso l'Ater di Pordenone, in quanto unico candidato designato congiuntamente da più organizzazioni tra quelle interessate;
ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata dai soggetti a corredo della propria designazione, ai fini della nomina;
RITENUTO di:

- procedere alla nomina della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi presso l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Pordenone;
- fissare l'indennità di presenza giornaliera al lordo delle ritenute di imposta, per ogni partecipazione alle sedute di ogni singolo componente, nella misura pari a quella spettante, ai sensi dell'articolo 5, lettera e) della deliberazione giuntale n. 1164/2021, ai consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- stabilire che l'indennità sopra richiamata, a carico del Bilancio Ater, è omnicomprensiva fatti salvi eventuali rimborsi spese, documentati, connessi a trasferte effettuate fuori dalla sede dall'Ater di Pordenone;
PRESO ATTO che la Commissione dura in carica cinque anni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1593 del 18 ottobre 2021;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 14/2019 è nominata la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi presso l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Pordenone nella seguente composizione:
a) Presidente: dott. Alberto ROSSI;
b) Vicepresidente: Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ater, o suo delegato;
c) rappresentante degli assegnatari: Sig. Daniele MORASSUT.
2. È fissata l'indennità di presenza giornaliera, al lordo delle ritenute di imposta per ogni partecipazione alle sedute di ogni singolo componente della Commissione, nella misura pari a quella spettante, ai sensi dell'articolo 5, lettera e) della deliberazione giuntale n. 1164/2021, ai consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. L'indennità, a carico del Bilancio Ater, è omnicomprensiva fatti salvi eventuali rimborsi spese, documentati, connessi a trasferte effettuate fuori dalla sede dall'Ater di Pordenone.
3. La Commissione, di cui al punto 1., è integrata di volta in volta dai Sindaci dei Comuni ove hanno sede gli alloggi interessati dalle iniziative edilizie ovvero dai bandi, senza alcuna indennità o rimborso per la partecipazione alle sedute.
4. Gli incarichi di cui sopra sono conferiti per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

21_45_1_DPR_182_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2021, n. 0182/Pres.

LR 14/2019, art. 11. Nomina della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi dell'ATER Trieste.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater);
VISTA la legge regionale 6 agosto 2019 n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica) con particolare riferimento agli articoli 11 e 21 i quali dispongono che:
- presso ciascuna Ater è istituita una Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica per le azioni specificatamente individuate nei regolamenti attuativi della legge regionale 1/2016;
- la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi è nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia;
- con l'atto di nomina viene anche fissata l'indennità di presenza giornaliera, al lordo delle ritenute di imposta, per ogni partecipazione alle sedute;
- la Commissione dura in carica cinque anni ed è composta:

a) da un magistrato, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente;
b) dal Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ater, o da un suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
c) da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale;
- la Commissione è integrata di volta in volta dai Sindaci dei Comuni ove hanno sede gli alloggi interessati dalle iniziative edilizie ovvero dai bandi, senza alcuna indennità o rimborso per la partecipazione alle sedute;
- con regolamento interno è disciplinato il funzionamento della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi e le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'Ater;
- le Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi, nominate ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 1/2016, in carica alla data di entrata in vigore della legge 14/2019 esercitano le proprie funzioni sino alla nomina delle nuove Commissioni e, comunque, non oltre la loro naturale scadenza;
VISTA la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (la disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali);
VISTA la deliberazione giuntale n. 1164 del 23 luglio 2021, mediante la quale, ai sensi della L.r. 18/2015, art 41, comma 2., sono state approvate le indennità di funzione e di presenza, nonché i rimborsi delle spese per viaggio, vitto ed alloggio per gli amministratori degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi dell'Ater Trieste, nominata ai sensi dell'articolo 42 della L.R. 1/2016 con proprio decreto n. 0204/Pres. del 26 ottobre 2016, conclude il proprio mandato il 26 ottobre 2021;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina della nuova Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi presso l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Trieste, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 14/2019 ed alla fissazione dell'indennità di presenza giornaliera, al lordo delle ritenute di imposta, per ogni partecipazione alle sedute;
RICHIAMATE le note prot. n. 43240 e 43241 del 20 luglio 2020, con le quali il Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio ha richiesto ai soggetti competenti, di designare i rispettivi rappresentanti ai fini della nomina delle Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi delle Ater;
VISTA la nota prot. n. 1440 del 14 agosto 2020, con la quale il Tribunale di Trieste ha designato, con contestuale parere favorevole, il dott. Raffaele MORVAY per la nomina a componente della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi presso l'Ater di Trieste;
RILEVATO che con comunicazione del 1 ottobre 2020 i rappresentanti di SUNIA - SICET - UNIAT del Friuli Venezia Giulia hanno confermato, quali rappresentanti degli assegnatari nelle Commissioni accertamento requisiti delle ATER F.V.G., gli stessi nominativi precedentemente indicati ed attualmente in carica presso le quattro Commissioni come di seguito indicato:
- NONIS Vivetta - rappresentante SUNIA - CGIL - Commissione Ater Gorizia;
- CRAGNOLIN Alessandra - rappresentante SICET - CISL- Commissione Ater Trieste;
- MORASSUT Daniele - rappresentante SICET - CISL - Commissione Ater Pordenone;
- STACUL Claudio - rappresentante UNIAT - UIL- Commissione Ater Udine;

RILEVATO inoltre che con comunicazione del 6 ottobre 2020 i rappresentanti di Confsal (Federcasa) Trieste hanno individuato il Sig. TUZZI Marino quale rappresentante sindacale per la Commissione accertamento requisiti presso l'Ater di Trieste;
RITENUTO pertanto, al fine di rispettare la rappresentanza territoriale di tutte e quattro le Organizzazioni sindacali sopra richiamate, di individuare nel nominativo della Sig. TUZZI Marino il rappresentante degli assegnatari per la Commissione presso l'Ater di Trieste;
ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata dai soggetti a corredo della propria designazione, ai fini della nomina;
RITENUTO di:
- procedere alla nomina della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi presso l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Trieste;
- fissare l'indennità di presenza giornaliera, al lordo delle ritenute di imposta, per ogni partecipazione alle sedute di ogni singolo componente, nella misura pari a quella spettante, ai sensi dell'articolo 5, lettera e) della deliberazione giuntale n. 1164/2021, ai consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- stabilire che l'indennità sopra richiamata, a carico del Bilancio Ater, è omnicomprensiva fatti salvi eventuali rimborsi spese, documentati, connessi a trasferte effettuate fuori dalla sede dall'Ater di Trieste;

PRESO ATTO che la Commissione dura in carica cinque anni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1594 del 18 ottobre 2021;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 11 della L.R 14/2019 è nominata la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi presso l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Trieste nella seguente composizione:
a) Presidente: dott. Raffaele MORVAY;
b) Vicepresidente: Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ater, o suo delegato;
c) rappresentante degli assegnatari: Sig. TUZZI Marino.
2. E' fissata l'indennità di presenza giornaliera, al lordo delle ritenute di imposta per ogni partecipazione alle sedute di ogni singolo componente della Commissione, nella misura pari a quella spettante, ai sensi dell'articolo 5, lettera e) della deliberazione giuntale n. 1164/2021, ai consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. L'indennità, a carico del Bilancio Ater, è omnicomprensiva fatti salvi eventuali rimborsi spese, documentati, connessi a trasferte effettuate fuori dalla sede dall'Ater di Trieste.
3. La Commissione, di cui al punto 1, è integrata di volta in volta dai Sindaci dei Comuni ove hanno sede gli alloggi interessati dalle iniziative edilizie ovvero dai bandi, senza alcuna indennità o rimborso per la partecipazione alle sedute.
4. Gli incarichi di cui sopra sono conferiti per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

21_45_1_DPR_183_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2021, n. 0183/Pres.

LR 14/2019, art. 11. Nomina della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi dell'ATER Udine.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater);
VISTA la legge regionale 6 agosto 2019 n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica) con particolare riferimento agli articoli 11 e 21 i quali dispongono che:
- presso ciascuna Ater è istituita una Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica per le azioni specificatamente individuate nei regolamenti attuativi della legge regionale 1/2016;
- la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi è nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia;
- con l'atto di nomina viene anche fissata l'indennità di presenza giornaliera, al lordo delle ritenute di imposta, per ogni partecipazione alle sedute;
- la Commissione dura in carica cinque anni ed è composta:
a) da un magistrato, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente;
b) dal Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ater, o da un suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
c) da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale;
- la Commissione è integrata di volta in volta dai Sindaci dei Comuni ove hanno sede gli alloggi interessati dalle iniziative edilizie ovvero dai bandi, senza alcuna indennità o rimborso per la partecipazione alle sedute;
- con regolamento interno è disciplinato il funzionamento della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi e le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'Ater;
- le Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi, nominate ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 1/2016, in carica alla data di entrata in vigore della legge 14/2019 esercitano le proprie funzioni sino alla nomina delle nuove Commissioni e, comunque, non oltre la loro naturale scadenza;
VISTA la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (la disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia,

nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1164 del 23 luglio 2021, mediante la quale, ai sensi della legge regionale n. 18/2015, art 41, comma 2., sono state approvate le indennità di funzione e di presenza, nonché i rimborsi delle spese per viaggio, vitto ed alloggio per gli amministratori degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi dell'Ater Udine, nominata ai sensi dell'articolo 42 della L.R. 1/2016 con DPReg. n. 0206 del 26 ottobre 2016, conclude il proprio mandato il 26 ottobre 2021;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina della nuova Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi presso l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Udine, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 14/2019 ed alla fissazione dell'indennità di presenza giornaliera, al lordo delle ritenute di imposta, per ogni partecipazione alle sedute;
RICHIAMATE le note prot. n. 43240 e 43241 del 20 luglio 2020, con le quali il Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio ha richiesto ai soggetti competenti, di designare i rispettivi rappresentanti ai fini della nomina delle Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi delle Ater;
VISTA la nota prot. n. 3810 del 24 settembre 2020, con la quale il Tribunale di Udine ha designato il dott. Gianfranco PELLIZZONI per la nomina a componente della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi presso l'Ater di Udine e l'autorizzazione del CSM del 21 gennaio 2021 all'espletamento del richiesto incarico;
RILEVATO che con comunicazione del 1 ottobre 2020 i rappresentanti di SUNIA - SICET - UNIAT del Friuli Venezia Giulia hanno confermato, quali rappresentanti degli assegnatari nelle Commissioni accertamento requisiti delle ATER F.V.G., gli stessi nominativi precedentemente indicati ed attualmente in carica presso le quattro Commissioni come di seguito indicato:
- NONIS Vivetta - rappresentante SUNIA - CGIL - Commissione Ater Gorizia;
- CRAGNOLIN Alessandra - rappresentante SICET - CISL- Commissione Ater Trieste;
- MORASSUT Daniele - rappresentante SICET - CISL - Commissione Ater Pordenone;
- STACUL Claudio - rappresentante UNIAT - UIL- Commissione Ater Udine;

RITENUTO, pertanto, in osservanza all'articolo 11, comma 3, lettera c), della L.R. 14/2019 di individuare nel nominativo del Sig. Claudio STACUL il rappresentante degli assegnatari per la Commissione presso l'Ater di Udine, in quanto unico candidato designato congiuntamente da più organizzazioni tra quelle interessate;
ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata dai soggetti a corredo della propria designazione, ai fini della nomina;
RITENUTO di:
- procedere alla nomina della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi presso l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Udine;
- fissare l'indennità di presenza giornaliera al lordo delle ritenute di imposta, per ogni partecipazione alle sedute di ogni singolo componente, nella misura pari a quella spettante, ai sensi dell'articolo 5, lettera e) della deliberazione giuntale n. 1164/2021, ai consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- stabilire che l'indennità sopra richiamata, a carico del Bilancio Ater, è omnicomprensiva fatti salvi eventuali rimborsi spese, documentati, connessi a trasferte effettuate fuori dalla sede dall'Ater di Udine;

PRESO ATTO che la Commissione dura in carica cinque anni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1595 del 18 ottobre 2021;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 11 della L.R 14/2019 è nominata la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi presso l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Udine nella seguente composizione:
a) Presidente: dott. Gianfranco PELLIZZONI;
b) Vicepresidente: Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ater, o suo delegato;
c) rappresentante degli assegnatari: Sig. Claudio STACUL.
2. È fissata l'indennità di presenza giornaliera, al lordo delle ritenute di imposta per ogni partecipazione alle sedute di ogni singolo componente della Commissione, nella misura pari a quella spettante, ai sensi dell'articolo 5, lettera e) della deliberazione giuntale n. 1164/2021, ai consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. L'indennità, a carico del Bilancio Ater, è omnicomprensiva fatti salvi eventuali rimborsi spese, documentati, connessi a trasferte effettuate fuori dalla sede dall'Ater di Udine.
3. La Commissione, di cui al punto 1., è integrata di volta in volta dai Sindaci dei Comuni ove hanno sede gli alloggi interessati dalle iniziative edilizie ovvero dai bandi, senza alcuna indennità o rimborso per la

partecipazione alle sedute.
4. Gli incarichi di cui sopra sono conferiti per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

21_45_1_DPR_184_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2021, n. 0184/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante norme per le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione n. 052/2016.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 11, comma 31, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), ai sensi del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in questione, la pubblicazione nella parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione è effettuata senza oneri per i richiedenti, anche se privati, per tutti gli atti per i quali la pubblicazione stessa sia resa obbligatoria dalla normativa vigente e da provvedimenti amministrativi della Regione;
VISTO l'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), come inserito dall'articolo 12, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), ai sensi del quale le leggi regionali sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione secondo la linea grafica adottata dal Consiglio regionale;
RITENUTO di apportare al regolamento emanato con DPReg. n. 052/Pres./2016 le modifiche necessarie al fine di coordinare i contenuti del testo regolamentare con le sopra descritte disposizioni legislative;
RITENUTO inoltre di apportare ulteriori modifiche al regolamento in questione, la cui opportunità è emersa dall'applicazione concreta dello stesso, in particolare per quanto concerne la disciplina delle modalità di presentazione delle richieste di pubblicazione, al fine di migliorare in termini di efficacia ed efficienza l'assolvimento degli adempimenti funzionali alla redazione del BUR;
VISTO il testo del "Regolamento di modifica al Regolamento recante norme per le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione n. 052/2016" e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autono0ma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 19 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1605 del 22 ottobre 2021;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento recante norme per le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione n. 052/2016", nel testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al Regolamento recante norme per le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione n. 052/2016.

Art. 1
(Modifica all’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2016, n. 052 (Regolamento recante norme per le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia) sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Le ragioni di urgenza o di necessità sono esplicitate nella richiesta di pubblicazione di cui all’articolo 8.

2 ter. La pubblicazione di supplementi può essere adottata anche in caso di pubblicazioni particolari o voluminose, secondo le esigenze della Redazione.”

Art. 2
(Modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016)

1. All’ articolo 4 del Presidente della Regione n. 052/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      “2 bis. Nei casi di cui al comma 2 nella richiesta di pubblicazione di cui al comma 8 va indicata la previsione legislativa o regolamentare, ovvero esplicitata l’esigenza di pubblica conoscenza dell’atto.”;
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      “3 bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali) le leggi regionali sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione secondo la linea grafica adottata dal Consiglio regionale.”.

Art. 3
(Modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016)

1. All’ articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a) del comma 1 la parola: “sempre” è soppressa;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      “2. La pubblicazione degli atti di cui al comma 1 è effettuata nel testo integrale o per estratto, in conformità a quanto previsto o richiesto”.

Art. 4
(Modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016)

1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: “che la prescrive” sono aggiunte le seguenti: “ovvero l’indicazione dell’esigenza di pubblica conoscenza dell’atto.”.
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Le pubblicazioni che non sono rese obbligatorie dalla normativa vigente o da provvedimenti amministrativi della Regione comportano l’applicazione delle tariffe diversificate di cui all’articolo 11”.

Art. 5
(Modifiche all’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016)

1. All’ articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Gli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione in forma informatica ed in formato editabile. La richiesta di pubblicazione va inoltrata attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.”;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Ai fini dell’accesso all’area riservata, il soggetto richiedente si accredita presso il portale internet della Regione.
2. ter L’accreditamento per la pubblicazione di atti nella parte terza, per i quali la pubblicazione non è prescritta da norma o da atto amministrativo, è subordinata al riscontro dell’esigenza di pubblica conoscenza dell’atto.”;
c) il comma 3 è abrogato;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Gli avvisi e i comunicati da inserire sono predisposti dai richiedenti utilizzando l’apposito modello pubblicato sul portale internet regionale.”;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. La pubblicazione degli atti è subordinata all’assolvimento dell’imposta di bollo, ove dovuta.”.

Art. 6
(Modifiche all’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016)

1. All’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 3 è abrogato;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. In caso di mancato rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2 e di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di richieste irregolari o incomplete, la pubblicazione può essere differita.”;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. L’evidenza dell’avvenuta pubblicazione avviene esclusivamente tramite il portale. Lo stato della richiesta è verificabile dal portale stesso.”.

Art. 7
(Modifica all’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016 le parole: "Il Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme" sono sostituite dalle seguenti: "La struttura competente in materia di patrimonio".

Art. 8
(Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016 è sostituito dal seguente:
   "3. La riproduzione cartacea o su supporto informatico del BUR può essere richiesta alla Struttura regionale competente in materia di patrimonio secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.".

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_45_1_DDC_LAV FOR_11503_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 28 ottobre 2021, n. 11503
Accreditamento degli Enti di formazione. Regolamento emanato con DPReg. n. 07/Pres./2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Sostituzione dell'allegato D.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), che all'articolo 15, prevede che la Regione sostiene interventi a favore delle persone in condizioni di svantaggio, a rischio di esclusione sociale, marginalità e discriminazione, al fine di elevarne l'occupabilità e favorirne l'inclusione sociale;
DATO ATTO che la citata legge regionale è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 26 luglio 2017 e che a termini del suo articolo 40 è entrata in vigore il 27 luglio 2017;
PRESO ATTO che l'articolo 22, comma 3 e comma 3bis della LR n. 27/2017 prevede che le Università, le Fondazioni degli Istituti Tecnici superiori, gli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie di scuola secondaria Superiore, i Centri permanenti per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché, per taluni aspetti, le Aziende Sanitarie regionali, non sono soggette ad accreditamento e possono beneficiare di contributi pubblici per la formazione professionale in presenza di specifici bandi e avvisi;
RAVVISATA, di conseguenza, la necessità di recepire tale previsione anche in relazione all'utilizzo delle strutture logistiche e degli spazi a titolarità dei suddetti soggetti da parte degli enti formativi accreditati dalla Regione;
RITENUTO, altresì, che le strutture logistiche e gli spazi già accreditati nel sistema regionale a fini formativi, in un'ottica di favorire azioni di sistema e di positive sinergie tra gli enti, possano essere liberamente utilizzate anche da parte di enti diversi da quelli in riferimento ai quali tali strutture logistiche e tali spazi sono stati accreditati;
RITENUTO, per la specifica peculiarità delle strutture logistiche e degli spazi messi a disposizione a fini formativi dalle Case circondariali, che gli stessi sfuggano per loro natura, alla disciplina dell'accreditamento regionale e possano essere utilizzati da parte degli enti formativi accreditati, in coerenza con i progetti presentati e gli Avvisi pubblici di riferimento, stante che la determinazione delle caratteristiche logistiche, nonché di quelle afferenti la sicurezza, l'igiene e l'accessibilità di tali strutture e spazi non competono all'Amministrazione regionale, ma al Ministero preposto e in generale all'Amministrazione penitenziaria, che ne possono autorizzare la fruizione in funzione dello svolgimento di corsi formativi rivolti alla popolazione carceraria;
RITENUTO, di conseguenza, di sostituire l'allegato D al D.P.Reg. n. 07/Pres/2005 dd. 12 gennaio 2005 e smi con il novellato allegato D, parte integrante e sostanziale sub 2 del presente decreto, che lo sostituisce in toto;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2020, n. 1133 e successive modificazioni, relativa all'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è approvata la sostituzione dell'allegato D (Articolo 8, - Struytture, attrezzature, arredi) del Regolamento regionale approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e smi, con l'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto, nel quale viene riportato il testo novellato dei citato allegato D.
2. Le modifiche disposte col presente decreto sono efficaci dalla data del decreto medesimo.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 ottobre 2021

MANFREN

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca
Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di enti di formazione professionale

Allegato D
(Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE

A) *ORGANIZZAZIONE LOGISTICA*

1) **Sede amministrativa.**
Per gli spazi amministrativi (uffici) si deve far riferimento alla normativa vigente (D.Lgs. 09/04/08 n. 81), in particolare per quanto riguarda le altezze minime.

2) **Sede didattica.**
Premesso che il numero minimo di allievi per ciascuna iniziativa è disposto dal regolamento gestionale nel tempo vigente e dagli avvisi di riferimento, si riassumono di seguito le disposizioni riguardanti le sedi didattiche.

a) **Le aule:** devono avere un'altezza minima di 3,0 mt ed una superficie minima di 2,0 mq/persona oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto. Per un'aula con altezza inferiore a 3,0 mt, ma comunque superiore a 2,7 mt, si possono compensare i volumi con una superficie minima di 2,2 mq/persona, oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, oppure si possono mantenere i 2,0 mq/persona, oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, nel caso in cui sia presente una adeguata climatizzazione e siano garantiti i necessari ricambi d'aria.

b) **I laboratori:** devono avere un'altezza minima di 3,0 mt, una cubatura per persona di non meno di 10 mc ed una superficie minima di 2,0 mq/persona. Qualora l'altezza sia inferiore a quella indicata è necessario presentare un documento rilasciato dall'organo di vigilanza competente (A.S.S.) che attesti il nulla osta allo svolgimento dell'attività; inoltre, devono essere adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.

c) **I laboratori informatici:** devono avere un'altezza minima di 3,0 mt ed una superficie minima di 2,2 mq/persona oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto: analogamente a quanto sopra, sono invece necessari 2,5 mq/persona in caso l'altezza sia tra i 2,7 mt ed i 3,0 mt oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, ma sono sufficienti 2,2 mq/persona oltre ai 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, per ambienti in cui sia presente una adeguata climatizzazione e siano garantiti i necessari ricambi d'aria.

d) **Gli ambienti bivalenti:** devono avere un'altezza minima di 3,0 mt ed una superficie minima di 4,2 mq/persona oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto. Per un ambiente con altezza inferiore ai 3,0 mt, ma comunque superiore ai 2,7 mt, si possono compensare i volumi con una superficie minima di 4,7 mq/persona, oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, oppure si possono mantenere i 4,2 mq/persona, oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, nel caso in cui sia presente una adeguata climatizzazione e siano garantiti i necessari ricambi d'aria. In entrambi gli spazi didattici generati dovrà essere specificato il numero degli allievi, che non può essere inferiore ai valori definiti dal regolamento gestionale nel tempo vigente e dagli avvisi di riferimento.

e) **I servizi igienici:** ogni piano deve essere dotato di almeno un bagno per sesso (con indicazioni ben evidenti) ogni 50 allievi potenziali; i servizi igienici devono inoltre:

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca
Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di enti di formazione professionale

Allegato D
(Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)

1) essere dotati di antibagno;
2) garantire l'accessibilità per i disabili in almeno uno dei bagni (con tutti gli accessori previsti);
3) essere dotati di una finestra di almeno 0,5 mq apribile sull'esterno, o, in alternativa, di un estrattore meccanico adeguato e certificato.

f) **Le strutture:** devono essere adeguate per il superamento delle barriere architettoniche; gli eventuali ascensori devono essere in regola con le normative vigenti (vedi anche elenco documentazione da produrre). In particolare:
   1) in caso di attività rivolta esclusivamente a soggetti disabili fisici e/o sensoriali, gli ascensori devono essere conformi alle disposizioni vigenti (attualmente D.M. n. 236 del 14 giugno 1989);
   2) in caso di presenza casuale di disabili (cioè per iniziative formative non riservate esclusivamente a disabili), deve essere assicurata al disabile in carrozzina la possibilità di accedere autonomamente all'ascensore; ove ciò non fosse possibile, l'accessibilità può essere assicurata con l'ausilio di un tutor, che deve essere nominato in via preventiva e del quale deve essere garantita la presenza in sede durante lo svolgimento dell'attività corsuale.

g) **Le scale** devono avere le seguenti caratteristiche:
   1) quando la larghezza della scala e' inferiore a 2 mt deve essere presente almeno un corrimano;
   2) quando la larghezza della scala è superiore ai 2 mt deve essere presente un corrimano su ogni lato;
   3) quando la larghezza della scala è superiore ai 4 mt deve essere presente anche un ulteriore corrimano intermedio;
   4) il corrimano deve avere un'altezza compresa tra 0,90 mt e 1,10 mt.;
   5) l'eventuale parapetto deve avere un'altezza non inferiore a 1,0 mt;
   6) ove necessario va applicato il battipiede.

h) **Le porte**, intese come uscita di emergenza, devono avere un'altezza minima di 2,0 mt, e devono garantire il criterio di "esodo ordinato" in tutte le applicazioni. Non sono mai ammesse porte girevoli o a scomparsa (scorrevoli). L'uscita dalle aule deve rispettare la larghezza di cui alla successiva Tabella n. 1; porte intermedie nei corridoi devono rispettare la larghezza di cui alla successiva Tabella n. 1 e risultare apribili nei due sensi di passaggio oppure rispettare il senso di esodo. Il dispositivo di apertura antipanico e' obbligatorio sopra le 25 persone.

Tabella n. 1

Presenza totale persone (flusso possibile)	Larghezza uscita (cm)	Senso apertura
25	80	"preferibilmente" secondo la via di esodo
50	120 oppure 2 x 80	secondo la via di esodo, con maniglione antipanico
100	1 x 120 + 1 x 80 minimo	secondo la via di esodo, con maniglione antipanico

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca
Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di enti di formazione professionale

Allegato D
(Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE

B) *MISURE DI SICUREZZA*

a) L'ente deve disporre di un documento di valutazione dei rischi e di un piano delle emergenze che devono risultare dedicati ad ogni singola sede e non generici; il piano di emergenza deve essere conforme alle disposizioni vigenti (D.M. del 10 marzo 1998 recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" e D.Lgs. 09/04/08 n. 81). Nel piano di emergenza deve risultare evidente l'organizzazione per la gestione dei disabili anche casuali con particolare attenzione alle situazioni di esodo.

b) Per gli adempimenti in fatto di organico e misure di sicurezza, l'ente richiedente l'accreditamento può affidarsi all'organizzazione dell'eventuale affittuario o affidarsi ad un'organizzazione esterna già presente nella sede con compiti nell'ambito della sicurezza: nell'accordo stipulato devono risultare evidenti i rapporti tra le due parti, con la precisazione che il soggetto richiedente l'accreditamento deve dichiarare di aver valutato ed approvato la struttura fornita e le procedure seguite da detta organizzazione, dandone descrizione e garanzia, e che il l'ente medesimo è consapevole che resta comunque responsabile della sicurezza dei suoi utenti e dipendenti.

c) Per ogni sede devono essere individuate le seguenti figure:
1) R.S.P.P (responsabile del servizio prevenzione e protezione) che può essere anche un collaboratore esterno, purchè qualificato;
2) Medico competente, ove previsto (D.Lgs. 09/04/08 n. 81 artt. 18, 25, 41);
3) Addetto/i al pronto soccorso che devono essere presenti nella struttura durante gli orari di lezione;
4) Addetto/i alle emergenze ed antincendio che possono coincidere con gli addetti al pronto soccorso.

d) Per ogni sede operativa e didattica è necessario avere almeno 1 addetto al pronto soccorso, emergenza ed antincendio ogni 80 persone su non più di due piani contigui (cioè 3° e 4°, ma non 1° e 3°: in quest'ultimo caso gli addetti dovranno essere uno per piano). Gli addetti devono essere presenti nelle strutture durante le attività didattiche e quindi, oltre ai titolari, devono essere nominati, per ogni sede, uno o più sostituti.

e) In caso di utenza con disabilità fisica e/o sensoriale si devono nominare degli ulteriori addetti al pronto soccorso, emergenza ed antincendio (tutor dedicato al disabile) in numero congruo alla presenza di soggetti con la disabilità suddetta. Gli addetti devono essere presenti nelle strutture durante le attività didattiche e quindi, oltre ai titolari, devono essere nominati, per ogni sede, uno o più sostituti.

f) Per la segnaletica di emergenza si fa riferimento alle disposizioni vigenti (D.Lgs. 09/04/08 n. 81). In particolare:

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca
Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di enti di formazione professionale

Allegato D
(Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)

1) di fronte all'uscita di ogni aula deve essere ben visibile un segnale con il senso di esodo, in conformità al piano di emergenza;
2) la planimetria dei locali con il piano di esodo (vie e uscite) deve essere ben visibile vicino alla porta di uscita o sull'anta fissa della stessa;
3) le uscite di emergenza devono essere dotate di illuminazione di emergenza.

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca
Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di enti di formazione professionale

Allegato D
(Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)

Elenco documenti da presentare per ogni sede

Nota n.1: la normativa citata è quella attualmente vigente; eventuali modifiche e integrazioni disposte dagli organi competenti trovano applicazione indipendentemente dalla modifica del presente documento riassuntivo di sintesi.

Nota n.2: l'ente che chiede l'accreditamento in via non esclusiva di una sede didattica composta da spazi esattamente coincidenti con aule, laboratori, laboratori informatici o ambienti bivalenti già accreditati a titolarità di un altro ente in via non esclusiva, è esonerato dalla presentazione dei documenti contrassegnati con l'asterisco (*) a condizione della presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell'ente richiedente, in cui si attesti che tali documenti sono ancora validi ed applicabili agli spazi oggetto della domanda.

Nota n.3: La procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento si considera espletata a conclusione dell'attività amministrativa di verifica della documentazione prodotta, sulla base del presente Elenco, dall'ente formativo interessato.
L'attività di ispezione in sede per la preliminare verifica della sussistenza dei requisiti in tal modo accertati sulla base della documentazione presentata viene svolta su iniziativa della Direzione, qualora dall'esame della documentazione ne ravvisi la necessità, con le modalità previste all'articolo 21, comma 4 del Regolamento.
Resta comunque ferma la facoltà della Direzione di svolgere successive verifiche ed ispezioni ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento.

Nota n.4: l'ente formativo interessato (l'Operatore), in luogo della presentazione dei documenti e delle dichiarazioni di cui al presente elenco, ai fini della dimostrazione e dell'accertamento del possesso dei requisiti, può optare per la presentazione alla Direzione centrale competente di una asseverazione resa da un esperto che attesti di aver riscontrato, previa verifica della documentazione prodotta dall'Operatore ed ispezione in sede, la rispondenza alle prescrizioni del Regolamento dei requisiti posseduti da ciascuna sede operativa o didattica.
La suddetta asseverazione contiene anche le seguenti dichiarazioni dell'esperto, rese ai sensi dell'art 47 del D.P.R. 445/2000:
a) di non essere dipendente dall'ente formativo interessato e di non avere rapporti di stretta parentela e affinità con il suo legale rappresentante;
b) di essere in possesso di laurea in ingegneria e abilitazione all'esercizio di attività libero professionale;
c) di possedere un'esperienza almeno triennale in attività di progettazione o di collaudo di edifici pubblici o di edifici destinati a luoghi di lavoro obbligati al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene ed accessibilità, ovvero in attività di progettazione e verifica di Sistemi di Gestione della Qualità.
Con la presentazione della suddetta asseverazione si considera espletata la procedura di accertamento del possesso dei requisiti per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, salva la facoltà della Direzione di effettuare successive ispezioni in sede per la verifica della sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento.

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca
Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di enti di formazione professionale

Allegato D
(Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)

Ai fini delle verifiche ed ispezioni di cui all'articolo 21 del Regolamento, l'Operatore è comunque tenuto alla conservazione presso la propria sede operativa della documentazione di cui al presente Elenco, unitamente al Manuale della Qualità, ove richiesto.

1) DOCUMENTI GENERALI:

a) **titoli attestanti la disponibilità delle strutture** e, in particolare:
- per gli immobili posseduti ad uso esclusivo: contratto di compravendita, locazione, comodato o usufrutto;
- per gli immobili posseduti ad uso non esclusivo: contratto di compravendita, locazione, comodato o convenzione d'uso.

Fatta eccezione per la compravendita, il titolo deve riportare la data di stipula e di scadenza e deve contenere una chiara descrizione dei locali, l'indicazione dell'esclusività dell'utilizzo o la disponibilità temporale in caso di utilizzo non esclusivo. Detti titoli di disponibilità devono essere debitamente registrati a norma del Testo Unico in materia di Imposta di Registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e succ. modif. ed integraz.;

b) **certificato di agibilità della struttura con destinazione d'uso appropriata*** (T.U.LL.SS n. 1265/1934, L.R. 23/02/2007 n. 5 **o perizia tecnica giurata sullo stato dell'immobile firmata da un tecnico abilitato* e nulla osta tecnico sanitario per la rispondenza dei locali ad uso direzionale/didattico*** qualora l'edificio risalga a data anteriore all'entrata in vigore dell'obbligo del certificato di agibilità e non siano intervenute successive modifiche che ne abbiano comportato la richiesta. Nel caso l'ente, alla data di presentazione della domanda, non disponga ancora del certificato di agibilità, può essere prodotta **copia della domanda presentata all'Amministrazione comunale competente a rilasciare il certificato medesimo, con l'attestazione comunale dell'avvenuta presentazione della domanda di agibilità*.** In tal caso la suddetta copia deve essere prodotta unitamente ad una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, in cui si specifica che l'agibilità si intende attestata ai sensi dell'articolo 25, comma 4 DPR n. 380 del 06/06/2001 (silenzio dell'Amministrazione comunale).**

c) **planimetria dei locali certificata con timbro e firma di un tecnico abilitato**, con l'indicazione, per ogni locale:
1) del numero identificativo coincidente con quello dichiarato nella domanda;
2) del tipo di utilizzo (aula, laboratorio informatico o di altro genere, ufficio, biblioteca, etc.);
3) della superficie;
4) dell'altezza;
5) della capienza prevista e della capienza massima (secondo i parametri definiti dal presente regolamento);

d) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro sul numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente nella sede.**

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca
Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di enti di formazione professionale

Allegato D
(Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)

2) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO GLI ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA:

a) **nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)*, con accettazione e attestazione dell'avvenuta comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro ed all'A.S.S. di competenza*** (D.Lgs. 09/04/08 n. 81);

b) **nomina, con accettazione, di eventuali altri componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.), del medico competente (ove necessario), degli addetti pronto soccorso e degli addetti all'antincendio e all'emergenza,** (D.Lgs. 09/04/08 n. 81);

c) **attestazione delle competenze (corsi specifici, curricula vitae, qualifica professionale o altro) acquisite dai soggetti sub a) e b);** (D.M. 16/01/97, D.M. 10/03/98, D.Lgs. 23/06/03 n. 195, D.M. 15/07/03 n. 388, D.Lgs. 09/04/08 n. 81);

d) **registro infortuni o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta elaborazione e custodia in originale di detto documento** (D.Lgs. 09/04/08 n. 81);

e) **documento di valutazione dei rischi o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta elaborazione e custodia in originale di detto documento con l'indicazione della data della prima emissione e quella dell'ultima revisione** (D.Lgs. 09/04/08 n. 81); in caso di sedi disponibili a titolo non esclusivo, è altresì richiesta una **dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante la presa visione e l'approvazione di tutte le procedure osservate ed imposte dal soggetto ospitante e la dichiarazione di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi relativi alla sede;**

f) **piano delle emergenze o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il documento è stato elaborato ed è custodito in originale presso la sede di riferimento** (D.M. 10/03/98, D.Lgs. 09/04/08 n. 81)**;**

g) **planimetria indicante le vie di esodo, punti di raccolta, segnaletica di sicurezza, ubicazione, tipo e numero delle attrezzature ed impianti di estinzione, numeri telefonici utili e reperibilità dei responsabili*;**

h) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolare effettuazione dei controlli, verifiche e manutenzioni periodiche sugli impianti e attrezzature antincendio;** la documentazione relativa alla conformità, alla verifica ed alla manutenzione periodica degli impianti e delle attrezzature antincendio deve essere disponibile presso la sede dell'ente;

i) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta valutazione del rumore nelle sedi oggetto di accreditamento (livello di esposizione dei lavoratori/alunni) e dell'eventuale inquinamento acustico verso l'esterno** (L. 447/95, D. Lgs. 195/06, D.Lgs. 09/04/08 n. 81). Se il livello di esposizione quotidiana personale è minore o uguale a 80 dBA l'ente deve produrre una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante che il livello di esposizione quotidiana personale è minore o uguale a 80 dBA;**

l) **certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio (NOP) o dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante in cui si dichiara**

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca
Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di enti di formazione professionale

Allegato D
(Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)

di svolgere attività che non rientrano nel D.M. 16 febbraio 1982. In attesa del CPI è valida anche l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco - ex art. 3, comma 5, D.P.R. 12/01/98, n. 37-. (D.M. 16/2/82, D.M. 26/8/92, D.P.R 12/1/98 n. 37 e successive modifiche, D.M. 10/3/98).

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca
Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di enti di formazione professionale

Allegato D
(Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)

3) **DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO GLI IMPIANTI ELETTRICI:**

a) **dichiarazione di conformità degli impianti elettrici rilasciata dalla ditta installatrice*** (Legge 1/3/68 n. 186, D.Lgs 25/11/96 n. 626 e successive modifiche, D.M. 22/01/08 n. 37); l'elenco dei materiali usati e il certificato di iscrizione CCIAA della ditta installatrice deve essere disponibile in sede;

b) **denuncia agli organi di controllo dell'avvenuta installazione dell'impianto a terra*** (D.P.R. 26/5/59 n. 689, D.I. 23/12/1982, D.P.R. 22/10/2001 n. 462, D.M. 22/01/08 n. 37, D.Lgs. 09/04/08 n. 81). Le dichiarazioni di conformità, il certificato di iscrizione CCIAA della ditta installatrice e i documenti delle verifiche periodiche aggiornate devono essere disponibili in sede;

c) **denuncia agli organi di controllo dell'avvenuta installazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche* o relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato da cui risulti che le strutture sono "autoprotette"*** (D.P.R. 26/5/59 n. 689, D.P.R. 22/10/2001 n. 462, D.M. 22/01/08 n. 37, D.Lgs. 09/04/08 n. 81, Norme CEI). Le dichiarazioni di conformità, il certificato di iscrizione CCIAA della ditta installatrice e i documenti delle verifiche periodiche aggiornate devono essere disponibili in sede.

4) **DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO ASCENSORI E MONTACARICHI:**

a) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la disponibilità del libretto di impianto con le manutenzioni e verifiche aggiornate e della dichiarazione di conformità** (L. 24/10/42 n. 1415, D.P.R. 24/12/51 n. 1767, D.P.R. 29/5/63 n. 1497, D. Lgs 30/6/93 n. 268, DPR 18/4/94 n. 441, DPR 24/7/96 n. 459, DPR 30/4/1999 n. 162, D.M. 22/01/08 n. 37). Tutti i documenti dichiarati devono essere disponibili in sede.

5) **DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO I SERVIZI IGIENICI:**

a) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante l'adeguatezza dei servizi igienici secondo i parametri definiti dal presente Regolamento.**

6) **DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO / CLIMATIZZAZIONE:**

a) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la disponibilità dei seguenti documenti a seconda del tipo di impianto e della potenzialità nominale:** (Legge 9/1/91 n. 10, D.P.R. 26/8/93, n. 412, D.P.R. 551/99, D.M. 17/03/03, D.Lgs. 19/08/05, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, D.M. 22/01/08 n. 37).

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca
Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di enti di formazione professionale

Allegato D
(Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)

1. **Impianto di riscaldamento:**

   a) potenza nominale < 35 kw : libretto aggiornato di impianto e di registrazione delle manutenzioni, dichiarazione di conformità della ditta installatrice;

   b) potenza nominale da 35 kw a 116 kw: libretto aggiornato di centrale e di registrazione delle manutenzioni, denuncia ISPESL o libretto matricolare ISPESL, dichiarazione di conformità della ditta installatrice;

   c) potenza nominale > 116 kw: libretto aggiornato di centrale e di registrazione delle manutenzioni, denuncia ISPESL o libretto matricolare ISPESL, dichiarazione di conformità della ditta installatrice, CPI.

2. **Impianto di climatizzazione:**

   a) dichiarazione di conformità della ditta installatrice.

I libretti, le denuncie, le dichiarazioni di conformità con il certificato di iscrizione CCIAA della ditta installatrice e i documenti delle verifiche periodiche aggiornate devono essere disponibili in sede.

7) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO LE ATTREZZATURE:

a) descrizione del tipo di attrezzatura didattica utilizzata e della funzione con riferimento a ciascuna sede operativa e didattica;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante in cui si attesta che tutte le attrezzature sono conformi al marchio CE (ove applicabile per tipo e data d'acquisto) o ai requisiti minimi di sicurezza (D.P.R. 24/7/96 n. 459, D.Lgs. 09/04/08 n. 81).

8) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO GLI SPAZI RICREATIVI (SOLO PER LE MACROTIPOLOGIE A E As):

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la disponibilità di aree ricreative al coperto e all'aperto oppure di strutture sportive, o in alternativa riabilitative (se l'utenza è esclusivamente composta da soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale) proprie o di terzi, adeguate per ubicazione ed ampiezza al numero di allievi cui si presume di rivolgere l'attività formativa; la dichiarazione va accompagnata da una breve descrizione degli spazi.

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca
Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di enti di formazione professionale

Allegato D
(Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)

9) **DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO LE MENSE (QUALORA PRESENTI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO):**

a) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la disponibilità dell'autorizzazione sanitaria per la preparazione e la somministrazione di pasti** (Legge 30/4/1962 n. 283 e suo regolamento d'esecuzione, D.P.R. 26/3/1980 n. 327).

10) **DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO LA PRESENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE:**

a) **descrizione da parte del legale rappresentante delle misure adottate per il superamento delle barriere architettoniche anche in funzione della statistica di frequenza di soggetti disabili.**

b) **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvenuta individuazione di un tutor per consentire, in caso di presenza casuale di disabili, il superamento delle barriere architettoniche non diversamente ovviabili, la cui presenza è garantita presso la sede durante lo svolgimento dell'attività corsuale** (Legge 30/7/71 n. 118, D.P.R. 27/4/78 n. 384, Legge 9/1/89 n. 13, Legge 5/12/92 n. 104, D.M. 14/6/89 n. 236, n.° 503, DPR 380/2001, L.R. n. 5 del 23/02/2007 e D. P. Reg. n. 296/Pres. del 17/09/2007 (Regolamento di attuazione della disciplina dell'attività edilizia ai fini della L.R. n. 5/2007), D.Lgs. 09/04/08 n. 81.

11) **ELENCO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE**

Disposizioni inerenti le sedi occasionali

1. Le strutture messe a disposizione dai soggetti di cui all'articolo 22, comma 3, e comma 3bis della legge regionale 26 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente", nonché dai soggetti pubblici territoriali e dalle Case Circondariali non sono soggette ad accreditamento. Le strutture messe a disposizione da enti o imprese per attività formativa rivolta esclusivamente al proprio personale o per la realizzazione di attività di stage e di tirocinio e gli spazi utilizzati per lo svolgimento di lezioni in sede esterna e per attività di carattere seminariali non sono soggetti ad accreditamento.
2. Escluse le strutture logistiche e gli spazi di cui al punto 1. nonchè le strutture e gli spazi già accreditati dalla Regione a titolarità di altri enti formativi, le strutture logistiche non accreditate utilizzate per l'attività formativa costituiscono sedi

didattiche occasionali.

3. Annualmente, rispetto agli enti accreditati al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si procede alla verifica, il Servizio competente in materia di accreditamento degli enti formativi procede ad un controllo campionario sulle sedi occasionali utilizzate dagli enti nell'anno solare precedente a quello della verifica.
4. Ai fini di cui al punto 3 si tiene conto delle sedi occasionali utilizzate nei corsi formativi per i quali, nell'anno oggetto della verifica, gli enti formativi hanno presentato il modello di fine corso (Mod FP7).
5. Il controllo campionario, eseguito con metodo casuale, riguarda il 5%, arrotondato per eccesso, degli enti di cui al punto 3, nonché il 5%, arrotondato per eccesso delle sedi occasionali dagli stessi utilizzate ai sensi del punto 4.

21_45_1_DDS_ASS OSP_2759_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera 29 ottobre 2021, n. 2759

Approvazione avviso per l’assegnazione degli incarichi vacanti di medici di medicina generale di assistenza primaria e di continuità assistenziale rimasti carenti a conclusione delle procedure di cui agli artt. 34, commi 5 e 17 e 63, commi 3 e 15 dell’ACN relativi all’anno 2021 - Procedura medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale (artt. 34, commi 17-bis e 17- ter e 63, commi 15-bis e 15-ter come novellati dall’ACN del 18 giugno 20).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, di cui al D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;

VISTA la D.G.R. n. 342 dd. 6/3/2020, di nomina del dott. Alfredo Perulli a Direttore di Servizio Assistenza Distrettuale e Ospedaliera della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;

VISTI gli articoli 34 e 63 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, come modificati dall’ACN del 21.6.2018 e novellati dall’ACN del 18.6.2020 (di seguito in breve ACN), i quali recano i criteri, le modalità e le procedure per l’assegnazione degli incarichi vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale;

VISTI i decreti del Direttore del Servizio di Assistenza Distrettuale e Ospedaliera:

n. 988/SPS dd. 22.03.2021 del Direttore del Servizio di Assistenza Distrettuale e Ospedaliera con il quale

- sono stati indicati gli incarichi vacanti di medici di medicina generale di assistenza primaria e continuità assistenziale relativi all’anno 2021 come individuati e comunicati dalle aziende sanitarie;
- è stato approvato l’avviso per l’assegnazione dei suddetti incarichi vacanti;

n. 1471/SPS dd. 28.05.2021 e n. 1470/SPS dd. 28.05.2021 del Direttore del Servizio di Assistenza Distrettuale e Ospedaliera con i quali sono state approvate le graduatorie regionali per l’assegnazione degli incarichi vacanti di medici di medicina generale di assistenza primaria e di continuità assistenziale ai sensi degli artt. 34, comma 5, lett. a), b), c) e 63, comma 3, lett. a), b) e c);

n. 2017/SPS dd. 2.08.2021 con il quale:

- sono stati indicati gli incarichi rimasti vacanti di medici di medicina generale di assistenza primaria e continuità assistenziale relativi all’anno 2021 a conclusione delle procedure di cui agli artt. 34, comma 5, lett. a), b), c) e 63, comma 3, lett. a), b) e c);
- è stato approvato l’avviso per l’assegnazione dei suddetti incarichi rimasti vacanti ai sensi degli artt. 34, comma 17, lett. a) e b) e 63, comma 15, lett. a) e b) - procedura SISAC;

n. 2482/SPS dd. 27.09.2021 e n. 2481/SPS dd. 27.09.2021 con i quali sono state approvate le graduatorie regionali per l’assegnazione degli incarichi vacanti rispettivamente di medici di medicina generale di assistenza primaria e di continuità assistenziale ai sensi degli artt. 34, comma 17, lett. a) e b) e 63, comma 15, lett. a) e b) - procedura SISAC;

ATTESO che a conclusione delle procedure di assegnazione suddette sono rimasti ancora disponibili ambiti carenti di assistenza primaria e incarichi vacanti di continuità assistenziale;

RILEVATA, pertanto, la necessità di provvedere, con riferimento ai suddetti incarichi ancora disponibili, ad espletare la procedura di assegnazione prevista dagli articoli 34, commi 17-bis e 17-ter e 63, commi 15-bis e 15-ter, come novellati dall’ACN 18.06.20;

RITENUTO, quindi, di approvare uno specifico avviso inerente all’assegnazione degli incarichi rimasti vacanti di medici di medicina generale di assistenza primaria e di continuità assistenziale relativi all’anno 2021, unitamente agli elenchi degli incarichi rimasti ancora vacanti e ai rispettivi modelli di domanda, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante;

PRECISATO che la domanda dev’essere presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. e sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia dell’anzidetto avviso;

PRECISATO, altresì, che l’avviso in parola rimane comunque soggetto a qualsiasi futura diversa disposizione, anche contrattuale, o provvedimento, anche giurisdizionale, che dovesse eventualmente intervenire successivamente alla sua pubblicazione per cui l’Amministrazione si riserva l’eventuale revoca,

modifica e/o sospensione delle procedure di cui all'avviso medesimo.

DECRETA

1. È approvato, per i motivi esplicitati in premessa, l'avviso inerente all'assegnazione degli incarichi rimasti vacanti di medici di medicina generale di assistenza primaria e di continuità assistenziale relativi all'anno 2021, unitamente agli elenchi degli incarichi rimasti ancora vacanti e ai rispettivi modelli di domanda, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante (artt. 34, commi 17-bis e 17-ter, e 63, commi 15-bis e 15-ter, dell'ACN).
2. La domanda dev'essere presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. e sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia dell'anzidetto avviso.
3. L'avviso in parola rimane comunque soggetto a qualsiasi futura diversa disposizione, anche contrattuale, o provvedimento, anche giurisdizionale, che dovesse eventualmente intervenire successivamente alla sua pubblicazione per cui l'Amministrazione si riserva l'eventuale revoca, modifica e/o sospensione delle procedure di cui all'avviso medesimo.
4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 29 ottobre 2021

PERULLI

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITA'

AVVISO

INCARICHI VACANTI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE DI ASSISTENZA PRIMARIA E DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE PRESSO LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA RELATIVI **ALL'ANNO 2021**

(**articoli 34 commi 17-bis e 17-ter e 63 commi 15-bis e 15-ter come novellati dall'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 18.6.2020**)

Si fa seguito agli avvisi, pubblicati sul BUR n. 13 del 31.03.2021e BUR n. 33 dd. 18.08.2021, provvedendo alla pubblicazione degli elenchi degli incarichi vacanti di medici di medicina generale di assistenza primaria e di continuità assistenziale relativi all'anno 2021, **rimasti disponibili** a conclusione delle procedure di assegnazione previste dagli articoli 34 comma 5 lett. a), b) e c) e comma 17 lett. a) e b) e 63 comma 3, lett. a), b) e c), e comma 15 lett. a) e b) dell'ACN.
Si provvede, pertanto, ad espletare la procedura di assegnazione prevista dagli articoli 34, commi 17-bis e 17-ter e 63, commi 15-bis e 15-ter come novellati dall'ACN 18.6.2020 (di seguito ACN).

A) AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER L'ASSISTENZA PRIMARIA

Art. 1
Ambiti carenti

1. Gli ambiti territoriali carenti **rimasti disponibili** a conclusione delle procedure di assegnazione previste dall'articolo 34 comma 5 lett. a), b) e c) e comma 17 lett. a) e b) dell'ACN, sono riportati nello specifico elenco allegato (**all. 1**).

2. Poiché le Aziende in applicazione di quanto previsto dall'art. 34 dell'ACN hanno individuato anche gli incarichi che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, si fa presente che per essi è stata specificata la decorrenza dalla quale l'incarico sarà effettivamente vacante.

3. In tali casi gli adempimenti procedurali diretti al perfezionamento del conferimento dell'incarico previsti dall'ACN trovano attuazione alla vacanza dell'incarico medesimo.

4. È comunque fatta salva ogni eventuale variazione sull'effettiva decorrenza che dovesse intervenire in ambito aziendale.

5. Il conferimento di ciascun incarico, di cui al presente avviso, pubblicato in previsione di pensionamento del titolare, è subordinato all'effettiva cessazione del medico che potrebbe rimanere in servizio oltre la data di pensionamento, per il periodo di emergenza COVID-19.

Art. 2
Requisiti di partecipazione

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 17-bis dell'ACN, possono concorrere per l'assegnazione degli incarichi di assistenza primaria di cui allo specifico elenco costituente **allegato 1** i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, limitatamente a quelli che frequentano il corso di formazione nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (**in primis gli iscritti al corso ex art. 9 *comma 1, del DL 14 dicembre 2018, n.135 convertito,***

con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12, **IN SUBORDINE gli iscritti al corso ex *all'art. 12, comma 3, del DL 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60***).

Art. 3
Criteri per l'assegnazione degli incarichi

1. L'assegnazione degli incarichi seguirà il seguente ordine di priorità di assegnazione ai sensi dell'art. 34, commi 17-bis e 17-ter dell'ACN:

a) ***per i medici di cui all'art. 9, comma 1, del DL 14 dicembre 2018, n.135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12– iscritti al corso di formazione –***
L'interpello seguirà il seguente ordine:
- medici frequentanti la terza annualità di frequenza del corso;
- medici frequentanti la seconda annualità di frequenza del corso;
- medici frequentanti la prima annualità di frequenza del corso.

a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso (n.b. per coloro che sono entrati al corso in via di scorrimento della graduatoria si intende la data di inizio della frequenza).

A parità di annualità di frequenza in ciascuna categoria, i medici sono ordinati in base ai seguenti criteri:
- minore età al conseguimento del diploma di laurea;
- voto di laurea;
- anzianità di laurea;

con priorità di interpello per i medici residenti nell'ambito carente, nell'Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.

b) ***per i medici di cui all'art. 12, comma 3, del DL 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 – iscritti al corso di formazione*** – l'assegnazione degli incarichi è subordinata rispetto alla categoria di cui al precedente punto a).
L'interpello seguirà il seguente ordine:
- medici frequentanti la terza annualità di frequenza del corso;
- medici frequentanti la seconda annualità di frequenza del corso;
- medici frequentanti la prima annualità di frequenza del corso.

a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso (n.b. per coloro che sono entrati al corso in via di scorrimento della graduatoria si intende la data di inizio della frequenza).

A parità di annualità di frequenza in ciascuna categoria, i medici sono ordinati in base ai seguenti criteri:
- minore età al conseguimento del diploma di laurea;
- voto di laurea;
- anzianità di laurea;

con priorità di interpello per i medici residenti nell'ambito carente, nell'Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.

B) INCARICHI VACANTI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Art. 1
Incarichi disponibili

1. Gli incarichi vacanti rimasti disponibili, a conclusione delle procedure di assegnazione previste dall'articolo 63 comma 3, lett. a), b) e c), e comma 15 lett. a) e b) dell'ACN, sono riportati nello specifico elenco allegato (**all. 2**).

2. Poiché le Aziende in applicazione di quanto previsto dall'art. 63 dell'ACN hanno individuato anche gli incarichi che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, si fa presente che per essi è stata specificata la decorrenza dalla quale l'incarico sarà effettivamente vacante.

3. In tali casi gli adempimenti procedurali diretti al perfezionamento del conferimento dell'incarico previsti dall'ACN trovano attuazione alla vacanza dell'incarico medesimo.

4. È comunque fatta salva ogni eventuale variazione sull'effettiva decorrenza che dovesse intervenire in ambito aziendale.

5. Il conferimento di ciascun incarico, di cui al presente avviso, pubblicato in previsione di pensionamento del titolare, è subordinato all'effettiva cessazione del medico che potrebbe rimanere in servizio oltre la data di pensionamento, per il periodo di emergenza COVID-19.

Art. 2
Requisiti di partecipazione

1. Ai sensi dell'art. 63 comma 15-bis come novellato dall'ACN dd. 18.06.20 possono concorrere per l'assegnazione degli incarichi di continuità assistenziale di cui allo specifico elenco costituente **allegato 2** i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, limitatamente a quelli che frequentano il corso di formazione nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (**in primis gli iscritti al corso ex art. 9 comma 1, del DL 14 dicembre 2018, n.135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12, IN SUBORDINE gli iscritti al corso ex all'art. 12, comma 3, del DL 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60**).

Art. 3
Criteri per l'assegnazione degli incarichi

1. L'assegnazione degli incarichi seguirà il seguente ordine di priorità di assegnazione ai sensi dell'art. 63, commi 15-bis e 15-ter dell'ACN:

a) per i medici di cui all'art. 9, comma 1, del DL 14 dicembre 2018, n.135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12 – iscritti al corso di formazione –
L'interpello seguirà il seguente ordine:
- medici frequentanti la terza annualità di frequenza del corso;
- medici frequentanti la seconda annualità di frequenza del corso;
- medici frequentanti la prima annualità di frequenza del corso.

a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso (n.b. per coloro che sono entrati al corso in via di scorrimento della graduatoria si intende la data di inizio della frequenza).

A parità di annualità di frequenza in ciascuna categoria, i medici sono ordinati in base ai seguenti criteri:
- minore età al conseguimento del diploma di laurea;
- voto di laurea;
- anzianità di laurea;

con priorità di interpello per i medici residenti nel territorio aziendale, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.

b) per i medici di cui all'art. 12, comma 3, del DL 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 – iscritti al corso di formazione – l'assegnazione degli incarichi è subordinata rispetto alle categorie di cui al precedente punto a)
L'interpello seguirà il seguente ordine:
- medici frequentanti la terza annualità di frequenza del corso;

- medici frequentanti la seconda annualità di frequenza del corso;
- medici frequentanti la prima annualità di frequenza del corso.

a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso (n.b. per coloro che sono entrati al corso in via di scorrimento della graduatoria si intende la data di inizio della frequenza)..

A parità di annualità di frequenza in ciascuna categoria, i medici sono ordinati in base ai seguenti criteri:

- minore età al conseguimento del diploma di laurea;
- voto di laurea;
- anzianità di laurea;

con priorità di interpello per i medici residenti nel territorio aziendale, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.

C) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ALTRE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA PRIMARIA E PER LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Art. 1
Termini e presentazione della domanda

1. I medici interessati all'assegnazione di un incarico vacante di cui al presente avviso presentano apposita domanda redatta secondo gli schemi costituenti i seguenti allegati:

   ➢ **ASSISTENZA PRIMARIA**

   - **all. 3:** schema di domanda per iscritti al corso di formazione - medici di cui al paragrafo A, art. 3, comma 1, lettera a) e b) ***(medici di cui all'art. 9, comma 1, del DL 14 dicembre 2018, n.135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12 e medici di cui all'art. 12, comma 3, del DL 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60***);

   ➢ **CONTINUITÀ ASSISTENZIALE**

   - **all. 4:** schema di domanda per iscritti al corso di formazione - medici di cui al paragrafo B, art. 3, comma 1, lettera a) e b) ***(medici di cui all'art. 9, comma 1, del DL 14 dicembre 2018, n.135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12 e medici di cui all'art. 12, comma 3, del DL 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60)***;

2. La domanda va presentata **entro e non oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. e sul sito istituzionale della Regione** del presente avviso.

3. Alla domanda va applicata una marca da bollo da euro 16,00, debitamente annullata.

4. La domanda – **a pena di esclusione – è sottoscritta** dal candidato. Sempre **a pena di esclusione alla domanda va allegata copia di un documento di identità** in corso di validità (fronte-retro).

5. La domanda va presentata, entro il suddetto termine perentorio, esclusivamente **a mezzo posta elettronica certificata** (PEC) personale dell'interessato all'indirizzo PEC della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità: salute@certregione.fvg.it. Nell'oggetto del messaggio va indicata la dicitura: "*domanda incarichi vacanti di assistenza primaria 2021 (art.34, commi 17-bis e 17-ter dell'ACN)*";
"*domanda incarichi vacanti di continuità assistenziale 2021 (art.63, commi 15-bis e 15-ter dell'ACN)*".
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di scadenza, la data di spedizione è stabilita e comprovata dalla data di spedizione della comunicazione, come risultante dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della PEC. Il termine ultimo di invio è fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza del presente avviso. La domanda di partecipazione è sottoscritta con firma digitale

valida rilasciata da un certificatore accreditato oppure è sottoscritta manualmente, scannerizzata e presentata unitamente alla copia scannerizzata di un documento di identità. Tutte le scansioni sono in formato PDF.

6. La presentazione delle domande di partecipazione con qualsiasi modalità diversa da quella descritta al precedente comma 5 comporta l'esclusione dal presente procedimento di assegnazione di incarichi vacanti. Non è, pertanto, ritenuto valido e comporta l'esclusione l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria oppure da PEC non personale del candidato, anche se indirizzate alla PEC della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

7. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ogni eventuale cambiamento di recapito successivo alla presentazione della domanda per consentire il corretto invio delle comunicazioni inerenti al presente avviso.

8. La Direzione centrale, salute, politiche sociali e disabilità non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del medico o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo o recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici, del sistema informatico o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 2
Criteri per la compilazione della domanda

1. Il candidato - **a pena di inammissibilità della domanda** - **è tenuto a indicare gli ambiti/incarichi vacanti per cui intende concorrere**. È sufficiente presentare una sola domanda per categoria nella quale sono indicati tutti gli ambiti/incarichi vacanti per cui si intende concorrere.

2. Il candidato rende le dichiarazioni previste nella domanda come autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni mendaci (art. 75 e 76 del DPR medesimo).

3. L'Amministrazione si riserva di procedere in ogni tempo, anche successivamente all'accettazione dell'incarico, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni e la sussistenza dei requisiti.

4. Ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione le dichiarazioni devono essere complete e riportare gli elementi informativi necessari per l'effettuazione dei relativi controlli. Le domande vanno, quindi, necessariamente compilate in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti e i candidati sono tenuti a fornire correttamente i dati specificamente richiesti.

5. In particolare, vanno correttamente rese le dichiarazioni con riferimento alla residenza rilevante ai fini dell'attribuzione della priorità. La mancata indicazione degli elementi necessari comporta l'impossibilità di valutazione. Qualora i periodi non siano correttamente indicati verranno valutati a partire dall'ultimo giorno utile del mese/anno indicati.

6. Non sono ammesse successive integrazioni delle domande già inviate e/o l'eventuale invio di correlati documenti o allegati in forma separata dalla domanda. Nel caso di invio di più domande si terrà conto soltanto dell'ultima domanda in ordine di arrivo purché pervenuta entro i termini.

7. I medici possono essere ammessi a regolarizzare unicamente eventuali imperfezioni formali nel caso in cui le dichiarazioni presentino irregolarità o omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000.

8. L'eventuale termine fissato per la regolarizzazione ha carattere di perentorietà. Il mancato perfezionamento in tutto o in parte della irregolarità rilevata e/o l'inosservanza del termine perentorio fissato comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.

9. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente avviso e dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati.

Art. 3
Pubblicità e richiesta di informazioni

1. Il presente avviso, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e reso disponibile sul sito internet della Regione www.regione.fvg.it, nella voce di menù "*La Regione*", sezione "*Bandi, concorsi, appalti*", argomento "*Bandi e avvisi*".

2. Per informazioni è disponibile la e-mail: assistenza.salute@regione.fvg.it.

Art. 4
Graduatoria ed esclusioni

1. Le graduatorie predisposte ai sensi del presente avviso sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e rese disponibili sul sito internet come indicato al precedente art. 3, comma 1.

2. Fatto salvo quanto già specificato, l'esclusione dalle procedure di assegnazione di cui al presente avviso ha luogo nei seguenti casi:
- domanda pervenuta fuori termine utile;
- carenza di requisiti di partecipazione;
- domanda inviata con modalità diverse da quella specificata nel presente avviso ivi compreso l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria o l'utilizzo di PEC non personale del candidato;
- mancata sottoscrizione autografa della domanda qualora non sia sottoscritta con firma digitale;
- mancata trasmissione, congiuntamente alla domanda, di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Non sono, altresì, accolte le domande:
- prive dell'indicazione degli ambiti/incarichi per cui si intende concorrere;
- incompleta delle generalità o dell'indirizzo dei candidati o assolutamente illeggibile.

4. Le esclusioni sono comunicate ai candidati mediante pubblicazione del provvedimento di adozione della graduatoria e/o tramite PEC.

Art. 5
Procedure di convocazione e di interpello

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 18, e dell'art. 63, comma 16, dell'ACN, **la data**, **l'orario** e **la sede** di convocazione dei candidati è comunicata con un preavviso di 15 giorni **esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet** della Regione www.regione.fvg.it nella voce di menù "*La Regione*", sezione "*Bandi, concorsi, appalti*", argomento "*Bandi e avvisi*". La **pubblicazione della convocazione** avverrà **contestualmente** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione delle graduatorie suddette:

SI RACCOMANDA, QUINDI, AI CANDIDATI DI TENERE MONITORATO TALE SITO.

2. L'anzidetta pubblicazione vale quanto comunicazione personale ai singoli candidati, che pertanto dovranno presentarsi **nella data**, **nell'orario** e **nella sede** indicata muniti di valido documento di riconoscimento.

3. Ai sensi dell'art. 34, comma 20, e dell'art. 63, comma 18, dell'ACN, i candidati che non si presentano nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti in sede di convocazione secondo quanto previsto al precedente comma 1 sono considerati rinunciatari. Il medico oggettivamente impossibilitato a presentarsi può dichiarare, mediante PEC da far pervenire **due giorni prima** della data di convocazione, la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico con l'indicazione dell'ordine di priorità tra gli incarichi per i quali abbia presentato domanda. L'assegnazione degli incarichi avverrà secondo l'ordine di posizione nelle rispettive graduatorie, tenuto conto delle priorità espresse.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare tempi, luoghi e modalità della convocazione previa informazione ai candidati **esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet della Regione** come indicato al precedente comma 1 e sempre con un preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 6
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali e alla vigente normativa in materia.

2. Il presente avviso resta comunque soggetto a qualsiasi futura diversa disposizione, anche contrattuale, o provvedimento, anche giurisdizionale, che dovesse eventualmente intervenire successivamente alla sua pubblicazione, per cui l'Amministrazione si riserva l'eventuale revoca/modifica/sospensione delle procedure di cui al presente avviso.

3. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.

D) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
e-mail: presidente@regione.fvg.it PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it.
2. Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, e-mail: privacy@regione.fvg.it; PEC privacy@certregione.fvg.it ;
3. INSIEL SPA è Responsabile del trattamento dei dati personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "*Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del sistema informativo integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel spa*".
4. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato e integrato dal D.lgs n. 101/2018 e del Regolamento europeo 2016/679/UE (General Data Protection Regulation) la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dall'interessato e il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità.
5. Il trattamento dei dati forniti dagli interessati o, comunque, assunti in fase istruttoria è funzionale agli adempimenti connessi, strumentali e conseguenti alle procedure di cui al presente avviso. Il loro conferimento è indispensabile per le attività di cui sopra. Il loro eventuale mancato conferimento, la loro inesatta o parziale comunicazione preclude l'attività di gestione delle procedure di assegnazione degli incarichi in parola.
6. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e non accessibili al pubblico. Il trattamento dei dati comprende anche la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia nelle sole misure necessarie e proporzionali alle finalità del presente procedimento.

7. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche nazionali per finalità connesse all'espletamento delle procedure di cui al presente avviso e/o per assolvere, nell'ambito dell'istruttoria, a obblighi previsti dalla normativa vigente.
8. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentare reclamo al Garante dei dati personali, rivolgendo le richieste alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

All. 1

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITA'

Aziende sanitarie della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ELENCO DEGLI AMBITI TERRITORIALI **RIMASTI VACANTI** DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE DI ASSISTENZA PRIMARIA PER L'ANNO 2021 in esito alle procedure di assegnazione agli aventi titolo ai sensi dell'art. 34 comma 5, lettere a), b) e c) e comma 17, lettere a) e b) ACN MMG.

AZIENDE SANITARIE	AMBITI TERRITORIALI CARENTI	MEDICI
Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina **via G. Sai, 1-3** **34128 TRIESTE**	Ambito territoriale del comune di Trieste	3 (di cui n. 1 con vincolo di apertura ambulatorio nella Circoscrizione – Altipiano Ovest)
	Ambito territoriale dei Comuni di Duino-Aurisina, Sgonico, Monrupino;	1
	Ambito territoriale del Comune di Grado;	2
	Ambito territoriale dei Comuni di Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo	2 (di cui n. 1 con vincolo di apertura ambulatorio nella frazione di Lucinico)
	Ambito territoriale dei comuni di Cormons, Dolegna del Collio, Capriva del Friuli, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, San Lorenzo Isontino;	1
	Ambito territoriale dei comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Turriaco e Sagrado;	2 (di cui n. 1 con vincolo di apertura ambulatorio nel comune di Sagrado)
	Ambito territoriale dei comuni di Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Romans d'Isonzo e Villesse;	2
	Ambito territoriale dei comuni di Monfalcone e Staranzano;	1 (con vincolo di apertura ambulatorio nel comune di Staranzano)

All. 1

Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale Via Pozzuolo, 330 33100 UDINE	AREA BASSA FRIULANA	
	Ambito territoriale dei comuni di Aiello del Friuli, Campolongo-Tapogliano, Ruda, San Vito al Torre, Visco;	2 (di cui n.1 con vincolo di apertura ambulatorio ad Aiello del Friuli)
	Ambito territoriale del comune di Cervignano del Friuli	1
	Ambito territoriale dei Comuni di Aquileia, Fiumicello-Villa Vicentina, Terzo d'Aquileia;	1 (con vincolo di apertura ambulatorio ad Aquileia)
	Ambito territoriale dei Comuni di Bagnaria Arsa, Chiopris-Viscone Trivignano Udinese, Palmanova;	1
	Ambito territoriale dei Comuni di Carlino, Porpetto, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Marano Lagunare;	1
	Ambito territoriale dei comuni di Palazzolo della Stella, Precenicco e Muzzana del Turgnano;	2* (di cui: - n. 1 con vincolo di apertura ambulatorio a Precenicco *con decorrenza dal 16.12.2021; - n.1 con vincolo di apertura ambulatorio a Palazzolo della Stella)
	Ambito territoriale dei comuni di Pocenia, Rivignano-Teor;	1 (con vincolo di apertura ambulatorio a Pocenia)
	AREA ALTO FRIULI	
	Ambito territoriale dei comuni di Bordano, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto – Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone;	2
	Ambito territoriale dei comuni di Ampezzo, Arta Terme, Comeglians, Cercivento, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Villa Santina, Zuglio, Sappada, Treppo Ligosullo;	4 (di cui: n. 1 con vincolo di apertura ambulatorio a Ravascletto;)

All. 1

	Ambito territoriale dei comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano; Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo grande, Forgaria nel Friuli;	2 (di cui: - n.1 con vincolo di apertura ambulatorio a San Daniele del Friuli; - n.1 con vincolo di apertura ambulatorio a Rodeano;)
	AREA FRIULI CENTRALE	
	Ambito territoriale dei comuni di Drenchia, Grimacco, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna e Stregna;	2
Azienda sanitaria Friuli Occidentale Via della Vecchia Ceramica, 1 33170 PORDENONE	Ambito territoriale dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Montereale Valcellina;	1
	Ambito territoriale del Comune di Aviano;	1
	Ambito territoriale del Comune di Brugnera;	1
	Ambito territoriale dei comuni di Caneva, Polcenigo, Budoia;	1 (con vincolo di apertura ambulatorio a Polcenigo)
	Ambito territoriale del Comune di Cordenons;	1
	Ambito territoriale del Comune di Fontanafredda;	1
	Ambito territoriale dei comuni di Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone;	1 (con vincolo di apertura ambulatorio a Pasiano di Pordenone)
	Ambito territoriale del Comune di Porcia;	2
	Ambito territoriale del Comune di Pordenone;	5
	Ambito territoriale del Comune di Sacile;	2
	Ambito territoriale del Comune di San Vito al Tagliamento;	1 (con vincolo di apertura ambulatorio a Ligugnana)
	Ambito territoriale dei comuni di Travesio, Sequals, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al Tagliamento, Vito D'Asio;	1

All. 1

	Ambito territoriale del Comune di Zoppola;	1
	Ambito territoriale dei comuni di Valvasone-Arzene, Casarsa della Delizia, San Giorgio della Richinvelda, S. Martino al Tagliamento.	1 con vincolo di apertura ambulatorio a Valvasone-Arzene

NB: I vincoli e le decorrenze* sono stati riportati così come da comunicazioni pervenute dalle Aziende sanitarie competenti nella gestione degli incarichi convenzionali.

All. 2

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITA'

Aziende sanitarie della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ELENCO DEGLI INCARICHI **RIMASTI VACANTI** DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE PER L'ANNO 2021 in esito alle procedure di assegnazione agli aventi titolo ai sensi dell'art. 63 comma 3, lettere a), b) e c) e comma 15, lettere a) e b) ACN MMG.	
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	INCARICHI VACANTI
Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) via G. Sai, 1-3 34128 TRIESTE	**31**
Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC) Via Pozzuolo, 330 33100 UDINE	**70**
Azienda sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) Via della Vecchia Ceramica, 1 33170 PORDENONE	**53**

ALLEGATO 3

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER **L'ASSISTENZA PRIMARIA** RELATIVI ALL'ANNO 2021 – (**per iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale nella Regione FVG**)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

Bollo
€ 16,00

Alla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
Riva Nazario Sauro, 8
34124 **TRIESTE**

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ____

ai sensi dell'articolo 34, commi 17-bis e 17-ter come novellato dall'ACN 18.6.20, e specificatamente (*barrare la voce che interessa*):

□ ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12,

oppure

□ ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n.35, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019, n.60,

FA DOMANDA

per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria, pubblicati sul B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 13 del 31.03.2021 e **rimasti disponibili** a conclusione delle procedure di assegnazione ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 17, dell'A.C.N., e segnatamente per i seguenti ambiti:

1) Ambito____Azienda__________
2) Ambito____Azienda__________
3) Ambito____Azienda__________
4) Ambito____Azienda__________
5) Ambito____Azienda__________
6) Ambito____Azienda__________
7) Ambito____Azienda__________
8) Ambito____Azienda__________
9) Ambito____Azienda__________
10) Ambito____Azienda__________

Avvertenza:
Qualora lo spazio nei riquadri non fosse sufficiente l'interessato può completarne l'elencazione, utilizzando copia della stessa pagina che dovrà essere allegata e debitamente sottoscritta.

Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a ____ prov. (____) in data ________________

Codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□

-di risiedere a ____prov. (___) dal ______________________
CAP ___________via ____ n. ___________
tel: ____/____________________________
indirizzo e mail_________________________________ pec ____

-di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l'Università degli Studi di ________________________________ conseguito in data ________________con voto__________;

-di essere iscritto all'Ordine dei Medici di ___________________________________ dal ____________________

- di frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio ___________/___________
presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia **iniziato** in data ______________________ (data di effettivo inizio dello stesso o per coloro che sono entrati al corso in via di scorrimento della graduatoria si intende la data di inizio della frequenza) e in particolare di frequentare:
O il primo anno, O il secondo anno, O il terzo anno (*barrare l'annualità di frequentazione*)

-di **non essere** titolare di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria;

dichiara inoltre

1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto ____ore settimanali _________
via ____ comune di ________________________________
tipo di rapporto di lavoro ____
periodo: dal __________________;

2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico come medico di medicina generale ai sensi dell'ACN con massimale di n. ______ scelte e con n. _______ scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di ____________________ Azienda _____________________________

3) di essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi dell'ACN con massimale di _____ scelte Periodo dal ______________________

4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato interno:

Azienda ________________ branca __________________ ore sett. ________________
Azienda ________________ branca __________________ ore sett. ________________

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni
provincia _______________ branca _________________ periodo dal __________________

6) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella Regione Friuli Venezia Giulia o in altra regione:
Regione ____________________________Azienda ____________________________ore sett. ___________
in forma attiva/in forma di disponibilità (1)

7) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
Organismo ____
via ______________________________________ comune di ___________________ ore sett. ____________
Tipo di attività ____
Tipo di rapporto di lavoro __________________________ Periodo dal __________________

8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:
Organismo____
via ______________________________________ comune di ___________________ ore sett. ____________
Tipo di attività ____
Tipo di rapporto di lavoro __________________________ Periodo dal __________________

9) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:
Azienda ____ ore sett. __________
via __________________________ comune di _________________________ periodo dal ______________

10) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte:
Azienda ______________________ comune di _________________________ periodo dal ______________

11) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
____
____ periodo dal ______________

12) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:
____
____

13) di fruire/non fruire (1) del trattamento per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15.10.1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
periodo dal _______________

14) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna)
____
____
Periodo dal _______________
15) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate, a tempo determinato o a tempo indeterminato (1):
Azienda ________________________ Comune _____________________________________ ore sett. _____
Tipo di attività ____
periodo dal ________________

16) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3,4 5, 6 e 16):
Soggetto pubblico ____
via ____________________ comune __________________
Tipo di attività ____
Tipo di rapporto di lavoro ____
Periodo dal ________

17) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di:
____
____
Periodo: dal _________

18) di fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:
Soggetto erogante il trattamento di adeguamento ________________________________
Periodo dal _________

NOTE ____
____

Il/La sottoscritto/a dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Fatto salvo quanto specificatamente previsto nell'avviso, richiede che eventuali comunicazioni dirette inerenti alla presente domanda siano inoltrate presso:

☐ l'indirizzo pec __________________

☐ la propria residenza

☐ il domicilio sotto indicato:

comune ____________________________________ (__) CAP ______
via __________________________________ Tel. ___/___________

In fede.

data ______________ Firma __________________
(**leggere le avvertenze**)

DICHIARAZIONE

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

Il/la sottoscritto/a Dott./ssa ____
Nato/a a ___________________________ il _______________________

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazioni non veritiere,

1. **di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo** di euro 16,00 tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo della presente domanda; attestando di seguito i dati della marca da bollo utilizzata:
    - data e ora di emissione ___________________________
    - identificativo n. _________________________________
2. di conservare l'originale della presente domanda per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione.

Data ____________________ Firma
____

NOTE

(1) Cancellare la parte che non interessa.

AVVERTENZE

Ferme restando le disposizioni del presente avviso relativo agli incarichi vacanti relativi all'anno 2021 di assistenza primaria nella Regione FVG, ai sensi degli artt. 34, commi 17-bis e 17-ter e 63, commi 15-bis e 15-ter, si ricorda:

- **a pena d'esclusione** la presente domanda va sottoscritta e va allegata copia di un documento di identità in corso di validità (fronte-retro) in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro mancanza non configura irregolarità formale sanabile;
- in base all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, "*Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.*" Pertanto, il dichiarante deve sempre indicare i dati informativi necessari affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all'art. 71 del precitato D.P.R. n. 445/2000;
- **il termine perentorio di presentazione della domanda è di 20 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. e sul sito istituzionale della Regione** dell'avviso in parola;
- la domanda è presentata esclusivamente **a mezzo posta elettronica certificata** (PEC) personale dell'interessato all'indirizzo PEC della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità: salute@certregione.fvg.it.

Nell'oggetto del messaggio va indicata la dicitura "*domanda incarichi vacanti di assistenza primaria 2021 (art.34, commi 17-bis e 17-ter dell'ACN)*".

Ai fini dell'accertamento del rispetto dell'anzidetto termine, la data di spedizione è stabilita e comprovata dalla data di spedizione della comunicazione, come risultante dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della PEC. Il termine ultimo di invio è fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza del presente avviso.

La domanda di partecipazione è sottoscritta con firma digitale valida rilasciata da un certificatore accreditato oppure è sottoscritta manualmente, scannerizzata e presentata unitamente a copia scannerizzata di un documento di identità. Le scansioni sono in formato PDF.

Non è ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria oppure da PEC non personale, anche se indirizzate alla PEC della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
   e-mail: presidente@regione.fvg.it PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it.
2. Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, e-mail: privacy@regione.fvg.it; PEC privacy@certregione.fvg.it ;
3. INSIEL SPA è Responsabile del trattamento dei dati personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "*Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del sistema informativo integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel spa*".
4. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato e integrato dal D.lgs n. 101/2018 e del Regolamento europeo 2016/679/UE (General Data Protection Regulation) la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dall'interessato e il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità.
5. Il trattamento dei dati forniti dagli interessati o, comunque, assunti in fase istruttoria è funzionale agli adempimenti connessi, strumentali e conseguenti alle procedure di cui al presente avviso. Il loro conferimento è indispensabile per le attività di cui sopra. Il loro eventuale mancato conferimento, la loro inesatta o parziale comunicazione preclude l'attività di gestione delle procedure di assegnazione degli incarichi in parola.
6. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e non accessibili al pubblico. Il trattamento dei dati comprende anche la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia nelle sole misure necessarie e proporzionali alle finalità del presente procedimento.
7. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche nazionali per finalità connesse all'espletamento delle procedure di cui al presente avviso e/o per assolvere, nell'ambito dell'istruttoria, a obblighi previsti dalla normativa vigente.
8. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentare reclamo al Garante dei dati personali, rivolgendo le richieste alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

ALLEGATO 4

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI **CONTINUITA' ASSISTENZIALE** RELATIVI ALL'ANNO 2021 – (**per iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale nella Regione FVG**)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

Bollo
€ 16,00

Alla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
Riva Nazario Sauro, 8
34124 **TRIESTE**

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ____

ai sensi dell'articolo 63, commi 15-bis e 15-ter, come novellato dall'ACN 18.6.20, e specificatamente (*barrare la voce che interessa*):

□ ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12,

oppure

□ ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n.35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n.60,

FA DOMANDA

per l'assegnazione di un incarico vacante di continuità assistenziale, ai sensi dell'articolo 63, commi 15-bis e 15-ter, come novellato dall'ACN 18.6.20, pubblicati sul B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 13 del 31.03.2021 e rimasti disponibili a conclusione delle procedure di assegnazione ai sensi dell'art. 63, commi 3 e 15, dell'A.C.N., e segnatamente nelle seguenti Aziende:

1) Azienda ________________________________

2) Azienda ________________________________

3) Azienda ________________________________

Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a ________________________________ prov. (___) in data ______________

Codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□

-di risiedere a ________________________________prov. (___) dal ________________
CAP _________via ________________________________ n. ______
tel: ___/______________________
indirizzo e mail__________________________ pec ________________________________

-di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l'Università degli Studi di ______________________________ conseguito in data _______________con voto__________;

-di essere iscritto all'Ordine dei Medici di __________________________________ dal ____________________

- di frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio __________/__________ presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia iniziato in data _____________ (data di effettivo inizio dello stesso o per coloro che sono entrati al corso in via di scorrimento della graduatoria si intende la data di inizio della frequenza)
e in particolare di frequentare:
O il primo anno, O il secondo anno, O il terzo anno *(barrare l'annualità di frequentazione*)

-di **non essere** titolare di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale;

dichiara inoltre

1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto ____ore settimanali _________
via ____ comune di ______________________________
tipo di rapporto di lavoro ____
periodo: dal ________________;

2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico come medico di medicina generale ai sensi dell' ACN con massimale di n. _____ scelte e con n. ______ scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di __________________ Azienda ___________________________

3) di essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi dell'ACN con massimale di _____ scelte Periodo dal ____________________

4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato interno:

Azienda _______________ branca _________________ ore sett. _______________
Azienda _______________ branca _________________ ore sett. _______________

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni
provincia ______________ branca ________________ periodo dal _________________

6) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o tempo determinato (1), nella Regione Friuli Venezia Giulia o in altra regione:
Regione ___________________________Azienda ___________________________ore sett. __________
in forma attiva/in forma di disponibilità (1)

7) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
Organismo ____
via ___________________________________ comune di __________________ ore sett. ___________
Tipo di attività ____
Tipo di rapporto di lavoro _________________________ Periodo dal _________________

8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:
Organismo____

via ______________________________________ comune di ___________________ ore sett. ___________
Tipo di attività ____
Tipo di rapporto di lavoro __________________________ Periodo dal __________________

9) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:
Azienda ____ ore sett. __________
via ___________________________ comune di __________________________ periodo dal ______________

10) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte:
Azienda ______________________ comune di __________________________ periodo dal ______________

11) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
____
____ periodo dal ______________

12) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:
____
____

13) di fruire/non fruire (1) del trattamento per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15.10.1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
periodo dal _______________

14) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna)
____
____
Periodo dal _______________
15) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate, a tempo determinato o a tempo indeterminato (1):
Azienda ________________________ Comune ______________________________________ ore sett. _____
Tipo di attività ____
periodo dal ________________

16) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3,4 5, 6 e 16):
Soggetto pubblico ____
via __________________________________ comune ______________________________
Tipo di attività ____
Tipo di rapporto di lavoro ____
Periodo dal _______________

17) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di:
____
____
Periodo: dal _______________

18) di fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:

Soggetto erogante il trattamento di adeguamento ____
Periodo dal _____________

NOTE ____
____

Il/La sottoscritto/a dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Fatto salvo quanto specificatamente previsto nell'avviso, richiede che eventuali comunicazioni dirette inerenti alla presente domanda siano inoltrate presso:

☐l'indirizzo pec ___________________________
☐la propria residenza
☐il domicilio sotto indicato:

comune ____ (__) CAP _________
via ____ Tel. _____/_________________

In fede.

data ______________________ Firma ___________________________

(leggere le avvertenze)

DICHIARAZIONE

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

Il/la sottoscritto/a Dott./ssa ____
Nato/a a ______________________________________ il ________________________________

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazioni non veritiere,

1. **di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo** di euro 16,00 tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo della presente domanda; attestando di seguito i dati della marca da bollo utilizzata:
   - data e ora di emissione ____
   - identificativo n. ____
2. di conservare l'originale della presente domanda per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione.

Firma

Data ___________________________ ___________________________

NOTE

(1) Cancellare la parte che non interessa.

AVVERTENZE

Ferme restando le disposizioni dell'avviso – relativo agli incarichi vacanti per l'anno 2021 per assistenza primaria e continuità assistenziale nella Regione FVG ai sensi degli artt. 34, comma 17-bis e 63, comma 15-bis, si ricorda:

- **a pena d'esclusione** la presente domanda va sottoscritta e va allegata copia di un documento di identità in corso di validità (fronte-retro) in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro mancanza non configura irregolarità formale sanabile;
- in base all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, "*Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47,*

nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato." Pertanto, il dichiarante deve sempre indicare i dati informativi necessari affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all'art. 71 del precitato D.P.R. n. 445/2000;

- **il termine perentorio di presentazione della domanda è di 20 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. e sul sito istituzionale della Regione** dell'avviso in parola;
- la domanda è presentata esclusivamente **a mezzo posta elettronica certificata** (PEC) personale dell'interessato all'indirizzo PEC della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità: salute@certregione.fvg.it.

Nell'oggetto del messaggio va indicata la dicitura "*domanda incarichi vacanti di continuità assistenziale 2021* (art.63, commi 15-bis e 15-ter dell'ACN)".

Ai fini dell'accertamento del rispetto dell'anzidetto termine, la data di spedizione è stabilita e comprovata dalla data di spedizione della comunicazione, come risultante dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della PEC. Il termine ultimo di invio è fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza del presente avviso.

La domanda di partecipazione è sottoscritta con firma digitale valida rilasciata da un certificatore accreditato oppure è sottoscritta manualmente, scannerizzata e presentata unitamente a copia scannerizzata di un documento di identità. Le scansioni sono in formato PDF.

Non è ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria oppure da PEC non personale, anche se indirizzate alla PEC della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
   e-mail: presidente@regione.fvg.it PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
2. Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, e-mail: privacy@regione.fvg.it; PEC privacy@certregione.fvg.it ;
3. INSIEL SPA è Responsabile del trattamento dei dati personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "*Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del sistema informativo integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel spa*".
4. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato e integrato dal D.lgs n. 101/2018 e del Regolamento europeo 2016/679/UE (General Data Protection Regulation) la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dall'interessato e il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità.
5. Il trattamento dei dati forniti dagli interessati o, comunque, assunti in fase istruttoria è funzionale agli adempimenti connessi, strumentali e conseguenti alle procedure di cui al presente avviso. Il loro conferimento è indispensabile per le attività di cui sopra. Il loro eventuale mancato conferimento, la loro inesatta o parziale comunicazione preclude l'attività di gestione delle procedure di assegnazione degli incarichi in parola.
6. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e non accessibili al pubblico. Il trattamento dei dati comprende anche la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia nelle sole misure necessarie e proporzionali alle finalità del presente procedimento.
7. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche nazionali per finalità connesse all'espletamento delle procedure di cui al presente avviso e/o per assolvere, nell'ambito dell'istruttoria, a obblighi previsti dalla normativa vigente.
8. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentare reclamo al Garante dei dati personali, rivolgendo le richieste alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

21_45_1_DDS_FORM_11492_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 27 ottobre 2021, n. 11492

Articolo 6 legge regionale n. 22/2007 - Attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di disabilità. Avviso approvato con decreto n. 1690/LAVFORU del 28 febbraio 2020, come modificato con decreto n. 18750/LAVFORU del 17 luglio 2020. Approvazione esito valutazione. Sportello agosto 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, e s.m.i. che prevede contributi per alcuni enti che erogano attività formativa a titolo gratuito a soggetti in situazione di disabilità;
VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTO il decreto n. 1690/LAVFORU del 28/02/2020, come modificato con decreto n. 18750/LAVFORU del 17/07/2020, con il quale è stato emanato l'"Avviso per la presentazione e l'attuazione di progetti riguardanti attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di disabilità";
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 4 del succitato avviso i soggetti proponenti possono presentare la domanda di finanziamento, secondo la modalità a sportello, nei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre;
CONSIDERATO che nel mese di agosto 2021 sono pervenuti i seguenti progetti formativi:

CODICE PROGETTO	ENTE	TITOLO	ORE PREVISTE	PARAMETRO ORA/CORSO	COSTO DEL PROGETTO
FP2115951501	COOPERATIVA SOCIALE TRIESTE INTEGRAZIONE	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI	300	139,00 €	€ 41.700,00
TOTALE					€ 41.700,00
FP2116666401	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	LA COMUNICAZIONE EFFICACE IN AMBITO OCCUPAZIONALE	100	139,00 €	€ 13.900,00
TOTALE					€ 13.900,00

EVIDENZIATO che i progetti formativi presentati sono stati selezionati sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013", approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2069 del 26 ottobre 2017, che prevede una fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità svolta dal responsabile dell'istruttoria e una fase di selezione con procedura di valutazione di coerenza, svolta da apposita commissione nominata dal dirigente responsabile del Servizio con proprio decreto;
CONSIDERATO che i progetti formativi presentati hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità;
VISTO il verbale, sottoscritto in data 26 ottobre 2021, in cui la Commissione, nominata con decreto n. 9044/LAVFORU del 31.08.2021, ha formalizzato i risultati della valutazione di coerenza dei progetti suindicati;
CONSIDERATO che nell' allegato "A", parte integrante del presente decreto, è evidenziato l'elenco progetti formativi approvati;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 21 che disciplina le competenze dei Direttori di servizio;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Sono approvati i progetti di cui all'elenco allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto, presentati allo sportello di agosto 2021 dalla Cooperativa sociale Trieste Integrazione e dalla Comunità Piergiorgio onlus, destinatari dei finanziamenti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 ottobre 2021

DE BASTIANI

ALLEGATO A) PROGETTI APPROVATI

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Servizio Formazione

Legge regionale n. 22/2007, art. 6 e s.m.i . Progetti riguardanti attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di disabilità (Decreto n° 1690/LAVFORU del 28/02/2020, modificato con decreto n. 18750 /LAVFORU del 17 luglio 2020).

CODICE PROGETTO	ENTE	TITOLO	ORE PREVISTE	PARAMETRO ORA/CORSO	COSTO DEL PROGETTO
FP2115951501	COOPERATIVA SOCIALE TRIESTE INTEGRAZIONE	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI	300	139,00 €	€ 41.700,00
TOTALE					**€ 41.700,00**
FP2116666401	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	LA COMUNICAZIONE EFFICACE IN AMBITO OCCUPAZIONALE	100	139,00 €	€ 13.900,00
TOTALE					**€ 13.900,00**

21_45_1_DDS_FORM_11577_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 28 ottobre 2021, n. 11577

Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario (OSS). Approvazione operazioni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);
VISTO il Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), approvato con il D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
PRECISATO che in attuazione delle norme sopra citate vengono finanziati progetti selezionati in base ad avvisi pubblici;
VISTO il decreto n. 8976/LAVFORU del 30 agosto 2021, con il quale è stato emanato l'"Avviso per la presentazione delle operazioni inerenti ai percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario (OSS)";
DATO ATTO che le operazioni presentate a valere sul sopra citato Avviso sono finanziate nell'ambito del quadro programmatorio del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020;
PRECISATO che le operazioni, presentate con la modalità "a bando", devono essere inoltrate alla Struttura regionale attuatrice tramite il sito Webforma a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione ed entro le ore 12.00 dell'8 ottobre 2021;
VISTE le 27 operazioni presentate entro la succitata data;
PRESO ATTO che le operazioni previste dall'Avviso sono ripartite su tre diverse aree territoriali, come di seguito indicato:
- n. 6 operazioni (corsi) nel territorio dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina ASUGI e degli Ambiti dei Servizi Sociali dei Comuni con riferimento alle sedi di Trieste (4), Gorizia (1) e Monfalcone(1);
- n. 10 operazioni (corsi) nel territorio dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ASUFC e degli Ambiti dei Servizi Sociali dei Comuni, con riferimento alle sedi di Udine (4), Codroipo (1), Cervignano/Palmanova (1), Tarcento (1), Tolmezzo/Gemona (2), Latisana(1).
- n. 4 operazioni (corsi) nel territorio dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale ASFO e degli Ambiti dei Servizi Sociali dei Comuni con riferimento alle sedi di Pordenone (2), Cordenons (1), Spilimbergo/Maniago (1);

EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017 e s.m.i.;
VISTO il verbale di data 21 ottobre 2021 della Commissione di valutazione nominata con decreto n. 10907/LAVFORU del 14 ottobre 2021, la quale ha provveduto alla valutazione comparativa delle operazioni presentate;
VISTO che per alcune sedi sono state presentate operazioni per un numero superiore a quello previsto dall'Avviso;
CONSIDERATO che, sulla base del maggior punteggio ottenuto, sono state selezionate per ogni sede le operazioni presentate dagli enti di formazione come evidenziato nella tabella sotto riportata:

Sede del corso	Numero operazioni previste	Numero operazioni presentate/ente di formazione	Operazioni selezionata
MONFALCONE	1	1/ENAIP 1/IAL	ENAIP
CODROIPO	1	1/INDAR 1/IRES	INDAR
TOLMEZZO/GEMONA	2	2/CRAMARS 1/IAL	1/CRAMARS(sede Tolmezzo) 1/IAL (sede Gemona)
TARCENTO	1	1/CRAMARS 1/INDAR 1/IRES	CRAMARS
LATISANA	1	1/IAL 1/INDAR	INDAR
SPILIMBERGO/MANIAGO	1	1/CRAMARS 1/IAL	IAL (sede Maniago)

CONSIDERATO che nell'Allegato 1 al presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale, sono elencate le operazioni approvate;
PRECISATO, inoltre, che nell'Allegato 1 è indicata l'approvazione di n. 27 operazioni e l'ammissione al finanziamento di n. 20 operazioni, che si realizzano nelle aree territoriali così come individuate dall'Avviso;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

In relazione all'Avviso citato in premessa, ed a seguito dell'esame delle operazioni presentate secondo la modalità "a bando", è approvato l'Allegato 1 al presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale, che riporta l'elenco delle operazioni approvate con l'evidenziazione di quelle ammesse a finanziamento ordinate per area territoriale.

Trieste, 28 ottobre 2021

DE BASTIANI

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE DISTINTE PER AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

N.B. Le operazioni contrassegnate dall'asterisco (*) non sono finanziate

Territorio dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina ASUGI e degli Ambiti dei Servizi Sociali dei Comuni con riferimento alle sedi di Trieste, Gorizia e Monfalcone

N°	Sede	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	TRIESTE	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118634201	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2021	130.225,00	130.225,00	79,6
2	TRIESTE	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118634202	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2021	130.225,00	130.225,00	79,6
3	TRIESTE	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118634203	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2021	130.225,00	130.225,00	79,6
4	TRIESTE	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118634204	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2021	130.225,00	130.225,00	79,6
1	GORIZIA	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118634206	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2021	129.325,00	129.325,00	81,6
1	MONFALCONE	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118640803	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2021	125.725,00	125.725,00	84,6
*2	MONFALCONE	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118634207	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2021	125.725,00	125.725,00	79,6
				Totale con finanziamento		775.950,00	775.950,00	
				Totale		901.675,00	901.675,00	

Territorio dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ASUFC e degli Ambiti dei Servizi Sociali dei Comuni con riferimento alle sedi di Udine, Codroipo, Cervignano/Palmanova, Tarcento, Tolmezzo/Gemona, Latisana

N°	Sede	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	UDINE	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118598701	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2021	130.225,00	130.225,00	83,6
2	UDINE	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118598706	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2021	130.225,00	130.225,00	83,6
3	UDINE	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118602101	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2021	130.225,00	130.225,00	78,2
4	UDINE	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118602104	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2021	130.225,00	130.225,00	78,2
1	CODROIPO	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118598703	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2021	130.225,00	130.225,00	83,6
*2	CODROIPO	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118602103	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2021	130.225,00	130.225,00	78,2
1	CERVIGNANO /PALMANOVA	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118634205	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2021	127.525,00	127.525,00	83,2
1	TARCENTO	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118630203	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	125.725,00	125.725,00	82,8

N°	Sede	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
*2	TARCENTO	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118598705	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2021	130.225,00	130.225,00	81,2
*3	TARCENTO	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS)	FP2118602102	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2021	130.225,00	130.225,00	80,2
1	TOLMEZZO /GEMONA	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118640801	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2021	125.725,00	125.725,00	84,6
2	TOLMEZZO /GEMONA	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118630201	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	125.725,00	125.725,00	82,8
*3	TOLMEZZO /GEMONA	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118630202	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	125.725,00	125.725,00	82,8
1	LATISANA	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118598704	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2021	130.225,00	130.225,00	83,6
*2	LATISANA	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118640802	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2021	125.725,00	125.725,00	81,2
				Totale con finanziamento		1.286.050,00	1.286.050,00	
				Totale		1.928.175,00	1.928.175,00	

Territorio dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale ASFO e degli Ambiti dei Servizi Sociali dei Comuni con riferimento alle sedi di Pordenone, Cordenons e Spilimbergo/Maniago

N°	Sede	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	PORDENONE	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118566801	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	2021	130.225,00	130.225,00	79,8
2	PORDENONE	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118566802	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	2021	130.225,00	130.225,00	79,8
1	CORDENONS	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118598702	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2021	130.225,00	130.225,00	83,6
1	SPILIMBERGO /MANIAGO	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118640804	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2021	125.725,00	125.725,00	83,6
*2	SPILIMBERGO /MANIAGO	OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS	FP2118630204	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	125.725,00	125.725,00	81,8
				Totale con finanziamento		516.400,00	516.400,00	
				Totale		642.125,00	642.125,00	
				Totale con finanziamento		2.578.400,00	2.578.400,00	
				Totale		3.471.975,00	3.471.975,00	

21_45_1_DDS_FORM_11623_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 29 ottobre 2021, n. 11623

Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario (OSS). ERRATA CORRIGE: correzione di un errore materiale del decreto di approvazione delle operazioni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 11577 del 28.10.2021 che approva l'elenco delle operazioni approvate e presentate a valere sui percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario (OSS), con l'evidenziazione di quelle ammesse a finanziamento, ordinate per area territoriale;
CONSIDERATO che, come correttamente indicato nell'allegato 1 al citato decreto, per quanto riguarda l'area territoriale di Monfalcone, l'operazione presentata da IAL ha ottenuto il punteggio di 84,6, mentre quella presentata da ENAIP il punteggio di 79,6;
EVIDENZIATO pertanto che, coerentemente con i dati contenuti nel citato allegato 1, ma diversamente da quanto indicato, per mero errore materiale, nella tabella contenuta nelle premesse del testo del sopra citato decreto, in relazione all'area territoriale di Monfalcone, è stata selezionata l'operazione presentata da IAL e non quella presentata da ENAIP;
RICORDATA quindi la tabella corretta, come di seguito indicata:

Sede del corso	Numero operazioni previste	Numero operazioni presentate/ente di formazione	Operazioni selezionata
MONFALCONE	1	1/ENAIP 1/IAL	IAL
CODROIPO	1	1/INDAR 1/IRES	INDAR
TOLMEZZO/GEMONA	2	2/CRAMARS 1/IAL	1/CRAMARS (sede Tolmezzo) 1/IAL (sede Gemona)
TARCENTO	1	1/CRAMARS 1/INDAR 1/IRES	CRAMARS
LATISANA	1	1/IAL 1/INDAR	INDAR
SPILIMBERGO/MANIAGO	1	1/CRAMARS 1/IAL	IAL (sede Maniago)

DECRETA

Di correggere l'errore materiale riportato nella tabella contenuta nelle premesse del decreto n. 11577 del 28.10.2021, rendendola così coerente con le corrette risultanze della valutazione di cui all'allegato 1, approvato mediante il decreto qui modificato.

Trieste, 29 ottobre 2021

DE BASTIANI

21_45_1_DDS_FORM_11646_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 29 ottobre 2021, n. 11646

Avviso per la presentazione di candidature per la gestione delle operazioni connesse al contratto di apprendistato professionalizzante, approvato con decreto n. 2369/LAVFORU del 19 marzo 2021. Presa d'atto costituzione dell'ATI Apprendisti.fvg 2224 e di acquisizione delle attività pregresse.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTO il decreto n. 8865/LAVFORU del 9 ottobre 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 di data 17 ottobre 2018, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature per la gestione delle operazioni connesse al contratto di apprendistato professionalizzante, di seguito Avviso 2018;
VISTO il decreto n. 12463/LAVFORU del 18 dicembre 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 di data 2 gennaio 2019, con il quale è stato individuato nell'Associazione Temporanea Apprendisti.fvg 1921 (Capofila IAL FVG) il soggetto deputato a realizzare le attività formative e non formative connesse al contratto di apprendistato professionalizzante, di seguito ATI Apprendisti.fvg 1921;
VISTO il decreto n. 2369/LAVFORU del 19 marzo 2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 di data 31 marzo 2021, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature per la gestione delle operazioni connesse al contratto di apprendistato professionalizzante, di seguito Avviso 2021;
VISTO il decreto n. 6874/LAVFORU del 13 luglio 2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 di data 28 luglio 2021, con il quale è stato individuato nell'Associazione Temporanea Apprendisti.fvg 2224 (Capofila IAL FVG) il soggetto deputato a realizzare le attività formative e non formative connesse al contratto di apprendistato professionalizzante, di seguito ATI Apprendisti.fvg 2224;
PRESO ATTO che entro il termine di 60 giorni dall'affidamento dell'incarico da parte della Regione avvenuto con il decreto n. 6874/LAVFORU/2021 l'ATI Apprendisti.fvg 2224 si è formalmente costituita con atto dello Studio AMG Notai in Udine, Repertorio n. 11409 Racc. n. 7944 del 23/09/2021, registrato in data 24/09/2021 Repertorio n. 19869, Serie I T;
EVIDENZIATO che l'Avviso 2021 stabilisce all'articolo 4, comma 3, che il soggetto incaricato, attualmente l'ATI Apprendisti.fvg 2224, si impegna a prendere in carico la formazione degli apprendisti assunti entro il 31 dicembre 2021 previo accordo con il soggetto precedentemente incaricato, ovvero l'ATI Apprendisti.fvg 1921;
VISTE le note prot. n. 60/DirezioneGenerale del 12/10/2021 (registrata al nostro protocollo n. 191735-A del 20/10/2021) e n. 75/DirezioneGenerale del 19/10/2021 (registrata al nostro protocollo n. 191752-A del 20/10/2021) con le quali i partner dell'ATI Apprendisti.fvg 1921 concordano di cessare il proprio incarico portando a conclusione le iniziative avviate entro il 31 dicembre 2021, mentre i partner dell'ATI Apprendisti.fvg 2224 concordano di prendere in carico le attività rivolte agli apprendisti assunti precedentemente al 31 dicembre 2021 e di avviarle nel corso dell'anno 2022;
PRESO ATTO pertanto che l'attività formativa rivolta agli apprendisti assunti nel corso del 2021, ma non ancora avviata, viene presa in carico e realizzata dall'ATI Apprendisti.fvg 2224;
PRESO ATTO altresì che, entro il termine di 30 giorni dalla formalizzazione della costituzione, l'ATI Apprendisti.fvg 2224 ha inviato, con la citata nota n. 75/DirezioneGenerale del 19/10/2021, copia del Regolamento interno relativo alle modalità di gestione dei rapporti reciproci tra i partner;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. Si prende atto che l'ATI Apprendisti.fvg 2224 si è formalmente costituita con atto dello Studio AMG Notai in Udine, Repertorio n. 11409 Racc. n. 7944 del 23/09/2021, registrato in data 24/09/2021 Repertorio n. 19869, Serie I T entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuto il 28 luglio 2021, del decreto di affidamento dell'incarico n. 6874/LAVFORU del 13 luglio 2021.
2. Si prende altresì atto dell'accordo dei partner dell'ATI Apprendisti.fvg 1921 e dell'ATI Apprendisti.fvg 2224 di aderire a quanto previsto all'articolo 4, comma 3 dell'Avviso approvato con decreto n. 2369/LAVFORU del 19 marzo 2021, e in particolare:
- dell'impegno da parte dell'ATI Apprendisti.fvg 1921 di cessare il proprio incarico portando a conclusione le iniziative formative e di supporto alle imprese avviate entro il 31 dicembre 2021;
- dell'impegno da parte dell'ATI Apprendisti.fvg 2224 di prendere in carico le attività rivolte agli apprendisti assunti precedentemente al 31 dicembre 2021 e di erogare il supporto alle imprese a partire dall' 1 gennaio 2022.

3. Si prende atto infine che, entro il termine di 30 giorni dalla formalizzazione della costituzione dell'As-

sociazione Temporanea, l'ATI Apprendisti.fvg 2224 ha inviato copia del Regolamento interno relativo alle modalità di gestione dei rapporti reciproci tra i partner.
4. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 ottobre 2021

DE BASTIANI

21_45_1_DDS_LLPP_ED TECN_4264_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica 14 ottobre 2021, n. 4264/TERINF

DPR 327/2001, realizzazione dei lavori di ristrutturazione di via Melaria, in Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) - CUP D94E14001240001. Ordinanza deposito indennità provvisoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

ATTESO che con il decreto n. 1654/TERINF dd. 19.04.2018, è stata fissata l'indennità provvisoria da corrispondere, da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale infrastrutture e territorio, Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica, già Servizio lavori pubblici di trasporto e comunicazione;
ATTESO che il succitato decreto è stato notificato nei modi degli atti processuali civili, nonché, a cura dell'Autorità espropriante pubblicato sul BUR n. 34 dd 22.08.2018 alla pag 190;
CONSIDERATO che i termini di cui all'art. 20, 5° comma, del DPR 327/01 risultano trascorsi senza che le ditte espropriande abbiano formalmente dichiarato l'accettazione dell'indennità offerta;
ATTESO che, ai sensi dell'art. 26, del d.P.R. 327/01, per le ditte non accettanti, risulta necessario depositare le indennità come determinate con il decreto n. 1654/TERINF dd. 19.04.2018 corrispondenti alle quote di comproprietà, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria territoriale dello stato Udine /Pordenone sede di Udine;
VISTA la delibera n. 1268 del 25 luglio 2019 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture e territorio al dott. Marco Padrini a far data dal 2 agosto 2019;
VISTO il vigente regolamento di organizzazione approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. Del 27 agosto 2004 e s.m.i. che prevede all'art. 19, co. 4, lettera j, il potere sostitutivo in capo al Direttore Centrale, in caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore di Servizio;
VISTO l'ordine di servizio n. 15/P del 01/09/2021 avente ad oggetto l'aggiornamento dell'organigramma complessivo della Direzione centrale;
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legge;
RICHIAMATI:
- il DPR, 8 giugno 2001, n. 327 e smi, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- la L.R. 31 maggio 2002, n. 14 e smi, Disciplina organica dei lavori pubblici;
- la L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e smi, Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

ORDINA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 26, del DPR 327/01, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, piazza Unità d'Italia n. 1, c.f. 80014930327; p.iva 00526040324, Direzione Centrale infrastrutture e territorio, Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica, già Servizio lavori pubblici di trasporto e comunicazione, è autorizzata a depositare, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria territoriale dello stato Udine /Pordenone sede di Udine le indennità provvisorie non accettate;

Comune di San Giorgio di Nogaro - Provincia di Udine

1) Foglio 14
mappale 571 superficie mq. 481
superficie espropriata mq. 481

mappale 572 superficie mq. 121
superficie espropriata mq. 121

mappale 573 superficie mq. 125
superficie espropriata mq. 125

mappale 574 superficie mq. 688
superficie espropriata mq. 688
indennità provvisoria da depositare €. 14.150,00
proprietario catastale:
KIMORGA s.r.l. con sede in Calvenzano (BG) CF 03764720151
proprietà per 1000/1000

2) Foglio 17
mappale 205 superficie mq. 5.935
superficie espropriata mq. 128
indennità provvisoria da depositare €. = €. 1.280,00
proprietario catastale:
K-Holding S.p.A. con sede in Sacile (PN) CF 00073810939
proprietà per 1/1

Trieste, 14 ottobre 2021

PADRINI

21_45_1_DDS_RIC_FSE_11355_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 26 ottobre 2021, n. 11355

Avviso per la presentazione di operazioni da parte degli Istituti tecnici superiori (ITS) emanato con decreto 7068/LAVFORU/2021 e s.m.i. Approvazione del preventivo di spesa relativo al 50% dei fondi di cui all'Accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art. 2, lettera b) - Fondazione ITS Nuove tecnologie della Vita A. Volta di Trieste.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTA la deliberazione 30 luglio 2009 n. 1789 con la quale la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, ha individuato, nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, due Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.):
- "Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy, indirizzo per l'industria meccanica e aeronautica" avente come istituzione di riferimento l'Istituto scolastico Arturo Malignani di Udine;
- "Istituto tecnico superiore per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione" ora "Istituto tecnico superiore per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione Alto Adriatico", avente come istituzione di riferimento l'Istituto scolastico John F. Kennedy di Pordenone;
VISTI i decreti del Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca n. 2996/LAVFOR/ISTR/2014 del 29 aprile 2014 e n.2906/LAVFORU del 13 luglio 2015, che, a seguito dell'espletamento delle procedure relative a specifici Avvisi pubblici, individuano rispettivamente l'Istituto tecnico

statale “A. Volta” di Trieste quale Ente di riferimento dell’”Istituto tecnico superiore per le Nuove Tecnologie della Vita” e l’ISIS Nautico “Tomaso di Savoia Duca di Genova” di Trieste quale Ente di riferimento dell’“Istituto tecnico superiore per la Mobilità sostenibile”;
VISTA la deliberazione n. 602 del 24/04/2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento “Piano Territoriale Triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia anni 2020-2022”;
DATO ATTO che le attività ed il funzionamento degli I.T.S. sono finanziati sia da risorse finanziarie nazionali erogate dal Ministero dell’istruzione, sia da quelle disponibili sul Programma Fondo sviluppo e coesione -gestite dal Servizio sia da quelle derivanti dal cofinanziamento delle Fondazioni ITS;
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, Ufficio V del 2 agosto 2021, n. 1284 concernente il riparto delle risorse disponibili sul Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore per l’anno 2021;
VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 60/2020 del 29 settembre 2020, che ha approvato la riprogrammazione e la nuova assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 per la Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 2/2021 del 29 aprile 2021 inerente le disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 16 giugno 2021;
VISTA, altresì, la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 19/2021 del 29 aprile 2021 che approva il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 16 agosto 2021;
VISTO il decreto n. 7068/LAVFORU del 18 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni di approvazione dell’Avviso per la presentazione di operazioni da parte degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) per il biennio 2021/2023 e il triennio 2021/2024;
DATO ATTO che con decreto n. 1284 del 2 agosto 2021 il Ministero dell’Istruzione ha disposto il riparto delle risorse disponibili sul Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore per l’anno 2021, prevedendo che le stesse vengano trasferite direttamente alle Regioni e che alla Regione Friuli Venezia Giulia venga versata una somma complessivamente pari a Euro 3.569.607,00 da ripartire come di seguito indicato:

Importo da assegnare a ITS, di cui Accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art.2 lettera a)	Euro 2.222.131,00.-
Importo premiale da assegnare all’ITS Alto Adriatico, di cui Accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art.2 lettera b)	Euro 664.543,00.-
Importo premiale da assegnare all’ITS Malignani di Udine, di cui accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art.2 lettera b)	Euro 484.042,00.-
Importo premiale da assegnare all’ITS Volta di Trieste di cui accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art.2 lettera b)	Euro 198.891,00.-

VISTO il decreto n. 10899 LAVFORU del 14/10/2021 che approva le operazioni presentate per il biennio 2021-23 e il triennio 2021-24, fra gli altri, dalla Fondazione ITS Nuove Tecnologie della Vita A. Volta, a valere sull’Avviso per la presentazione di operazioni ITS emanato con decreto n. 7068 LAVFORU del 18/07/2021 e s.m.i;
VISTO il decreto n. 10953/LAVFORU del 15/10/2021 che approva la ripartizione delle risorse finanziarie a valere sui fondi del Ministero dell’Istruzione di cui alla Legge n.160/2019, art.1. c.410, 411, 412, sulle risorse del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - asse 3 Istruzione e Formazione e su quelle derivanti dal cofinanziamento;
VISTO il paragrafo 9 del citato Avviso approvato con decreto n. 7068/LAVFORU del 18/07/2021 che prevede che le Fondazioni beneficiarie dei fondi di cui all’Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b) utilizzino il 50% del contributo concesso per garantire una maggiore qualità dell’offerta formativa nel suo complesso, attraverso la valorizzazione del profilo internazionale dell’offerta, l’implementazione della dotazione strumentale e lo sviluppo di attività di ricerca e che stabilisce in 60 giorni dall’emanazione del suddetto decreto del Ministero dell’Istruzione n. 1284 il termine per l’invio della domanda del contributo medesimo;
VISTA la propria nota prot. n. 0162800 del 19.08.2021 con cui si chiede alla Fondazione ITS Nuove Tecnologie della Vita A. Volta la presentazione della relazione illustrativa e del preventivo di spesa relativi al 50% del contributo di cui all’Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b), per un importo complessivo pari ad euro 99.445,50;
DATO ATTO che il termine per la presentazione della domanda è scaduto il 1 ottobre 2020;
VISTI la relazione illustrativa e il preventivo di spesa del 50 % del contributo di cui all’Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b), per un importo complessivo di Euro 99.445,50 presentato dalla

Fondazione ITS Nuove Tecnologie della Vita A. Volta con nota di data 30 settembre 2021, inviata via PEC nella medesima data, e assunta al protocollo della Direzione centrale il 1 ottobre 2021 con n.183186 - LAVFORU-GEN-2021;
DATO ATTO che le attività descritte nella relazione illustrativa risultano coerenti con le finalità indicate all'Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b);
RITENUTO, pertanto, di approvare il preventivo di spesa del 50 % del contributo di cui all'Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b), per l'importo massimo disponibile di Euro 99.445,50;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", in particolare gli Artt. 84 e 91 dell'Allegato A;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio 2020 con la quale, l'organo collegiale, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo, all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR FSE;
VISTO il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale Europeo fino al conferimento dell'incarico ad altro dirigente dell'Amministrazione;
PRECISATO, infine, che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato il preventivo di spesa presentato dalla Fondazione ITS Nuove Tecnologie della Vita A. Volta relativo al 50% del contributo di cui all'Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b) per l'importo complessivo massimo disponibile di Euro 99.445,50;
2. Per l'utilizzo del 50% del contributo di cui all'Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b), la Fondazione ITS Nuove Tecnologie della Vita A. Volta è tenuta a seguire le direttive di cui all'Avviso approvato con il decreto n. 7068 LAVFORU del 18/07/2021 e s.m.i.;
3. Con atti successivi si provvederà all'impegno delle risorse.
4. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 ottobre 2021

SEGATTI

21_45_1_DDS_RIC_FSE_11356_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 26 ottobre 2021, n. 11356

Avviso per la presentazione di operazioni da parte degli Istituti tecnici superiori (ITS) emanato con decreto 7068/LAVFORU/2021 e s.m.i. Approvazione del preventivo di spesa relativo al 50% dei fondi di cui all'Accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art. 2, lettera b) - Fondazione ITS Nuove tecnologie per il made in Italy indirizzo per l'industria meccanica e aeronautica A. Malignani di Udine.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTA la deliberazione 30 luglio 2009 n. 1789 con la quale la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, ha individuato, nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, due Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.):
- "Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy, indirizzo per l'industria meccanica e aeronautica" avente come istituzione di riferimento l'Istituto scolastico Arturo Malignani di Udine;
- "Istituto tecnico superiore per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione" ora "Istituto tecnico superiore per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione Alto Adriatico", avente come istituzione di riferimento l'Istituto scolastico John F. Kennedy di Pordenone;
VISTI i decreti del Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca n.2996/LAVFOR/ISTR/2014 del 29 aprile 2014 e n.2906/LAVFORU del 13 luglio 2015, che, a seguito dell'espletamento delle procedure relative a specifici Avvisi pubblici, individuano rispettivamente l'Istituto tecnico statale "A. Volta" di Trieste quale Ente di riferimento dell'"Istituto tecnico superiore per le Nuove Tecnologie della Vita" e l'ISIS Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova" di Trieste quale Ente di riferimento dell'"Istituto tecnico superiore per la Mobilità sostenibile";
VISTA la deliberazione n. 602 del 24/04/2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento "Piano Territoriale Triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia anni 2020-2022";
DATO ATTO che le attività ed il funzionamento degli I.T.S. sono finanziati sia da risorse finanziarie nazionali erogate dal Ministero dell'istruzione, sia da quelle disponibili sul Programma Fondo sviluppo e coesione -gestite dal Servizio sia da quelle derivanti dal cofinanziamento delle Fondazioni ITS;
VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, Ufficio V del 2 agosto 2021, n. 1284 concernente il riparto delle risorse disponibili sul Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore per l'anno 2021;
VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 60/2020 del 29 settembre 2020, che ha approvato la riprogrammazione e la nuova assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 per la Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 2/2021 del 29 aprile 2021 inerente le disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 16 giugno 2021;
VISTA, altresì, la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 19/2021 del 29 aprile 2021 che approva il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 16 agosto 2021;
VISTO il decreto n. 7068/LAVFORU del 18 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni di approvazione dell'Avviso per la presentazione di operazioni da parte degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) per il biennio 2021/2023 e il triennio 2021/2024;
DATO ATTO che con decreto n. 1284 del 2 agosto 2021 il Ministero dell'Istruzione ha disposto il riparto delle risorse disponibili sul Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore per l'anno 2021, prevedendo che le stesse vengano trasferite direttamente alle Regioni e che alla Regione Friuli Venezia Giulia venga versata una somma complessivamente pari a Euro 3.569.607,00 da ripartire come di seguito indicato:

Importo da assegnare a ITS, di cui Accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art.2 lettera a)	Euro 2.222.131,00.-
Importo premiale da assegnare all'ITS Alto Adriatico, di cui Accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art.2 lettera b)	Euro 664.543,00.-
Importo premiale da assegnare all'ITS Malignani di Udine, di cui accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art.2 lettera b)	Euro 484.042,00.-
Importo premiale da assegnare all'ITS Volta di Trieste di cui accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art.2 lettera b)	Euro 198.891,00.-

VISTO il decreto n. 10899 LAVFORU del 14/10/2021 che approva le operazioni presentate per il biennio 2021-23 e il triennio 2021-24, fra gli altri, dalla Fondazione ITS per le Nuove Tecnologie per il Made In Italy A. Malignani, a valere sull'Avviso per la presentazione di operazioni ITS emanato con decreto n. 7068 LAVFORU del 18/07/2021 e s.m.i;
VISTO il decreto n. 10953/LAVFORU del 15/10/2021 che approva la ripartizione delle risorse finanziarie a valere sui fondi del Ministero dell'Istruzione di cui alla Legge n.160/2019, art.1. c.410, 411, 412, sulle risorse del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - asse 3 Istruzione e Formazione e su quelle derivanti dal cofinanziamento;
VISTO il paragrafo 9 del citato Avviso approvato con decreto n. 7068/LAVFORU del 18/07/2021 che prevede che le Fondazioni beneficiarie dei fondi di cui all'Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b) utilizzino il 50% del contributo concesso per garantire una maggiore qualità dell'offerta formativa nel suo complesso, attraverso la valorizzazione del profilo internazionale dell'offerta, l'implementazione

della dotazione strumentale e lo sviluppo di attività di ricerca e che stabilisce in 60 giorni dall'emanazione del suddetto decreto del Ministero dell'Istruzione n. 1284 il termine per l'invio della domanda del contributo medesimo;
VISTA la propria nota prot. n. 0162799 del 19.08.2021 con cui si chiede alla per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy A. Malignani la presentazione della relazione illustrativa e del preventivo di spesa relativi al 50% del contributo di cui all'Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b), per un importo complessivo pari ad euro 242.021,00;
DATO ATTO che il termine per la presentazione della domanda è scaduto il 1 ottobre 2021;
VISTI la relazione illustrativa e il preventivo di spesa del 50 % del contributo di cui all'Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b), per un importo complessivo di Euro 242.021,00 presentato dalla Fondazione ITS per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy A. Malignani con nota prot. n. 488/2021 del 28 settembre 2021, inviata il 30 settembre 2021 e assunta al protocollo della Direzione centrale in data 1 ottobre 2021 con prot. n. 183183 LAVFORU-GEN-2021;
DATO ATTO che le attività descritte nella suddetta relazione illustrativa risultano coerenti con le finalità previste nell'Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b);
RITENUTO, pertanto, di approvare il preventivo di spesa del 50 % del contributo di cui all'Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b), per un importo complessivo di Euro 242.021,00;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", in particolare gli Artt. 84 e 91 dell'Allegato A;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio 2020 con la quale, l'organo collegiale, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo, all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR FSE;
VISTO il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale Europeo fino al conferimento dell'incarico ad altro dirigente dell'Amministrazione;
PRECISATO, infine, che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato il preventivo di spesa presentato dalla Fondazione ITS per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy A. Malignani relativo al 50% del contributo di cui all'Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b) per un importo complessivo di Euro 242.021,00;
2. Per l'utilizzo del 50% del contributo di cui all'Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b), la Fondazione ITS per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy A. Malignani è tenuta a seguire le direttive di cui all'Avviso approvato con il decreto 7068 LAVFORU del 18/07/2021 e s.m.i.;
3. Con atti successivi si provvederà all'impegno delle risorse.
4. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 ottobre 2021

SEGATTI

21_45_1_DDS_RIC_FSE_11357_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 26 ottobre 2021, n. 11357

Avviso per la presentazione di operazioni da parte degli Istituti tecnici superiori (ITS) emanato con decreto 7068/LAVFORU/2021 e s.m.i. Approvazione del preventivo di spesa relativo

al 50% dei fondi di cui all'Accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art. 2, lettera b) - Fondazione ITS per le tecnologie della informazione e della comunicazione Alto Adriatico.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTA la deliberazione 30 luglio 2009 n. 1789 con la quale la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, ha individuato, nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, due Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.):
- "Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy, indirizzo per l'industria meccanica e aeronautica" avente come istituzione di riferimento l'Istituto scolastico Arturo Malignani di Udine;
- "Istituto tecnico superiore per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione" ora "Istituto tecnico superiore per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione Alto Adriatico", avente come istituzione di riferimento l'Istituto scolastico John F. Kennedy di Pordenone;
VISTI i decreti del Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca n. 2996/LAVFOR/ISTR/2014 del 29 aprile 2014 e n.2906/LAVFORU del 13 luglio 2015, che, a seguito dell'espletamento delle procedure relative a specifici Avvisi pubblici, individuano rispettivamente l'Istituto tecnico statale "A. Volta" di Trieste quale Ente di riferimento dell'"Istituto tecnico superiore per le Nuove Tecnologie della Vita" e l'ISIS Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova" di Trieste quale Ente di riferimento dell'"Istituto tecnico superiore per la Mobilità sostenibile";
VISTA la deliberazione n. 602 del 24/04/2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento "Piano Territoriale Triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia anni 2020-2022";
DATO ATTO che le attività ed il funzionamento degli I.T.S. sono finanziati sia da risorse finanziarie nazionali erogate dal Ministero dell'istruzione, sia da quelle disponibili sul Programma Fondo sviluppo e coesione -gestite dal Servizio sia da quelle derivanti dal cofinanziamento delle Fondazioni ITS;
VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, Ufficio V del 2 agosto 2021, n. 1284 concernente il riparto delle risorse disponibili sul Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore per l'anno 2021;
VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 60/2020 del 29 settembre 2020, che ha approvato la riprogrammazione e la nuova assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 per la Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 2/2021 del 29 aprile 2021 inerente le disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 16 giugno 2021;
VISTA, altresì, la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 19/2021 del 29 aprile 2021 che approva il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 16 agosto 2021;
VISTO il decreto n. 7068/LAVFORU del 18 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni di approvazione dell'Avviso per la presentazione di operazioni da parte degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) per il biennio 2021/2023 e il triennio 2021/2024;
DATO ATTO che con decreto n. 1284 del 2 agosto 2021 il Ministero dell'Istruzione ha disposto il riparto delle risorse disponibili sul Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore per l'anno 2021, prevedendo che le stesse vengano trasferite direttamente alle Regioni e che alla Regione Friuli Venezia Giulia venga versata una somma complessivamente pari a Euro 3.569.607,00 da ripartire come di seguito indicato:

Importo da assegnare a ITS, di cui Accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art.2 lettera a)	Euro 2.222.131,00.-
Importo premiale da assegnare all'ITS Alto Adriatico, di cui Accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art.2 lettera b)	Euro 664.543,00.-
Importo premiale da assegnare all'ITS Malignani di Udine, di cui accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art.2 lettera b)	Euro 484.042,00.-
Importo premiale da assegnare all'ITS Volta di Trieste di cui accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art.2 lettera b)	Euro 198.891,00.-

VISTO il decreto n. 10899 LAVFORU del 14/10/2021 che approva le operazioni presentate per il biennio

2021-23 e il triennio 2021-24, fra gli altri, dalla Fondazione ITS per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione Alto Adriatico, a valere sull'Avviso per la presentazione di operazioni ITS emanato con decreto n. 7068 LAVFORU del 18/07/2021 e s.m.i;
VISTO il decreto n. 10953/LAVFORU del 15/10/2021 che approva la ripartizione delle risorse finanziarie a valere sui fondi del Ministero dell'Istruzione di cui alla Legge n.160/2019, art.1. c.410, 411, 412, sulle risorse del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - asse 3 Istruzione e Formazione e su quelle derivanti dal cofinanziamento;
VISTO il paragrafo 9 del citato Avviso approvato con decreto n. 7068/LAVFORU del 18/07/2021 che prevede che le Fondazioni beneficiarie dei fondi di cui all'Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b) utilizzino il 50% del contributo concesso per garantire una maggiore qualità dell'offerta formativa nel suo complesso, attraverso la valorizzazione del profilo internazionale dell'offerta, l'implementazione della dotazione strumentale e lo sviluppo di attività di ricerca e che stabilisce in 60 giorni dall'emanazione del suddetto decreto del Ministero dell'Istruzione n. 1284 il termine per l'invio della domanda del contributo medesimo;
VISTA la propria nota prot. n. 162798 del 19.08.2021 con cui si chiede alla Fondazione ITS per le tecnologie della informazione e della comunicazione Alto Adriatico la presentazione della relazione illustrativa e del preventivo di spesa relativi al 50% del contributo di cui all'Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b), per un importo complessivo pari ad euro 332.271,50;
DATO ATTO che il termine per la presentazione della domanda è scaduto il 1 ottobre 2020;
VISTI la relazione illustrativa e il preventivo di spesa del 50 % del contributo di cui all'Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b), per un importo complessivo di Euro 332.271,50 presentato dalla Fondazione ITS per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione Alto Adriatico con nota prot. k-e/1140A di data 30 settembre 2021, inviata via PEC nella medesima data, e assunta al protocollo della Direzione centrale il 4 ottobre 2021 con n.183636 - LAVFORU-GEN-2021;
DATO ATTO che le attività descritte nella relazione illustrativa risultano coerenti con le finalità indicate all'Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b);
RITENUTO, pertanto, di approvare il preventivo di spesa del 50 % del contributo di cui all'Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b), per l'importo massimo disponibile di Euro 332.271,50;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", in particolare gli Artt. 84 e 91 dell'Allegato A;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio 2020 con la quale, l'organo collegiale, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo, all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR FSE;
VISTO il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale Europeo fino al conferimento dell'incarico ad altro dirigente dell'Amministrazione;
PRECISATO, infine, che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato il preventivo di spesa presentato dalla Fondazione ITS per le tecnologie della informazione e della comunicazione Alto Adriatico relativo al 50% del contributo di cui all'Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b) per l'importo complessivo massimo disponibile di Euro 332.271,50;
2. Per l'utilizzo del 50% del contributo di cui all'Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b), la Fondazione ITS per le tecnologie della informazione e della comunicazione Alto Adriatico è tenuta a seguire le direttive di cui all'Avviso approvato con il decreto n. 7068 LAVFORU del 18/07/2021 e s.m.i.;
3. Con atti successivi si provvederà all'impegno delle risorse.
4. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 ottobre 2021

SEGATTI

21_45_1_DDS_RIC_FSE_11532_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 28 ottobre 2021, n. 11532

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - PIPOL. Iniziativa occupazione giovani. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di ottobre 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 194 del 2 febbraio 2018, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato approvato il "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL II^ fase. PIPOL 18/20", il quale mantiene e intende valorizzare ulteriormente gli aspetti che hanno contraddistinto la fase precedente e attua la seconda fase del PIPOL PON IOG Garanzia Giovani;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 22 del 17 gennaio 2018, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale ANPAL ha ripartito le risorse del Programma Operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" tra le Regioni e la Provincia autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, assegnando alla Regione FVG risorse pari ad euro 7.968.529,00;
VISTO il decreto n. 1527/LAVFORU del 24 febbraio 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 4 marzo 2020, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - PON IOG - Iniziativa Occupazione Giovani. Disposizioni tecnico operative per la realizzazione dei tirocini extracurricolari sul territorio regionale";
VISTO il decreto n. 8082/LAVFORU dell'11 maggio 2020 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato documento;
EVIDENZIATO che le citate Direttive di cui al decreto 1527/LAVFORU/2020 prevedono la realizzazione delle seguenti tipologie di tirocini:
a) tirocini formativi e di orientamento, rivolti a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio universitario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. a) del "Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" approvato con DPReg n. 57/Pres/2018;
b) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, rivolti a soggetti in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. b) del sopracitato Regolamento tirocini; cioè
EVIDENZIATO che i tirocini di cui alla lettera a) sono organizzati dalle Università degli studi di Trieste e di Udine;
EVIDENZIATO che i tirocini di cui alla lettera b) sono organizzati dalle PO servizi ai lavoratori hub giuliano, isontino, pordenonese, Udine e basso Friuli, medio e alto Friuli;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio siano presentati in via telematica con cadenza quindicinale;
EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2321 del 6 dicembre 2018;
EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei tirocini extracurricolari sul territorio regionale sono le seguenti:

Disponibilità PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
7.368.529,00	RISORSE INDIVISE			

RICHIAMATO il decreto n. 10979/LAVFORU del 17 ottobre 2021, con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio presentati nella seconda quindicina del mese di settembre 2021, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Disponibilità residua PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
6.075.329,00	RISORSE INDIVISE			

VISTI i progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di ottobre 2021;

EVIDENZIATO che la commissione di valutazione, costituita con decreto n. 15308/LAVFORU del 4 giugno 2020, modificato con i decreti n. 5602/LAVFORU dell'8 giugno 2021 e n. 10893/LAVFORU del 14 ottobre 2021, ha provveduto alla valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di ottobre 2021, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione del 27 ottobre 2021;
PRESO ATTO che dal citato verbale di valutazione emerge che dei 28 progetti formativi presentati, 1 progetto è stato oggetto di rinuncia prima della verifica di ammissibilità, 1 progetto è stato oggetto di rinuncia dopo la valutazione, 23 progetti sono stati valutati positivamente e sono approvabili, mentre 3 progetti sono stati valutati negativamente e non sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di ottobre 2021 determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante)
- elenco dei progetti formativi di tirocinio non approvati (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO pertanto che l'allegato 1 "Elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento" determina l'approvazione ed il finanziamento di 23 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 41.400,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Disponibilità residua PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
6.033.929,00	RISORSE INDIVISE			

PRECISATO inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle Disposizioni indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di ottobre 2021, è approvato il seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante)
- elenco dei progetti formativi di tirocinio non approvati (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 "Elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento" determina l'approvazione ed il finanziamento di 23 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 41.400,00.
3. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PON IOG.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 28 ottobre 2021

SEGATTI

ALLEGATO 1:

ELENCO DEI PROGETTI FORMATIVI DI TIROCINIO APPROVATI E AMMESSI A FINANZIAMENTO

Garanzia Giovani 2020

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Contributo approvato	Data protocollo	Nro. protocollo
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB GIULIANO (TS)	FP20210183843001	Riparazione meccanica e manutenzione di veicoli a motore D.F.A.	Tirocini	1.800,00 €	04/10/2021	N° 183843
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20210184408001	ADDETTA ALL'IDEAZIONE DI SCHIZZI E BOZZETTI	Tirocini	1.800,00 €	05/10/2021	N° 184408
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20210185059001	TIROCINIO IN REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' D'UFFICIO	Tirocini	1.800,00 €	06/10/2021	N° 185059
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	FP20210185065001	Tirocinio in Progettazione Navale - M.B.	Tirocini	2.300,00 €	06/10/2021	N° 185065
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB GIULIANO (TS)	FP20210186542001	Realizzazione di protesi ortodontiche H.N.	Tirocini	1.800,00 €	08/10/2021	N° 186542
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB GIULIANO (TS)	FP20210186608001	TIROCINIO IN Esercenti delle vendite al minuto in negozi	Tirocini	1.800,00 €	08/10/2021	N° 186608
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB GIULIANO (TS)	FP20210187701001	Tirocinio in addetta alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate G.A.	Tirocini	1.800,00 €	12/10/2021	N° 187701
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20210187853001	TIROCINIO IN ADDETTO CONTABILITA'	Tirocini	1.800,00 €	12/10/2021	N° 187853
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210187865001	TIROCINIO IN DISEGNATORE TECNICO	Tirocini	1.800,00 €	12/10/2021	N° 187865
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20210187897001	Tirocinio in INGEGNERIA CIVILE - S.N.	Tirocini	2.000,00 €	12/10/2021	N° 187897
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210187948001	TIROCINIO IN AIUTO PIZZAIOLO	Tirocini	900,00 €	12/10/2021	N° 187948
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210188389001	TIROCINIO IN ADDETTO ALL'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI	Tirocini	1.800,00 €	13/10/2021	N° 188389
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210188486001	TIROCINIO IN DISEGNATORE TECNICO NAVALE	Tirocini	1.800,00 €	13/10/2021	N° 188486
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210188567001	TIROCINIO IN ADDETTA ALLE PRATICHE DOGANALI	Tirocini	1.800,00 €	13/10/2021	N° 188567
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB GIULIANO (TS)	FP20210188658001	Tirocinio in barista e professioni assimilate V.E.	Tirocini	1.200,00 €	13/10/2021	N° 188658
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20210188823001	Tirocinio in COMMERCIALISTA, CONSULENTE AZIENDALE E FINANZIARIO - E.P.	Tirocini	2.200,00 €	13/10/2021	N° 188823
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210189016001	TIROCINIO IN ADDETTO IN COMPUTER GRAFICA	Tirocini	1.800,00 €	14/10/2021	N° 189016
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20210189253001	TIROCINIO IN ASSISTENTE ACCONCIATORE	Tirocini	1.800,00 €	14/10/2021	N° 189253
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB GIULIANO (TS)	FP20210189742001	Tirocinio in adetto tecnico di laboratorio biochimico G.I.	Tirocini	1.800,00 €	15/10/2021	N° 189742

Garanzia Giovani 2020

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Contributo approvato	Data protocollo	Nro. protocollo
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210189780001	TIROCINIO IN ESTETISTA	Tirocini	1.800,00 €	15/10/2021	N° 189780
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210189793001	TIROCINIO IN PASTICCIERA	Tirocini	1.800,00 €	15/10/2021	N° 189793
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB MEDIO E ALTO FRIULI (UD)	FP20210189885001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI VEICOLI A MOTORE	Tirocini	1.800,00 €	15/10/2021	N° 189885
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20210189977001	Tirocinio in SVILUPPATORE SOFTWARE 3D - M.S.C.	Tirocini	2.200,00 €	15/10/2021	N° 189977

Totale progetti : 23 **41.400,00 €**

ELENCO DEI PROGETTI FORMATIVI DI TIROCINIO NON APPROVATI

Garanzia Giovani 2020

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Data protocollo	Nro. protocollo	Motivazione
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20210187926001	Tirocinio in UFFICIO GARE E CONTRATTI - ATTIVITA' DI ASSISTENZA - M.M.	Tirocini	12/10/2021	N° 187926	Coerenza dell'operazione: NO Congruenza finanziaria: SI
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210188963001	TIROCINIO IN IMPIEGATA SPEDIZIONIERE	Tirocini	13/10/2021	N° 188963	Coerenza dell'operazione: NO Congruenza finanziaria: SI
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210190107001	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE	Tirocini	15/10/2021	N° 190107	Coerenza dell'operazione: NO Congruenza finanziaria: SI

Totale progetti : 3 **0,00 €**

21_45_1_DPO_IMP RIF 5291_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti" del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 22 ottobre 2021, n. 5291. (Estratto)

DLgs. n. 152/2006, art. 208; LR n. 34/2017- Società Gesteco Spa - Autorizzazione unica alla realizzazione e gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti sanitari e affini sito in Comune di Remanzacco (UD).

IL TITOLARE DI P.O.

(omissis)

DECRETA

(omissis)

1. Per quanto esposto in premessa, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti, la società Gesteco S.p.A., nella persona del Legale Rappresentata pro-tempore, è autorizzata alla realizzazione e gestione dell'impianto per lo stoccaggio e trattamento di rifiuti sanitari e affini sito in Comune di Remanzacco (UD) via Oselin, 23;

2. Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 e sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali e comunali;

3. L'elenco della documentazione approvata, le caratteristiche tecniche dell'impianto, i rifiuti gestiti nonché le prescrizioni tecniche e gestionali sono riportate nell'Allegato 1 "Scheda tecnica impianto", parte integrante del presente provvedimento;

(omissis)

Trieste, 22 ottobre 2021

BUSOLINI

21_45_1_DGR_1649_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1649

Sospensione dal 15 novembre 2021 al 15 gennaio 2022 della presentazione delle domande di attivazione dell'intervento incentivante di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis, del Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini FVG), emanato con DPReg. 175/2019 e successive modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59), con particolare riferimento all'articolo 19, secondo il quale sono delegate alle Regioni tutte le funzioni amministrative dello Stato concernenti la materia dell'industria, incluse quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi per il sostegno agli investimenti in impianti e all'acquisto di macchine;

VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della re-

gione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), con particolare riferimento all'articolo 6, secondo il quale sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte ancora spettante, tutte le funzioni in materia di incentivi alle imprese previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 112/1998;
VISTA la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), con particolare riferimento all'articolo 6, che al comma 48, lettera a) autorizza l'Amministrazione regionale a concedere, con quote delle risorse del fondo per gli incentivi alle imprese di cui al decreto legislativo 110/2002, i contributi alle imprese sulle operazioni di cui alla legge 1329/1965, disponendo al comma 49 l'adozione di apposito regolamento;
VISTA la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con particolare riferimento all'articolo 3 bis, secondo il quale gli incentivi di cui all'articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23/2002, di seguito "incentivi Sabatini FVG", possono essere concessi nella forma di contributi a fondo perduto per l'acquisizione, tramite operazioni di finanziamento o di leasing finanziario, di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale;
VISTO il "Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini FVG)", emanato con il decreto del Presidente della Regione 16 ottobre 2019, n. 175, e successive modifiche, che disciplina l'operatività della misura secondo la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), di seguito "regolamento di attuazione";
VISTO in particolare l'articolo 8, commi 1, 1 bis e 2, del regolamento di attuazione, ai sensi del quale le domande di attivazione dell'intervento incentivante sono presentate dalle imprese, qualificate come "soggetti beneficiari", alle banche, le società di leasing ed i confidi convenzionati, qualificati come "soggetti richiedenti", i quali a loro volta fanno pervenire la richiesta di intervento incentivante al gestore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del regolamento di attuazione, di seguito denominato "gestore Sabatini FVG";
RILEVATO che l'operatività concernente la concessione degli incentivi Sabatini FVG è cresciuta in modo esponenziale nel corso degli ultimi 3 anni, passando da n. 73 concessioni per complessivi € 745.982,78 nel 2019 a n. 123 concessioni per complessivi € 1.366.049,65 nel 2020, fino al dato parziale del 2021, che ha registrato n. 572 concessioni per complessivi € 10.991.720,97, di cui n. 162 concessioni per complessivi € 2.894.882,61 deliberate con riserva di copertura finanziaria per carenza di risorse disponibili;
RILEVATO che al gestore Sabatini FVG sono state già presentate n. 75 nuove richieste di intervento incentivante, che in caso di eventuale ammissibilità saranno deliberate con riserva di copertura finanziaria, per un ulteriore importo complessivo di € 976.888,92 di incentivi concessi in attesa di risorse disponibili;
CONSIDERATO che è opportuno sospendere in via temporanea l'apertura dello sportello per la raccolta delle domande di attivazione dell'intervento incentivante Sabatini FVG, evitando un cumulo eccessivo di concessioni con riserva di copertura finanziaria, per garantire l'equilibrio dei flussi operativi del canale e assicurare la certezza delle erogazioni ai soggetti beneficiari;
CONSIDERATO che è opportuno garantire un adeguato periodo di conoscibilità prima della temporanea chiusura dello sportello;
RITENUTO pertanto di deliberare la sospensione della presentazione a partire dal 15 novembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 delle domande di attivazione dell'intervento incentivante Sabatini FVG Sabatini FVG di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis, del regolamento di attuazione;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni della Giunta regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 24 luglio 2020, n. 1133, che ha approvato l'articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, e successive modifiche, con particolare riferimento all'articolo 65, comma 1, lettera a), relativo alle competenze del Servizio per l'accesso al credito delle imprese della Direzione centrale attività produttive e turismo;
VISTO lo Statuto speciale della Regione;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive e turismo,
all'unanimità,

DELIBERA

1. è sospesa a partire dal 15 novembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 la presentazione delle domande di attivazione dell'intervento incentivante di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis, del Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini FVG), emanato con decreto del Presidente della Regione 175/2019 e successive modifiche.
2. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_45_1_DGR_1665_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1665

LR 27/2012, art. 9, comma 135 (Legge finanziaria 2013, art. 9, comma 135) - Avviso pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell'indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro anno 2021, approvato con DGR 664/2021, modifica dell'art 7, comma 6 (Proroga del termine di avvio dei progetti).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 aprile, 1949, n. 264 recante "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati", ed in particolare l'articolo 59 " Cantieri-scuola" che autorizza l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità;
VISTA la legge 6 agosto 1975, n. 418 recante "Modifiche e integrazioni alla Legge 2 aprile 1968, n.424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana";
VISTO l'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2013)", ed in particolare:
- il comma 127, il quale prevede che la Regione, al fine di facilitare l'inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, intervenga con finanziamenti parziali o totali per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani;
- il comma 128, il quale prevede che per la realizzazione dei cantieri di cui al citato comma 127, le Province, i Comuni e le loro forme associative sono autorizzati a utilizzare in via temporanea straordinaria i soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente;
- il comma 135, il quale prevede che la Giunta regionale, con apposito Avviso pubblico, definisce i requisiti dei soggetti disoccupati cui indirizzare l'intervento, la misura dell'indennità da corrispondere agli stessi, le modalità di presentazione, i contenuti dei progetti, nonché, nell'ipotesi di finanziamento parziale, la quota a carico degli enti di cui al citato comma 128;
- il comma 136, il quale prevede che con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti;
VISTO il D.P.Reg. 17 gennaio 2019, n.4 Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013) pubblicato sul BUR n.5 del 30 gennaio 2019;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n.664 "LR 27/2012 (legge finanziaria 2013, art.9, comma 135). Avviso pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell'indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro anno 2021 e in particolare l'articolo 7, comma 6, che prevede che i progetti devono essere avviati perentoriamente entro il 31 ottobre 2021;
VISTE le richieste di proroga pervenute all'Amministrazione regionale da parte della Comunità Collinare del Friuli con pec prot. n. 191825 dd 20 ottobre 2021 e da parte del Comune di Campoformido attraverso mail del 21 ottobre 2021, a mezzo delle quali gli Enti beneficiari del contributo hanno chiesto alla

Regione la proroga del suddetto termine di avvio dei progetti;
VISTO il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, in vigore dal 23 luglio 2021, che all'art.1 proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica;
TENUTO CONTO del fatto che il protrarsi di detta emergenza epidemiologica e delle conseguenti misure di contenimento degli effetti della stessa hanno creato una certa incertezza sulla corretta applicazione ai cantieri di lavoro, da parte degli Enti beneficiari del contributo, in particolare delle nuove norme in materia di certificazione verde;
CONSIDERATO altresì che in alcuni casi la verifica sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti da destinare ai progetti cantieri di lavoro è stata particolarmente complessa, sì da comportare una tempistica più lunga di quella prevista;
RILEVATO che ciò sta comportando, tra l'altro, alcune difficoltà nell'avvio tempestivo degli interventi;
CONSIDERATO che è interesse dell'Amministrazione Regionale favorire, sia l'occupazione dei disoccupati, attraverso un proficuo ed effettivo utilizzo delle risorse stanziate ed impegnate, che contribuire, nell'interesse dei Comuni beneficiari del contributo regionale, alla piena realizzazione delle succitate attività temporanee straordinarie di tipo forestale, vivaistica, rimboschimento, sistemazione montana, dirette al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani;
TENUTO CONTO che al fine di realizzare tale proficuo utilizzo delle risorse è necessario prorogare di un mese il termine di avvio dei progetti;
RITENUTO pertanto di disporre, per le motivazioni sopra esposte, lo spostamento del temine iniziale entro il quale devono essere avviati i progetti Cantieri di lavoro anno 2021 dal 31 ottobre 2021 al 30 novembre 2021;
RITENUTO a tale fine di dovere modificare l'art. 7, comma 6, dell'Avviso pubblico succitato, approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n.664 "LR 27/2012 (legge finanziaria 2013, art.9, comma 135), sostituendo le parole "31 ottobre 2021" con le parole "30 novembre 2021";
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, all'unanimità,

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, lo spostamento del temine iniziale entro il quale devono essere avviati i progetti Cantieri di lavoro anno 2021 dal 31 ottobre 2021 al 30 novembre 2021.
2. di modificare l'art.7, comma 6, dell'Avviso pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell'indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro anno 2021, approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n.664 "LR 27/2012 (legge finanziaria 2013, art.9, comma 135), sostituendo le parole "31 ottobre 2021" con le parole "30 novembre 2021".
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_45_1_DGR_1666_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1666

DPReg. 3/2013, art 23, comma 4 - Modifica alla decorrenza del periodo di divieto di distribuzione dei letami e materiali assimilati, dei liquami e assimilati, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendanti organici nelle zone vulnerabili da nitrati.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (direttiva nitrati);
RICHIAMATO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all'articolo 112, demanda alle regioni la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
VISTO il decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Criteri e

norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);
CONSIDERATO che l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) prevede che i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 152/2006, siano definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e, in particolare, l'articolo 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);
VISTA la legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale) e, in particolare, l'articolo 12 che modifica l'articolo 6, comma 18 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, assegnando all'OS.ME.R. la competenza di svolgere il servizio agrometeo per fornire informazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni metereologiche favorevoli o sfavorevoli ai fini dell'applicazione della disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati;
CONSIDERATO che l'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Regione 3/2013 (di seguito regolamento regionale) stabilisce il divieto dal 1 novembre al 29 gennaio di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati dei letami ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, dei concimi azotati e ammendanti organici e dei liquami e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;
ATTESO che l'articolo 23, comma 2, lettere a) e b) del regolamento regionale stabilisce dal 1 novembre al 28 febbraio il divieto di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati, dei liquami e delle acque reflue in terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento;
VISTO l'articolo 23, comma 5, del regolamento regionale che esclude dai divieti di cui al comma 1 e 2 del medesimo articolo le colture in serra, le colture vivaistiche protette anche da tunnel e le colture primaticce, per le quali è possibile impiegare fino a 50 chilogrammi per ettaro di azoto nel periodo di divieto;
PRESO ATTO della comunicazione dd. 20 ottobre 2021 di un'Organizzazione sindacale di categoria e di informazioni ERSA segnalanti che molte aziende agricole non hanno potuto procedere durante il mese di ottobre alle distribuzioni di letami e liquami e materiali assimilati, a motivo di un ritardo generalizzato nelle raccolte della soia e in taluni areali anche del mais e del silomais, ritardo protrattosi sino alla fase attuale e dipeso in realtà da un posticipo di due-tre settimane a maggio, causa piogge, nelle semine e susseguente avvio dei cicli vegetativi della soia e in parte anche del mais, in primo raccolto, nonché della soia e del mais di secondo raccolto dopo triticale o orzo insilato;
RITENUTO che detto ritardo generalizzato nelle raccolte della soia di primo e secondo raccolto e in alcuni areali anche del mais e del silomais, impedendo distribuzioni programmate di letami, liquami e assimilati ha anche precluso il connesso contestuale o di poco successivo interramento di questi in suoli da investire a cereali autunno-vernini, e che alla preparazione dei terreni e semina di tali colture si impone invece provvedere non oltre novembre;
CONSIDERATO che l'articolo 23, comma 4, del regolamento regionale prevede che la Giunta regionale possa definire decorrenze di divieto diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, fermi restando rispettivamente i novanta o i centoventi giorni complessivi, e possa prevedere, altresì, la sospensione del divieto, fatto salvo, comunque, il divieto di spandimento dei liquami e dei materiali assimilati nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente nelle zone vulnerabili da nitrati nel periodo dal 1 novembre al 29 gennaio;
RICHIAMATO l'articolo 4, comma 1, lettera f), del regolamento regionale che prevede il divieto di spandimento dei letami su terreni saturi d'acqua in zone ordinarie e l'articolo 18, comma 1, lettere g) e j) del medesimo regolamento, che prevede nelle zone vulnerabili da nitrati il divieto di spandimento dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici su terreni saturi d'acqua e nei giorni di pioggia e nel

giorno successivo ad eventi piovosi significativi (maggiori di 10 mm) al fine di evitare il percolamento in falda e il compattamento del terreno;
RICHIAMATO l'articolo 5, comma 1 del regolamento regionale che prevede il divieto di spandimento dei liquami su terreni saturi d'acqua in zone ordinarie e l'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento, che prevede nelle zone vulnerabili da nitrati il divieto di spandimento dei liquami su terreni saturi d'acqua e nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi (maggiori di 10 mm) al fine di evitare il percolamento in falda e il compattamento del terreno;
RITENUTO, per l'esigenza di dar soluzione alle problematiche agronomiche surriferite e la valenza predittiva espressa -in fase di preliminare applicazione nel periodo autunno-invernale 2019/20 e 2020/21- dal Servizio agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, che, anche ai fini di consentire la preparazione dei terreni a semine autunnali posticipate a causa di ritardi nelle raccolte, tale nuovo strumento possa seguitare a rappresentare un conveniente ausilio per l'individuazione di periodi con condizioni pedoclimatiche idonee ad attività di corretta utilizzazione dei fertilizzanti azotati e contemporaneamente atte a render minime le possibilità di percolamento in falda dei nitrati, in particolare in suoli con residui colturali e in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;
RITENUTO necessario pertanto stabilire, ai sensi dell'art.23 co.4 del regolamento regionale, una diversa decorrenza del periodo di divieto delle distribuzioni dei fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.1 del regolamento, disponendo un periodo continuativo di divieto tra il 1 dicembre e il 31 gennaio e, in prosieguo d'applicazione del Servizio agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, secondo l'impostazione già definita con proprie deliberazioni n. 1912 del 7 novembre 2019 e n. 1626 del 30 ottobre 2020, l'individuazione di periodi di novembre 2021 e febbraio 2022 nei quali, mediante bollettini emessi in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali e fatti salvi i divieti di spandimento sui terreni saturi d'acqua, nonché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo a eventi piovosi significativi e tutti gli altri divieti previsti agli articoli 10, 18, 19 e 22 del regolamento, sono vietate o permesse le applicazioni:
a) dei letami e assimilati, ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
b) dei concimi azotati e ammendanti organici;
c) dei liquami e materiali assimilati e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di definire nelle zone vulnerabili da nitrati una diversa decorrenza del periodo di novanta giorni di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento medesimo e per i motivi citati in premessa, individuando sessantadue giorni di divieto continuativo tra il 1 dicembre e il 31 gennaio e, in prosieguo d'applicazione del Servizio agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, secondo l'impostazione già disposta con proprie deliberazioni n. 1912 del 7 novembre 2019 e n. 1626 del 30 ottobre 2020, ulteriori periodi non continuativi di divieto per un totale di ventotto giorni durante novembre 2021 e febbraio 2022, mediante bollettini OS.ME.R. periodici emanati sul sito istituzionale della Regione a far data dal giorno 31 del mese corrente e indicanti, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali e nel rispetto di tutti gli altri divieti di cui agli articoli 10, 18, 19 e 22 del regolamento regionale, divieto assoluto o permesso di applicazione:
a) dei letami e assimilati, ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
b) dei concimi azotati e ammendanti organici;
c) dei liquami e materiali assimilati e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;
2. Sono fatti salvi i divieti di spandimento dei letami previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere g) e j) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;
3. Sono fatti salvi i divieti di spandimento dei liquami previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;
4. Sono fatti salvi i divieti di spandimento delle acque reflue previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c) e dall'articolo 22, comma 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_45_1_DGR_1672_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1672

POR FESR FVG 2014-2020. Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione. Estensione della proroga straordinaria dei termini di conclusione dei progetti e di rendicontazione a valere su alcune procedure di attivazione del programma bandite sull'Asse 3 a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 n.1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive modifiche e integrazione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

VISTO il POR FESR FVG 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato dalla Commissione Europea con decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 e le successive modifiche dello stesso;

VISTA la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale" ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, con cui è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale 5 giugno 2015 n. 14;

RICHIAMATE le proprie Deliberazioni di approvazione delle procedure di attivazione del programma ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del Regolamento regionale di attuazione del programma approvato con D.P.Reg. n.136/2015, di seguito indicate:

- n. 128 del 29 gennaio 2016 (Azione 3.1.a.1 - Bando per l'erogazione di finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici),
- n. 346 del 23 febbraio 2018 (Azione 3.1.a.1 - Bando per l'erogazione di finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici),
- n. 565 del 05 aprile 2019 (Azione 3.1.a.1 - Bando per l'erogazione di finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici),
- n. 240 del 21 febbraio 2020 (Azione 3.1.a.1 - Bando per l'erogazione di finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici),
- n. 234 del 19 febbraio 2021 (Azione 3.1.a.1 - Bando per l'erogazione di finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici),
- n. 1673 del 9 settembre 2016 (Azione 3.1.b.2 - Invito - Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti),

- n. 527 del 24 marzo 2017 (Azione 3.1.b.2 - Bando - Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti);
RICHIAMATE le proprie Deliberazioni n. 484 del 27 marzo 2020, n. 646 del 30 aprile 2020 e n. 1804 del 27 novembre 2020, con le quali sono state previste misure straordinarie per venire incontro alle esigenze dei beneficiari del POR FESR 2014-2020 in relazione all'attuale emergenza epidemiologica da COVID-2019, e che di fatto hanno esteso automaticamente i termini di conclusione e rendicontazione dei progetti fino ad un massimo di 12 mesi;
TENUTO CONTO che i nuovi termini massimi per le procedure di cui sopra sono attualmente i seguenti:

Procedura di attivazione	termine massimo di conclusione e rendicontazione
D.G.R. n. 128 del 29 gennaio 2016	31.12.2021
D.G.R. n. 346 del 23 febbraio 2018	31.12.2022
D.G.R. n. 565 del 05 aprile 2019	31.12.2022
D.G.R. n. 240 del 21 febbraio 2020	31.12.2022
D.G.R. n. 234 del 19 febbraio 2021	31.12.2022
D.G.R. n. 1673 del 9 settembre 2016	30.09.2021
D.G.R. n. 527 del 24 marzo 2017	30.09.2022

VALUTATE le richieste di ulteriori proroghe pervenute da alcuni beneficiari del Programma entro il 30.09.2021 ovvero entro i termini delle rispettive scadenze;
SENTITE le Strutture regionali attuatrici dell'Asse 3 del POR FESR che confermano l'esigenza di porre in essere le azioni sopra richiamate al fine del perseguimento degli obiettivi posti dal Programma, garantendo adeguata flessibilità nelle tempistiche di attuazione e rendicontazione, oltre che favorendo la capacità finanziaria dei beneficiari di completare gli interventi previsti;
CONSIDERATO che il prolungarsi dell'emergenza epidemiologica ha determinato la necessità di adottare a livello nazionale e regionale misure restrittive che inevitabilmente hanno inciso anche sui tempi di realizzazione dei progetti finanziati dal POR FESR 2014-2020, in particolar modo sui progetti dell'Asse 3 che coinvolgono beneficiari pubblici e procedure di appalto, a causa dell'indisponibilità o maggior difficoltà nel reperimento di beni e materie prime e dell'aggravamento delle procedure di gestione dei lavori, che di fatto hanno rallentato ed in alcuni casi portato alla sospensione dell'esecuzione dei lavori o della stipula dei contratti, a seguito di aggiudicazione con importi non più sostenibili, come evidenziato nel verbale dell'incontro SRA/ADG/DG di monitoraggio periodico del programma dd. 06 10 2021;
CONSIDERATO altresì che la concessione di ulteriori proroghe consentirebbe da un lato di agevolare i beneficiari pubblici e privati del Programma a fronte di rallentamenti determinati da una situazione emergenziale non preventivabile e dall'altro lato consentirebbe di tutelare l'interesse pubblico al completamento di progetti approvati ed in corso di realizzazione entro i termini massimi previsti dalla Programmazione 14/20;
RITENUTO pertanto opportuno, in accoglimento delle richieste effettuate da alcuni beneficiari e in considerazione delle motivazioni sopra esposte, intervenire sui termini massimi di realizzazione dei progetti definiti dalle singole procedure di attivazione, prevedendo -in deroga a quanto previsto dalle stesse- la possibilità per i beneficiari di richiedere un'ulteriore proroga dei termini massimi previsti per ciascun progetto, tenuto conto delle proroghe ordinarie e straordinarie già utilizzate;
PRECISATO che la richiesta di tale ulteriore proroga dovrà essere adeguatamente motivata e documentata e presentata prima della scadenza prevista per ciascun progetto, tenendo conto delle proroghe eventualmente già fruite;
PRECISATO altresì che la valutazione circa la concessione e la durata della predetta proroga verrà effettuata con proprio provvedimento dalla Struttura regionale attuatrice, sentita l'Autorità di Gestione del Programma per quanto di competenza, sulla base delle motivazioni riportate nella richiesta e dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato del singolo progetto;
RICORDATO che rimane ferma -anche tenuto conto della predetta proroga- la previsione della data ultima di rendicontazione degli interventi del Programma, fissata al 30.06.2023, al fine di conciliare le esigenze dei beneficiari stessi con quelle del Programma e di garantire in ogni caso le tempistiche per le procedure di chiusura annuale dei conti e di chiusura del Programma;
CONSIDERATO che detta proroga trasversale non pone in essere azioni discriminatorie nei confronti di eventuali beneficiari non finanziati, posto che tutte le operazioni ammissibili alle procedure di attivazione interessate sono state finanziate;
PRECISATO che, nelle more della approvazione della presente deliberazione, il mancato rispetto del termine ultimo previsto dalle singole procedure di attivazione per la rendicontazione dei progetti, aggiornato dalle proroghe introdotte con le D.G.R. sopra richiamate e ricadente nelle annualità 2021 e 2022, non comporterà la revoca o la riduzione del finanziamento concesso;
RITENUTO inoltre di prevedere, al fine di bilanciare le esigenze dei beneficiari e la necessità di garantire

gli obiettivi previsti dal Programma, che il rilascio della proroga da parte della Struttura regionale attuatrice competente sia subordinato all'impegno per il richiedente di presentare, entro 45 giorni dall'eventuale Decreto di proroga, una rendicontazione parziale a SAL delle spese sostenute e documentabili fino alla data di concessione della proroga, corredata della documentazione prevista dalle singole procedure di attivazione per le erogazioni a SAL;
PRECISATO che le presenti disposizioni si applicano alle sole procedure di attivazione del POR FESR 2014-2020 richiamate nella presente Deliberazione;
PRECISATO anche che il mancato rispetto del nuovo termine ultimo di conclusione e rendicontazione, concesso sulla base delle valutazioni sopra riportate, potrà comportare la riduzione del finanziamento concesso in base a quanto previsto nelle singole procedure di attivazione;
RITENUTO necessario divulgare con gli opportuni mezzi la presente iniziativa, al fine di portare a conoscenza di tutti i soggetti eventualmente interessati l'esistenza di tali strumenti;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle finanze,
all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa,
1. di prevedere, in deroga a quanto previsto dalle singole procedure di attivazione approvate con le DGR sotto riportate, la possibilità per i beneficiari di richiedere una ulteriore proroga dei termini massimi previsti dalle singole procedure -fermo restando il termine massimo di conclusione e rendicontazione degli interventi fissata al 30.06.2023:
- n. 346 del 23 febbraio 2018 (Azione 3.1.a.1 - Bando per l'erogazione di finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici),
- n. 565 del 05 aprile 2019 (Azione 3.1.a.1 - Bando per l'erogazione di finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici),
- n. 240 del 21 febbraio 2020 (Azione 3.1.a.1 - Bando per l'erogazione di finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici),
- n. 234 del 19 febbraio 2021 (Azione 3.1.a.1 - Bando per l'erogazione di finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici),
- n. 1673 del 9 settembre 2016 (Azione 3.1.b.2 - Invito - Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti),
- n. 527 del 24 marzo 2017 (Azione 3.1.b.2 - Bando - Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti);

2. di autorizzare la singola Struttura regionale attuatrice competente, sulla base di una valutazione ponderata delle motivazioni soggettive e dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato del singolo progetto, a concedere con proprio provvedimento la proroga dei termini di conclusione e rendicontazione finale per un periodo congruo che sarà valutato per ogni singolo caso dalla struttura regionale attuatrice, sentita l'Autorità di Gestione del Programma, al fine di garantire i target di realizzazione e gli obiettivi finanziari, ed entro i termini massimi previsti dal Programma;
3. di subordinare il rilascio della proroga da parte della Struttura regionale attuatrice all'impegno per il richiedente di presentare, entro 45 giorni dall'eventuale Decreto di proroga, una rendicontazione parziale a SAL delle spese sostenute e documentabili fino alla data di presentazione della richiesta di proroga, corredata della documentazione prevista dalle singole procedure di attivazione per le erogazioni a SAL;
4. che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul BUR.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_45_1_DGR_1673_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1673

POR FESR 2014-2020. Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione". Modifiche al Programma operativo regionale. Approvazione preliminare.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2100 del 16 novembre 2013, unitamente alle motivazioni in essa indicate, con la quale si istituiva il tavolo di partenariato POR FESR 2014-2020;
VISTA la propria deliberazione n. 456 di data 27 marzo 2020 con la quale è stata aggiornata la composizione del Partenariato del POR FESR in relazione all'avvio della nuova programmazione 2021 - 2027;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 e le successive decisioni di modifica della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017, C(2018) 6851 del 16 ottobre 2018, C(2020) 2691 del 23 aprile 2020 e C(2020) 8049 del 16 novembre 2020;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015, n. 1830 del 29 settembre 2017, n. 2169 del 23 novembre 2018, n. 644 del 30 aprile 2020 e n. 1806 del 27 novembre 2020, con cui si prende atto delle predette Decisioni della Commissione Europea;
VISTA la propria deliberazione della Giunta regionale n. 1714 del 4 settembre 2015 con la quale è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma;
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 e ss.mm.ii., e in particolare l'articolo 3 il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
RILEVATO che, in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della Legge regionale summenzionata, con Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1^ luglio 2015, è stato emanato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma "Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
TENUTO CONTO delle disposizioni inerenti la chiusura della programmazione 2014/2020, di cui al Regolamento generale (UE) n. 1303/2013 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione e di cui all'articolo 118 del Regolamento generale (UE) n. 1060/2021 che prevedono:
- la rendicontazione di spesa per operazioni completate, ad eccezione dei progetti con importi superiori a 5 Meuro, che possono essere distinti in lotti funzionali e rendicontati anche se non conclusi;
- una rettifica finanziaria qualora non si raggiungano i target finanziari e fisici del programma definiti ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ed in particolare l'avanzamento non raggiunga il 65% dei target di programma previsti dal "performance framework" per l'asse operativo di riferimento;
TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nella bozza delle linee guida della Commissione Europea per la chiusura EGESIF 20-0012-00 del 25 settembre 2020 "Linee guida sulla chiusura dei programmi finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dal Fondo Sociale Europeo, dal Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e dal Fondo di Coesione (2014 - 2020)", che prevedono la riduzione delle risorse finanziarie qualora non sia rendicontata tutta la spesa prevista, con una flessibilità finanziaria massima di rendicontazione fra assi del 10%;
CONSIDERATO che dall'analisi di avanzamento del programma operata negli incontri interni all'Amministrazione regionale e con il Partenariato tenutisi rispettivamente il 6 e 11 ottobre 2021 nell'ambito degli incontri di monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi di spesa annuale e dei "target" intermedi e finali di risultato del POR, il Programma presenta un buon avanzamento finanziario e fisico complessivo superando già i target di spesa certificata previsti dall'articoli 86 del Reg. (UE) 1303/2013 (regola N+3) per l'anno 2022 ma con differenze marcate fra gli assi operativi del programma;

RILEVATO in particolare che gli assi 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione” e 2 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, dedicati al sistema delle imprese, manifestano tassi di avanzamento finanziario e fisico avanzati, con un tasso di realizzazione in termini di spesa certificata rispetto al corrispondente stanziamento sul POR rispettivamente pari al 73 e al 79%; detti tassi risultano vicini al pieno raggiungimento dei target di spesa finali previsti dal programma alla chiusura e in linea con gli obiettivi ottimali di spesa annuali definiti dalla pianificazione finanziaria e di risultato aggiornati con DGR 483/2021 e previsti dall’articolo 8 del regolamento regionale di attuazione sopra richiamato;
RILEVATO altresì che gli assi 3 “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori” e 4 “Sviluppo Urbano”, dedicati quasi esclusivamente alle opere e servizi pubblici e con beneficiari enti pubblici, presentano delle difficoltà di avanzamento finanziario e fisico, con una spesa certificata pari rispettivamente al 37 e 30%; detti tassi risultano ancora lontani rispetto ai target di spesa finali previsti dal programma alla chiusura e non ancora aderenti agli obiettivi ottimali di spesa annuali definiti dalla pianificazione finanziaria e di risultato aggiornati con DGR 483/2021 e previsti dall’articolo 8 del regolamento regionale di attuazione sopra richiamato;
CONSIDERATO altresì che, da una analisi puntuale di monitoraggio rafforzato sui progetti rivolti agli enti pubblici si evidenzia che:
- nell’ambito dell’asse 4 i progetti in capo a soggetti pubblici risultano aver completato buona parte delle gare di appalto e si stima potrebbero concludersi ragionevolmente entro i termini di chiusura definiti dalla programmazione comunitaria 2014/2020; inoltre nell’ambito dell’asse è presente una significativa quota di progetti finanziati con risorse aggiuntive regionali; perciò un eventuale ritardo nell’avanzamento finanziario e fisico di questo asse non dovrebbe destare particolari rischi in fase di chiusura, tenuto conto anche della limitata dotazione finanziaria, pari a circa 11 milioni di euro;
- nell’ambito dell’asse 3, che rappresenta una quota importante del programma in termini finanziari (circa 53 milioni di euro, pari al 23% del piano finanziario del POR), ad oggi solamente un numero inferiore al 10% di progetti (7 su 88 progetti finanziati) risultano completati e rendicontati, mentre un numero significativo di progetti manifestano rischi di mancato completamento entro i termini di chiusura della programmazione;
VISTO che tali rischi di mancato completamento dei progetti in seno all’asse 3 sono dovuti principalmente alle seguenti cause:
- una parte significativa di progetti richiede il preventivo completamento di interventi antisismici per poter poi consentire la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico finanziati dal POR;
- in fase pandemica sia le procedure di gara come pure l’avanzamento dei lavori sono stati sospesi o dilungati a causa delle azioni messe in atto per contrastare l’epidemia;
- la pandemia ha comportato pesanti effetti sui mercati internazionali che stanno determinando ulteriori pesanti ritardi, causati, tra l’altro, dall’aumento delle spese per imprevisti legate agli oneri aggiuntivi per la sicurezza, da un aumento generalizzato e imprevisto dei prezzi delle materie prime e dei semilavorati che determinano l’insostenibilità delle offerte economiche prodotte in fase di gara dalle imprese appaltatrici, dalla difficoltà di reperimento delle materie prime e dei materiali per la realizzazione delle opere di efficientamento energetico;
- difficoltà legata alla fase di rendicontazione delle opere pubbliche ed in particolare degli investimenti in efficientamento energetico, che molto spesso prevedono il cofinanziamento del medesimo progetto con le risorse del POR e le risorse a valere sui fondi nazionali stanziati dal Conto termico, con regole di rendicontazione diverse;
CONSIDERATO pertanto che a chiusura del Programma, benché anche con una riduzione dei progetti completati si preveda il raggiungimento dei target fisici, in seno all’asse 3, vi è il rischio tangibile dell’impossibilità di rendicontare una parte importante degli stanziamenti concessi in quanto relativa a progetti non ancora completati con conseguente perdita delle relative quote di rimborso comunitarie e statali;
RITENUTO quindi necessario attivare le modifiche al programma volte a ridurre in modo considerevole detto rischio, proponendo di rivedere i target di spesa previsti per ciascun asse attraverso una più efficace allocazione delle risorse finanziarie degli assi operativi del programma, che tengano in considerazione la capacità di assorbimento delle risorse finanziarie e la conclusione fisica dei progetti entro le scadenze di realizzazione previste dalla programmazione 2014/2020;
RILEVATO che tutte le risorse finanziarie stanziate in favore del programma nella gestione fuori bilancio prevista dalla L.R. 14/2015 sono state attivate a favore dei bandi/inviti del POR, di cui circa 230 milioni di euro di POR (Risorse pubbliche FESR e contropartite nazionale e regionale) ed circa 89 milioni di euro di PAR (Piano Aggiuntivo Regionale), e che pertanto non risulta possibile operare stanziamenti aggiuntivi a favore di nuovi progetti se non con l’utilizzo delle economie generate dal programma stesso e/o di nuove risorse finanziarie aggiuntive regionali assegnate al programma;
CONSIDERATO che allo stato attuale le economie complessive del programma raggiungono un importo pari a Euro 5,8 Meuro e sono rappresentate nell’ambito delle azioni del programma nell’allegato 1

alla presente deliberazione;
TENUTO CONTO che le risorse stanziate a favore del programma sono contenute nel piano finanziario regionale di dettaglio del programma approvato con Deliberazione della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 2 del Regolamento regionale di attuazione sopra richiamato e contenente per ciascuna azione, linea di intervento e struttura regionale attuatrice gli stanziamenti finanziari complessivi costituiti dalla somma delle risorse finanziarie del POR e del PAR;
RILEVATA la necessità che la suddetta proposta di modifica del programma debba in ogni caso garantire continuità al finanziamento di tutti i progetti selezionati nell'ambito delle procedure di attivazione del programma perseguendo, tramite il monitoraggio rafforzato e il supporto dei beneficiari, la loro rendicontazione nell'ambito del medesimo POR;
TENUTO CONTO che per garantire il finanziamento di tutti i progetti selezionati dal POR è necessario mantenere gli attuali stanziamenti previsti dal piano finanziario di dettaglio del programma approvato con Deliberazione della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 2 del Regolamento regionale di attuazione, movimentando le sole poste finanziarie generate dalle economie e/o da nuove risorse finanziarie aggiuntive regionali assegnate al programma;
CONSIDERATO che, grazie all'ampio parco progetti creato nell'ambito di ciascun asse del programma con il PAR, risulta possibile modificare i target finanziari di asse definiti nel programma senza una revisione dell'attuale piano finanziario di dettaglio approvato con Deliberazione della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 2 del Regolamento regionale di attuazione fintanto che detti target non superano gli stanziamenti complessivi (POR e PAR) previsti per ciascun asse nel piano finanziario di dettaglio stesso;
VALUTATO pertanto che una modifica degli stanziamenti finanziari del programma comporta il disallineamento fra la ripartizione per azione delle risorse finanziarie del POR fin qui prevista nel piano finanziario di dettaglio approvato con Deliberazione della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 2 del Regolamento regionale di attuazione rispetto agli stanziamenti per asse definiti nell'ambito del Programma approvato con decisione della Commissione Europea, ma che dette modifiche risultano compatibili fintanto che gli stanziamenti previsti per ciascuna asse del programma non comportino il superamento degli importi finanziari già previsti nel piano finanziario di dettaglio o, in alternativa, non possano essere garantiti con la riassegnazione delle economie o da nuove risorse regionali aggiuntive assegnate al programma;
RILEVATO che una riduzione dei target finanziari sull'asse 3 a favore di un aumento dei target finanziari degli assi 1 e 2 determina:
- la riduzione dei rischi di perdita di risorse comunitarie e statali derivanti dalla mancata conclusione di progetti a valere sull'asse 3,
- il miglioramento delle performance del programma grazie alla rendicontazione dei progetti in "overbooking" degli assi 1 e 2;
- la possibilità di incassare in anticipo le risorse comunitarie e dello stato grazie alla rendicontazione dell'ampio parco progetti già creato nell'ambito dell'asse 1 e 2 già nelle annualità 2022, 2023;

RILEVATO che una riduzione dei target finanziari sull'asse 3 a favore di un aumento dei target finanziari dell'asse 1 permette inoltre di aumentare la dotazione finanziaria dell'azione 1.5. del POR dedicate alle azioni straordinarie volte a cofinanziare le spese del sistema sanitario regionale e di Protezione civile, sostenute a seguito della pandemia;
CONSIDERATO che dall'analisi dei dati di stanziamento e avanzamento finanziario e fisico per azione del programma aggiornati a settembre 2021, in seno alla riunione del 6 ottobre 2021 coordinata dalla Direzione generale con la partecipazione dell'Autorità di Gestione e delle Strutture Regionali Attuatrici, è stata proposta una modifica al programma di revisione dei limiti finanziari di rendicontazione degli assi operativi 1, 2 e 3, riducendo la capienza massima di rendicontazione nell'ambito dell'asse 3 di 20 milioni di euro ed aumentando la capienza massima degli assi 1 e 2 rispettivamente per 8 e 12 milioni di euro come riportata nella tabella di cui all'allegato 2 alla presente deliberazione;
TENUTO CONTO in particolare che detta modifica prevede di ampliare nell'ambito del programma la capacità di rendicontazione delle azioni dell'asse 1 e 2 che presentano il miglior rapporto fra spesa certificata rispetto alla dotazione finanziaria delle sole risorse POR, e un corrispondente avanzamento fisico in termini di progetti conclusi grazie all'ampio parco progetti in overbooking finanziato con risorse PAR;
RILEVATO che detta modifica prevede un ampliamento nell'ambito del programma della capacità di rendicontazione dell'azione 1.5. pari a 3,36 Meuro e che, al momento non disponendo di una specifica dotazione finanziaria aggiuntiva regionale rispetto alle attuali risorse stanziate dal POR, risulta pertanto necessario garantire detto ampliamento ricorrendo all'utilizzo delle economie del programma e/o a eventuali nuove risorse aggiuntive regionali da stanziare a favore del programma;
RILEVATO che detta modifica nella allocazione delle risorse finanziarie del Programma risulta compatibile con il piano finanziario regionale di dettaglio del programma fatta salva la integrazione di risorse a favore dell'azione 1.5. con le economie del programma;

RIBADITO che dette modifiche non comportano la disponibilità di nuove risorse per finanziare nuovi progetti nell'ambito delle azioni (asse 1 e 2) il cui stanziamento POR aumenta, fatta eccezione per l'azione 1.5. per cui si prevede uno stanziamento aggiuntivo di risorse derivanti dalle economie e/o da eventuale nuovo stanziamento di risorse PAR;
RIBADITO che dette modifiche non determinano la revoca delle operazioni riferite alle azioni dell'asse 3 che pertanto si ritengono integralmente confermate;
RILEVATO che la modifica proposta in termini di obiettivi di realizzazione fisica del Programma non comporta una revisione dei target fisici dell'asse 3, ma produce invece un aumento della perfomance prevista nell'ambito degli assi 1 e 2 del programma grazie alla rendicontazione dell'ampio parco progetti già finanziato con le risorse PAR;
RILEVATO che detta riprogrammazione risulta coerente ed in continuità con la precedente riprogrammazione operata a seguito delle conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria da COVID 19 prevedendo il finanziamento di azioni specifiche dedicate a far fronte all'emergenza pandemica ed il rifinanziamento delle azioni che sono in grado di garantire prontamente un aumento delle performance finanziarie e di risultato del programma;
RITENUTO inoltre che le modifiche proposte sono determinate da cause principalmente imputabili alle conseguenze dell'emergenza sanitaria da Covid 19;
RILEVATO che detta modifica, nell'ambito del piano finanziario approvato da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 19 febbraio 2021, comporta la sola riassegnazione delle economie per 3,36 milioni di euro all'azione 1.5;
CONSIDERATA la necessità di sbloccare quanto prima la sospensione dell'attuazione dei progetti finanziati nell'ambito delle procedure di attivazione in essere dell'asse 3 determinatasi dallo straordinario rincaro dei prezzi delle materie prime, dei semilavorati e delle forniture attraverso il rifinanziamento dei maggiori oneri ricorrendo all'utilizzo di parte delle economie del programma di cui all'allegato 1;
RILEVATO che, con riferimento alle altre azioni interessate dalla proposta di riprogrammazione, il piano finanziario di dettaglio di cui art. 7 comma 2 del sopracitato Regolamento regionale di attuazione del Programma non è necessario sia modificato, in quanto le suddette azioni presentano una dotazione finanziaria complessiva (POR + PAR) decisamente superiore alla nuova capienza finanziaria definita con la riprogrammazione (POR);
RILEVATO che la proposta di modifica del programma prevede, oltre alla rimodulazione dei target finanziari e di performance del programma, anche limitate modifiche del testo del programma volte ad aggiornare gli obiettivi del programma senza modificarne la strategia, le priorità e le azioni già previste;
VISTO che nella giornata del 06 ottobre 2021 la proposta di modifica del Programma come sopra descritta è stata oggetto di condivisione con le Strutture Regionali Attuatrici durante un incontro convocato dal Direttore Generale volto al monitoraggio periodico del raggiungimento degli obiettivi di spesa annuale e dei "target" intermedi e finali di risultato del Programma, di cui all'art. 8 comma 4 del sopracitato Regolamento regionale di attuazione del Programma;
CONSIDERATO che tali proposte di modifica del Programma sono state altresì oggetto di confronto con il Partenariato del Programma nella giornata dell'11 ottobre 2021, e che le stesse sono state positivamente accolte senza osservazioni;
VISTO in particolare l'articolo 30 e i commi 10 e 11 dell'articolo 96 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in materia di modifica dei programmi operativi, in cui si prevede che:
- le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l'impatto atteso delle stesse sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto delle disposizioni del medesimo Regolamento (UE) 1303/2013 e delle norme specifiche di ciascun fondo, dei principi orizzontali nonché dell'accordo di partenariato;
- la Commissione Europea valuta le informazioni fornite tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro;
- la Commissione Europea può formulare osservazioni entro un mese dalla presentazione del programma riveduto e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie,
- la Commissione Europea approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro tre mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite,
- fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compresa ogni futura modifica, del programma operativo disciplinati dall'articolo 96 del Regolamento (UE) 1303/2013, a eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto vi), lettera c), punto v), e lettera e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri;
- l'Autorità di Gestione informa la Commissione europea di ogni decisione che modifica gli elementi del

Programma operativo non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 10 dell'art. 96 del regolamento (UE) 1303/2013 entro un mese dalla data di tale decisione di modifica. Tale decisione di modifica indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione;
CONSIDERATE le funzioni del Comitato di Sorveglianza nell'ambito della modifica dei programmi operativi previste dall'articolo 110 paragrafo 2 lettera e) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
RICHIAMATE le funzioni dell'Autorità di Gestione previste dall'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che assiste il Comitato di Sorveglianza e fornisce le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti;
RITENUTO pertanto di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR FESR FVG 2014-2020 alla predisposizione delle modifiche del Programma soprarichiamate e alla presentazione di tali proposte al Comitato di Sorveglianza del POR FESR FVG 2014-2020, tramite procedura scritta, apportando le eventuali modifiche ed integrazioni che si ritenessero necessarie e procedendo altresì alla successiva negoziazione delle stesse con la Commissione Europea per l'adozione finale del testo modificato del Programma ai sensi degli articoli 30, 96 e 110 del Reg. (UE) 1303/2013;
CONSIDERATO che la riassegnazione delle economie del POR 14/20 alle azioni 1.5. nell'ambito del piano finanziario di dettaglio del programma saranno poi definite con la procedura prevista dall'articolo 7 comma 2 del sopracitato Regolamento regionale di attuazione del Programma;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle finanze,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare in via preliminare le modifiche al Programma operativo Regionale Friuli Venezia Giulia cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 (di seguito Programma) con la previsione di una diminuzione di capacità di rendicontazione alla Commissione Europea di € 20.000.000 sull'asse 3 congiuntamente all'aumento della capacità di rendicontazione di € 8.000.000 sull'asse 1 e € 12.000.000 sull'asse 2, in funzione della capacità di assorbimento delle risorse finanziarie garantita dai progetti entro le scadenze di realizzazione previste in fase di chiusura del programma e come rappresentato nell'allegato 2 parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR FESR FVG 2014-2020 alla formulazione della revisione del Programma, nonché alla presentazione di tale proposta al Comitato di Sorveglianza del POR FESR FVG 2014-2020, apportando le eventuali modifiche ed integrazioni che si ritenessero necessarie;
3. di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR FESR FVG 2014-2020 di procedere alla successiva negoziazione con la Commissione Europea della modifica del Programma, per l'adozione finale del testo modificato del Programma ai sensi degli articoli 30 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013;
4. di provvedere, nelle more dell'approvazione formale delle modifiche da parte del Comitato di Sorveglianza e della Commissione Europea, l'assegnazione di economie del programma pari a 3,36 Meuro all'azione 1.5 del Programma e lo stanziamento di una parte delle attuali economie del programma per il rifinanziamento dei progetti dell'asse 3 per i maggiori oneri, non coperta dagli accantonamenti per imprevisti, derivanti dallo straordinario aumento generalizzato e imprevisto dei prezzi delle materie prime e dei semilavorati, secondo la procedura di cui all'articolo 7 comma 2 del Regolamento regionale di attuazione approvato con D.P.Reg. 136/2015 e s.m.i.;
5. la presente deliberazione verrà pubblicata sul BUR.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1673 DEL 28 OTTOBRE 2021

Allegato 1

Economie del Programma rilevate a settembre 2021

Linee di intervento con economie	Economie POR	Economie PAR	Economie complessive POR + PAR
1.2.a	399.067,15	10.272,95	409.340,10
1.3.a	617.788,10	375.325,62	993.113,72
1.3.b	133.377,37	4.096,31	137.473,68
1.4.b	135.361,97	-	135.361,97
2.1.b	246.846,29	3.510,50	250.356,79
2.2.a	523.957,87	-	523.957,87
2.3.a	1.380.039,61	263.200,05	1.643.239,66
2.3.b	398.587,52	57.809,86	456.397,38
2.3.c	407.694,16	-	407.694,16
3.1.a	739.362,82	-	739.362,82
3.1.b	111.425,00	-	111.425,00
Totale	**5.114.994,93**	**714.215,29**	**5.807.723,15**

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1673 DEL 28 OTTOBRE

Allegato 2

Riallocazione delle risorse finanziarie del Programma previste con la modifica del POR

Asse	Attività	Proposte di modifica al piano finanziario
Asse 1 RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE	1.1.a Acquisizione di servizi attraverso voucher	**+640.000,00**
	1.3.a Attività di R&S realizzate attraverso la cooperazione tra soggetti economici e tra soggetti economici e strutture scientifiche	**+3.000.000,00**
	1.3.b Progetti di R&S&I da realizzare attraverso partenariati pubblico privati	**+1.000.000,00**
	1.5.a Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere all'emergenza epidemiologica	**+3.360.000,00**
Totale Asse 1		**+8.000.000,00**
Asse 2 PROMUOVERE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	2.1.a Supporto alle nuove realtà imprenditoriali, grazie al percorso formativo svolto con “IMPRENDERO”	**+2.000.000,00**
	2.1.b Interventi dedicati alle imprese culturali e ricreative nell'area di specializzazione cultura, creatività e turismo	**+500.000,00**
	2.3.a-b Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI	**+6.000.000,00**
	2.3.a-b Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - aree interne	**+1.500.000,00**
	2.4.a Fondo di garanzia per l'accesso al credito	**+2.000.000,00**
Totale Asse 2		**+12.000.000,00**
Asse 3 SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI	3.1.a Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici	**-10.000.000,00**
	3.1.b Riduzione consumi di energia primaria negli hub ospedalieri e nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti	**-5.000.000,00**
	3.1.b Riduzione consumi di energia primaria negli hub ospedalieri e nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti	**-5.000.000,00**
Totale Asse 3		**-20.000.000,00**
TOTALE GENERALE		**0,00**

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_45_1_ADC_AMB ENERUD MCP FRIULCOSTRUZIONI_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Istanza di concessione per derivare acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Richiedente: ditta M.C.P. Friulcostruzioni Srl.

La Ditta M.C.P. FRIULCOSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 02111830309), con sede in Contrada Villachiara, 18 - 33057 Palmanova (UD), ha chiesto in data 31/08/2021, la concessione per derivare acqua mediante la seguente opera di presa da falda sotterranea:

				Portate (l/s)			
Presa	**Comune**	**Localizzazione**	**Denominazione**	**Min**	**Med**	**Max**	**Uso specifico**
Pz1	Cervignano del Friuli	Fg. 6 Pcn. 301/7	pozzo	-	0,1	1	potabile

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata.
L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, il responsabile dell'istruttoria tecnica è dott.ssa Simonetta Donato - tel. 0432 555492 e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è Stefano Cassan tel. 0434 529307.
Con riferimento alla richiesta di derivazione d'acqua in oggetto indicata si comunica che gli atti di progetto saranno consultabili, nella sezione bandi e avvisi del sito istituzionale della Regione, dal 26/12/2021 al 09/01/2022, fatto salvo il differimento ad altro periodo in caso di presentazione di istanze concorrenti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 31/08/2021, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

Udine, 27 ottobre 2021

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

21_45_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 2323/2021 presentato il 17/09/2021
GN 2416/2021 presentato il 01/10/2021
GN 2478/2021 presentato il 11/10/2021
GN 2479/2021 presentato il 11/10/2021
GN 2481/2021 presentato il 11/10/2021
GN 2483/2021 presentato il 12/10/2021
GN 2489/2021 presentato il 12/10/2021
GN 2490/2021 presentato il 12/10/2021
GN 2492/2021 presentato il 12/10/2021
GN 2493/2021 presentato il 13/10/2021
GN 2498/2021 presentato il 13/10/2021
GN 2499/2021 presentato il 13/10/2021
GN 2504/2021 presentato il 14/10/2021
GN 2508/2021 presentato il 14/10/2021
GN 2516/2021 presentato il 15/10/2021
GN 2517/2021 presentato il 15/10/2021
GN 2518/2021 presentato il 15/10/2021
GN 2519/2021 presentato il 15/10/2021

GN 2522/2021 presentato il 15/10/2021
GN 2525/2021 presentato il 18/10/2021
GN 2539/2021 presentato il 18/10/2021
GN 2540/2021 presentato il 18/10/2021
GN 2541/2021 presentato il 19/10/2021
GN 2545/2021 presentato il 19/10/2021
GN 2546/2021 presentato il 19/10/2021
GN 2549/2021 presentato il 19/10/2021
GN 2550/2021 presentato il 19/10/2021
GN 2553/2021 presentato il 20/10/2021
GN 2554/2021 presentato il 20/10/2021
GN 2557/2021 presentato il 20/10/2021
GN 2588/2021 presentato il 22/10/2021

21_32_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN 1758/2021 presentato il 24/06/2021
GN 2368/2021 presentato il 24/09/2021
GN 2370/2021 presentato il 24/09/2021
GN 2397/2021 presentato il 28/09/2021
GN 2430/2021 presentato il 05/10/2021
GN 2450/2021 presentato il 07/10/2021
GN 2452/2021 presentato il 07/10/2021
GN 2453/2021 presentato il 07/10/2021
GN 2477/2021 presentato il 11/10/2021
GN 2485/2021 presentato il 12/10/2021
GN 2491/2021 presentato il 12/10/2021
GN 2497/2021 presentato il 13/10/2021
GN 2501/2021 presentato il 13/10/2021
GN 2503/2021 presentato il 13/10/2021
GN 2505/2021 presentato il 14/10/2021
GN 2537/2021 presentato il 18/10/2021
GN 2538/2021 presentato il 18/10/2021
GN 2634/2021 presentato il 28/10/2021

21_45_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-1238/2021-presentato il-21/06/2021
GN-1344/2021-presentato il-06/07/2021
GN-1633/2021-presentato il-13/08/2021
GN-1728/2021-presentato il-07/09/2021
GN-1770/2021-presentato il-14/09/2021
GN-1774/2021-presentato il-14/09/2021
GN-1784/2021-presentato il-15/09/2021
GN-1787/2021-presentato il-15/09/2021
GN-1788/2021-presentato il-15/09/2021
GN-1798/2021-presentato il-17/09/2021
GN-1799/2021-presentato il-17/09/2021
GN-1809/2021-presentato il-20/09/2021
GN-1817/2021-presentato il-20/09/2021
GN-1824/2021-presentato il-22/09/2021
GN-1834/2021-presentato il-23/09/2021
GN-1835/2021-presentato il-23/09/2021
GN-1836/2021-presentato il-23/09/2021
GN-1842/2021-presentato il-24/09/2021
GN-1843/2021-presentato il-27/09/2021
GN-1844/2021-presentato il-27/09/2021
GN-1856/2021-presentato il-28/09/2021
GN-1862/2021-presentato il-28/09/2021
GN-1863/2021-presentato il-28/09/2021
GN-1864/2021-presentato il-28/09/2021
GN-1876/2021-presentato il-30/09/2021
GN-1882/2021-presentato il-30/09/2021
GN-1888/2021-presentato il-01/10/2021
GN-1889/2021-presentato il-01/10/2021
GN-1893/2021-presentato il-04/10/2021
GN-1904/2021-presentato il-05/10/2021
GN-1906/2021-presentato il-05/10/2021
GN-1907/2021-presentato il-05/10/2021
GN-1908/2021-presentato il-05/10/2021
GN-1909/2021-presentato il-05/10/2021
GN-1911/2021-presentato il-05/10/2021
GN-1912/2021-presentato il-05/10/2021
GN-1913/2021-presentato il-06/10/2021
GN-1921/2021-presentato il-08/10/2021
GN-1922/2021-presentato il-08/10/2021
GN-1923/2021-presentato il-08/10/2021
GN-1925/2021-presentato il-08/10/2021
GN-1926/2021-presentato il-08/10/2021
GN-1937/2021-presentato il-12/10/2021
GN-1938/2021-presentato il-12/10/2021
GN-1965/2021-presentato il-13/10/2021
GN-1966/2021-presentato il-13/10/2021
GN-1977/2021-presentato il-14/10/2021
GN-1978/2021-presentato il-14/10/2021

GN-1993/2021-presentato il-19/10/2021
GN-2004/2021-presentato il-20/10/2021
GN-2005/2021-presentato il-20/10/2021
GN-2007/2021-presentato il-20/10/2021

21_45_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-290/2021-presentato il -08/02/2021
GN-1061/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1082/2021-presentato il-28/05/2021
GN-1375/2021-presentato il-09/07/2021
GN-1446/2021-presentato il-20/07/2021
GN-1459/2021-presentato il-21/07/2021
GN-1514/2021-presentato il-29/07/2021
GN-1690/2021-presentato il-01/09/2021
GN-1694/2021-presentato il-01/09/2021
GN-1751/2021-presentato il-09/09/2021
GN-1752/2021-presentato il-09/09/2021
GN-1755/2021-presentato il-13/09/2021
GN-1757/2021-presentato il-13/09/2021
GN-1759/2021-presentato il-13/09/2021
GN-1767/2021-presentato il-13/09/2021
GN-1776/2021-presentato il-14/09/2021
GN-1778/2021-presentato il-14/09/2021
GN-1849/2021-presentato il-28/09/2021
GN-1853/2021-presentato il-28/09/2021
GN-1854/2021-presentato il-28/09/2021
GN-1878/2021-presentato il-30/09/2021

21_45_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 2386/2021 presentato il 07/09/2021
GN 2398/2021 presentato il 08/09/2021
GN 2406/2021 presentato il 10/09/2021
GN 2414/2021 presentato il 13/09/2021
GN 2435/2021 presentato il 15/09/2021
GN 2450/2021 presentato il 16/09/2021
GN 2453/2021 presentato il 17/09/2021
GN 2458/2021 presentato il 17/09/2021
GN 2464/2021 presentato il 20/09/2021
GN 2465/2021 presentato il 20/09/2021
GN 2472/2021 presentato il 20/09/2021
GN 2473/2021 presentato il 20/09/2021
GN 2475/2021 presentato il 20/09/2021
GN 2492/2021 presentato il 22/09/2021
GN 2494/2021 presentato il 23/09/2021
GN 2499/2021 presentato il 23/09/2021
GN 2500/2021 presentato il 23/09/2021
GN 2501/2021 presentato il 23/09/2021
GN 2503/2021 presentato il 23/09/2021
GN 2506/2021 presentato il 24/09/2021
GN 2509/2021 presentato il 24/09/2021
GN 2510/2021 presentato il 24/09/2021
GN 2516/2021 presentato il 28/09/2021
GN 2517/2021 presentato il 28/09/2021
GN 2534/2021 presentato il 28/09/2021
GN 2536/2021 presentato il 28/09/2021
GN 2539/2021 presentato il 29/09/2021
GN 2540/2021 presentato il 29/09/2021
GN 2541/2021 presentato il 29/09/2021
GN 2544/2021 presentato il 29/09/2021
GN 2547/2021 presentato il 30/09/2021
GN 2550/2021 presentato il 01/10/2021
GN 2551/2021 presentato il 01/10/2021
GN 2552/2021 presentato il 01/10/2021
GN 2553/2021 presentato il 01/10/2021
GN 2560/2021 presentato il 04/10/2021
GN 2563/2021 presentato il 05/10/2021
GN 2567/2021 presentato il 05/10/2021
GN 2568/2021 presentato il 05/10/2021
GN 2569/2021 presentato il 05/10/2021
GN 2570/2021 presentato il 05/10/2021
GN 2575/2021 presentato il 07/10/2021
GN 2577/2021 presentato il 07/10/2021
GN 2578/2021 presentato il 07/10/2021
GN 2579/2021 presentato il 07/10/2021
GN 2580/2021 presentato il 07/10/2021
GN 2588/2021 presentato il 08/10/2021
GN 2589/2021 presentato il 08/10/2021
GN 2592/2021 presentato il 08/10/2021
GN 2593/2021 presentato il 08/10/2021
GN 2594/2021 presentato il 08/10/2021
GN 2604/2021 presentato il 12/10/2021

GN 2607/2021 presentato il 12/10/2021
GN 2608/2021 presentato il 12/10/2021
GN 2612/2021 presentato il 12/10/2021
GN 2613/2021 presentato il 12/10/2021
GN 2614/2021 presentato il 12/10/2021
GN 2619/2021 presentato il 13/10/2021
GN 2631/2021 presentato il 14/10/2021
GN 2632/2021 presentato il 14/10/2021
GN 2634/2021 presentato il 14/10/2021
GN 2637/2021 presentato il 14/10/2021
GN 2652/2021 presentato il 15/10/2021
GN 2657/2021 presentato il 18/10/2021

21_45_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN 2402/2021 presentato il 10/09/2021
GN 2433/2021 presentato il 14/09/2021
GN 2477/2021 presentato il 20/09/2021
GN 2505/2021 presentato il 23/09/2021
GN 2524/2021 presentato il 28/09/2021
GN 2526/2021 presentato il 28/09/2021
GN 2530/2021 presentato il 28/09/2021
GN 2531/2021 presentato il 28/09/2021
GN 2562/2021 presentato il 05/10/2021
GN 2571/2021 presentato il 06/10/2021
GN 2582/2021 presentato il 07/10/2021
GN 2586/2021 presentato il 07/10/2021
GN 2590/2021 presentato il 08/10/2021
GN 2597/2021 presentato il 11/10/2021
GN 2609/2021 presentato il 12/10/2021
GN 2558/2021 presentato il 04/10/2021

21_45_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 4309/2021 presentato il 20/09/2021
GN 4323/2021 presentato il 21/09/2021
GN 4326/2021 presentato il 21/09/2021
GN 4382/2021 presentato il 24/09/2021
GN 4385/2021 presentato il 24/09/2021
GN 4451/2021 presentato il 30/09/2021
GN 4540/2021 presentato il 05/10/2021
GN 4595/2021 presentato il 08/10/2021
GN 4602/2021 presentato il 08/10/2021
GN 4616/2021 presentato il 11/10/2021
GN 4635/2021 presentato il 11/10/2021
GN 4670/2021 presentato il 12/10/2021
GN 4671/2021 presentato il 12/10/2021
GN 4679/2021 presentato il 13/10/2021
GN 4695/2021 presentato il 13/10/2021
GN 4696/2021 presentato il 13/10/2021
GN 4712/2021 presentato il 14/10/2021
GN 4713/2021 presentato il 14/10/2021
GN 4714/2021 presentato il 14/10/2021
GN 4718/2021 presentato il 15/10/2021
GN 4720/2021 presentato il 15/10/2021
GN 4724/2021 presentato il 15/10/2021
GN 4728/2021 presentato il 15/10/2021
GN 4746/2021 presentato il 18/10/2021
GN 4747/2021 presentato il 18/10/2021
GN 4749/2021 presentato il 18/10/2021
GN 4753/2021 presentato il 18/10/2021
GN 4754/2021 presentato il 18/10/2021
GN 4755/2021 presentato il 18/10/2021
GN 4756/2021 presentato il 18/10/2021
GN 4761/2021 presentato il 19/10/2021
GN 4799/2021 presentato il 19/10/2021
GN 4800/2021 presentato il 19/10/2021
GN 4803/2021 presentato il 19/10/2021
GN 4807/2021 presentato il 19/10/2021
GN 4808/2021 presentato il 19/10/2021
GN 4815/2021 presentato il 20/10/2021
GN 4818/2021 presentato il 20/10/2021
GN 4819/2021 presentato il 20/10/2021
GN 4820/2021 presentato il 20/10/2021
GN 4821/2021 presentato il 20/10/2021
GN 4823/2021 presentato il 20/10/2021
GN 4825/2021 presentato il 21/10/2021
GN 4826/2021 presentato il 21/10/2021
GN 4827/2021 presentato il 21/10/2021
GN 4829/2021 presentato il 21/10/2021
GN 4830/2021 presentato il 21/10/2021
GN 4834/2021 presentato il 21/10/2021

GN 4835/2021 presentato il 21/10/2021
GN 4847/2021 presentato il 21/10/2021
GN 4851/2021 presentato il 21/10/2021
GN 4855/2021 presentato il 22/10/2021
GN 4872/2021 presentato il 25/10/2021
GN 4876/2021 presentato il 25/10/2021

21_45_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN 4269/2021 presentato il 16/09/2021
GN 4339/2021 presentato il 22/09/2021
GN 4434/2021 presentato il 29/09/2021
GN 4453/2021 presentato il 30/09/2021
GN 4513/2021 presentato il 05/10/2021
GN 4554/2021 presentato il 06/10/2021
GN 4628/2021 presentato il 11/10/2021
GN 4638/2021 presentato il 11/10/2021
GN 4665/2021 presentato il 12/10/2021
GN 4673/2021 presentato il 12/10/2021
GN 4675/2021 presentato il 13/10/2021
GN 4704/2021 presentato il 14/10/2021
GN 4710/2021 presentato il 14/10/2021
GN 4716/2021 presentato il 14/10/2021
GN 4750/2021 presentato il 18/10/2021
GN 4846/2021 presentato il 21/10/2021
GN 4848/2021 presentato il 21/10/2021

21_45_1_ADC_SEGR GEN_8215_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Pubblicazioni ex art. 27, comma 2, della LR n. 15/2010. Completamento del libro fondiario del C.C. di Opicina n. 6/COMP/21

"Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla p.c.n. 3096/2 ferrovia in sede propria di mq 20977 del Comune Censuario di Opicina.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison 20, con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dalla data del 10 novembre 2021.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni".

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio tavolare di Trieste:
dott.ssa Giuliana Zorzetto

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

21_45_3_GAR_COORD POL MONT BANDO GAL EUROLEADER AZ 9_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio coordinamento politiche per la montagna - Udine

PSR 2014-2020, Misura 19, Sottomisura 19.2, Bando Azione 9 “Iniziative volte a migliorare la sostenibilità ecosistemica del bosco” della SSL del GAL Euroleader. Pubblicazione Bando.

21_45_3_GAR_COORD POL MONT BANDO GAL EUROLEADER AZ 9_1_TESTO

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" – AZIONE 9 "INIZIATIVE VOLTE A MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ ECOSISTEMICA DEL BOSCO" – RIENTRANTE NELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL EUROLEADER APPROVATA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

* * * * *

Sommario

PSR
2014-2020
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	9
Bando per l'accesso al regime di aiuti	Iniziative volte a migliorare la sostenibilità ecosistemica del bosco
Numero di registrazione del regime di aiuto	Numero di registrazione SA63200 (2021/XA)

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale "Euroleader", di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L'azione di cui al precedente comma 1 ha per oggetto il sostegno allo sviluppo di progetti innovativi di gestione del patrimonio forestale che propongono nuove pratiche, processi e tecnologie nel settore forestale per superare i problemi del frazionamento della proprietà e per la mitigazione dei danni causati da calamità naturali. Si intende elaborare, con nuove tecnologie informatiche, un modello tecnico e giuridico, operativo, di facile applicazione che consenta un utilizzo innovativo, sostenibile e redditizio dei boschi, oggi generalmente non gestiti o scarsamente utilizzati, per una loro gestione, economica e ambientale, comune dell'attività silvicolturale e di esbosco basata sulla disponibilità dei dati forniti dagli strumenti tecnologici a tal fine predisposti (c.d. condominio forestale). Tale intervento dovrà costituire un modello sperimentale replicabile successivamente in altre aree.

   La stessa, inoltre, persegue le seguenti finalità: adempimento di impegni per scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L'Allegato B riporta le "Disposizioni attuative" a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le "Disposizioni attuative" definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
   a) "operazione": insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
   b) "impresa": ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
   c) "organismo pagatore": l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;
   d) "ufficio attuatore": unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;
   e) "responsabile di misura": unità organizzativa dell'amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori
   f) "impresa in difficoltà": impresa definita all'art 2, punto 14 del reg 702/2014, vale a dire un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
   g) Consorzi obbligatori per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi: Consorzi costituiti ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 991 (art. 31, comma 7, del D.lgs. 267/2000).

Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni appartenenti all'Area Interna "Alta Carnia":

Comune	Area rurale PSR 2014-2020	Area interna (S/N)
Ampezzo	D	si
Arta Terme	D	si
Cercivento	D	si
Comeglians	D	si
Forni Avoltri	D	si
Forni di Sopra	D	si
Forni di Sotto	D	si
Lauco	D	si
Ovaro	D	si
Paluzza	D	si
Paularo	D	si
Prato Carnico	D	si
Preone	D	si
Ravascletto	D	si
Rigolato	D	si
Sauris	D	si
Socchieve	D	si
Sutrio	D	si
Treppo Ligosullo	D	si
Zuglio	D	si

Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:
   a. la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
   b. l'ufficio attuatore è il GAL.

Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 400.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 172.480,00, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 227.520,00, per il sostegno delle operazioni in Area Interna.
2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare nell'ambito della Strategia Aree Interne ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse potranno essere assegnate dalla Regione.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19 entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

Beneficiario	Requisiti di ammissibilità
Enti pubblici non economici Consorzi obbligatori per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 991 (art. 31, comma 7, del D.lgs. 267/2000)	a) Avere sede legale o stabilimento o ambito di competenza territoriale nell'area SSL (28 comuni della Carnia). b) Avere la disponibilità dell'immobile/area oggetto dell'intervento, ubicati nell'area di cui all'art. 4, per un periodo sufficiente a garantire i vincoli in materia di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 14 - Stabilità delle operazioni delle Disposizioni attuative (Allegato B) come previsto dall'articolo 11, comma 2. c) Prevedere da statuto o altro atto giuridico equivalente registrato l'esercizio dell'attività oggetto della domanda di sostegno.

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173") e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura") se del caso debitamente aggiornato.
3. Non sono beneficiarie degli aiuti le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera g), fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, punto 6, lettera c) del regolamento (UE) 702/2014.

CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Regime di aiuto	Aliquota	Condizioni

Enti pubblici non economici ~~e/o~~ Consorzi obbligatori per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 991 (art. 31, comma 7, del D.lgs. 267/2000)	"Regime di esenzione", alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 193 del 1° luglio 2014. *Numero di registrazione SA63200 (2021/XA)*	100 %	

2. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.

Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili

1. Il costo minimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 100.000,00.
2. Il costo massimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 400.000,00.

Articolo 10 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

Interventi	*Beneficiari*
Investimenti materiali e immateriali necessari alla costituzione di un modello sperimentale di gestione del patrimonio boschivo in conformità all'oggetto e alle finalità di cui all'articolo 1	Enti pubblici non economici Consorzi obbligatori per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 991 (art. 31, comma 7, del D.lgs. 267/2000)

2. L'insieme degli interventi costituisce un modello operativo replicabile: a tal fine il beneficiario si impegna a garantire la possibilità di utilizzare il modello creato a vantaggio della collettività dell'Area Interna Alta Carnia.

Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

Interventi	*Requisiti di ammissibilità*
Investimenti materiali e immateriali necessari alla costituzione di un modello sperimentale di gestione del patrimonio boschivo in conformità all'oggetto e alle finalità di cui all'articolo 1	a. Le operazioni devono essere realizzate nei comuni dell'Area Interna Alta Carnia elencati nell'art. 4 del presente bando. b. Gli interventi rispondono agli obiettivi definiti all'art. 1 del presente bando. c. Gli interventi devono interessare almeno tre soggetti proprietari di terreni afferenti a mappali catastali diversi.

2. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.
3. Non sono considerate ammissibili le iniziative avviate prima della presentazione della domanda di sostegno, conformemente all'articolo 2 Definizioni, paragrafo 1, numero 25 "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e all'art 6 Effetto di incentivazione, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).
2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
Investimenti materiali e immateriali necessari alla costituzione di un modello sperimentale di gestione del patrimonio boschivo in conformità all'oggetto e alle finalità di cui all'articolo 1	a) costruzione o miglioramento di beni immobili; b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità entro il limite del

	10% del costo ammissibile dei relativi investimenti; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b); d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali; e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 delle Disposizioni attuative (Allegato B).

CAPO IV: VINCOLI

Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 17.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all'art. 22 del presente bando.
3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
4. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
5. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
6. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno, da presentare in lingua italiana, comprende:
   a) piano aziendale redatto secondo l'Allegato A, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;
   b) documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza dei costi per cui è presentata domanda, come prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente Bando;
   c) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 18;
   d) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000 attestante che l'operazione:
      d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) (da allegare qualora già disponibile), compresi i casi in cui le operazioni ricadano all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali", oppure;
      d.2) non comporta rischi per l'ambiente;
   e) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto

citato) o, qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'ufficio competente»;

f) check list per autovalutazione appalti (solo nel caso di soggetti pubblici) disponibile nel sito del GAL;

g) (omissis)

h) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;

i) Documentazione attestante il titolo di disponibilità giuridica dell'immobile (contratti di locazione, cessione in uso, ecc.) e dichiarazione di assenso da parte del soggetto concedente in merito alla autorizzazione dell'uso dell'immobile per le finalità del progetto, all'esecuzione delle migliorie ed alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato C);

j) Atto costitutivo, statuto o altro atto equivalente che attesti la costituzione del soggetto richiedente, da cui si evinca l'esercizio dell'attività oggetto della domanda di sostegno unitamente alla composizione degli aderenti (es. soci, ecc.)

Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Criterio	Subcriterio Parametro	Punteggio	Cumulabilità	Punteggio massimo	*Modalità di applicazione e verifica (Documentazione da allegare a supporto della richiesta di applicazione del punteggio)*
Grado di rappresentatività e di aggregazione del beneficiario;	Verranno privilegiati i soggetti più rappresentativi con un maggior numero di aderenti o componenti. - da 2 a 5 soggetti	10	no	20	*Il punteggio è assegnato sulla base della numerosità dei soci aderenti ai consorzi o dei componenti dell'organo decisionale dell'ente pubblico non economico, definiti dalla normativa di riferimento, dall'atto costitutivo, statuto, o altro atto giuridico equivalente.*
	Verranno privilegiati i soggetti più rappresentativi con un maggior numero di aderenti o componenti. - Numero di soggetti maggiore di 5	20	no		
Gli obiettivi del piano aziendale in termini di sostenibilità ambientale;	Miglioramento dell'offerta di servizi ecosistemici e/o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici.	10	si	10	*Il punteggio è assegnato in presenza di una scheda tecnico-illustrativa sottoscritta da un tecnico laureato in possesso di abilitazione professionale relativa a discipline ambientali che dimostri secondo criteri scientifici l'impatto positivo che l'operazione ha sulla conservazione, ripristino, miglioramento di servizi ecosistemici dell'area oggetto di intervento, attraverso l'applicazione della procedura "Standard di certificazione dei Servizi Ecosistemici generati da boschi e piantagioni gestiti in maniera sostenibile - PEFC ITA".*
	Possesso della certificazione per la gestione forestale sostenibile (PEFC/FSC) e/o della certificazione di catena di custodia.	10	si	10	*Il punteggio è assegnato se il richiedente è in possesso della certificazione per la gestione forestale sostenibile (PEFC/FSC) e/o della certificazione di catena di custodia. Certificato PEFC/FSC.*

	Interventi per la valorizzazione di beni ambientali, paesaggistici, siti protetti e tutelati.	10	si	10	*Il punteggio è assegnato se l'operazione è localizzata (anche parzialmente) in Aree di rilevante interesse ambientale, Aree Natura 2000, parchi e riserve naturali previste dalla L.R. 42/96, biotopi naturali, geositi, beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'art. 136 del DLgs 42/2004 (fonte: WEBGIS regione FVG); la localizzazione sarà verificata sulla base dei dati catastali oggetto dell'intervento, dichiarati nell'Allegato A Piano Aziendale al punto 2) Riferimenti dell'attività.*
Innovazione di metodo, pratica, prodotto e processo;	Applicazione/implementazione di risultati di attività di ricerca relativi all'oggetto del bando, nell'ottica del miglioramento della sostenibilità ecosistemica della gestione del bosco.	10	si	10	*Il punteggio è assegnato se il progetto applica/implementa attività di ricerca svolte da Università, altri Istituti di ricerca o altri soggetti pubblici o privati nell'ambito di progetti attinenti alle finalità del bando e svolti negli ultimi cinque anni.* *Tali attività devono essere adeguatamente documentate da pubblicazioni e/o report validati dal soggetto che ha svolto la ricerca e da allegare alla domanda di sostegno; il beneficiario deve inoltre allegare il nulla osta del referente della ricerca/progetto per l'applicazione e implementazione dei risultati.* *Il punteggio è assegnato sulla base della documentazione allegata e di quanto illustrato nell'Allegato A Piano Aziendale al punto 8) Innovazione.*
Interterritorialità;	Verranno privilegiati i progetti che insistono sulla superficie di boschi localizzati in più Comuni Aree interne Alta Carnia. - Interventi localizzati in 2 Comuni	8	no	20	*Il punteggio è assegnato sulla base dei dati catastali oggetto dell'intervento, dichiarati nell'Allegato A Piano Aziendale al punto 2) Riferimenti dell'attività.*
	Verranno privilegiati i progetti che insistono sulla superficie di boschi localizzati in più Comuni Aree interne Alta Carnia. - Interventi localizzati in 3 Comuni	12	no		
	Verranno privilegiati i progetti che insistono sulla superficie di boschi localizzati in più Comuni Aree interne Alta Carnia. - Interventi localizzati in 4 Comuni	16	no		
	Verranno privilegiati i progetti che insistono sulla superficie di boschi localizzati in più Comuni Aree interne Alta Carnia. - Interventi localizzati in più di 4 Comuni	20	no		
Coordinamento con altri progetti di sviluppo che coinvolgono lo stesso territorio;	Presenza e/o attivazione di accordi, partnership, convenzioni con altri soggetti. - Con un soggetto	5	no	15	*Il punteggio è assegnato in presenza di accordi, partnership, convenzioni con soggetti terzi relativi a progetti di sviluppo di rilevanza pubblica attinenti agli obiettivi del bando e che coinvolgano in tutto o in parte il territorio del Comune/Comuni interessati dall'operazione.*
	Presenza e/o attivazione di accordi, partnership, convenzioni con altri soggetti. - Con due o più soggetti	15	no		

Interventi che non comportano "consumo di suolo"	Interventi di carattere edilizio che non comportano "consumo di suolo".	5		5	*Il punteggio è assegnato in presenza di una scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato che attesti che l'intervento edilizio non comporta "consumo di suolo"; per "consumo di suolo" si intende l'occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale con copertura di tipo permanente di parte del terreno e del relativo suolo con materiali artificiali (quali asfalto o calcestruzzo) per realizzazione di edifici, fabbricati, strade pavimentate, banchine, piazzali e altre aree impermeabilizzate.*
Totale				**100**	

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande i criteri di priorità indicati in ordine decrescente di rilevanza sono i seguenti:
   a) Ordine cronologico di presentazione della domanda telematica sul SIAN (rilascio informatico)

Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro il termine massimo di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, compresi i casi in cui le operazioni ricadano all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge Regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 15 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) con esito favorevole.
4. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
5. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
   a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
   b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità

finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;

c) rinunciare al sostegno.

6. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all'articolo 21 si dà l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Euroleader, Via Divisione Garibaldi n. 6, Cap 33028, comune di Tolmezzo, prov. di UDINE (UD), telefono 0433.44834, email info@euroleader.it., PEC euroleader@legalmail.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito:

www.euroleader.it

ALLEGATI

Allegato A – Piano aziendale

Allegato B – Disposizioni attuative

Allegato C - Dichiarazione assenso migliorie su beni immobili

ALLEGATO A

Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
Sottomisura 19.2 – Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Azione 9 "Iniziative volte a migliorare la sostenibilità ecosistemica del bosco"

Dichiarazione – Piano Aziendale

Titolo del progetto: ______________________________

Il/la sottoscritto/a ____ cod. fisc. ______________________

nato/a a ____Prov. _____________

il ______________ e residente a ____Prov. _____________

in via __________________________________, tel ________________ mobile____________________

indirizzo mail: ________________________________, indirizzo p.e.c.: _______________________________

in qualità di *(barrare la voce che interessa)*
☐ legale rappresentante ☐ soggetto legittimato a firmare

Del soggetto:

Ragione sociale e forma giuridica/Denominazione			
Tipologia	☐Ente pubblico non economico ☐ Consorzio obbligatorio per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi		
Sede legale		CAP / Comune	
Sede operativa		CAP / Comune	
Codice fiscale/Partita IVA		e-mail	
Indirizzo di posta elettronica certificata		Telefono	
Codice ATECO			

intende presentare domanda di sostegno a valere sulla SSL del GAL EUROLEADER, azione 9 bando "Iniziative volte a migliorare la sostenibilità ecosistemica del bosco" e, a tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

di possedere tutti i requisiti di ammissibilità richiesti all'Articolo 7 – *Beneficiari e requisiti di ammissibilità* dal bando sopra indicato, come di seguito elencati:

N° prog.	*Requisiti di ammissibilità*	*Barrare*
1	Avere sede legale o stabilimento o ambito di competenza nell'area SSL (28 comuni della Carnia).	☐
2	Avere la disponibilità dell'immobile/area oggetto dell'intervento, ubicati nell'area di cui all'art. 4, per un periodo sufficiente a garantire i vincoli in materia di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 14 - Stabilità delle operazioni delle Disposizioni attuative (Allegato B) come previsto dall'articolo 11, comma 2.	☐
3	Prevedere da statuto o altro atto giuridico equivalente registrato l'esercizio dell'attività oggetto della domanda di sostegno.	☐
4	Non essere impresa in difficoltà, così come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del bando.	☐

E si impegna altresì:

- a realizzare in caso di concessione del sostegno le operazioni descritte dal Piano Aziendale allegato alla presente dichiarazione
- a garantire la possibilità di utilizzare il modello creato a vantaggio della collettività dell'Area Interna Alta Carnia

________________________________ ________________________________

(Luogo e data) *(Firma)*

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del sottoscrittore.

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del Codice dell'amministrazione digitale D.L. 82/2005, che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità o l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.

Allegato: Piano aziendale

1. Soggetto Proponente

- Ente pubblico non economico .... ☐
- Consorzio obbligatorio per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi............ ☐

Tipologia d'Impresa**	Fatturato €*	Totale bilancio €*	ULA*
MICROIMPRESA - fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e numero inferiore a 10 persone			
PICCOLA IMPRESA – fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e numero inferiore a 50 persone			
MEDIA IMPRESA – fatturato annuo non superiore a 50 milioni e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro e numero inferiore a 250 persone			

* vedasi le definizioni e le modalità di calcolo del Reg. UE 702/2014 e allegare bilancio o documentazione equivalente
** si tiene conto dei dati relativi anche a eventuali imprese associate o collegate.

Ai fini della definizione della tipologia di impresa riportata nella tabella precedente, si specifica che:

☐ è un'impresa **AUTONOMA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 1, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ è un'impresa **ASSOCIATA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 2, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ è un'impresa **COLLEGATA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 3, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ non è un'impresa cui si applica l'art. 3, paragrafo 4, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, riguardante la partecipazione o il controllo da parte di enti pubblici;

☐ è un'impresa cui si applica l'art. 3, paragrafo 4, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, riguardante la partecipazione o il controllo da parte di enti pubblici.

ATTENZIONE: nel caso di imprese ASSOCIATE o COLLEGATE è necessario compilare le tabelle riportate in Allegato 1 al presente piano aziendale.

2. Riferimenti dell'attività

- Attività esercitata dal richiedente: ____
- Attività del richiedente prevista dal progetto: ____
- Ubicazione prevista dell'attività oggetto della domanda di sostegno: _________________________

Dati catastali:

Censito catastalmente al NCEU Foglio n. ______ Mappale __________ Sub __________ disponibilità immobili: proprietà ☐ affitto ☐ comodato ☐ altro ☐(specificare) _____________
Censito catastalmente al NCEU Foglio n. ______ Mappale __________ Sub __________ disponibilità immobili: proprietà ☐ affitto ☐ comodato ☐ altro ☐(specificare) _____________
Censito catastalmente al NCEU Foglio n. ______ Mappale __________ Sub __________ disponibilità immobili: proprietà ☐ affitto ☐ comodato ☐ altro ☐(specificare) _____________
Inserire gli eventuali altri mappali oggetto di intervento *(Si ricorda che ai sensi dell'art. 11 del bando, comma c) Gli interventi devono interessare almeno tre soggetti proprietari di terreni afferenti a mappali catastali diversi)*

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi (articolo 18 del bando, criterio "Gli obiettivi del piano aziendale in termini di sostenibilità ambientale", subcriterio/parametro "Interventi per la valorizzazione di beni ambientali, paesaggistici, siti protetti e tutelati):
Le suddette particelle catastali oggetto di intervento sono localizzate interamente o parzialmente in un'area rientrante nelle categorie indicate nell'articolo 18 del bando, subcriterio/parametro 2.3 (Aree di rilevante interesse ambientale, Aree Natura 2000, parchi e riserve naturali previste dalla L.R. 42/96, biotopi naturali, geositi, beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'art. 136 del DLgs 42/2004 (*fonte: WEBGIS* regione FVG);
☐ SI
☐ NO
in caso di risposta affermativa, Indicare la denominazione dell'area, il livello di tutela e gli estremi dell'atto di tutela:
____
____
____

3. Composizione del soggetto proponente

Omissis

4. Progetto di sviluppo

Carenze rilevate a livello territoriale a cui l'operazione intende rispondere
Descrizione dell'operazione che si intende realizzare e dei relativi interventi
Descrizione delle principali fasi necessarie alla realizzazione dell'operazione (es. acquisizione permessi, ristrutturazione immobili, acquisto attrezzature, ecc.) Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4: Altre attività: …

5. Adempimenti e cronoprogramma delle attività

Descrizione degli adempimenti amministrativi previsti per l'avvio dell'operazione (compilare ove pertinente)

- apertura Partita IVA ....☐
- segnalazione certificata di inizio attività (specificare se per l'avvio è prevista la presentazione presso lo sportello SUAP: SI ☐ – NO ☐)..........................☐
- iscrizione al Registro Imprese ....☐
- rilascio di permessi/autorizzazioni (specificare ____________________________) ....☐
- altro (specificare ______________________________) ....☐

Descrizione delle azioni preliminari all'avvio dell'operazione (compilare ove pertinente)

- attività di formazione/aggiornamento tecnico ....☐
- attività di formazione/aggiornamento amministrativo ....☐
- acquisizione di licenze/brevetti (specificare ____________________________) .... ☐
- altro (specificare __________________________________)..................................☐

Cronoprogramma di realizzazione delle azioni programmate

- completamento adempimenti amministrativi ....entro il: __/__/____
- completamento azioni preliminari......................................entro il: __/__/____
- acquisizione permessi/autorizzazioni ....entro il: __/__/____
- inizio lavori ....entro il: __/__/____
- completamento degli investimenti materiali ....entro il: __/__/____
- avvio dell'attività produttiva/di servizio ....entro il: __/__/____
- presentazione domanda di saldo (OBBLIGATORIO) ....entro il: __/__/____

6. Previsione di attività

	Anno di avvio	2° anno	3° anno
fatturato atteso (indicativo)	000 €	000 €	000 €
n. addetti tempo pieno (vincolante)			
- di cui donne			
n. addetti tempo parziale (vincolante)			
- di cui donne			
n. addetti disabili o appartenenti a categorie svantaggiate (vincolante)			

7. Effetti ambientali

Riduzione del consumo di suolo..SI ☐ ...... NO ☐
descrivere in dettaglio e quantificare:

Efficientamento energetico edifici e impianti ....SI ☐ ...... NO ☐
descrivere in dettaglio e quantificare:

Fonti energetiche rinnovabili ....SI ☐ ...... NO ☐
descrivere in dettaglio e quantificare:

certificazioni ambientali volontarie..SI ☐ ...... NO ☐
descrivere in dettaglio:

8. Innovazione

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi (articolo 18 del bando, criterio "Innovazione di metodo, pratica, prodotto e processo"):
Applicazione/implementazione di risultati di attività di ricerca relativi all'oggetto del bando, nell'ottica del miglioramento della sostenibilità ecosistemica della gestione del bosco. ....SI ☐ ...... NO ☐
descrivere in dettaglio, riportando gli estremi dell'attività di ricerca a cui ci si riferisce:

elementi di innovazione tecnologica o di processo ....SI ☐ ...... NO ☐
descrivere in dettaglio:

elementi di innovazione di prodotto..SI ☐ ...... NO ☐
descrivere in dettaglio:

elementi di innovazione organizzativa/gestionale...SI ☐ ...... NO ☐
descrivere in dettaglio:

elementi di innovazione sociale ....SI ☐ ...... NO ☐
descrivere in dettaglio:

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

9. Quadro economico

Descrizione degli interventi previsti e dei costi preventivati

Tipologia di costo ammissibile (Art. 12 del bando)		N.	Descrizione del singolo lavoro/fornitura/servizio	Importo			Ragionevolezza del costo (*indicare documentazione di supporto)*
				Imponibile	IVA	Totale	
A	Costruzione o miglioramento di beni immobili;						
B	acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;						
C	costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile dei relativi investimenti; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);						
D	acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;						
E	costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.						
	TOTALE SPESA						

L'IVA:

☐ È spesa ammissibile in quanto non recuperabile dal beneficiario

☐ Non è spesa ammissibile in quanto recuperabile dal beneficiario

Finanziamento dell'operazione

Costo complessivo dell'operazione .... : 000 €

- Costo complessivo dell'operazione richiesto a finanziamento .... : 000 €
- Contributo richiesto (____,__% del costo richiesto a finanziamento) .... : 000 €
- Risorse finanziarie proprie .... : 000 €
- Prestiti da terzi (mutui…) .... : 000 €
- Altro (specificare) ....: 000 €

10. Criteri di selezione

Applicabilità dei criteri di selezione (articolo 18 del bando)

Criterio da bando	*Giustificazione dell'applicabilità del criterio*	*Descrizione della documentazione allegata a supporto*	*Autovalu-tazione*
Grado di rappresentatività e di aggregazione del beneficiario *- da 2 a 5 soggetti*			
Grado di rappresentatività e di aggregazione del beneficiario *- maggiore a 5 soggetti*			
Gli obiettivi del piano aziendale in termini di sostenibilità ambientale *- Miglioramento dell'offerta di servizi ecosistemici e/o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici.*			
Gli obiettivi del piano aziendale in termini di sostenibilità ambientale *-Possesso della certificazione per la gestione forestale sostenibile (PEFC/FSC) e/o della certificazione di catena di custodia.*			
Gli obiettivi del piano aziendale in termini di sostenibilità ambientale *-Interventi per la valorizzazione di beni ambientali, paesaggistici, siti protetti e tutelati.*			
Innovazione di metodo, pratica, prodotto e processo; *-Applicazione/implementazione di risultati di attività di ricerca relativi all'oggetto del bando, nell'ottica del miglioramento della sostenibilità*			

ecosistemica della gestione del bosco.			
Interterritorialità: - *Interventi localizzati in 2 Comuni Aree Interne*			
Interterritorialità: - *Interventi localizzati in 3 Comuni Aree Interne*			
Interterritorialità: - *Interventi localizzati in 4 Comuni Aree Interne*			
Interterritorialità: - *Interventi localizzati in più di 4 Comuni Aree Interne*			
Coordinamento con altri progetti di sviluppo che coinvolgono lo stesso territorio; - *Presenza e/o attivazione di accordi, partnership, convenzioni con un soggetto*			
Coordinamento con altri progetti di sviluppo che coinvolgono lo stesso territorio; - *Presenza e/o attivazione di accordi, partnership, convenzioni con due o più soggetti*			
Interventi che non comportano "consumo di suolo"			
PUNTEGGIO TOTALE RICHIESTO			

Allegati
Al Piano Aziendale devono essere allegati i documenti indicati nell'art. 17 del bando. La mancanza di tali documenti determina la non ammissibilità dei costi ai quali gli stessi fanno riferimento.
Devono inoltre essere allegati eventuali documenti comprovanti il possesso dei criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

____

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27.04.2016)

Oggetto del trattamento:
la raccolta e il trattamento dei dati personali (nome, cognome, indirizzo mail e recapito telefonico) sono effettuati da Euroleader scrl solo ed esclusivamente per le finalità del bando Azione 9 "Iniziative volte a migliorare la sostenibilità ecosistemica del bosco" della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Euroleader.

Finalità e natura del trattamento:
il trattamento viene effettuato per permettere la partecipazione al bando dell'Azione 9 "Iniziative volte a migliorare la sostenibilità ecosistemica del bosco" della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Euroleader I dati raccolti sono indispensabili per l'istruttoria della pratica e per i successivi adempimenti.

Modalità del trattamento:
il trattamento dei dati personali connesso alle finalità di cui al punto precedente viene effettuato dal personale incaricato da Euroleader scrl, manualmente o con l'ausilio di procedure informatiche e viene svolto, nel rispetto del GDPR e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dal regolamento di organizzazione di Euroleader. I dati personali raccolti sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale, con impiego di misure di sicurezza adeguate a ridurre al minimo il rischio di accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi, la loro distruzione e/o deterioramento, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento.
I suoi dati potranno essere trasmessi ai competenti uffici regionali, nazionali e comunitari ai fini esclusivi del procedimento, nonché potranno essere utilizzati per gli scopi cui la legge impone verifiche particolari a carico di Euroleader scrl per l'espletamento delle sue funzioni. I suoi dati verranno di norma conservati per un periodo non inferiore ai termini di conservazione della documentazione previsti da regolamenti e/o norme regionali e/o comunitarie e comunque non superiori ad anni 10.

Diritti dell'interessato:
l'utente ha diritto a chiedere al titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi del GDPR, incluso il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Titolare e responsabile del trattamento:
Euroleader scrl nella persona del suo legale rappresentante Michele Mizzaro.

Il sottoscritto _____________ nato il __________ a ___________ e residente a _____________ vista l'informativa di Euroleader scrl, dichiara di aver compreso quanto in essa indicato e di dare il consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità della procedura.

Data

____

IL DICHIARANTE

____

Firma

ALLEGATO 1 AL PIANO AZIENDALE

DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI IMPRESE "ASSOCIATE" O "COLLEGATE" INDICATE AL PUNTO 2 "SOGGETTO PROPONENTE" DEL PIANO AZIENDALE

Imprese ASSOCIATE e COLLEGATE a ______________________________con sede in____

A) IMPRESE ASSOCIATE

Tabella 1 - Imprese ASSOCIATE DIRETTAMENTE all'impresa richiedente:

N.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1A								
2A								
3A								
…								
…								

Tabella 2 - Imprese COLLEGATE delle imprese ASSOCIATE di cui alla Tabella 1, per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA ASSOCIATA DI TABELLA 1 (N. Tabella 1)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	NOMINATIVO DELLA PERSONA /DELLE PERSONE FISICHE TRAMITE CUI AVVIENE IL COLLEGAMENTO	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1B										
2B										
...										

Indicare le collegate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento.

Tabella 3 - Imprese ASSOCIATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 2 (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 2 (N. Tabella 2)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)	Dati in proporzione a (%)		
										ULA	Fatt. annuo	Tot. Bilancio
1C												
2C												
...												

Non si computano le associate delle associate.

Indicare le associate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.

B) IMPRESE COLLEGATE

Tabella 4 - imprese COLLEGATE DIRETTAMENTE all'impresa richiedente

N.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1D								
2D								
...								

Tabella 5 - imprese COLLEGATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 4 per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 4 (N. Tabella 4)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	NOMINATIVO DELLA PERSONA /DELLE PERSONE FISICHE TRAMITE CUI AVVIENE IL COLLEGAMENTO	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1E										
2E										
...										

Indicare le collegate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento.

Tabella 6 - imprese ASSOCIATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 5 (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 5 (N. Tabella 5)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)	Dati in proporzione a (%)		
										ULA	Fatt. annuo	Tot. Bilancio
1F												
2F												
...												

Non si computano le associate delle associate.

Indicare le associate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.

Luogo e data

____

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

____

21_45_3_GAR_COORD POL MONT BANDO GAL EUROLEADER AZ 9_3_ALL2

ALLEGATO B

Disposizioni attuative

Sommario

Titolo 1 – Protezione e valutazione ambientale

Articolo 1 – Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un intervento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all’Articolo 19 del bando, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta al GAL, ai sensi dell’art. 45 comma 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 la valutazione dell’impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” per quanto applicabile in relazione alla tipologia dell’operazione per la quale viene richiesto il sostegno.
2. Gli interventi ricadenti in siti di Natura 2000 (ZSC, SIC, ZPS) specie quelli riguardanti investimenti strutturali, sono assoggettati al procedimento di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) disciplinato dalla DGR n. 1323 del 11/07/2014 “Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza” e dalla DGR n. 916 del 10/6/2021 “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” art. 6, paragrafi 3 e 4. Gli stessi devono essere conformi alle relative misure di conservazione e ai piani di gestione esistenti, ancorché non approvati.
3. Qualora gli interventi ricadano all’interno dei Biotopi di cui all’art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 “Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali”, la valutazione dell’impatto ambientale di cui al comma 1 è costituita dal parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette di cui all’art. 8 della LR 42/96.
4. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata al GAL prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione dell’impatto ambientale. Il GAL adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario.

Titolo 2 - Costi

Articolo 2 – Costi ammissibili

1. Per essere ammissibili nell’ambito della Misura 19 – SLTP – del PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, i costi devono risultare:
   a) sostenuti dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione;
   b) preventivati, pertinenti e necessari per la realizzazione delle operazioni alle quali si riferisce la domanda di sostegno;
   c) imputabili alle operazioni alle quali si riferisce la domanda di sostegno;
   d) identificabili, verificabili e controllabili;
   e) congrui, ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
2. Nel caso di soggetti pubblici e in tutti i casi previsti all’art. 1 del D. Lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”), l’ammissibilità dei costi è subordinata all’applicazione delle procedure previste dalla norma.

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Articolo 3 – Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, non sono considerati costi ammissibili:
   a) i costi sostenuti in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno;
   b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
   c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
   d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
   e) qualsiasi tipo di intervento a carattere ordinario su beni immobili;
   f) gli interventi a carattere straordinario su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni, ad eccezione di interventi a finalità turistica, culturale e sociale;
   g) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero quelli che esauriscono normalmente il loro utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
   h) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo ad eccezione degli acquisti a finalità turistica, culturale e sociale e per assicurare servizi di prossimità;
   i) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
   j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
   k) gli interessi passivi;
   l) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui sia effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA
   m) acquisizione di terreni;
   n) contributi in natura;
   o) costi riferiti a contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
   p) capitale circolante.

Articolo 4 – Congruità e ragionevolezza dei costi e documentazione da allegare

1. Ai fini della relativa ammissibilità, i costi devono essere congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione da allegare, alla domanda di sostegno:
   a) per gli investimenti materiali di costruzione o miglioramento di beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura:
      a.1) progetto definitivo, corredato di disegni e planimetrie, redatto da un tecnico abilitato, depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni;
      a.2) relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
      a.3) computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno.
   b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nel prezzario regionale dei lavori pubblici, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario;

c) per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:
   c.1) tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;
   c.2) redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
   c.3) contenenti almeno i seguenti elementi:
      i. dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
      ii. tipologia di macchina, attrezzatura, impianto, con descrizione delle relative specifiche tecniche/caratteristiche e di ogni altro elemento di comparazione utile ai fini dell'individuazione dell'offerta più conveniente;
      iii. prezzo complessivo;
   c.4) corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base di parametri tecnico-economici.
   Qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

d) per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o preventivi redatti con le modalità indicate alla lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la specificità del bene/servizio e la congruità del costo;

e) per acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

f) per le spese generali particolari non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici e di costi per interventi in beni immateriali, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:
   f.1) fra loro comparabili cioè riferiti a medesimi beni, servizi e quantità;
   f.2) redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
   f.3) contenenti almeno i seguenti elementi:
      i. dati completi del professionista o della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono indirizzo di posta elettronica e PEC);
      ii. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo determinato, ove pertinente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
      iii. prezzo complessivo;

iv. se pertinenti, informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore, sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto e sui costi previsti;

g) per le spese generali particolari non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici e di costi per interventi in beni immateriali, nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi;

h) nel caso di beneficiari pubblici, la check list AGEA "Domanda di sostegno – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari", redatta utilizzando il modello disponibile sul sito del GAL;

Titolo 3 – Attuazione dell'operazione

Articolo 5 – Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del sostegno, entro due mesi dalla data del provvedimento medesimo.

2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
   a) la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
   L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività.

3. Il beneficiario trasmette al GAL, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Il beneficiario può presentare dichiarazione sostituiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.

4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'Articolo 6, entro i seguenti termini, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:
   a) 9 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali e fino a 12 mesi per interventi realizzati da soggetti pubblici;
   b) 12 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili e fino a 15 mesi per interventi realizzati da soggetti pubblici;
   c) 16 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili, con costo totale ammesso superiore a 60.000,00 euro.

5. In ogni caso le operazioni sono concluse e rendicontate, compresa la presentazione della domanda di pagamento finale a saldo, a pena di revoca del sostegno, entro il 30/06/2023.

Articolo 6 – Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi al GAL entro il termine stesso, per:
   a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
   b) motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. Il GAL concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di:
   a) 3 mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni mobili o immateriali, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso;
   b) 4 mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammesso sia di importo inferiore o uguale a 60.000,00 euro;
   c) 6 mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammesso sia superiore a 60.000,00 euro.
3. Il GAL con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla richiesta.

Articolo 7 – Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:
   a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali del GAL, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
   b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
   c) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'Articolo 8, comma 1 lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
   d) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera c) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'Articolo 12, comma 2, del bando.
3. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.
4. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale è presentata dal beneficiario al GAL prima dell'esecuzione della stessa ed è corredata dalla seguente documentazione:
   a) relazione di variante, datata e firmata, contenente le motivazioni e una dettagliata descrizione della variante, se la stessa comporta una modifica degli obiettivi, dei risultati previsti, dei criteri/punteggi assegnati in sede di ammissibilità, un quadro di raffronto, declinato per singola operazione, dei costi ammessi a finanziamento e quelli di variante, il cronoprogramma;
   b) per opere edili e impianti, progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante redatto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a);
   c) eventuale analisi dei prezzi redatta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b);
   d) eventuali preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f e g).

5. Il GAL, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4, esegue l'istruttoria della domanda, adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale e lo trasmette al beneficiario e alla Struttura responsabile.
6. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
   a) la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di cui all'Articolo 14, commi 2 e 3 e all'Articolo 20;
   b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
   c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
   d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
   e) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale del 30 per cento indicata al comma 1, lettera c).
7. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
8. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 7, anche la decadenza dal sostegno.
9. Nel caso di enti pubblici, vige il rispetto di quanto previsto dall'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di varianti.

Articolo 8 – Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:
   a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:
      a.1) di modifiche, disposte dal direttore dei lavori, relative ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
      a.2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
      a.3) della modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
   b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato;
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'Articolo 12, comma 2, del bando.
4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario al GAL contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.
5. Il GAL approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento.
6. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.
7. Nel caso di enti pubblici, vige il rispetto di quanto previsto dall'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di varianti.

Titolo 4 – Rendicontazione e Liquidazione

Articolo 9 – Modalità di rendicontazione dei costi

1. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati, alle domande di pagamento in acconto e a saldo, a pena di inammissibilità dei relativi costi:
   a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;
   b) a saldo, la documentazione attestante la piena funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni).
2. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'eccezione relativa ai costi di progettazione degli interventi proposti, di cui all'Articolo 2 – comma 1 – lett. a), per i quali la data può essere compresa nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
   a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
   b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
   c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
   d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
   e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
   f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore,

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.

g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

3. La fattura, o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
   a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti o i servizi prestati e il relativo costo;
   b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
   c) il CUP (codice unico di progetto) assegnato all'operazione e indicato dal GAL nel provvedimento di concessione del sostegno di cui all'articolo 19, comma 3 del bando, o il riferimento al PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19, sottomisura 19.2 e al codice e titolo del bando.
4. Non sono ammessi pagamenti in contanti o tramite carte prepagate. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al beneficiario.

Articolo 10 – Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso per la realizzazione di investimenti materiali di cui all'art. 45 del regolamento (UE) 1305 del 17 dicembre 2013 e immateriali limitatamente ai casi previsti dal comma 2 lett. d) dello stesso regolamento (acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali).
2. Nel caso di ricorso ad una comunicazione del regime di aiuto ai sensi di un regolamento di esenzione ovvero di notifica del regime, i beneficiari non devono essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno. Nel caso di concessione del sostegno ad enti pubblici, la liquidazione dell'anticipo può essere richiesta dal beneficiario dopo l'aggiudicazione dell'/degli appalto/i per la realizzazione degli investimenti cui l'anticipo si riferisce e nella misura del 50 per cento dell'importo effettivamente aggiudicato.
3. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata al GAL in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla documentazione attestante l'avvio dell'operazione se non già trasmessa al GAL o, nel caso di enti pubblici, l'aggiudicazione dell'/degli appalto/i.
4. Il beneficiario, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 3 trasmette al GAL una garanzia bancaria o equivalente, redatta utilizzando il modello rilasciato da SIAN, stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta.
5. Il GAL, entro 45 giorni dal ricevimento della garanzia di cui al comma 4 svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e, in caso positivo, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.
6. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 5 il GAL, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e per le domande di pagamento ritenute ammissibili, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.

7. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
8. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:
   a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;
   b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.
9. Gli interessi di cui al comma 8 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

Articolo 11 – Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:
   a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
   b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione di seguito indicata:
   a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento, da allegare alla sola domanda trasmessa via PEC;
   b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
   c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
   d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'Articolo 9, comma 2;
   e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
   f) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
   g) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
   h) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenente i seguenti elementi essenziali:
      h.1) descrizione dell'operazione al momento realizzata;
      h.2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
      h.3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
      h.4) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
   i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

i.1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
i.2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

j) per gli interventi che hanno ottenuto il punteggio per il miglioramento della sostenibilità ambientale/utilizzo di materiale legnoso certificato: documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia;

k) per operazioni in beni immobili, gli stati di avanzamento dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate.

5. Il GAL, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e rendicontazione della domanda medesima.

6. Ai fini dell'istruttoria di cui al comma 5 il GAL effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
   a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 8;
   b) il GAL ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 6 il GAL verifica che i costi siano congrui, sostenuti nei termini previsti per l'operazione come stabiliti all'articolo 5, preventivati e pertinenti all'operazione al momento realizzata.

8. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5 e 6 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

9. In pendenza dei controlli di cui al comma 8 i termini del procedimento sono sospesi.

10. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità e dei controlli, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, il GAL applica una revoca parziale del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari alla revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se il GAL accerta che il beneficiario non è responsabile.

11. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, il GAL, entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando per ciascuna di esse:
   a) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
   a) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
   b) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità della SSL.

12. Il GAL adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.
13. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 11, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 12 – Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'Articolo 5, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione di seguito indicata:
   a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento, da allegare alla sola domanda trasmessa via PEC;
   b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse, compresa autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" se dovuta;
   c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
   d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'Articolo 9, comma 2;
   e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
   f) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
   g) comunicazione delle eventuali varianti non sostanziali;
   h) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
   i) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati e attestante, nel caso sia stato attribuito il relativo punteggio, l'accessibilità alle persone disabili;
   j) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dal beneficiario;
   k) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;
   l) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
   m) documentazione attestante il possesso dei requisiti che hanno determinato il punteggio di ammissione in graduatoria;
   n) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:
      n.1) descrizione dell'operazione realizzata, con particolare riguardo agli elementi che hanno concorso a determinare il punteggio assegnato al progetto in sede di domanda di sostegno;
      n.2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
      n.3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
   o) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:

o.1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
o.2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

p) per operazioni in beni immobili, stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate.
q) per operazioni in beni immobili, documentazione attestante la piena funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni).
r) solo per interventi riguardanti la ricettività, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'avvio dell'esercizio dell'attività ricettiva e/o la modifica dell'attività conseguente all'ampliamento della capacità ricettiva e l'avvio dei servizi complementari previsti dal progetto;
s) nel caso di beneficiari pubblici, la check list AGEA "Domanda di pagamento – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari", redatta utilizzando il modello disponibile sul sito regionale del PSR alla pagina dedicata al bando.

2. Ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo e della liquidazione del sostegno si applicano i commi da 5 a 13 dell'articolo 11.

Articolo 13 – Clausola Deggendorf

1. Per procedere alle liquidazioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 i beneficiari non devono essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

Articolo 14 – Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'Articolo 13 del regolamento di attuazione (di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.), i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.
2. In conformità all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario cedente in relazione all'azienda ceduta.
3. Nel caso di cui al comma 2 il cessionario subentra nella domanda di sostegno o di pagamento se:
   a) informa il GAL entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta cessione e richiede il subentro nella domanda di sostengo o di pagamento;
   b) presenta i documenti giustificativi richiesti dal GAL;
   c) possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione.
4. In caso di assunzione di personale che comporti l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri stabiliti dal bando, l'aumento del numero di addetti deve permanere per almeno 2 anni dalla data di liquidazione del saldo del contributo.

Articolo 15 – Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario trasmette al GAL i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:
    a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
    b) l'importo dei costi liquidati nel periodo di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
    c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
    d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
    e) ogni altro elemento ritenuto utile dal GAL e comunicato prontamente al beneficiario.
2. I dati di cui al comma 1 vengono trasmessi a mezzo PEC con le seguenti scadenze:
    a) entro il 15 luglio per i dati relativi al periodo 1° gennaio – 30 giugno;
    b) entro il 15 gennaio per i dati relativi al periodo 1° luglio – 31 dicembre.
3. I dati fisici inerenti allo stato finale dell'operazione finanziata devono essere allegati alla domanda di pagamento del saldo di cui all'Articolo 12 - Liquidazione a saldo del sostegno

Articolo 16 – Divieto di pluricontribuzione

1. È esclusa la possibilità di cumulo con altri aiuti, comprese sovvenzioni sotto forma di credito d'imposta, detrazioni fiscali e altre forme di aiuto di carattere fiscale, relativamente agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiore a quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 702/2014.

Articolo 17 – Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. Il GAL prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
    a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
    b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
    c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 18 – Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal GAL sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:

a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del GAL o dell'Organismo pagatore.

3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto del GAL su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione del GAL.

Articolo 19 – Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all'Articolo 14 – Impegni essenziali e Articolo 15 – Impegni accessori del bando, ovvero quando si verificano le condizioni di cui all'art. 5 commi 1 e 4, art. 7 comma 9, art. 11 comma 11, art. 17 comma 3, il GAL avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno in conformità alla L. 7 agosto 1990 n. 241 art. 21-quinquies, e lo comunica al beneficiario.
2. Nel caso di aiuti in regime de minimis, qualora la concessione del sostegno erogato in conto capitale comporti il superamento del massimale «de minimis» previsto dal regolamento di riferimento, il sostegno è interamente revocato ai sensi dell'art. 3 comma 7 del regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013.
3. Il GAL trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile, il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore.

Articolo 20 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
   a) il decesso del beneficiario;
   b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
   c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
   d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali dedicati all'allevamento;
   e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
   f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 21 – Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettuano i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni di cui all'Articolo 14 – Impegni essenziali e Articolo 15 – Impegni

accessori del bando, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DA PARTE DEL SOGGETTO PROPRIETARIO DEI FONDI
(riferito all'articolo 11 – comma 2 del bando)

DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a...
nato/a a .... provincia di ....
il .... residente in ....
via ....
Cod. Fisc. ....
sotto la propria responsabilità

IN QUALITA' DI

proprietario/comproprietario[1] dei seguenti immobili:
Foglio .... Particella/e .... Sub. .... [2]
interessati dall'operazione oggetto di richiesta di contributo presentata da .... a valere sulla tipologia di intervento 19.2.1 nell'ambito del bando Azione 9 "Iniziative volte a migliorare la sostenibilità ecosistemica del bosco" pubblicato dal GAL Euroleader
===

AUTORIZZA

Il soggetto ………………………………………………………………………………………, in qualità di capofila/partner:

☐ all'inserimento del proprio immobile tra quelli oggetto di intervento nell'ambito dell'operazione per la quale si richiede il contributo;
☐ alla predisposizione dello strumento di pianificazione forestale (per i tipi di investimento che lo richiedono);
☐ all'esecuzione delle operazioni finanziate;
☐ all'ottenimento della certificazione forestale sostenibile (per i tipi di investimento che lo richiedono).

===

CONCEDE

☐ al soggetto …………………………………………………………… le aree oggetto di investimento sopra indicate, oltre che per la realizzazione delle attività progettuali, per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Luogo e data
_______________, ___________________

LA PROPRIETÀ …………………………………………………

Alla dichiarazione sono allegati:
- copia della carta di identità, in corso di validità, del sottoscrittore
- copia dei documenti comprovanti la proprietà degli immobili da parte del soggetto/i firmatario/i
- copia dei documenti comprovanti la concessione in uso del bene al soggetto beneficiario

---

[1] in caso di comproprietà dovranno essere elencati i nominativi dei comproprietari con i dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale degli stessi e relativa firma. In caso di delega, allegare delega e anche documento d'identità del delegante.
[2] Ripetere quante volte necessario.

21_45_3_GAR_COORD POL MONT BANDO GAL TORRE NATISONE AZ 2.3_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio coordinamento politiche per la montagna - Udine

PSR 2014-2020, Misura 19, Sottomisura 19.2, Bando Azione 2.3 “Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggregazione locale. Progetti integrati pubblico/privato e progetti singoli” della SSL di Torre-Natisone GAL. Pubblicazione Bando.

GAL: TORRE NATISONE GAL
SSL: Strategia di sviluppo locale Torre Natisone GAL “Le Montagne Blu”
Azione: 2.3 “Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggregazione locale. Progetti integrati pubblico/privato e progetti singoli”.

* * * * *

Sommario

PSR
2014-2020
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	2.3
Titolo	Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo ricreativo e culturale aderenti ad una aggregazione locale. Progetti integrati pubblico/privato e progetti singoli

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale "Torre Natisone", di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L'azione di cui al precedente comma ha per oggetto la **creazione di nuovi servizi turistici, a carattere economico, in ambito sportivo, ricreativo e culturale**, nonché il **miglioramento dell'accoglienza** in rifugi alpini, rifugi escursionistici, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive a carattere sociale con la finalità di potenziare la fruibilità del territorio dal punto di vista turistico e migliorare la qualità della vita del residente.

   L'azione incentiva le forme aggregative tra gli operatori locali ed i partenariati pubblico/privato quali approcci innovativi di sviluppo dell'area.

Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L'Allegato B riporta le "Disposizioni attuative" a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le "Disposizioni attuative" definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

a) "*operazione*": insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;

b) "impresa": ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;

c) "organismo pagatore": l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;

d) “ufficio attuatore”: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell’istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;

e) “responsabile di misura”: unità organizzativa dell’amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori;

f) “*progetto integrato*”: progetto alla cui realizzazione concorrono due soggetti aventi necessariamente l’uno natura pubblica e l’altro natura privata, dove il soggetto pubblico interviene attraverso investimenti per il miglioramento di beni immobili e acquisto di strutture mobili finalizzati alla creazione di nuovi servizi, e il soggetto privato, selezionato dal soggetto pubblico nel rispetto delle procedure di trasparenza, interverrà attraverso investimenti volti alla gestione di quanto realizzato dalla parte pubblica. Le caratteristiche del progetto integrato sono riportate al comma 4 dell’art. 7 del bando;

g) “*progetto singolo*”: progetto presentato da un soggetto avente natura privata, che intende realizzare investimenti volti alla creazione e gestione di strutture sportive ricreative e culturali finalizzati alla creazione di nuovi servizi;

h) “*aggregazione turistica locale*”: forma di aggregazione tra operatori privati dell’area GAL di cui all’art. 4 del bando, basata su un contratto o un accordo scritto, attraverso la quale gli aderenti si impegnano a collaborare al fine di perseguire obiettivi comuni volti al potenziamento della qualità dell’offerta turistica dell’area. L’aggregazione turistica locale è composta da un minimo di 3 soggetti tra i quali necessariamente un’azienda agricola con vendita diretta, uno o più operatori della ricettività turistica per il raggiungimento di almeno 15 posti letto ed un operatore dei servizi turistici (ristorazione, agriturismo diverso dall’ospitalità, trasporto di persone ecc. ecc.). L’aggregazione turistica locale deve avere durata almeno pari al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all’art. 14 delle disposizioni attuative (Allegato B al bando);

i) “*reti di impresa*”: forme di aggregazione di imprese come individuate dall’art. 3, comma 4 ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33;

l) “*Poli*”: forme aggregative così come previste dal Codice Civile quali Consorzi, Società consortili, Cooperative, o previste dalla normativa vigente quali raggruppamenti temporanei, ATI/RTI e ATS;

m) Fondazioni così come disciplinate dal Codice Civile Titolo II artt. 14-42bis;

n) Nuovi servizi turistici in ambito “sportivo ricreativo e culturale”: nuovi servizi volti a favorire la fruizione ricreativa, sportiva e culturale del territorio sia per i residenti che per gli ospiti. In caso di servizio turistico già avviato, rientra nei “nuovi servizi” l’inserimento di una nuova tipologia di servizio. In ambito sportivo non sono inclusi i servizi e le attività svolte esclusivamente a livello agonistico;

o) “*Micro e Piccole imprese*” definizione allegato I Reg. (UE) 702/2014:

1) la *Micro impresa* è costituita da imprese che hanno meno di 10 occupati e hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

2) la *Piccola impresa* è costituita da imprese che hanno meno di 50 occupati e hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

Comune	Area rurale PSR 2014-2020	Area interna (S/N)
Attimis	C	N

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Cividale del Friuli	C	N
Drenchia	D	N
Faedis	C	N
Grimacco	D	N
Lusevera	D	N
Magnano in Riviera	C	N
Nimis	C	N
Prepotto	C	N
Pulfero	D	N
San Leonardo	D	N
San Pietro al Natisone	C	N
Savogna	D	N
Stregna	D	N
Taipana	D	N
Tarcento	C	N
Torreano	C	N

Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:

a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;

b) l'ufficio attuatore è il GAL.

Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi **euro 600.000,00** di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 258.720,00 e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 341.280,00.
2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19 entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

Beneficiario	Requisiti di ammissibilità
a) Soggetti pubblici	a) Aderire ad un progetto integrato pubblico/privato così come definito dall'art. 3 lettera f) del bando; b) Avere sede legale o quantomeno l'unità locale interessata dall'intervento nell'area SSL di cui all'art. 4 del bando e nel caso di amministrazioni pubbliche avere ambito di competenza territoriale;
b) Associazioni e Fondazioni **(soggetti privati)**	a) Avere sede legale o unità operativa nel territorio di cui all'art. 4; b) Essere costituite con Atto pubblico e avere finalità statutarie attinenti al servizio da svolgere; c) aderire ad una aggregazione turistica locale così come definita all'art. 3 comma 1 lett. h) del bando o in alternativa essere costituita in maniera tale da averne le stesse caratteristiche.
c) Reti di impresa **(soggetti privati)**	a) essere già costituita al momento della presentazione della domanda di sostegno con contratto depositato presso la CCIAA. **La Rete e tutte le imprese della Rete devono essere micro/piccole imprese, e avere sede legale o unità operativa all'interno dell'area di intervento di cui all'art. 4 (Aree di intervento)**; b) aderire ad una aggregazione turistica locale così come definita all'art. 3 comma 1 lett. h) del bando o in alternativa essere costituita in maniera tale da averne le stesse caratteristiche; c) Nel caso di rete contratto, il soggetto Capofila è beneficiario del sostegno, unico responsabile e unico interlocutore per il progetto. Il ruolo di capofila deve essere esplicitato nel contratto di rete o conferito con documento firmato da tutte le imprese appartenenti alla rete. d) avere finalità attinenti al servizio da svolgere;
d) Poli **(soggetti privati)**	a) essere già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno. Il

	Polo e **tutti i suoi componenti devono avere sede legale o unità operativa all'interno dei Comuni dell'area di intervento prevista dall'art. 4** (Aree di intervento); b) aderire ad una aggregazione turistica locale così come definita all'art. 3 comma 1 lett. h) del bando o in alternativa essere costituita in maniera tale da averne le stesse caratteristiche; c) essere registrato presso l'Agenzia delle entrate al momento della presentazione della domanda o costituito attraverso Atto notarile; d) se i soggetti aderenti sono imprese devono essere micro/piccole imprese; e) in caso di società essere iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, Industria, artigianato e agricoltura (CIAA); f) in caso di Cooperative essere iscritte al Registro regionale delle cooperative.
e) Micro e piccole imprese, **(soggetti privati).**	a) Avere sede legale o unità operativa nel territorio di cui all'art. 4; b) Rientrare nei parametri definiti dall'allegato I del Reg. (UE) 702/2014 del 25/06/2014; c) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA); d) aderire ad una aggregazione turistica locale così come definita all'art. 3 comma 1 lett. h) del bando; e) possedere un codice ATECO pertinente all'intervento (entro la data di concessione del sostegno nel caso in cui l'attività da svolgere implichi l'inserimento di nuovo codice ATECO).

f) Persone fisiche che al momento della domanda di sostegno non abbiano costituito l’impresa **(soggetti privati)**	a) essere una micro o piccola impresa; b) avere una sede operativa nel territorio di cui all’art. 4 del bando; c) essere iscritta al registro delle imprese della CCIAA; d) aderire ad una aggregazione turistica locale così come definita all’art. 3 comma 1 lett. h) del bando; Tali requisiti dovranno essere posseduti prima della concessione del sostegno

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto per i beneficiari di cui alla lettera f), e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 (“Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”) di cui al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”) se del caso debitamente aggiornato.
3. Le operazioni possono essere attivate singolarmente sottoforma di *progetto singolo* dai soggetti individuati al comma 1 lett. da b) a f) del presente articolo, oppure dando vita ad un *progetto integrato* alla cui realizzazione concorrono due soggetti aventi necessariamente l’uno natura pubblica e l’altro natura privata.
4. Le operazioni attivate attraverso *progetti integrati* si caratterizzano per i seguenti elementi:

   a) devono coinvolgere necessariamente un soggetto pubblico ed un soggetto privato tra quelli individuati al comma 1;

   b) ciascun soggetto presenta una domanda di sostegno per realizzare la propria parte (sub-progetto) del progetto integrato;

   c) una scheda progettuale comune (Allegato E), sottoscritta congiuntamente dai soggetti di cui sopra e allegata alle singole domande di sostegno, definisce gli elementi di integrazione tra i due sub-progetti, le modalità di gestione del progetto integrato, i ruoli e i servizi previsti come già concordati dalle parti;

   d) la non ammissibilità di uno dei due sub-progetti, determina la non ammissibilità del progetto integrato;

   e) la mancata realizzazione di uno dei due sub- progetti, comporta la decadenza dell’aiuto per entrambi i soggetti coinvolti nel progetto integrato;

   f) i Soggetti Pubblici identificano il soggetto privato attraverso procedure di trasparenza;

CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Regime di aiuto	Aliquota	Condizioni
Associazioni, Fondazioni, Reti di impresa, Poli, Micro e piccole imprese e Persone fisiche che al momento della domanda di sostegno non abbiano costituito l'impresa (**soggetti privati**).	"Regime de minimis", alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013	60 %	L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.
Soggetti pubblici	"Regime de minimis", alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013	95%	L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.

2. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.

Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili

1. Nel caso di domanda di sostegno per ***progetto singolo***:
a) il costo minimo ammissibile è pari a euro 20.000,00;
b) il costo massimo ammissibile è pari a euro 100.000,00;

2. Nel caso di domanda di sostegno nell'ambito di un ***progetto integrato*** così come definito

all'articolo 3 (*definizioni*) comma 1 lett. f):
a) il costo minimo ammissibile per sub-progetto è pari a euro 20.000,00;
b) il contributo massimo ammissibile per il progetto integrato è pari a 150.000,00 Euro.

Articolo 10 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

1.1) Progetti integrati

Interventi	*Beneficiari*
a) Adeguamenti completamenti e miglioramenti su immobili, realizzazione di impianti volti alla creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo, ricreativo e culturale. Realizzazione di strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici (L.R. 21/2016).	Soggetti di natura pubblica - art. 7 comma 1 lett.a).
b) Organizzazione di nuovi servizi turistici a carattere economico quali la gestione di centri per il noleggio di attrezzature sportive, servizi di accompagnamento e infrastrutture di tipo ricreativo e sportivo aperte al pubblico, strutture e attrezzature per l'avviamento e la pratica di attività sportive plain air, mountain bike, north walking, parchi gioco per bambini ed attività legate al territorio quali quelle speleologiche, di arrampicata, volo libero ecc. ecc. Gli interventi potranno riguardare anche la gestione di strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici (L.R. 21/2016). I nuovi servizi turistici avviati potranno essere gestiti anche in forma complementare con altra attività economica/commerciale.	Soggetti di natura privata- art. 7 comma 1 lettere da b) a f).

1.2 Progetti singoli

Interventi	*Beneficiari*
a) Adeguamenti completamenti e miglioramenti su immobili, realizzazione di impianti volti alla creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo, ricreativo e culturale. Realizzazione di strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive a carattere	

sociale, rifugi alpini ed escursionistici (L.R. 21/2016).	
b) Organizzazione di nuovi servizi turistici a carattere economico quali la gestione di centri per il noleggio di attrezzature sportive, servizi di accompagnamento e infrastrutture di tipo ricreativo e sportivo aperte al pubblico, strutture e attrezzature per l'avviamento e la pratica di attività sportive plain air, mountain bike, north walking, parchi gioco per bambini ed attività legate al territorio quali quelle speleologiche, di arrampicata, volo libero ecc. ecc. Gli interventi potranno riguardare anche la gestione di strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici (L.R. 21/2016). I nuovi servizi turistici avviati potranno essere gestiti anche in forma complementare con altra attività economica/commerciale.	Soggetti di natura privata- art. 7 comma 1 lettere da b) a f).

Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

1.1) Progetti integrati

Interventi	*Requisiti di ammissibilità*
a) Adeguamenti completamenti e miglioramenti su immobili, realizzazione di impianti volti alla creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo, ricreativo e culturale. Realizzazione di strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici (L.R. 21/2016).	a) sono realizzati in uno dei Comuni dell'area di cui all'art. 4 del bando; b) sono realizzati dal soggetto pubblico; c) **gli investimenti relativi a migliorie su beni immobili e strutture, nonché per la realizzazione di infrastrutture di tipo ricreativo e sportivo non superano la spesa massima ammissibile di euro 100.000,00;** d) gli interventi realizzati riguardano strutture aperte al pubblico; e) le strutture ricettive all'area aperta, le strutture ricettive a carattere sociale, i rifugi alpini ed escursionistici rispondono ai requisiti di cui alla L.R. 21/2016.
b) Organizzazione di nuovi servizi turistici a carattere economico quali la gestione di centri per il noleggio di attrezzature sportive, servizi di accompagnamento e infrastrutture di tipo	a) sono realizzati in uno dei Comuni dell'area di cui all'art. 4 del bando; b) sono realizzati dal soggetto privato;

<table>
<tr><td>ricreativo e sportivo aperte al pubblico, strutture e attrezzature per l'avviamento e la pratica di attività sportive plain air, mountain bike, north walking, parchi gioco per bambini ed attività legate al territorio quali quelle speleologiche, di arrampicata, volo libero ecc. ecc. Gli interventi potranno riguardare anche la gestione di strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici (L.R. 21/2016).</td><td>c) rispondono agli obiettivi del bando e sono coerenti rispetto all'operazione complessiva;

d) i servizi attivati attraverso gli interventi di cui al presente bando sono gestiti in forma economica, aperti al pubblico e non destinati all'esclusivo utilizzo da parte degli associati.</td></tr>
</table>

1.2) Progetti singoli

<table>
<tr><th>Interventi</th><th>Requisiti di ammissibilità</th></tr>
<tr><td>a) Adeguamenti completamenti e miglioramenti su immobili, realizzazione di impianti volti alla creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo, ricreativo e culturale. Realizzazione di strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici (L.R. 21/2016).</td><td rowspan="2">a) sono realizzati in uno dei Comuni dell'area di cui all'art. 4 del bando;

b) sono realizzati da un soggetto privato;

c) gli investimenti relativi a migliorie su beni immobili e strutture, nonché per la realizzazione di infrastrutture di tipo ricreativo e sportivo non superano la spesa massima ammissibile di euro 100.000,00;

d) gli interventi realizzati riguardano strutture aperte al pubblico;

e) le strutture ricettive all'area aperta, le strutture ricettive a carattere sociale, i rifugi alpini ed escursionistici rispondono ai requisiti di cui alla L.R. 21/2016;

f) rispondono agli obiettivi del bando e sono coerenti rispetto all'operazione complessiva;

g) i servizi attivati attraverso gli interventi di cui al presente bando sono gestiti in forma economica , aperti al pubblico e non destinati all'esclusivo utilizzo da parte degli associati.</td></tr>
<tr><td>b) Organizzazione di nuovi servizi turistici a carattere economico quali la gestione di centri per il noleggio di attrezzature sportive, servizi di accompagnamento e infrastrutture di tipo ricreativo e sportivo aperte al pubblico, strutture e attrezzature per l'avviamento e la pratica di attività sportive plain air, mountain bike, north walking, parchi gioco per bambini ed attività legate al territorio quali quelle speleologiche, di arrampicata, volo libero ecc. ecc. Gli interventi potranno riguardare anche la gestione di strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici (L.R. 21/2016).</td></tr>
</table>

2. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).
2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
a) Adeguamenti completamenti e miglioramenti su immobili, realizzazione di impianti volti alla creazione di servizi turistici in ambito sportivo, ricreativo e culturale. Realizzazione di strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici (L.R. 21/2016).	a) Investimenti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad esclusione dell'acquisizione di beni immobili, costituiti da: a.1) costruzione o miglioramento di beni immobili nel limite massimo ammissibile di spesa pari a 100.000,00 euro; a.2) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene; a.3) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile dei relativi investimenti. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a.1) e a.2); a.4) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali; a.5) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a) non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3. a.6) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del

	Regolamento (UE) n. 1305/2013 entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3
b) Organizzazione di servizi turistici a carattere economico quali la gestione di centri per il noleggio di attrezzature sportive, servizi di accompagnamento e infrastrutture di tipo ricreativo e sportivo aperte al pubblico, strutture e attrezzature per l'avviamento e la pratica di attività sportive plain air, mountain bike, north walking, parchi gioco per bambini ed attività legate al territorio quali quelle speleologiche, di arrampicata, volo libero ecc. ecc. Gli interventi potranno riguardare anche la gestione di strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici (L.R. 21/2016).	b.1) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene; b.2) spese generali collegate alle spese di cui alla lettera b.1), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile dei relativi investimenti. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere b.1); b.3) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali; b.4) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera b.1) non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto b.2); b.5) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali; b.6) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi; b.7) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali; b.8) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori; b.9) realizzazione o aggiornamento di siti web;

	b.10) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere da b.5) a b.8), entro il limite del 10% delle spese a cui si riferiscono; b.11) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3.

3. I beneficiari pubblici (o beneficiari privati nei casi di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 50/2016), in attuazione delle operazioni finanziate, applicano il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato B).

CAPO IV: VINCOLI

Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 17.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all'art. 22 del presente bando.
3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
4. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
5. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
6. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno comprende:

a) Piano aziendale redatto secondo l'Allegato A, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;

b) documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza dei costi per cui è presentata domanda, come prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente bando;

c) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 18;

d) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000 attestante che l'operazione:

- d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) (da allegare qualora già disponibile), compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotipi di cui all'art. 4 della Legge reginale 30 settembre 1996 n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, oppure;
- d.2) non comporta rischi per l'ambiente;

e) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato) o, qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'ufficio competente»;

f) nel caso di adozione di un regime di aiuti de minimis, dichiarazione sugli aiuti percepiti redatta sulla base del modello (Allegato C) oppure, nel caso di aiuto in conto capitale, una dichiarazione sulla natura dell'aiuto;

g) Documentazione attestante il titolo di disponibilità giuridica dell'immobile (contratti di locazione, cessione in uso, ecc.) e dichiarazione di assenso da parte del soggetto concedente in merito alla autorizzazione dell'uso dell'immobile per le finalità del progetto, all'esecuzione delle migliorie e alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato D);

h) In caso di progetto integrato, scheda progettuale comune (Allegato E), il soggetto pubblico allega inoltre gli atti relativi alle procedure di selezione del soggetto privato;

i) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno.

j) Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione (Allegato F).

2. I soggetti aventi natura pubblica allegano inoltre:

a) Check list per autovalutazione appalti (nel caso di soggetti pubblici e in tutti i casi previsti dall'art. 1 del D. Lgs 50/2016)) disponibile nel sito del GAL.

3. I soggetti aventi natura privata (escluse le persone fisiche di cui all'art. 7, comma 1 lett.f) allegano inoltre:

a) visura camerale aggiornata (non più di 6 mesi);

b) bilanci o altri documenti attestanti la dimensione economica aziendale;

c) documentazione relativa alla costituzione della Rete di impresa/Polo/Associazione/Fondazione (Atto costitutivo, contratto di rete, accordi ecc. ecc.), ed ogni altra documentazione utile alla verifica del quadro generale del partenariato e durata;

d) copia degli atti di iscrizione ad albi e/o registri qualora previsti ed obbligatori;

e) in caso di beneficiario aderente ad una "Aggregazione turistica locale", copia del relativo atto, corredato dai documenti di identità di tutti i soggetti sottoscrittori, che dovrà contenere, quali elementi minimi: quadro generale del partenariato, analisi del contesto e dei fabbisogni, obiettivi dell'aggregazione, descrizione dei ruoli e degli ambiti di attività dei soggetti aderenti e durata dell'accordo.

4. Le persone fisiche di cui all'art. 7, comma 1 lett.f) allegano inoltre:

a) impegno a costituire una micro o piccola impresa, prima della concessione del sostegno;
b) impegno ad avere una sede operativa nel territorio di cui all'art. 4 del bando;
c) impegno ad iscriversi al registro delle imprese della CCIAA prima della concessione del sostegno;
d) impegno formale ad aderire, entro la data di concessione del sostegno, ad una aggregazione turistica locale esistente. Detto impegno dovrà essere avvallato dal Legale rappresentante o dal Capofila dell'aggregazione stessa.

Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Criterio	Subcriterio Parametro	Punt	Cumulab	Punteggio massimo	modalità di applicazione e verifica	documentazione da allegare
a) Progetti integrati	Il progetto presentato da soggetto pubblico (sub A) e soggetto privato (sub B).	10		10	Il punteggio è assegnato ai progetti alla cui realizzazione concorrono due soggetti aventi necessariamente l'uno natura pubblica e l'altro natura privata. La condizione è verificata attraverso la scheda progettuale comune (Allegato E).	Scheda progettuale comune (Allegato E).
b) Localizzazione dell'intervento	1) gli interventi sono realizzati in Aree rurali D art. 2 del bando.	8	NO	8	Il punteggio è assegnato ai progetti i cui investimenti sono realizzati esclusivamente in area D), la condizione è verificata attraverso la documentazione di progetto.	
	2) Gli interventi sono realizzati sia Area C che in Area D.	7			Il punteggio è assegnato ai progetti i cui investimenti sono localizzati in almeno 1 Comune di Area D) e 1 Comune di Area C). La condizione è verificata attraverso la documentazione di progetto.	
	4) in aree naturali protette regionali e nazionali e Aree Natura 2000.	5	SI	8	Il punteggio è assegnato ai progetti i cui interventi sono localizzati anche parzialmente in Aree naturali protette di interesse regionale e nazionale di cui alla L.R. 42/96 e successive modifiche o in Aree Natura 2000 (ZSC zone speciali di conservazione- ZPS zone di protezione speciale- SIC siti di interesse comunitario-pSIC siti di interesse comunitario proposti. La condizione è verificata attraverso la documentazione di progetto (Allegato A).	
	5) Aree di particolare interesse paesaggistico-architettonico.	3			Il punteggio è assegnato ai progetti i cui interventi sono localizzati anche parzialmente in aree di particolare interesse paesaggistico architettonico (Piano paesaggistico regionale approvato con DPR n. 111 del 24.04.2018-WebGis-Parte Statutaria -Beni Paesaggistici. La condizione è verificata attraverso documentazione di progetto (Allegato A).	Stampa del Piano paesaggistico regionale WEBGIS- Parte statutaria-Beni paesaggistici dal sito della Regione A. FVG.

c) Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale	1) Riduzione uso del suolo.	2	SI	4	Sulla base della tipologia di intervento, il punteggio è assegnato ai progetti che rispettano quanto previsto dagli "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo" della Commissione Europea del 15.05.2012 o se del caso ai progetti i cui interventi non comportano un aumento di superficie espressa in mq. La condizione è verificata attraverso l'allegata scheda tecnico-illustrativa.	Scheda tecnico- illustrativa predisposta da un tecnico abilitato.
	2) Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile.	2			Il punteggio è assegnato se tutte le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite, come espressamente indicato nella documentazione di progetto allegata alla domanda di sostegno (allegato A Piano aziendale), utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia. In sede di rendicontazione, anche in acconto se sono stati eseguiti interventi con utilizzo del legno, è allegata alla domanda la documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia.	
d) Tipologia di beneficiario e forma aggregativa (riferito al soggetto privato)	1) Imprenditoria giovanile.	4	SI	6	Il punteggio è assegnato: -alle imprese individuali (e alle persone fisiche di cui all'art. 7 comma 1 lett. f) i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni; -alle società e alle cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex art. 20 comma 6 LR 5/2012; -alle associazioni/fondazioni in cui l'organo direttivo è composto prevalentemente da giovani tra i 18 compiuti e non superiore a 40 anni; -alle reti di impresa/ATS/ATI composte a maggioranza da imprese/soggetti giovanili, così come definite ai punti precedenti*.	In base alla tipologia del richiedente si allega : Visura camerale aggiornata (non più di 6 mesi), atto di nomina dell'organo direttivo, contratti di Rete ecc. ecc. *Per le Reti di impresa/ATS/ATI allegare anche la pertinente documentazione delle imprese/soggetti giovanili/femminili associati.
	2) Imprenditoria femminile.	2	SI		Il punteggio è assegnato: -all'impresa individuale la cui titolare è una donna; -alle società di persone e alle cooperative con almeno il 60% dei soci donne; - le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote in possesso a donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne ex Legge 215/1992; -alle associazioni e fondazioni in cui l'organo direttivo è composto per almeno i 2/3 da donne; -alle reti di impresa/ATI/ATS composte per almeno i 2/3 da imprese/soggetti femminili, così come definite ai punti precedenti*.	

	3) Reti di impresa (reti soggetto).	5	NO	5	Il punteggio è assegnato alle domande di sostegno presentate da Reti di impresa con soggettività giuridica.	Contratto di Rete- Registro imprese.
	4) Associazione, Fondazione, Poli e Reti di impresa (Rete contratto).	4			Il punteggio è assegnato alle domande di sostegno presentate da Associazioni, Fondazioni, Poli e Reti di impresa senza soggettività giuridica (reti contratto).	Atto costituivo/contratto.
	5) Imprese (con esclusione delle tipologie rientranti nella definizione Polo).	3			Il punteggio è assegnato alle domande di sostegno presentate da imprese, con esclusione delle tipologie rientranti nella definizione di Polo.	Visura camerale.
e) Articolazione della forma aggregativa	Numero operatori appartenenti all'aggregazione da 4 a 7.	5	NO	8	Il punteggio è assegnato con riferimento all'articolazione dell'Aggregazione turistica locale alla quale il beneficiario appartiene. Nel caso di Reti di impresa, Poli, Associazioni o Fondazioni che soddisfano il requisito di aggregazione locale, il punteggio viene assegnato verificando la tipologia degli associati alle stesse.	In base alla tipologia: Contratto/Atto Costitutivo/ Statuto ecc. ecc.
	Numero operatori appartenenti all'aggregazione da 8 a 10.	7				
	Numero operatori appartenenti all'aggregazione oltre 10.	8				

	Aggregazioni alle quali aderisce almeno un operatore del settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento o su misura (DPReg 400/2002 Capo II).	5		5		
	Numero posti letto complessivi dell'aggregazione tra 16 e 20.	5	NO	8		
	Numero posti letto complessivi dell'aggregazione oltre 20.	8				
f) Ambito del nuovo servizio turistico	Il servizio turistico avviato attraverso gli investimenti riguarda due o più ambiti tra Culturale, sportivo, ricreativo e della ricettività.	8		8	Il punteggio è assegnato se dalla documentazione allegata alla domanda di sostegno (Allegato A Piano aziendale) emerge chiaramente che il nuovo servizio turistico riguarda due o più ambiti tra quelli previsti.	

g) Complementarietà del servizio con altra attività economica o imprenditoriale	Il nuovo servizio turistico è integrato ad attività economica o imprenditoriale esercitata dal beneficiario.	5		5	Il punteggio è assegnato a chi già esercita una delle seguenti attività, così come da classificazione SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e verificabile attraverso la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): 1) struttura ricettiva gestita in forma imprenditoriale; 2) commercio di vicinato di prodotti alimentari; 3) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in luoghi aperti al pubblico; 4) noleggio con conducente; 5) taxi; 6) agriturismo; 7) vendita di prodotti agricoli.	Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA).
h) Incremento occupazionale	Da 0,25 a 1 ULA.	2	NO	3	Il punteggio è assegnato per i posti di lavoro generati dal progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal Libro Unico del Lavoro al momento della presentazione della domanda di sostegno. I posti di lavoro sono rapportati ad Unità Lavorativa Anno denominata ULA, così come definita del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di lavoro di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno (ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28 con un periodo di occupazione di sei mesi l'anno, il dipendente viene conteggiato a 0,35 ULA (28/40*6/12= 0,35). Per ULA inferiori 0,25 non sarà riconosciuto alcun punteggio. La verifica viene effettuata sulla base della previsione contenuta nell'Allegato A) Piano Aziendale e confermata attraverso il Libro unico del lavoro al momento della presentazione della domanda di pagamento a saldo.	
	Oltre 1 ULA.	3				
i) Superamento barriere architettoniche	Raggiungimento di standard superiori a quelli minimi di legge.	2		2	Il punteggio è assegnato sulla base di quanto riportato nella scheda tecnico-illustrativa e a conclusione dell'intervento viene verificato il raggiungimento di standard superiori a quelli minimi previsti per legge.	Scheda tecnico- illustrativa predisposta da un tecnico abilitato.

2. Modalità di assegnazione dei punteggi ai sub- progetti in caso di Progetto integrato.
   Il punteggio viene assegnato valutando il progetto integrato nel suo complesso, i punteggi applicabili al sub progetto A) sono automaticamente applicati anche al sub progetto B) e viceversa, fatta eccezione per i punteggi riferiti ai criteri c.2) *utilizzo materiale legnoso certificato* e i) *superamento barriere architettoniche* che vengono assegnati solo se entrambi i sub progetti soddisfano il relativo criterio.

   Esempio:
   - Progetto integrato=10 pt
   - Localizzazione area rurale D= 8 pt
   - Utilizzo materiale legnoso certificato (criterio soddisfatto solo dal sub progetto A, il sub-progetto B prevede acquisti in materiale legnoso non certificato) = 0 pt
   - Tipologia beneficiario – (Rete di impresa) = 5 pt
   - Articolazione forma aggregativa- (8 operatori aderenti) = 7 pt
   - Articolazione forma aggregativa- (16 posti letto complessivi) = 5 pt
   - Superamento barriere architettoniche (criterio soddisfatto da entrambi i sub progetti) = 2 pt
   Totale punteggio assegnato ad entrambi i sub progetti = 37 punti
3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 80 punti.
4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 24 punti non è ammessa a finanziamento.
5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande i criteri di priorità indicati in ordine decrescente di rilevanza sono i seguenti:
   a) progetto integrato;
   b) costo previsto maggiore;
   c) ordine cronologico di presentazione della domanda di sostegno a SIAN. In caso di progetto integrato farà fede la data di presentazione dell'ultima delle due domande.

Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotipi di cui all'art. 4 della Legge Regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 15 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) con esito favorevole.
4. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
5. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:

a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;

b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;

c) rinunciare al sostegno.

6. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Nel caso di contributi concessi a titolo de minimis, il GAL, sulla base della dichiarazione appositamente prodotta dal richiedente e delle pertinenti verifiche sulle vigenti banche dati sugli aiuti di Stato, potrà rideterminare il sostegno ammissibile in funzione dell'effettiva capienza del plafond disponibile nel triennio di riferimento rispetto ai massimali previsti dai regolamenti unionali. In tal caso, il richiedente verrà opportunamente informato di un tanto, chiedendo conferma allo stesso della volontà di accettare la concessione dell'importo così rideterminato per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all'articolo 21 si dà l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Torre Natisone, Via Frangipane n. 3, 33017 Tarcento (UD), tel. 0432 793295, email torrenatisonegal@gmail.com, PEC torrenatisonegal@pec.it.

Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito www.torrenatisonegal.com.

ALLEGATI

Allegato A – Piano aziendale

Allegato B –Disposizioni attuative

Allegato C – Dichiarazione De minimis

Allegato D – Dichiarazione assenso migliorie su beni immobili

Allegato E- Scheda progettuale comune

Allegato F – Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione

ALLEGATO A

Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo

Sottomisura 19.2 – Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Strategia di Sviluppo Locale di Torre Natisone Gal
Bando Azione 2.3 – Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggregazione locale. Progetti integrati pubblico/privato e progetti singoli

Dichiarazione – Piano Aziendale

Il/la sottoscritto/a ____ cod. fisc. _______________________

nato/a a _________________________________Prov. __________ il ______________ e residente a

____________________________________ Prov. _________ in via __________________________________,

tel ________________ mobile ___________________indirizzo mail: ________________________________,

indirizzo p.e.c.: ________________________________

In qualità di

☐ Soggetto pubblico

☐ Impresa

☐ Associazione

☐ Fondazione

☐ Rete di impresa

☐ Polo

☐ Costituenda impresa

Denominata ____

intende presentare domanda di sostegno a valere sulla SSL 2014/2020 Torre Natisone Gal azione 2.3 bando "*Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo, ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggregazione locale. Progetti integrati pubblico/privato e progetti singoli*" e, a tale scopo,

DICHIARA

di possedere tutti i requisiti di ammissibilità richiesti all'Articolo 7 – *Beneficiari e requisiti di ammissibilità* dal bando sopra indicato, come di seguito elencati:

N° prog.	*Requisiti di ammissibilità*	*Barrare*
1. Soggetti pubblici	1. Aderire ad un progetto integrato pubblico/privato così come definito dall'art. 3 comma 1 lett. f) del bando.	☐
	2. Avere sede legale o quantomeno l'unità locale interessata dall'intervento nell'area SSL di cui all'art. 4 del bando e nel caso di amministrazioni pubbliche avere ambito di competenza territoriale	☐
	3. Avere la disponibilità dell'immobile/dell'area oggetto dell'intervento per un periodo sufficiente a garantire i vincoli di stabilità delle operazioni (art. 11 comma 2 del bando)	☐
2. Associazioni e Fondazioni	1.Avere Sede legale o unità operativa nel territorio di cui all'articolo 4 del bando.	☐
	2. Essere costituita con Atto pubblico e le attività relative al servizio da svolgere sono attinenti alle finalità statutarie.	☐
	3. Aderire ad una aggregazione turistica locale così come definita all'art. 3 comma 1 lett. h) costituita in data ____________ e denominata_______________	☐
	4. (*In alternativa al punto 3*) avere le medesime caratteristiche richieste all'aggregazione turistica locale di cui all'art. 3 comma 1 lett. h) del bando.	☐
3. Reti di impresa	1. Essere costituita (in data __________) con contratto depositato presso la CCIAA.	☐
	2. Avere Sede legale o unità operativa nel territorio di cui all'art. 4 del bando.	☐
	3. avere finalità attinenti al servizio da svolgere	☐
	4. Le imprese aderenti alla rete sono micro o piccole imprese, come definite nell'allegato I del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e hanno Sede legale o unità operativa all'interno dell'area di intervento di cui all'art. 4 del bando.	☐
	5. Aderire ad una aggregazione turistica locale così come definita all'art. 3 comma 1 lett. h) costituita in data ____________ e denominata________________	☐
	6. (*In alternativa al punto 5*): avere le medesime caratteristiche richieste all'aggregazione turistica locale di cui all'art. 3 comma 1 lett. h) del bando.	☐
	7. Nel caso di rete contratto, aver individuato il soggetto Capofila che è beneficiario del sostegno, unico responsabile e unico interlocutore per il progetto. Il ruolo di capofila è esplicitato nel contratto di rete o conferito con documento firmato da tutte le imprese appartenenti alla rete.	☐
4. Poli (soggetti privati);	1. Essere un/una ________________ (indicare la forma giuridica) costituito/a in data _______.	☐

Aggregazioni con forme giuridiche previste dal codice civile.	2. Tutti i componenti hanno sede legale o unità operativa all'interno dei Comuni dell'area di intervento di cui all'art. 4 del bando.	☐
	3. Aderire ad una aggregazione turistica locale così come definita all'art. 3 comma 1 lett. h) costituita in data ____________ e denominata_______________	☐
	4. (*In alternativa al punto 3*): avere le medesime caratteristiche richieste all'aggregazione turistica locale di cui all'art. 3 comma 1 lett. h) del bando.	☐
	5. Essere registrato presso l'Agenzia delle entrate al momento della presentazione della domanda o costituito attraverso Atto notarile.	☐
	6. Le imprese aderenti sono micro o piccole imprese, come definite nell'allegato I del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.	☐
	7. (in caso di società) Essere iscritta al registro delle imprese della CCIAA.	☐
	8. (in caso di Cooperativa) Essere iscritta al Registro regionale delle Cooperative.	☐
5. Micro e piccole imprese	1. Avere sede legale o unità operativa nell'area di intervento di cui all'articolo 4 del bando.	☐
	2. Essere micro o piccola impresa, così come definita nell'allegato I del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.	☐
	2. Essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.	☐
	3. Aderire ad una aggregazione turistica locale così come definita all'art. 3 comma 1 lett. h) del bando.	☐
	4. Avere un codice ATECO pertinente rispetto al servizio da attivare ____________ (indicare il codice ATECO).	☐
	5. (in alternativa al punto 4 e nel solo caso in cui il servizio da attivare attraverso gli interventi implichi l'inserimento di un nuovo codice ATECO) Di impegnarsi a comunicare all'Agenzia delle Entrate il nuovo Codice ATECO entro la data di concessione del sostegno.	☐
6. Persone fisiche	1. Impegnarsi a costituire una micro piccola impresa, così come definita nell'allegato I del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e con sede legale o operativa in uno dei Comuni di cui all'art. 4 del bando, prima della concessione del sostegno di cui all'art. 19 del bando.	☐
	2. Impegnarsi ad iscrivere l'impresa presso il Registro delle imprese della CCIAA prima della concessione del sostegno.	☐
	3. Impegnarsi ad aderire ad una aggregazione turistica locale prima della concessione del sostegno.	☐
Per tutti i beneficiari in caso di operazioni che prevedono	Avere la disponibilità del fondo/immobile o altro diritto di godimento dello stesso, reale o personale, per un periodo non inferiore ai 5 anni dal saldo del contributo, con il seguente titolo di conduzione:	☐

interventi su beni immobili o similari	dal __/__/____ al __/__/____ (Specificare se si tratta di proprietà, affitto, comodato d'uso o altra forma di conduzione, data inizio – data fine)	

e si impegna a realizzare in caso di concessione del sostegno le operazioni descritte dal Piano Aziendale allegato alla presente dichiarazione.

__________________________________   __________________________________

(Luogo e data)   *(Firma)*

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del Codice Amministrazione Digitale istituito con il d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità o l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.

Allegato: Piano aziendale

□ **Progetto singolo**

□ **Progetto integrato (pubblico-privato).** (*Per i soggetti pubblici compilare solamente i campi pertinenti)*

1. Soggetto Proponente

Descrizione delle attività del soggetto proponente alla data di presentazione della domanda di sostegno, ivi comprese le attività dell'*aggregazione turistica locale alla quale il soggetto richiedente aderisce.*

Tipologia d'Impresa**	Fatturato €*	Totale bilancio €*	ULA*
MICROIMPRESA - fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e numero inferiore a 10 persone			
PICCOLA IMPRESA – fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e numero inferiore a 50 persone			

* vedasi le definizioni e le modalità di calcolo del Reg. UE 702/2014 e allegare bilancio o documentazione equivalente
** si tiene conto dei dati relativi anche a eventuali imprese associate o collegate.

Ai fini della definizione della tipologia di impresa riportata nella tabella precedente, si specifica che:

☐ è un'impresa **AUTONOMA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 1, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ è un'impresa **ASSOCIATA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 2, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ è un'impresa **COLLEGATA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 3, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ non è un'impresa cui si applica l'art. 3, paragrafo 4, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, riguardante la partecipazione o il controllo da parte di enti pubblici;

☐ è un'impresa cui si applica l'art. 3, paragrafo 4, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, riguardante la partecipazione o il controllo da parte di enti pubblici.

ATTENZIONE: nel caso di imprese ASSOCIATE o COLLEGATE è necessario compilare le tabelle riportate in Allegato 1 al presente piano aziendale.

2. Riferimenti dell'attività

Ragione sociale e forma giuridica			
Sede legale		CAP / Comune	
Sede operativa		CAP / Comune	
Partita IVA		e-mail	
Indirizzo di posta elettronica certificata		Telefono	
Codice ATECO primario			
Per le Associazioni e Fondazioni indicare le finalità statutarie riconducibili al servizio di cui al progetto come riscontrabili sullo Statuto approvato			

- **impresa da costituire** .... ☐
    - settore merceologico (specificare: ____)
    - ubicazione prevista (specificare: ____)

3. Composizione del soggetto proponente (solo per i soggetti privati)

ETÀ

Persona fisica/ ditta individuale	età (in anni)	
Società di persone/cooperativa	n. soci giovani (non superiore a 40 anni)	
	n. soci totale	
	capitale sociale detenuto da giovani (età non superiore a 40 anni)	
	Totale capitale sociale	
Società di capitali	capitale sociale detenuto da giovani (età non superiore a 40 anni)	
	totale capitale sociale	
Associazione/Fondazione/Società consortili	n. consiglieri dell'organo direttivo giovani (età non superiore a 40 anni)	
	n. Consiglieri totale	
Rete di impresa/ATS/ATI	n. imprese/soggetti giovanili aderenti*	
	n. totale imprese/soggetti aderenti	

***impresa/soggetto che al momento della presentazione della domanda possiede le seguenti caratteristiche:
- persona fisica/ditta individuale con età non superiore a 40 anni;

- società e cooperative con la maggioranza assoluta di soci di età non superiore a 40 anni e che detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex. Articolo 20 comma 6 LR 5/2012;
- associazione o fondazione il cui organo di amministrazione è composto prevalentemente da giovani di età non superiore a 40 anni.

GENERE

Persona fisica/ ditta individuale	genere (M/F)	
Società di persone/cooperativa	n. soci donne	
	n. soci totale	
Società di capitali	capitale sociale detenuto da donne	
	totale capitale sociale	
	n. Amministratori di genere femminile	
	n. Amministratori totali	
Associazione/Fondazione/Società consortili	n. Consiglieri dell'organo direttivo di genere femminile	
	n. Consiglieri totale	
Rete di impresa/ATS/ATI	n. imprese/soggetti femminili aderenti*	
	Totale imprese/soggetti aderenti	

*impresa/soggetto che al momento della presentazione della domanda possiede le seguenti caratteristiche:
- persona fisica/ditta individuale di genere femminile;
- società di persone e cooperative costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
- società di capitali con almeno i 2/3 del capitale sociale in possesso a donne e il cui organo di amministrazione sia composto per almeno i 2/3 da donne ex Legge 215/1992;
- associazioni o fondazioni il cui organo di amministrazione sia composto per almeno i 2/3 da donne;

Composizione dell'aggregazione turistica locale (Articolo 3 Definizioni- comma 1 lett. h))

Ai fini della verifica dei requisiti della forma aggregativa il sottoscritto compila la seguente tabella e dichiara:

- ☐ di appartenere all'aggregazione denominata ______________________ ;

  o in alternativa

- ☐ l'Associazione/ Fondazione/ Rete / Polo soddisfa il requisito di aggregazione attraverso i suoi componenti.

	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE / UNITA' LOCALE	CUAA (Codice fiscale)	Tipologia attività (con indicazione di eventuale cod. ATECO)	Numeri posti letto
1_Capofila aggregazione o Legale Rappresentante					
PP2					

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PP3					
PP4					
PP5					
PPn					

4. Localizzazione interventi

Intervento	Comune	Foglio e mappale	Aree naturali protette [1]		Aree di particolare interesse paesaggistico architettonico [2]		Titolo che ne garantisce la disponibilità [3]
			SI	NO	SI	NO	
1_							
2_							
3_							

[1] Progetti localizzati anche parzialmente in Aree naturali protette di interesse regionale e nazionale di cui alla L.R. 42/96 e successive modifiche o in Aree Natura 2000 (ZSC zone speciali di conservazione- ZPS zone di protezione speciale- SIC siti di interesse comunitario- pSIC siti di interesse comunitario proposti.

[2] Progetti localizzati in aree di particolare interesse paesaggistico architettonico (Piano paesaggistico regionale approvato con DPR n. 111 del 24.04.2018-WebGis-Parte Statutaria -Beni Paesaggistici) **Allegare** Stampa da Piano paesaggistico regionale WEBGIS- Parte statutaria – Beni Paesaggistici dal sito della Regione A. FVG ambiente territorio pianificazione e gestione del territorio.

[3] Proprietà/comproprietà/usufrutto/contratto di affitto.

5. Progetto o sub progetto

Carenze rilevate a livello territoriale a cui l'operazione intende rispondere

Descrizione del nuovo servizio turistico che si intende attivare attraverso il progetto in riferimento agli ambiti previsti dal bando (sportivo, ricreativo e culturale) o miglioramento dell'accoglienza in rifugi alpini, escursionistici e strutture ricettive all'aria aperta.
Il servizio turistico che si intende avviare attraverso il progetto riguarda due o più ambiti tra quelli previsti da bando (culturale, sportivo, ricreativo e della ricettività) …………………………………………… SI ☐ ……………………NO ☐ (Descrivere dettagliatamente gli ambiti del servizio turistico ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio)
Complementarietà del servizio con altra attività economica o imprenditoriale: ……………..SI ☐ ……………………NO ☐ **(Con riferimento all' art. 18 comma 1 lettera g) del bando indicare elementi utili anche al fine dell'assegnazione del punteggio)**
Soggetto Pubblico (in caso di progetto integrato) **a) Indicare le fasi procedurali attivate al fine dell'individuazione del soggetto privato. (Art. 7 comma 4 lettera f))** 1_ Manifestazione di interesse 2_ Individuazione del soggetto privato 3_ …….. 4_ Stipulazione dell'accordo tra le parti 5_ Durata dell'accordo ….

Descrizione delle principali fasi necessarie alla realizzazione dell'operazione (es. progettazione definitiva, acquisizione permessi, ristrutturazione immobili, acquisto attrezzature, allestimento spazi produttivi/espositivi, ecc.).

Fase 1:

Fase 2:

Fase 3:

Fase 4:

Altre attività: …

6. Adempimenti e cronoprogramma delle attività

Descrizione degli adempimenti amministrativi previsti per l'avvio dell'operazione (solo per i soggetti privati)

- apertura Partita IVA.. ☐
- segnalazione certificata di inizio attività (specificare se per l'avvio è prevista la presentazione presso lo sportello SUAP: SI ☐ – NO ☐)................................ ☐
- iscrizione al Registro Imprese.. ☐
- rilascio di permessi/autorizzazioni (specificare ________________________)............. ☐
- altro (specificare ________________________)................................ ☐

Descrizione delle azioni preliminari all'avvio dell'operazione (solo per i soggetti privati)

- attività di formazione/aggiornamento tecnico .... ☐
- attività di formazione/aggiornamento amministrativo................................ ☐
- acquisizione di licenze/brevetti (specificare ________________________) .... ☐
- altro (specificare ________________________)................................ ☐

Cronoprogramma di realizzazione delle azioni programmate

- completamento adempimenti amministrativi .... entro il: __/__/____
- completamento azioni preliminari .... entro il: __/__/____
- acquisizione permessi/autorizzazioni................................ entro il: __/__/____
- inizio lavori .... entro il: __/__/____
- completamento degli investimenti materiali .... entro il: __/__/____
- avvio dell'attività produttiva/di servizio................................ entro il: __/__/____
- presentazione domanda di saldo (OBBLIGATORIO) .... entro il: __/__/____

7. Previsione di attività (solo per i soggetti privati)

	Anno di avvio	2° anno	3° anno
fatturato atteso (indicativo)	000 €	000 €	000 €
n. addetti tempo pieno (vincolante)			
- di cui donne			
n. addetti tempo parziale (vincolante)			
- di cui donne			
n. addetti disabili o appartenenti a categorie svantaggiate (vincolante)			

8. Effetti ambientali

Riduzione del consumo di suolo (impermeabilizzazione)... SI ☐.......NO ☐
descrivere in dettaglio e quantificare:
(Allegare scheda tecnico-illustrativa predisposta da un tecnico abilitato)

Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile... SI ☐ NO ☐
Descrivere in dettaglio se l'intervento prevede l'utilizzo di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile (PEFC) e allegare documentazione che ne evidenzi l'impiego.

9. Superamento barriere architettoniche

Superamento barriere architettoniche .... SI ☐...........NO ☐
Rispetto al nuovo servizio turistico, descrivere gli standard minimi previsti per legge (citando i riferimenti normativi) e come attraverso il progetto si intende raggiungere standard superiori. (Allegare scheda tecnico-illustrativa predisposta da un tecnico abilitato)

9. Quadro economico

Descrizione degli interventi previsti e dei costi preventivati

INTERVENTO A) Adeguamenti, completamenti e miglioramenti su immobili e realizzazione di impianti volti alla creazione di servizi turistici in ambito sportivo, ricreativo e culturale

Tipologia di costo ammissibile (Art. 12 del bando)		N.	Descrizione del singolo lavoro/fornitura/servizio Descrizione	Importo			Ragionevolezza del costo (*indicare documentazione di supporto)*
				Imponibile	IVA*	Totale	
A.1	Miglioramento beni immobili (art. 45.2, lett. a) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
A.2	Acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene (art. 45.2, lett. b) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
A.3	Spese generali collegate alle spese di cui ai n. a.1 e a.2 nel limite del 10% dell'importo previsto per il relativo investimento (art. 45.2, lett. c) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
A.4	Investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali (art. 45. 2, lett. d) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
A.5	Spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui ai numeri a.1-a.4 ex art. 45.4 Reg. (UE) n. 1305/2013						
A.6	Predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di sostegno, diversi da quelli di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed entro i limiti del 10% delle spese generali di cui al punto a.3						
	TOTALE SPESA PER INTERVENTO A						

INTERVENTO B) Organizzazione dei servizi turistici

Tipologia di costo ammissibile (Art. 12 del bando)		N.	Descrizione del singolo lavoro/fornitura/servizio Descrizione	Importo			Ragionevolezza del costo (*indicare documentazione di supporto)*
				Imponibile	IVA*	Totale	
B.1	Acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene (art. 45.2, lett. b) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
B.2	Spese generali collegate alle spese di cui a n. b.1 nel limite del 10% dell'importo previsto per il relativo investimento (art. 45.2, lett. c) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
B.3	Investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali (art.						

	45. 2, lett. d) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
B.4	Spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui ai numeri B.1- ex art. 45.4 Reg. (UE) n. 1305/2013						
B.5	Attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali						
B.6	Produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi						
B.7	Noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all’interno di fiere, nell’ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali						
B.8	Noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori						
B.9	Realizzazione o aggiornamento di siti web						
B.10	Consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa da B.5 a B.8 nel limite del 10% del relativo investimento						
B.11	Predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di sostegno, diversi da quelli di cui all’art. 45, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed entro i limiti del 10% delle spese generali di cui al punto a.3						
	TOTALE SPESA PER INTERVENTO B						

Finanziamento dell'operazione

- Contributo richiesto (____,__% del costo totale) .... : 000 €
- Risorse finanziarie proprie .... : 000 €
- Altri contributi (specificare): ____: 000 €

* L'imposta sul valore aggiunto (IVA), è un costo non ammissibile, fatti salvi i casi in cui sia effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA (Allegato B Disposizioni attuative art. 3 lett. l)).

10. Criteri di selezione

Applicabilità dei criteri di selezione (articolo 18 del bando)

Criterio	Subcriterio Parametro	Punt.	Giustificazione dell'applicabilità del criterio	Auto valutazione	Documentazione allegata ai fini dell'attribuzione punteggio
Progetto integrato	Il progetto è presentato da soggetto pubblico e soggetto privato.	10			
Localizzazione dell'intervento	In Aree rurali D di cui all'art. 2 del bando.	8			
	Gli interventi sono realizzati sia in Area rurale C che in Area rurale D.	7			
	In aree naturali protette regionali e nazionali e Aree Natura 2000.	5			
	In Aree di particolare interesse paesaggistico-architettonico.	3			
Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale	Riduzione uso del suolo.	2			
	Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile.	2			
Tipologia di beneficiario e forma aggregativa (riferito al soggetto privato)	Imprenditoria giovanile.	4			
	Imprenditoria femminile.	2			
	Reti di impresa (Reti soggetto).	5			
	Associazione, fondazione e Poli e Reti di impresa (Reti contratto).	4			

	Imprese con esclusione delle tipologie rientranti nella definizione Polo.	3			
Articolazione della forma aggregativa	Numero operatori appartenenti all'aggregazione da 4 a 7.	5			
	Numero operatori appartenenti all'aggregazione da 8 a 10.	7			
	Numero operatori appartenenti all'aggregazione oltre 10.	8			
	Aggregazioni alle quali aderisce almeno un operatore del settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura (DPReg 400/2002 Capo II).	5			
	Numero posti letto complessivi dell'aggregazione tra 16 e 20.	5			
	Numero posti letto complessivi dell'aggregazione oltre 20.	8			
Ambito del servizio turistico	Il servizio turistico avviato attraverso gli investimenti riguarda due o più ambiti tra Culturale, sportivo, ricreativo e della ricettività.	8			
Complementarietà del servizio con altra attività economica o imprenditoriale	Il nuovo servizio turistico è integrato ad attività economica o imprenditoriale esercitata dal beneficiario.	5			
Incremento occupazionale	Da 0,25 a 1 ULA.	2			
	Oltre 1 ULA.	3			
Superamento barriere architettoniche	Raggiungimento di standard superiori a quelli minimi di legge.	2			
			PUNTEGGIO TOTALE RICHIESTO		

In caso di Progetto Integrato indicare il punteggio assegnabile ad entrambi i sub progetti (art. 18 comma 2 del bando). Ai fini dell’assegnazione dei punteggi per “Superamento barriere architettoniche” e “Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale” tutti gli interventi del progetto integrato ad essi relativi devono soddisfare i requisiti previsti.

Punteggio per incremento occupazionale calcolo ULA (art. 18 comma 1 lett. h del bando):
Gli occupati indicati devono essere aggiuntivi rispetto a quelli risultanti in pianta organica al momento della presentazione della domanda di sostegno. I nuovi posti di lavoro creati dovranno essere mantenuti per 2 anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo del contributo così come disposto dall’art.14 comma 4 dell’allegato B al bando “*Disposizioni attuative*”.

	ore settimanali	**mesi di occupazione all'anno** [1]
Dipendente 1		
Dipendente 2		

Allegati

Al Piano Aziendale devono essere allegati i documenti indicati nell’art. 17 del Bando. La mancanza di tali documenti determina la non ammissibilità dei costi ai quali gli stessi fanno riferimento.

Devono inoltre essere allegati eventuali documenti comprovanti il possesso dei criteri per i quali si richiede l’attribuzione del punteggio. In caso di progetto integrato il richiedente allega, alla propria domanda di sostegno, la documentazione riferita al proprio sub-progetto.

1 L’attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari va conteggiata come mese intero.

ALLEGATO 1 AL PIANO AZIENDALE (solo per i soggetti privati)

DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI IMPRESE "ASSOCIATE" O "COLLEGATE" INDICATE AL PUNTO 2 "SOGGETTO PROPONENTE" DEL PIANO AZIENDALE

Imprese ASSOCIATE e COLLEGATE a ____________________________con sede in____

A) IMPRESE ASSOCIATE

Tabella 1 - Imprese ASSOCIATE DIRETTAMENTE all'impresa richiedente:

N.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1A								
2A								
3A								
…								
…								

Tabella 2 - Imprese COLLEGATE delle imprese ASSOCIATE di cui alla Tabella 1, per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA ASSOCIATA DI TABELLA 1 (N. Tabella 1)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	NOMINATIVO DELLA PERSONA /DELLE PERSONE FISICHE TRAMITE CUI AVVIENE IL COLLEGAMENTO	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1B										
2B										
...										

Indicare le collegate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento.

Tabella 3 - Imprese ASSOCIATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 2 (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 2 (N. Tabella 2)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)	Dati in proporzione a (%)		
										ULA	Fatt. annuo	Tot. Bilancio
1C												
2C												
...												

Non si computano le associate delle associate.

Indicare le associate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.

B) IMPRESE COLLEGATE

Tabella 4 - imprese COLLEGATE DIRETTAMENTE all'impresa richiedente

N.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1D								
2D								
...								

Tabella 5 - imprese COLLEGATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 4 per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 4 (N. Tabella 4)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	NOMINATIVO DELLA PERSONA /DELLE PERSONE FISICHE TRAMITE CUI AVVIENE IL COLLEGAMENTO	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1E										
2E										
...										

Indicare le collegate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento.

Tabella 6 - imprese ASSOCIATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 5 (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 5 (N. Tabella 5)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)	Dati in proporzione a (%)		
										ULA	Fatt. annuo	Tot. Bilancio
1F												
2F												
...												

Non si computano le associate delle associate.

Indicare le associate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.

Luogo e data

____

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

____

ALLEGATO B- Azione 2.3 – Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggregazione locale. Progetti integrati pubblico/privato e progetti singoli

Disposizioni attuative

Sommario

Titolo 1 – Protezione e valutazione ambientale

Articolo 1 – Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un intervento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro 4 mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'Articolo 19 del bando, eventualmente prorogabili di ulteriori 2 mesi, il beneficiario presenta al GAL, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" per quanto applicabile in relazione alla tipologia dell'operazione per la quale viene richiesto il sostegno.
2. Gli interventi ricedenti in siti di Natura 2000 (ZSC, SIC, ZPS) specie quelli riguardanti interventi strutturali, sono assoggettati al procedimento di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) disciplinato dalla DGR n. 1323 del 11 luglio 2014 "Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza" e dalla DGR n. 916 del 10/06/2021 "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4.. Gli stessi devono essere conformi alle relative misure di conservazione e ai piani di gestione esistenti, ancorché non approvati.
3. Qualora gli interventi ricadano all'interno dei Biotipi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali", la valutazione dell'impatto ambientale di cui al comma 1 è costituita dal parere del Comitato tecnico- scientifico per le aree protette di cui all'art. 8 della LR 42/96;
4. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata al GAL prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione dell'impatto ambientale. Il GAL adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario.

Titolo 2 - Costi

Articolo 2 – Costi ammissibili

1. Per essere ammissibili nell'ambito della Misura 19 – SLTP – del PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, i costi devono risultare:
   a) sostenuti dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione degli interventi proposti, ivi compresi la stesura del Piano Aziendale di cui all'allegato A e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
   b) preventivati, pertinenti e necessari per la realizzazione delle operazioni alle quali si riferisce la domanda di sostegno;
   c) imputabili alle operazioni alle quali si riferisce la domanda di sostegno;
   d) identificabili, verificabili e controllabili;
   e) congrui, ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
2. Nel caso di soggetti pubblici e in tutti i casi previsti all'art. 1 del D. Lgs. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), l'ammissibilità dei costi è subordinata all'applicazione delle procedure previste dalla norma.

Articolo 3 – Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, non sono considerati costi ammissibili:
   a) i costi sostenuti in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi la stesura del Piano Aziendale di cui all'allegato A e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
   b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
   c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
   d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
   e) qualsiasi tipo di intervento a carattere ordinario su beni immobili;
   f) gli interventi a carattere straordinario su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni, ad eccezione di interventi a finalità turistica, culturale e sociale;
   g) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero quelli che esauriscono normalmente il loro utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
   h) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo ad eccezione degli acquisti a finalità turistica, culturale e sociale e per assicurare servizi di prossimità;
   i) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
   j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
   k) gli interessi passivi;
   l) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui sia effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA.
2. Omissis .

Articolo 4 – Congruità e ragionevolezza dei costi e documentazione da allegare

1. Ai fini della relativa ammissibilità, i costi devono essere congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione da allegare, alla domanda di sostegno:
   a) per gli investimenti materiali di costruzione o miglioramento di beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura:
      a.1) progetto definitivo, corredato di disegni e planimetrie, redatto da un tecnico abilitato, depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni;
      a.2) relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
      a.3) computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno.
   b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nel prezzario regionale dei lavori pubblici, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario;
   c) per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:

c.1) tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;
c.2) redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
c.3) contenenti almeno i seguenti elementi:
  i. dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
  ii. tipologia di macchina, attrezzatura, impianto, con descrizione delle relative specifiche tecniche/caratteristiche e di ogni altro elemento di comparazione utile ai fini dell'individuazione dell'offerta più conveniente;
  iii. prezzo complessivo;
c.4) corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base di parametri tecnico-economici.
Qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

d) per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o preventivi redatti con le modalità indicate alla lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la specificità del bene/servizio e la congruità del costo;

e) per acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

f) per le spese generali particolari non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici e di costi per interventi in beni immateriali, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:
f.1) fra loro comparabili cioè riferiti a medesimi beni, servizi e quantità;
f.2) redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
f.3) contenenti almeno i seguenti elementi:
  i. dati completi del professionista o della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono indirizzo di posta elettronica e PEC);
  ii. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo determinato, ove pertinente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
  iii. prezzo complessivo;
  iv. se pertinenti, informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore, sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto e sui costi previsti;

g) per le spese generali particolari non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici e di costi per interventi in beni immateriali, nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il

beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi;

h) nel caso di beneficiari pubblici, la check list AGEA "Domanda di sostegno – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari", redatta utilizzando il modello disponibile sul sito del GAL;

i) Omissis

2. Omissis

Titolo 3 – Attuazione dell'operazione

Articolo 5 – Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del sostegno, entro 2 mesi dalla data del provvedimento medesimo per i beneficiari privati ed entro 3 mesi dalla data del provvedimento medesimo per i beneficiari pubblici.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
   a) per operazioni in beni mobili o immateriali la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
   b) per operazioni in beni immobili, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente;
   c) nel caso di enti pubblici l'avvio delle operazioni si intende riferito all'atto formale di avvio delle procedure di acquisizione dei beni o servizi necessari per la realizzazione dell'operazione stessa.
3. Il beneficiario trasmette al GAL, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera b), il beneficiario può presentare dichiarazione sostituiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.
4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'Articolo 6, entro i seguenti termini, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:
   a) 9 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali e fino a 12 mesi per gli interventi realizzati da soggetti pubblici;
   b) 12 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili, e fino a 15 mesi per interventi realizzati da soggetti pubblici;
   c) 18 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili, con costo totale ammesso superiore a 60.000,00 euro e fino a 24 mesi per interventi realizzati da soggetti pubblici;
5. In ogni caso le operazioni sono concluse e rendicontate, compresa la presentazione della domanda di pagamento finale a saldo, a pena di revoca del sostegno, entro il 30/06/2023;

Articolo 6 – Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi al GAL entro il termine stesso, per:
   a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
   b) motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. Il GAL concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di:
   a) 3 mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni mobili o immateriali, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso;
   b) 4 mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammesso sia di importo inferiore o uguale a 100.000,00 euro;
3. Il GAL con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario.

Articolo 7 – Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:
   a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali del GAL, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
   b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
   c) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'Articolo 8, comma 1 lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
   d) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera c) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'Articolo 12, comma 2, del bando.
3. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.
4. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale è presentata dal beneficiario al GAL prima dell'esecuzione della stessa ed è corredata dalla seguente documentazione:
   a) relazione di variante, datata e firmata, contenente le motivazioni e una dettagliata descrizione della variante, se la stessa comporta una modifica degli obiettivi, dei risultati previsti, dei criteri/punteggi assegnati in sede di ammissibilità, un quadro di raffronto, declinato per singola operazione, dei costi ammessi a finanziamento e quelli di variante, il cronoprogramma;
   b) per opere edili e impianti, progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante redatto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a);
   c) eventuale analisi dei prezzi redatta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b);
   d) eventuali preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f e g).

5. Il GAL, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4, esegue l'istruttoria della domanda, adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale e lo trasmette al beneficiario e alla Struttura responsabile.
6. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
   a) la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di cui all'Articolo 14, commi 2 e 3 e all'Articolo 20;
   b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
   c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
   d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
   e) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale del 30 per cento indicata al comma 1, lettera c).
7. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
8. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 7, anche la decadenza dal sostegno.
9. Nel caso di enti pubblici, vige il rispetto di quanto previsto dall'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di varianti.

Articolo 8 – Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:
   a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:
      a.1) di modifiche, disposte dal direttore dei lavori, relative ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
      a.2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
      a.3) della modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
   b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato;
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'Articolo 12, comma 2, del bando.
4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario al GAL contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.
5. Il GAL approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento.
6. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.
7. Nel caso di enti pubblici, vige il rispetto di quanto previsto dall'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di varianti.

Titolo 4 – Rendicontazione e Liquidazione

Articolo 9 – Modalità di rendicontazione dei costi

1. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati, alle domande di pagamento in acconto e a saldo, a pena di inammissibilità dei relativi costi:
   a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;
   b) omissis;
   c) a saldo, la documentazione attestante la piena funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni).
2. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'eccezione relativa ai costi di progettazione degli interventi proposti, di cui all'Articolo 2 – comma 1 – lett. a), per i quali la data può essere compresa nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
   a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
   b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
   c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
   d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
   e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
   f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore,

che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.

g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

3. La fattura, o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
   a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti o i servizi prestati e il relativo costo;
   b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
   c) il CUP (codice unico di progetto) assegnato all'operazione e indicato dal GAL nel provvedimento di concessione del sostegno, o il riferimento al PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19, sottomisura 19.2.
4. Non sono ammessi pagamenti in contanti o tramite carte prepagate. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al beneficiario.

Articolo 10 – Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso per la realizzazione di investimenti materiali di cui all'art. 45 del regolamento (UE) 1305 del 17 dicembre 2013 e immateriali limitatamente ai casi previsti dal comma 2 lett. d) dello stesso regolamento (acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali).
2. Omissis.
3. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata al GAL in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla documentazione attestante l'avvio dell'operazione se non già trasmessa al GAL.
4. Il beneficiario, entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 3 trasmette al GAL una garanzia bancaria o equivalente, redatta utilizzando il modello rilasciato da SIAN, stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta.
5. Il GAL, entro 30 giorni dal ricevimento della garanzia di cui al comma 4 svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e, in caso positivo, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
7. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:
   a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;
   b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.
8. Gli interessi di cui al comma 7 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Articolo 11 – Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:
   a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
   b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione di seguito indicata:
   a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento, da allegare alla sola domanda trasmessa via PEC;
   b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
   c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
   d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'Articolo 9, comma 2;
   e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
   f) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
   g) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
   h) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenente i seguenti elementi essenziali:
      h.1) descrizione dell'operazione al momento realizzata;
      h.2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
      h.3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
      h.4) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
   i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
      i.1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
      i.2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
   j) per operazioni in beni immobili, gli stati di avanzamento dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate.
5. Il GAL, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e rendicontazione della domanda medesima.

6. Ai fini dell'istruttoria di cui al comma 5 il GAL effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
   a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 8;
   b) il GAL ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 6 il GAL verifica che i costi siano congrui, sostenuti nei termini previsti per l'operazione come stabiliti all'articolo 5, preventivati e pertinenti all'operazione al momento realizzata.
8. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5 e 6 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
9. In pendenza dei controlli di cui al comma 8 i termini del procedimento sono sospesi.
10. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità e dei controlli, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, il GAL applica una revoca parziale del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari alla revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se il GAL accerta che il beneficiario non è responsabile.
11. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 il GAL, entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domane di pagamento ritenute ammissibili indicando per ciascun di esse:

    a) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;

    b) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;

    c) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità della SSL.
12. Il GAL adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.
13. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 11, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 12 – Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'Articolo 5, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione di seguito indicata:
   a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento, da allegare alla sola domanda trasmessa via PEC;
   b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse,

compresa autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" se dovuta;

c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;

d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'Articolo 9, comma 2;

e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;

f) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;

g) comunicazione delle eventuali varianti non sostanziali;

h) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;

i) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati e attestante, nel caso sia stato attribuito il relativo punteggio, l'accessibilità alle persone disabili;

j) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dal beneficiario;

k) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;

l) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;

m) documentazione attestante il possesso dei requisiti che hanno determinato il punteggio di ammissione in graduatoria;

n) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:

  n.1) descrizione dell'operazione realizzata, con particolare riguardo agli elementi che hanno concorso a determinare il punteggio assegnato al progetto in sede di domanda di sostegno;

  n.2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;

  n.3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;

o) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:

  o.1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;

  o.2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

p) per operazioni in beni immobili, stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate.

q) per operazioni in beni immobili, documentazione attestante la piena funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni).

r) solo per interventi riguardanti la ricettività, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'avvio dell'esercizio dell'attività ricettiva e/o la modifica dell'attività conseguente all'ampliamento della capacità ricettiva e l'avvio dei servizi complementari previsti dal progetto;

s) nel caso di beneficiari pubblici, la check list AGEA "Domanda di pagamento – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari", redatta utilizzando il modello disponibile sul sito regionale del PSR alla pagina dedicata al bando.

2. Ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo e della liquidazione del sostegno si applicano i commi da 5 a 13 dell'articolo 11.

Articolo 13 – Clausola Deggendorf

1. Omissis.

Articolo 14 – Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'Articolo 13 del regolamento di attuazione (di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.), i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.
2. In conformità all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario cedente in relazione all'azienda ceduta.
3. Nel caso di cui al comma 2 il cessionario subentra nella domanda di sostegno o di pagamento se:
   a) informa il GAL entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta cessione e richiede il subentro nella domanda di sostengo o di pagamento;
   b) presenta i documenti giustificativi richiesti dal GAL;
   c) possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione.
4. In caso di assunzione di personale che comporti l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri stabiliti dal bando, l'aumento del numero di addetti deve permanere per almeno 2 anni dalla data di liquidazione del saldo del contributo.

Articolo 15 – Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario trasmette al GAL i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:
   a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
   b) l'importo dei costi liquidati nel periodo di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
   c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
   d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
   e) ogni altro elemento ritenuto utile dal GAL e comunicato prontamente al beneficiario.
2. I dati di cui al comma 1 vengono trasmessi a mezzo PEC con le seguenti scadenze:
   a) entro il **15 luglio** per i dati relativi al periodo 1° gennaio – 30 giugno;
   b) entro il **15 gennaio** per i dati relativi al periodo 1° luglio – 31 dicembre.
3. I dati fisici inerenti allo stato finale dell'operazione finanziata devono essere allegati alla domanda di pagamento del saldo di cui all'Articolo 12 - Liquidazione a saldo del sostegno

Articolo 16 – Divieto di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico comprese sovvenzioni sotto forma di credito d'imposta, detrazioni fiscali e altre forme di aiuto di carattere fiscale.

Articolo 17 − Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. Il GAL prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
   a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
   b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
   c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 18 − Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal GAL sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
   a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
   b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del GAL o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto del GAL su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione del GAL.

Articolo 19 − Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all'Articolo 14 – Impegni essenziali e Articolo 15 – Impegni accessori del bando, ovvero quando si verificano le condizioni di cui all'art. 5 commi 1 e 4, art. 7 comma 9, art. 11 comma 11, art. 17 comma 3, il GAL avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno in conformità alla L. 7 agosto 1990 n. 241 art. 21-quinquies, e lo comunica al beneficiario.
2. Nel caso di aiuti in regime de minimis, qualora la concessione del sostegno erogato in conto capitale comporti il superamento del massimale «de minimis» previsto dal regolamento di riferimento, il sostegno è interamente revocato ai sensi dell'art. 3 comma 7 del regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013.
3. Il GAL trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile, il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi

dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Organismo pagatore.

Articolo 20 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
   a) il decesso del beneficiario;
   b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
   c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l’azienda;
   d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali dedicati all’allevamento;
   e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
   f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l’applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall’articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 21 – Controlli ex post

1. L’organismo pagatore o l’eventuale soggetto dallo stesso delegato effettuano i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni di cui all’Articolo 14 – Impegni essenziali e Articolo 15 – Impegni accessori del bando, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la concessione di aiuti in «de minimis»

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il **sottoscritto:**

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dal **bando**

Bando	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BUR
	Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo, ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggregazione locale. Progetti integrati pubblico/privato e progetti singoli.	Es: *DGR n. … del …..*	n. …... del ………

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» **di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013),

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 «*de minimis*» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «*de minimis*» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «*de minimis*» nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 «*de minimis*» SIEG

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (allegato I)**;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

☐ Che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente[1], altre imprese.

☐ Che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

☐ Che **l'impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

[1] Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. A)

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

Sezione B - Rispetto del massimale

1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il __________ e termina il ________;

2)

☐ **2.1** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **non è incorsa** in **fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda**;

☐ **2.2** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **è incorsa** in **fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda** e gli aiuti in regime «*de minimis*» ricevuti dalle imprese coinvolte nelle predette vicende e diventati riferibili all'impresa richiedente a seguito di dette vicende sono i seguenti:

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	Codice COR Identificativo dell'aiuto[2]	Vicenda intercorsa[3]	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata[4]
1					
2					
3					

3) Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario precedente a quello corrente, ha fruito dei seguenti aiuti cd. automatici o semi-automatici[5] oppure ha indicato nella dichiarazione fiscale le seguenti agevolazioni, in regime «*de minimis*»[6], di cui va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale disponibile:

(Aggiungere righe se necessario)

	Reg. UE «*de minimis*»	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale[7]	Importo dell'aiuto «*de minimis*»
1				
2				
3				

---

[2] Indicare il codice identificativo dell'aiuto rilasciato dal registro RNA (RNA-COR), dal registro SIAN (SIAN-COR) o il codice rilasciato dal sistema SIPA che si trovano riportati nel decreto di concessione dell'aiuto «*de minimis*» indicato in tabella.

[3] Indicare la vicenda intercorsa, vale a dire fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda.

[4] Per l'importo da indicare si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).

[5] Per il concetto di "aiuti automatici" e di "aiuti semi-automatici", ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)

[6] Nella tabella vanno indicati solamente gli aiuti automatici e semi-automatici fruiti in regime «*de minimis*». Anche nel caso specifico delle agevolazioni fiscali vanno indicate, tra tutte quelle presenti nella dichiarazione fiscale, solo le agevolazioni fiscali che sono state fruite in regime «*de minimis*».

[7] Indicare l'anno di fruizione per gli aiuti cd. semi-automatici. Nel caso di aiuti cd. automatici ricevuti in regime «*de minimis*» nella forma dell'agevolazione fiscale andrà, invece, indicato l'anno della relativa dichiarazione.

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

☐ Che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;

☐ Che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema** adeguato di **separazione delle attività** o **distinzione dei costi**;

☐ Che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività** o **distinzione dei costi.**

DICHIARA, inoltre

di aver preso visione e di accettare l'informativa sulla Privacy resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – general data protection regulation) riportata in calce al presente modulo.

Località e *data* ……………

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003.

La presente comunicazione assolve all'obbligo di informazione previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito regolamento) in relazione ad eventuali dati personali forniti direttamente o dalle persone eventualmente autorizzate relativamente al procedimento per cui tali dati sono raccolti.
Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento s'intende per:

- **dato personale**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **trattamento**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Nome e dato di contatto del **titolare del trattamento**	**TORRE NATISONE GAL – società consortile a r.l.** Via Frangipane, 3, 33017 Tarcento (UD) Tel. +39 0432793295 e-mail: torrenatisonegal@gmail.com PEC: torregal@pec.confartigianato.it
Dati di contatto del **responsabile della protezione dei dati**	**TORRE NATISONE GAL – società consortile a r.l.** Via Frangipane, 3, 33017 Tarcento (UD) Tel. +39 0432793295 e-mail: torrenatisonegal@gmail.com PEC: torregal@pec.confartigianato.it
Dati di contatto del **responsabile del trattamento** dei dati personali	**TORRE NATISONE GAL – società consortile a r.l.** Via Frangipane, 3, 33017 Tarcento (UD) Tel. +39 0432793295 e-mail: torrenatisonegal@gmail.com PEC: torregal@pec.confartigianato.it
Finalità e obbligatorietà del Trattamento	I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge e dal regolamento attuativo. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, non è possibile avviare il procedimento qualora tali dati siano essenziali allo svolgimento dell'istruttoria
Modalità di trattamento	Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate al rischio. In particolare, le misure di sicurezza adottate sono volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali
Destinatari o **categorie di destinatari** dei dati personali	I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di Registri nazionali, per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle procedure di settore
Periodo di conservazione dei dati personali	I dati personali sono conservati per la durata di 15 anni dal passaggio dei medesimi all'archivio di deposito, salvo quanto diversamente espresso dalla normativa di settore
Diritti Fondamentali dell'interessato e possibilità di esercitarli	Gli interessati al trattamento di dati personali possono esercitare: – il diritto all'**accesso ai dati personali** e alle informazioni ad essi relative; – il diritto alla **rettifica dei dati personali** inesatti, senza ingiustificato ritardo, la rettifica o l'integrazione di dati inesatti o incompleti; – il diritto di **proporre un reclamo** al Garante della Privacy;

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

	– il diritto alla **limitazione del trattamento**, esercitabile quando ricorre una delle seguenti ipotesi (articolo 18, paragrafo 1 del regolamento): o l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; o il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; o benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; o l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato

La presente informativa è emanata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003, trova applicazione dal 25 maggio 2018 e sostituisce ogni altra informativa o disposizione sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura.

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DA PARTE DEL SOGGETTO PROPRIETARIO DEI FONDI
(riferito all'articolo 11 – comma 2 del bando)

Il/la sottoscritto/a...
nato/a a .... provincia di ....
il .... residente in ....
via ....
Cod. Fisc. ....

IN QUALITÀ DI

proprietario/comproprietario[1] dei seguenti immobili:
Foglio ……………. Particella/e …………………………………………………. Sub. ………………………………… [2]
interessati dall'operazione oggetto di richiesta di contributo presentata da ……………………….. a valere sulla tipologia di intervento 19.2.1 nell'ambito del bando ………………………………. pubblicato dal GAL …………………..
===

AUTORIZZA

Il soggetto ………………………………………………………………………………, in qualità di capofila/partner:
- ☐ all'inserimento del proprio immobile tra quelli oggetto di intervento nell'ambito dell'operazione per la quale si richiede il contributo;
- ☐ alla predisposizione dello strumento di pianificazione forestale (per i tipi di investimento che lo richiedono);
- ☐ all'esecuzione delle operazioni finanziate;
- ☐ all'ottenimento della certificazione forestale sostenibile (per i tipi di investimento che lo richiedono).

===

CONCEDE

☐ al soggetto …………………………………………………………… le aree oggetto di investimento sopra indicate, oltre che per la realizzazione delle attività progettuali, per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Luogo e data: _______________, ___________________

LA PROPRIETÀ (*firma*): ________________________

Alla dichiarazione sono allegati:
- copia della carta d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore
- copia dei documenti comprovanti la proprietà degli immobili da parte del soggetto/i firmatario/i
- Copia dei documenti comprovanti la concessione in uso del bene al soggetto beneficiario

[1] in caso di comproprietà dovranno essere elencati i nominativi dei comproprietari con i dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale degli stessi e relativa firma. In caso di delega, allegare delega e anche documento d'identità del delegante.
[2] Ripetere quante volte necessario.

ALLEGATO E

Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo

Sottomisura 19.2 – Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Strategia di Sviluppo Locale di Torre Natisone Gal
Bando Azione 2.3 – Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggregazione locale. Progetti integrati pubblico/privato e progetti singoli

SCHEDA PROGETTUALE COMUNE

1. Il sottoscritto ………………………………… nato a ……………………… il ……………………, C.F. ………………………………
   in qualità di: ☐ Sindaco ☐ soggetto legittimato a firmare ☐ Presidente
   del ………………………………… (**Soggetto pubblico)** C.F./P.IVA/CUAA ………………………………… con sede in ………………………………… CAP ……………….. via ………………………… n. ……

2. Il sottoscritto ………………………………… nato a ……………………… il ……………………, C.F. ………………………………
   in qualità di: ☐ legale rappresentante ☐ soggetto legittimato a firmare
   dell'Impresa/Associazione/Fondazione/Rete di impresa/Polo/Costituenda impresa denominata ………………………………… (**Soggetto privato**) C.F./P.IVA/CUAA ………………………………… con sede in ………………………………… CAP ……………….. via ………………………… n. ……

Preso atto di quanto disposto dal bando in merito ai progetti integrati pubblico/privato

C H I E D O N O

la concessione di un contributo in conto capitale per il finanziamento
del progetto integrato ***denominato****:*
(*indicare il titolo del progetto integrato*)

……….

DESCRIZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO

Descrivere la situazione socio-economica del territorio nel quale si realizza l'operazione, l'idea guida, gli elementi di integrazione, i risultati attesi, facendo esplicito riferimento agli elementi caratterizzanti i progetti integrati così come definiti dal bando.
Descrivere il nuovo servizio turistico attivato attraverso il progetto e le modalità di gestione dello stesso.

QUADRO ECONOMICO A LIVELLO DI PROGETTO INTEGRATO

	Importo totale sub-progetto	**Contributo richiesto**	**Aliquota**	**Cofinanziamento privato**
INVESTIMENTO SOGGETTO PUBBLICO				
INVESTIMENTO SOGGETTO PRIVATO				
TOTALE INVESTIMENTO				

VERIFICA LIMITI DI SPESA E DI CONTRIBUTO

Il progetto rispetta i limiti minimi e massimi di spesa ammissibili previsti dall'articolo 9 del bando in quanto il totale del **contributo** richiesto è pari a euro ………………………………. e minore o uguale a euro 150.000,00.
Tale importo è così suddiviso:
-Soggetto pubblico € ____________________
- Soggetto privato € _____________________
Ed il costo di ogni sub- progetto è il seguente:
- Soggetto pubblico: **costo** pari ad € ________________ (superiore a € 20.000,00)
- Soggetto privato: **costo** pari ad € _________________ (superiore a € 20.000,00)

Applicabilità dei criteri di selezione (articolo 18 del bando)

Criterio	Subcriterio Parametro	Punteggio	Cumulabilità	Punteggio massimo	Auto attribuzione punteggio	Documentazione allegata ai fini dell'attribuzione punteggio
Progetto integrato	Il progetto è presentato da soggetto pubblico e soggetto privato.	10		10		
Localizzazione dell'intervento	In Aree rurali D di cui all'art. 2 del bando.	8	NO	8		*(allegata al sub progetto del soggetto pubblico)*
	Gli interventi sono realizzati sia in Area rurale C che in Area rurale D.	7				*(allegata al sub progetto del soggetto pubblico)*
	In aree naturali protette regionali e nazionali e Aree Natura 2000.	5	SI	8		*(allegata al sub progetto del soggetto pubblico)*
	In Aree di particolare interesse paesaggistico-architettonico.	3				*(allegata al sub progetto del soggetto pubblico)*
Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale	Riduzione uso del suolo.	2	SI	4		*(allegata al sub progetto del soggetto pubblico)*
	Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile.	2				*(allegata al sub progetto del soggetto pubblico e/o del soggetto privato)*
Tipologia di beneficiario e forma aggregativa (riferito al soggetto privato)	Imprenditoria giovanile.	4	SI	6		*(allegata al sub progetto del soggetto privato)*
	Imprenditoria femminile.	2				*(allegata al sub progetto del soggetto privato)*

	Reti di impresa (Reti soggetto).	5	NO	5		*(allegata al sub progetto del soggetto privato)*
	Associazione, fondazione e Poli e Reti di impresa (Reti contratto).	4				*(allegata al sub progetto del soggetto privato)*
	Imprese con esclusione delle tipologie rientranti nella definizione Polo.	3				*(allegata al sub progetto del soggetto privato)*
Articolazione della forma aggregativa	Numero operatori appartenenti all'aggregazione da 4 a 7.	5	NO	8		*(allegata al sub progetto del soggetto privato)*
	Numero operatori appartenenti all'aggregazione da 8 a 10.	7				*(allegata al sub progetto del soggetto privato)*
	Numero operatori appartenenti all'aggregazione oltre 10.	8				*(allegata al sub progetto del soggetto privato)*
	Aggregazioni alle quali aderisce almeno un operatore del settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura (DPReg 400/2002 Capo II).	5	SI	5		*(allegata al sub progetto del soggetto privato)*
	Numero posti letto complessivi dell'aggregazione tra 16 e 20.	5	NO	8		*(allegata al sub progetto del soggetto privato)*
	Numero posti letto complessivi dell'aggregazione oltre 20.	8				*(allegata al sub progetto del soggetto privato)*
Ambito del servizio turistico	Il servizio turistico avviato attraverso gli investimenti riguarda due o più ambiti tra Culturale, sportivo, ricreativo e della ricettività.	8	SI	8		*(allegata al sub progetto del soggetto privato)*
Complementarietà del servizio con altra attività economica o imprenditoriale	Il nuovo servizio turistico è integrato ad attività economica o imprenditoriale esercitata dal beneficiario.	5	SI	5		*(allegata al sub progetto del soggetto privato)*

Incremento occupazionale	Da 0,25 a 1 ULA.	2	NO	3		*(allegata al sub progetto del soggetto privato)*
	Oltre 1 ULA.	3				*(allegata al sub progetto del soggetto privato)*
Superamento barriere architettoniche	Raggiungimento di standard superiori a quelli minimi di legge.	2	SI	2		*(allegata al sub progetto del soggetto pubblico e/o del soggetto privato)*
TOTALE PUNTEGGIO RICHIESTO PER IL PROGETTO INTEGRATO				80		

Indicare il punteggio assegnabile ad entrambi i sub progetti (rif. art. 18 comma 2 del bando)

Ai fini dell'assegnazione dei punteggi per "Superamento barriere architettoniche" e "Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale" tutti gli interventi del progetto integrato ad essi relativi devono soddisfare i requisiti previsti.

Luogo e data

_______________, ___________________

Soggetto pubblico ……………………………………………………

Il legale rappresentante/soggetto legittimato a firmare

……………………………………………………

Soggetto privato ……………………………………………………

Il legale rappresentante/soggetto legittimato a firmare

……………………………………………………

ALLEGATO F

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL RISPETTO DEL DIVIETO DI PLURICONTRIBUZIONE
(riferito all'articolo 17 – comma 1 lett. j del bando)

La/il sottoscritta/o .... (cod. fiscale ....)
nata/o a .... provincia di ....
il .... residente in ....
via ....

CON RIFERIMENTO AL BANDO

GAL ...., bando n. ...., del ....
titolo del bando ....

IN QUALITÀ DI

☐ persona fisica
☐ legale rappresentante del soggetto giuridico ....
(cod. fiscale ...., partita IVA ....)

richiedente un contributo finanziario in conto capitale ai sensi del bando sopra indicato,

SI IMPEGNA, <u>IN CASO DI FINANZIAMENTO</u>:

- **a rispettare il divieto di pluricontribuzione stabilito dall'art. 16 dell'allegato B "Disposizioni attuative" del bando che prevede che gli interventi finanziati non possano beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, comprese sovvenzioni sotto forma di credito d'imposta, detrazioni fiscali e altre forme di aiuto di carattere fiscale;**
- **a comunicare tempestivamente al GAL la sussistenza di eventuali situazioni che potrebbero determinare il mancato rispetto del presente impegno**.

Data e luogo: ...., ...

IL SOTTOSCRITTORE (*firma*): ________________________

Alla dichiarazione è allegata copia di un documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità

21_45_3_AVV_AZ TERR ATERPN BILANCIO 2020_0_INTESTAZIONE_005

Azienda territoriale per l'edilizia residenziale - Ater - Pordenone

Bilancio consuntivo esercizio 2020.

(approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 21/2021 del 28.5.2021 - pubblicato ai sensi dell'art. 14 LR 14/2019)

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - Ater - PORDENONE
Bilancio consuntivo esercizio 2020
(approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 21/2021 del 28.5.2021 - pubblicato ai sensi art. 14 L.R. 14/2019)

STATO PATRIMONIALE

		ANNO 2020	ANNO 2019
A T T I V O			
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	Euro	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) Immobilizzazioni immateriali	Euro	1.074.505	803.428
II) Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati			
a) terreni ed aree	Euro	18.112.087	18.113.569
b) fabbricati locati	Euro	134.437.679	134.217.894
c) fabbricati strumentali	Euro	2.678.360	2.811.704
2) Impianti e macchinario	Euro	-	-
3) Altri beni mobili	Euro	84.940	86.370
4) altri beni	Euro	-	-
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	Euro	3.781.854	2.167.136
Totale II)	Euro	159.094.920	157.396.673
III) Immobilizzazioni finanziarie	Euro	250	250
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	Euro	**160.169.675**	**158.200.351**
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze	Euro	-	-
II) Crediti	Euro		
1) crediti verso Clienti	Euro	2.248.366	2.342.791
5 bis) crediti tributari	Euro	111.566	264.105
5 ter) crediti per imposte anticipate	Euro	259	2.077
5 quat) crediti verso altri	Euro	370.292	461.708
Totale II)	Euro	2.730.483	3.070.681
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
6) altri titoli	Euro	6.310.397	7.482.532
IV) Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali	Euro	6.248.585	6.842.611
2) denaro e valori in cassa	Euro	453	4.353
Totale IV)	Euro	6.249.038	6.846.964
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	Euro	**15.289.918**	**17.400.177**
D) RATEI E RISCONTI	Euro	33.693	132.195
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	Euro	**33.693**	**132.195**
T O T A L E A T T I V O	Euro	**175.493.286**	**175.732.723**
P A S S I V O			
A) PATRIMONIO NETTO			
I) Capitale netto - dotazioni e devoluzioni	Euro	3.381.201	3.381.201
III) Riserve di rivalutazione monetaria	Euro	9.938.245	9.938.245
IV) Riserva legale	Euro	228.209	227.381
VI) Altre riserve	Euro	126.499.272	124.247.874
IX) Utile dell'esercizio	Euro	13.826	828
TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	Euro	**140.060.753**	**137.795.529**
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) per Trattamento quiescenza ed obblighi simili	Euro	26.976	26.976
4) Altri	Euro	1.848.954	1.878.255
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI B)	Euro	**1.875.930**	**1.905.231**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO di LAVORO SUBORDINATO	Euro	1.791.297	1.684.810
TOTALE TFR DI LAVORO SUBORDINATO C)	Euro	**1.791.297**	**1.684.810**
D) DEBITI			
4) Debiti verso banche	Euro	1.697.822	2.012.111
5) debiti verso altri finanziatori	Euro	20.188.951	21.260.594
6) acconti	Euro	290.675	171.851
7) debiti verso fornitori	Euro	1.603.638	1.672.209
12) debiti tributari	Euro	166.924	143.323
13) debiti verso istituti di previdenza	Euro	80.880	86.980
14) altri debiti	Euro	1.578.337	1.514.997
TOTALE DEBITI D)	Euro	**25.607.227**	**26.862.065**
E) RATEI E RISCONTI	Euro	6.158.079	7.485.088
TOTALE RATEI E RISCONTI E)	Euro	**6.158.079**	**7.485.088**
T O T A L E P A S S I V O	Euro	**175.493.286**	**175.732.723**

./.

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - Ater - PORDENONE
Bilancio consuntivo esercizio 2020
(approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 21/2021 del 28.5.2021 - pubblicato ai sensi art. 14 L.R. 14/2019)

./.

CONTO ECONOMICO

		ANNO 2020	ANNO 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	Euro	6.769.706	6.345.290
2) variazioni delle rimanenze	Euro	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	Euro	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	Euro	1.888.861	2.440.539
5) altri ricavi e proventi	Euro	2.825.948	2.845.606
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	Euro	**11.484.515**	**11.631.435**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie,di consumo e di merci:	Euro	12.503	13.380
7) per servizi	Euro	5.845.368	6.157.979
8) per godimento di beni di terzi	Euro	241	241
9) per il personale	Euro	2.602.031	2.652.973
10) ammortamenti e svalutazioni	Euro	1.985.390	1.933.860
11) variazioni delle rimanenze	Euro	-	-
12) accantonamenti per rischi	Euro	-	-
13) altri accantonamenti	Euro	140.000	-
14) oneri diversi di gestione	Euro	198.829	188.053
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	Euro	**10.784.362**	**10.946.486**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	Euro	**700.153**	**684.949**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) proventi da partecipazione	Euro	-	-
16) altri proventi finanziari	Euro	43.766	57.948
17) interessi e altri oneri finanziari	Euro	51.429	62.170
17bis) utili e perdite su cambi	Euro	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)	Euro	**- 7.663**	**- 4.222**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) rivalutazioni:	Euro	-	-
19) svalutazioni:	Euro	-	13.312
TOT. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) D)	Euro	**-**	**- 13.312**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)	Euro	**692.490**	**667.415**
20) imposte sul reddito dell'esercizio	Euro	**678.664**	**666.587**
21) **UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO**	Euro	**13.826**	**828**

IL DIRETTORE SOSTITUTO
dr. Angioletto Tubaro

21_45_3_AVV_CAFC SPA DECR ASSERV 9-2021_RETE IDRICA_006

Cafc Spa - Udine
Avviso emissione decreto di asservimento per pubblica utilità su terreni privati per il potenziamento e l'estensione della rete di distribuzione idrica in strada laterale di via Mazzini, in loc. Montina del Comune di Torreano (UD).

IL DIRETTORE GENERALE

negli uffici di CAFC S.p.A. di Udine, Viale Palmanova 192, C.F. 00158530303, addì 27 (ventisette) del mese di ottobre, dell'anno 2021 (duemilaventuno); OMISSIS
DATO ATTO CHE CAFC S.p.A. quale soggetto delegato all'esercizio dei poteri espropriativi per l'opera in argomento, intende procedere all'emissione del decreto di asservimento, ai sensi dell'art. 23, D.P.R. n° 327/2001, per la costituzione di servitù di acquedotto a favore di CAFC S.p.A. (C.F./P.IVA 00158530303);
VISTI - OMISSIS

DECRETA L'ASSERVIMENTO N. 9/2021 REG. PRIV.

Art. 1

E' pronunciata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e sue successive modifiche ed integrazioni l'espropriazione parziale, mediante costituzione di servitù permanente di acquedotto a favore di CAFC S.p.A. di Udine, con sede in Viale Palmanova,192 - 33100 UDINE - C.F. P.IVA 00158530303, per la causale di cui in narrativa, sugli immobili di seguito indicati di proprietà delle ditte sotto riportate, evidenziato nella planimetria allegata facente parte integrante del presente provvedimento, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia notificato ed eseguito:

COMUNE DI TORREANO
FADON SERGIO nato a MOIMACCO (UD) il 09/12/1946 C.F. FDNSRG46T09F275S proprietà per 1000/1000
f. 31 (trentuno) n. 327 (trecentoventisette), SEMINATIVO ARBOREO cl. 2 - HA 00.58.67 - R.D. € 43,92 - R.A. € 25,76
Superficie asservita mq. 6 (sei)
OMISSIS
DINONI SANDRA nata a TORREANO (UD) il 06/06/1948 C.F. DNNSDR48H46L246O proprietà per 89/120
PASSON LAURA nata a CIVIDALE DEL FRIULI (UD) il 17/04/1982 C.F. PSSLRA82D57C758P proprietà per 31/240
PASSON MAURO nato a CIVIDALE DEL FRIULI (UD) il 18/07/1969 C.F. PSSMRA69L18C758O proprietà per 31/240
f. 31 (trentuno) n. 112 (centododici), BOSCO CEDUO cl. 1 - HA 00.51.00 - R.D. € 7,90 - R.A. € 1,58
Superficie asservita mq. 98 (novantotto)
OMISSIS
BURRA FIORENZA nata a MOIMACCO (UD) il 01/03/1945 C.F. BRRFNZ45C41L246D proprietà per 1/1
f. 31 (trentuno) n. 245 (duecentoquarantacinque), VIGNETO cl. 2 - HA 00.05.20 - R.D. € 5,77 - R.A. € 3,89
Superficie asservita mq. 23 (ventitre)
OMISSIS
BURRA BEPPINO nato a MOIMACCO (UD) il 17/03/1948 C.F. BRRBPN48C17L246N proprietà per 1/1
f. 31 (trentuno) n. 335 (trecentotrentacinque), ENTE URBANO cl. U - HA 00.11.60 - R.D. € 0,91 - R.A. € 0,28
Superficie asservita mq. 22 (ventidue)
OMISSIS
MICCONI PAOLO nato a UDINE (UD) il 21/07/1942 C.F. MCCPLA42L21L483S proprietà per 1000/1000
f. 31 (trentuno) n. 110 (centodieci), PRATO cl. 2 - HA 02.30.10 - R.D. € 83,19 - R.A. € 41,59
Superficie asservita mq. 103 (centotre)
OMISSIS
LORELLO ROSSANA nata a CIVIDALE DEL FRIULI (UD) il 27/04/1933 C.F. LRLRSN53D67C758A proprietà per 1000/1000
f. 31 (trentuno) n. 109 (centonove), PRATO cl. 2 - HA 00.76.70 - R.D. € 27,73 - R.A. € 13,86
Superficie asservita mq. 158 (centocinquantotto)

OMISSIS
TOMAT BRUNO nato a TORREANO (UD) il 07/03/1953 C.F. TMTBRN33C07L246Z proprietà per 1000/1000
f. 31 (trentuno) n. 238 (duecentotrentotto), BOSCO CEDUO cl. 1 - HA 01.56.20 - R.D. € 24,20 - R.A. € 4,84
Superficie asservita mq. 199 (centonovantanove)
OMISSIS
BUZZI SILVIO nato a UDINE (UD) il 11/04/1975 C.F. BZZSLV75D11L483A proprietà per 1000/1000
f. 31 (trentuno) n. 107 (centosette), ENTE URBANO cl. 1 - HA 00.30.80
Superficie asservita mq. 12 (dodici)
OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Massimo Battiston

21_45_3_AVV_COM BUDOIA VARIANTE PRC_RIQUALIFICAZIONE PEDEMONTANA OCCIDENTALE_001

Comune di Budoia (PN)

Avviso di approvazione della variante al Piano regolare comunale di livello comunale relativa all'opera pubblica denominata "Riqualificazione via Pedemontana occidentale".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'articolo 63 sexies della Legge regionale n. 5/2007 e s.m.i.
Richiamato il comma 7 dell'articolo 63 sexies della Legge regionale n. 5/2007 che stabilisce che la variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino della Regione a cura del Comune dell'avviso della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione della variante stessa.
Vista la Delibera di Consigliare Comunale n. 61 del 21 ottobre 2021, dichiarata immediatamente esecutiva con oggetto "VARIANTE AL PIANO REGOLARE COMUNALE DI LIVELLO COMUNALE RELATIVA ALL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA" RIQUALIFICAZIONE VIA PEDEMONTANA OCCIDENTALE - APPROVAZIONE L'ART 63 SEXIES L.R. N. 5/2007 E S.M.I"

RENDE NOTO

che con delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 21 ottobre 2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata LA VARIANTE AL PIANO REGOLARE COMUNALE DI LIVELLO COMUNALE RELATIVA ALL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA" RIQUALIFICAZIONE VIA PEDEMONTANA OCCIDENTALE".
La variante entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del presente avviso.

Budoia, 26 ottobre 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
M. Rossi

21_45_3_AVV_COM RIVE D'ARCANO 25 PRGC_004

Comune di Rive d'Arcano (UD)

Avviso di deposito adozione variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Ai sensi dell'art. 63sexies della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37del 19.10.2021, è stata adottata, la Variante di livello comunale n. 25 al Piano Regolatore Generale Comunale. La suddetta deliberazione consiliare di adozione e gli elaborati costituenti la Variante di livello comunale n. 25 al vigente P.R.G.C., verranno depositati presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi a decorre dalla data di pubblicazio-

ne del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante n. 25 al P.R.G.C. possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Rive d'Arcano, 27 ottobre 2021

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO:
geom. Nicola Burelli

21_45_3_AVV_COM SUTRIO VAR 18 PRGC_009

Comune di Sutrio (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 18 al PAC del "Demanio sciabile dello Zoncolan contenente le aree a regime PIP".

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi dell'articolo 25 - comma 2 - della L.R. 5/2007 e dell'art. 7 - comma 7 - del D.P.R. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 25/10/2021 esecutiva nelle forme di legge, è stata approvata la variante n. 18 al PAC del "Demanio sciabile dello Zoncolan contenente le aree a regime PIP".

Sutrio, 29 ottobre 2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
Manlio Mattia

21_45_3_AVV_COM SUTRIO VAR 28 PRGC_008

Comune di Sutrio (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63 sexies, comma 7, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i,

RENDE NOTO

che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 25/10/2021 esecutiva nelle forme di legge, è stata approvata la variante n. 28 al al Piano Regolatore Generale Comunale di Sutrio.

Sutrio, 29 ottobre 2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
Manlio Mattia

21_45_3_AVV_COM UDINE 30 PRGC_003

Comune di Udine - Servizio Edilizia Privata e Urbanistica - Unità Organizzativa Gestione Urbanistica
Avviso di adozione e deposito della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Ai sensi dell'art. 63 sexies comma 2) della Legge regionale n.5 del 23 febbraio 2007 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 d'ord. del 25 ottobre 2021 è stata adottata la Variante n. 30 al P.R.G.C. relativa alla riclassificazione urbanistica di aree a destinazione commerciale.
La suindicata delibera di adozione ed i relativi elaborati saranno depositati presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal giorno 10 novembre 2021 al giorno 22 dicembre 2021 (da lunedì a venerdì durante gli orari di apertura al pubblico) affinché chiunque possa prenderne visione; i documenti sono anche pubblicati sul sito www.comune.udine.it, nelle pagine sul PRGC e nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Protocollo generale del Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.G.C. possono presentare opposizioni.
Osservazioni ed opposizioni devono essere presentate in bollo.

Udine, 29 ottobre 2021

IL RESPONSABILE DELL'U. ORG GESTIONE URBANISTICA:
arch. Raffaele Shaurli

21_45_3_CNC_ASP ITIS INCAR CONS LEG DIR CIV_010

Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS - Trieste
Avviso di procedura comparativa - Incarico professionale di lavoro autonomo per l'attività di consulenza legale stragiudiziale nel campo del diritto civile (Estratto).

Si indice la procedura comparativa per l'affidamento di un incarico professionale di lavoro autonomo per l'attività di consulenza legale stragiudiziale nel campo del diritto civile, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs.165/2001. Si richiede l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati da almeno 5 anni.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 del giorno 24 novembre 2021.
Testo dell'avviso e schema di domanda sono disponibili sul sito www.itis.it o presso l'Ufficio Personale dell'A.S.P. ITIS, via Pascoli 31, 34129 Trieste, tel. 040/3736215, fax 040/3736220.

Trieste, 29 ottobre 2021

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO:
dr. Eleonora Brischia

21_45_3_CNC_ASU FC CONCORSO 1 DM CARDIOCHIRURGIA_0_INTESTAZIONE_007

Azienda sanitaria universitaria "Friuli Centrale" - ASU FC - Udine
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di cardiochirurgia.

In attuazione al decreto n. 1034 del 01.10.2021, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno dei seguenti posti:
- ruolo: sanitario
- profilo professionale: medici
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: cardiochirurgia
- area: chirurgica e delle specialità chirurgiche
- posti n. 1

Per l'ammissione alla procedura concorsuale e per le modalità di espletamento della stessa si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle contenute nei seguenti provvedimenti:

- D.P.R. 487 del 09.05.1994, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e s.m. e i.;
- D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" e s.m. e i.;
- D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e s.m. e i., in cui sono definite rispettivamente le tabelle relative alle discipline equipollenti e alle specializzazioni affini previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.
- L. 125 del 10.04.1991, "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro" e s.m. e i.;
- D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m. e i.;
- D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m. e i., in materia di pubblico impiego ed in particolare l'art. 7 e l'art. 38, commi 1 e 3bis, in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi
- D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, in materia di trattamento di dati personali e s.m. e i.;
- L. 114 dell'11.08.2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Al concorso sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i familiari dei cittadini di cui al comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b. godimento dei diritti civili e politici

I cittadini italiani devono:

- essere iscritti nelle liste elettorali;
- non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove di esame;

c. idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio.

d. laurea in Medicina e chirurgia;

e. abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

f. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine (ai sensi dei D.M. 30.01.1998 e D.M. 31.01.1998); ovvero iscrizione a partire dal terzo anno di specializzazione nella disciplina a selezione o in disciplina equipollente o affine così come previsto dal comma 547, art. 1, Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162;

g. iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Il personale sanitario in servizio di ruolo alla data del 01/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Si specifica, inoltre, che come prescritto dall'art. 13 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e s.m.i., e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario sono consentite, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, pena l'esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva per il periodo di apertura del bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari), sino alla scadenza del termine suindicato. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate entro il predetto termine e secondo le modalità indicate nel presente bando
3. REGISTRAZIONE ON LINE
•Collegarsi al sito internet: https://aas3fvgison.iscrizioneconcorsi.it;
•Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
•Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Azienda anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.

•Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
•Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
4. ISCRIZIONE ON LINE
•Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
•Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
•Accedere alla schermata di inserimento della domanda, dove si deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione alla procedura.

•Iniziare dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti, specificando anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, e a cui va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb), ovvero del permesso di soggiorno nel caso di cittadino extracomunitario, come previsto al punto 1 lett. a).
•Per iniziare, cliccare il tasto "Compila" ed, al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
•Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che:
•tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo;
•i rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, qualora lo stesso sia in corso, il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
•Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda firmata.
IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA FIRMATA, DETERMINA L'AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA SELEZIONE DI CUI TRATTASI.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Si invita a leggere attentamente le istruzioni di cui sopra ed il Manuale per l'uso della procedura, presente sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura o per richieste di annullamento della domanda inviata on line, verranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità alla procedura.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e fino all'esaurimento della stessa, inviando una e-mail a ufficio.concorsi@asufc.sanita.fvg.it, avendo cura di riportare nell'oggetto il proprio nominativo ed il riferimento del concorso al quale si è partecipato.

5. UPLOAD DEI DOCUMENTI
Per le seguenti tipologie di titoli e documenti è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format:
•Documento di identità in corso di validità ovvero permesso di soggiorno come previsto dal punto 1 lett. a) se cittadini extracomunitari;
•Copia della quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 10,33 (l'upload nel format on line non esime dalla presentazione dell'originale nei modi e tempi indicati dal bando). Laddove alla domanda di partecipazione inoltrata sia stata allegata la mera disposizione di pagamento del contributo dei diritti di segreteria in discorso, il candidato dovrà consegnare la relativa ricevuta di versamento in sede di convocazione alla prova scritta.
Qualora ricorrano le condizioni, vanno allegati inoltre:
•Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
•Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
•Copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa), unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; qualora le stesse vengano solo presentate, ma non dichiarate nel format on line, non saranno valutate (da inserire nella pagina "Curriculum formativo e professionale");
•Copia dell'eventuale casistica operatoria (ove prevista) (da inserire nella pagina "Curriculum formativo e professionale") risultante da documentazione certificata rilasciata dalla competente struttura sanitaria.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Eventuali altri documenti (esempio curriculum vitae) anche se allegati non verranno presi in considerazione ai fini della valutazione.
La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il termine di scadenza dell'avviso come indicato nel frontespizio pena la non valutazione.
6. MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DIRITTI DI SEGRETERIA
Il versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 10,33, in nessun caso rimborsabile, va effettuato sul conto corrente postale n. 1049064114 – IBAN IT06V0760112300001049064114 – intestato all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Servizio Tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 – Udine.
Nello spazio riservato alla causale dovrà essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce. La quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria andrà inserita tramite upload nell'apposito spazio dedicato nel format della domanda on line.
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione sarà costituita come stabilito dall'articolo 5 D.P.R. n. 483/1997.
Le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice previste dall'art. 25, lettera b), e dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 1997 avranno luogo alle ore 9:00 del decimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso la S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 – 33100 Udine. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.
8. PROVE D'ESAME
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
prova pratica:
o su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
o per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
o la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire, verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
9. PUNTEGGIO PER LE PROVE D'ESAME E PER I TITOLI
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
80 punti per le prove di esame
20 punti per i titoli.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
30 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 e in particolare all'art. 27:
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e del D.Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, si applica il disposto di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/I.8.d.n.1.1/1 dell'11/03/2009.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483
Il risultato della valutazione dei titoli viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
10. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati convocati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine delle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso all'esterno della sede d'esame.
Il diario di tutte le prove verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda www.asufc.sanita.fvg.it – nella sezione Concorsi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.
L'Azienda, in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, si riserva di espletare tutte o alcune fasi della procedura, ivi comprese le riunioni della commissione e/o l'espletamento delle prove d'esame, in modalità telematica a distanza.
11. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Come previsto dal combinato disposto dei commi 547 e 548 dell'art. 1, Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), come modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 e s.m. e i., la Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame e secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente risultato idoneo, stilerà due distinte graduatorie di merito, come di seguito riportato:
-una prima graduatoria, relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
-una seconda graduatoria, relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno, alla data di scadenza del bando.
Si precisa, al riguardo, che sarà utilizzata prioritariamente la graduatoria contenente i nominativi degli idonei già in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando. Una volta esaurita questa prima graduatoria si potrà procedere con lo scorrimento della seconda graduatoria. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato degli idonei utilmente collocati in questa seconda graduatoria è comunque subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione che l'interessato dovrà produrre alla data dell'eventuale assunzione in servizio.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace per la durata stabilita dalle vigenti disposizioni di legge, dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
12. ADEMPIMENTI DEL VINCITORE E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda, a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio servizio:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Scaduto inutilmente tale termine, il rapporto verrà immediatamente risolto, salvo concessione di proroga a fronte di motivata richiesta. Il rapporto verrà risolto anche in caso di comprovata mancanza di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area sanità.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'interessato, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D. Lgs. n. 29 del 1993 e successive norme in materia.
13. DECADENZA DALLA NOMINA
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.
14. PERIODO DI PROVA
Il vincitore sarà soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per l'area della sanità.
15. PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO, MODIFICAZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA DEL MEDESIMO
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'espletamento del concorso e l'assunzione in servizio dei vincitori potranno essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga. L'Azienda si riserva inoltre di procedere ad una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, che costituisce lex specialis, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dell'Azienda.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., i dati personali, raccolti per le finalità della presente procedura, saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
L'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai concorsi pubblici.

Il candidato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi – presentando apposita istanza al competente ufficio aziendale.

17. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
Il ritiro della documentazione presentata a corredo della domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso, che non si presenti alle prove nonché ovvero non sia inserito in graduatoria.
Il candidato inserito in graduatoria non potrà ritirare la documentazione se non trascorsi almeno quattro mesi dall'approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.
18. DISCIPLINA NORMATIVA E CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa e disciplina contrattuale in materia.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Ufficio Concorsi, via e-mail ai seguenti indirizzi: ufficio.concorsi@asufc.sanita.fvg.it oppure concorsi@asufc.sanita.fvg.it o consultare il sito INTERNET https://asufc.sanita.fvg.it/it/concorsi/

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Rossella Tamburlini

21_45_3_CNC_ASU FC GRADUATORIA 1 DM ANATOMIA PATOLOGICA_002

Azienda sanitaria universitaria "Friuli Centrale" - ASU FC - Udine

Pubblicazione graduatoria concorso pubblico a n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di anatomia patologica.

Ai sensi dell'art.18, comma 6, del D.P.R. 10.12.1997, n.483 si rende nota la graduatoria, approvata con decreto del Direttore Generale n. 1103 del 22 ottobre 2021, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di anatomia patologica, indetto con decreto n. 143 del 15 febbraio 2021:

graduatoria medici specialisti alla data di scadenza del bando

ANTONIAZZI Fulvio	punti 83,666/100

graduatoria medici non specialisti alla data di scadenza del bando

TULISSO Angelica	punti 79,085/100
RIEFOLO Mattia	punti 76,775/100
FRANCESCHINI Tania	punti 75,337/100
CORRADINI Angelo Gianluca	punti 74,638/100
CASAROTTO Letizia	punti 73,008/100

IL DIRIGENTE
SOC GESTIONE RISORSE UMANE:
dott.ssa Rossella Tamburlini

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.
A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
GIANNI CORTIULA - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA